Digitized by Google

NAZIONALE
BIBLIOTECA
Raccolta
NICOTRA
A
29
VITTORIO EM. III
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Race-Nicotra A.29

BIBLIOTECA
SCELTA
DI
OPERE FRANCESI
TRADOTTE
IN LINGUA ITALIANA.

VOL. VENTESIMOPRIMO

MONTESQUIEU
SPIRITO DELLE LEGGI.

VOLUME PRIMO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MONTESQUIEU

Digitized by Google

768.029

LO SPIRITO DELLE LEGGI

DI

CARLO SECONDAT

BARONE

DI MONTESQUIEU

CON LE ANNOTAZIONI

DELL'ABATE

ANTONIO GENOVESI

Volume Primo

Prof. Elegio Minoia
NAPOLI
Pierzellina, 296 - NAPOLI

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
1838

Digitized by Google

IL TIPOGRAFO

Per dare un maggior interesse alla mia Biblioteca scelta di Opere francesi *tradotte in lingua italiana, di cui ho pubblicato da poco tempo i vol.* 18, 19 *e* 20, *contenenti la* Mitologia *di Madama* Tardieu-Denesle, *ora mi sono accinto a riprodurre* Lo Spirito delle Leggi *di* Montesquieu, *opera che in parte è dovuta al profondissimo filosofo italiano* G. B. Vico, *della di cui* Scienza Nuova *approfittò il* Montesquieu *medesimo.*

Questa stessa Opera fu da me già stampata l'anno 1819, *e fin d'allora, per fare una più diligente ristampa, mi valsi dell'edi-*

zione di Napoli, 1777, volumi 4 in 8.°, che è la migliore delle italiane, ma la feci interamente ritoccare per l'ortografia e pel punteggiamento (chè ben ne abbisognava), non potendosi ormai leggere verun periodo, tanto trovavasi ingombrato di maiuscole e virgole fuor del dovere.

Le molte note che si rinvengono nella surriferita edizione (oltre quelle dell'Autore) sono, in parte, di un anonimo, e molte, e le più importanti, del chiarissimo italiano abate Antonio Genovesi; *poche altre, dei revisori di Napoli, che credettero a proposito di apporvele a fine di mitigare qualche proposizione del* Montesquieu *o troppo avanzata o di dubbio senso: queste ultime vedonsi contraddistinte da un asterisco.*

L'Opera viene preceduta dal bellissimo Elogio dell'Autore posto da d'Alembert *in fronte al quinto volume della* Grande En-

ciclopedia, *e termina con un* Indice generale delle Materie, *accuratamente riveduto; avendo però ommessi la* Difesa *e le* Dilucidazioni *che l'Autore scrisse dopo le acri e sanguinose censure delle quali fu aggravato, come ampiamente ne discorre il* d'Alembert.

Lo Spirito delle Leggi è frutto di venti anni di meditazioni: desso è il codice dei legislatori e degli statisti, e merita di formare la lettura dei popoli non meno che dei sovrani: venne perciò tradotto in tutte le lingue.

Con tali variazioni ho creduto di servire meglio all'intento presentando al colto Pubblico un'opera mancante nel commercio librario, e che senza dubbio debb'essere meditata dalla studiosa gioventù.

In seguito ai quattro volumi contenenti Lo Spirito delle Leggi *pubblicherò anche*

Le Considerazioni *sopra le cagioni della* Grandezza dei Romani, *e della loro* Decadenza, *lavoro del medesimo Autore, che formerà un solo volume.*

Spero in tal modo di meritarmi l'approvazione delle molte persone che accolsero benignamente finora anche le altre Opere da me scelte per le Biblioteche italiana, latina, greca e tedesca.

Digitized by Google

ELOGIO

DI MONTESQUIEU

PUBBLICATO

DA D'ALEMBERT.

La parte, che i buoni cittadini prendono nell'enciclopedia ed i molti letterati che vi consagrano le loro applicazioni, pare che ci permettano di considerarla come uno de'monumenti più atti a conservare i sentimenti della patria, e gli omaggi da essa dovuti agli uomini insigni che l'hanno onorata. Persuasi tuttavia che il *signor di Montesquieu* potesse a buona equità promettersi altri panegiristi da quei che noi siamo, e che il pubblico dolore altresì avesse meritati interpreti più eloquenti, avremmo tenuto chiuso nel cuor nostro il proprio rammarico e la giusta nostra venerazione per la sua memoria: ma sì preziosa è la confessione di quanto a lui siamo debitori, che non ci è permesso il rimetterne ad altri la cura. Benefattore quale egli è stato dell'uman genere co' suoi scritti, si degnò esserlo di pari per quest'opera; e l'animo nostro grato, si crede pago del lasciare scritte nella base della sua statua alquante righe.

Carlo di Secondat, barone della Breda e di Montesquieu, già presidente nel parlamento di Bordò, dell'accademia francese, della reale delle scienze

e delle belle lettere di Prussia, e della società reale di Londra, nacque nel castello della Breda nelle vicinanze di Bordò il 18 di gennaio 1689, d'una famiglia nobile di Guienna. Il suo trisavolo *Giovanni di Secondat* maggiordomo d'*Enrico* II, re di Navarra, e poi di *Giovanna* figliuola di questo monarca, che sposò *Antonio di Borbone*, acquistò la terra di *Montesquieu* colla somma di 10000 lire con atto autentico donategli da questa principessa in premio della sua virtù e dei suoi servigi. *Enrico* III, re di Navarra, di poi *Enrico* IV re di Francia, dichiarò baronia la terra di *Montesquieu* a favore di *Giacobbe di Secondat*, figliuolo di *Giovanni*, prima gentiluomo ordinario di camera di questo sovrano, e di poi maestro di campo del reggimento di Chatillon. *Giangaston di Secondat* suo secondogenito, per avere sposata la figliuola del primo presidente del parlamento di Bordò conseguì in questa compagnia un posto di presidente. Ebbe questi varii figliuoli, de' quali uno si diede alla milizia, e segnalovvisi, tuttochè l'abbandonasse in breve; ed esso fu appunto il padre di *Carlo di Secondat*, autore dello *Spirito delle leggi*. Sembreranno per avventura non dicevoli sì fatte particolarità in fronte all'encomio d'un filosofo, la cui fama non abbisogna di quella degli antenati; ma non s'invidii da noi alla memoria loro quello splendore che in essa questo nome trasfonde.

I felici progressi dell'infanzia, presagi alcuna fiata sì fallaci, tali nol furono in *Carlo di Secondat*; mentre assai per tempo diede egli a divedere quello, ch'esser doveva, nè mancò il padre suo di coltivare con ogni cura questo genio nascente, oggetto di sua speranza e de'suoi amori. Fino dall'età di venti

anni preparava il giovane *Montesquieu* i materiali per lo *Spirito delle leggi* con un estratto ragionato de' volumi immensi che formano il corpo del diritto civile, come in altro tempo aveva di *Newton* giovinetto gettato i fondamenti di quelle opere che l'hanno fatto immortale. Con tutto questo, lo studio della giurisprudenza, benchè meno arido pel signore di *Montesquieu* di quello sialo per la maggior parte di coloro che vi si danno, come quegli che coltivavalo di filosofo, non bastava alla comprensione ed all'attività del suo genio: internavasi a un tempo stesso in materie eziandio di maggior peso e più dilicate, e le esaminava tra sè colla sapienza, col decoro e coll' equità che mostrò di poi nelle sue opere.

Uno zio paterno presidente del parlamento di Bordò, giudice illuminato e virtuoso cittadino, l'oracolo della sua società e della sua provincia, avendo perduto un suo unico figliuolo, e bramando di conservare nel suo corpo lo spirito di grandezza che si era studiato d' insinuarvi, lasciò i suoi averi ed il suo posto al signore di *Montesquieu*. Era egli consigliere del parlamento di Bordò sino dal giorno 24 di febbraio 1714, e fu ammesso presidente il dì 13 di luglio 1716. Alcuni anni dopo, cioè nel 1722, nel tempo della minorità del re, venne dal suo corpo incaricato di presentare alcune rimostranze in occasione d'una nuova tassa. Collocato fra il trono ed il popolo corrispose da suddito rispettoso e da magistrato coraggiosissimo al peso d' impiego sì nobile e sì poco bramato, di far giugnere cioè alle orecchie del sovrano le lagnanze degl'infelici e la pubblica miseria con pari prodezza e vigore rappresentate, ottenne la richiesta giustizia. Vero si è che tal riu-

scita per isventura dello stato assai più che per esso, come se stata fosse ingiustizia, fu di poca durata; avvegnachè, tosto che la voce de' popoli cessò di farsi udire, la soppressa imposizione fu succeduta da un' altra: il cittadino però fatto aveva il dover suo.

Addì 3 d'aprile del 1716 venne ammesso nell'accademia di Bordò tuttora nascente. Il gusto per la musica e per le opere di puro diletto, aveva da prima uniti insieme dei membri che la componevano. Il signor di *Montesquieu* pensò con ragione, che l'ardor nascente ed i talenti de' suoi compagni potrebbero con profitto maggiore esercitarsi sopra i soggetti della fisica. Era egli persuaso che la natura, che si degna d'essere per tutto osservata, trovasse altresì per tutto occhi degni di ravvisarla; che per lo contrario le opere di gusto non ammettendo mediocrità, ed essendo in questo genere la capitale il centro de' lumi e degli aiuti, fosse assai malagevole in luogo da essa dilungato, l'unire numero assai considerabile d'insigni scrittori. Considerava egli le società di bell'ingegno sì stranamente moltiplicate nelle nostre province per una specie, anzi per un'ombra di lusso letterario che nuoce alla reale opulenza senza offerirne tampoco la sembianza. Per buona sorte il signor duca *De la Force* con un premio che aveva fondato in Bordò, aveva secondate mire sì illuminate e sì giuste. Venne giudicato, che un'esperienza fatta a dovere dovesse anteporsi ad un ragionamento debole o ad un cattivo poema; e per sì fatto modo sorse in Bordò una scientifica accademia.

Il signor di *Montesquieu* niente smanioso di farsi conoscere al pubblico, pareva che aspettasse, come si espresse un genio sublime, *un' età matura per*

iscrivere. Solo l'anno 1721, vale a dire di trentadue anni, pubblicò le *Lettere persiane*. Poteva avergliene somministrata l' idea il *Siamese dei divertimenti seri e comici*, ma egli vantaggiò di lunga mano il suo modello. La dipintura de' costumi orientali veri o supposti dell'alterigia, della flemma dell'amore asiatico è l'oggetto minore di queste lettere, non servendo per così esprimermi, se non di pretesto ad una satira finissima de' nostri costumi, ed a materie rilevanti, dall'autor penetrate nel tempo che mostra d'accennarle alla sfuggita. In questa specie di quadro movente, espone *Usbeck* soprattutto con pari leggiadria ed energia ciò che di vantaggio ha colpito il penetrante suo sguardo: l'abito che abbiamo di trattar di proposito le cose più da nulla, e di rivolgere in ischerzo e motteggio le cose più rilevanti: le nostre conversazioni sì strepitose e sì frivole: la nostra svogliatezza in mezzo agli stessi piaceri: i nostri pregiudizi ed azioni in continua contraddizione co' nostri lumi: tanto amore per la gloria unito a rispetto sì grande per l' idolo del favore: i nostri cortigiani sì avvilentisi e sì vani: la nostra esterna civiltà o sia l'affettata nostra predilezione per essi: la stravaganza de' nostri gusti, che non ha sotto di sè altra cosa, salvo la smania di tutta l'Europa per adottarli: il nostro barbaro disprezzo per due delle più rispettabili occupazioni d'un cittadino, il commercio e la magistratura; le nostre dispute letterarie sì vive e sì inutili: il nostro furore di scrivere prima di pensare, e di giudicare prima di conoscere. A tal pittura vivace ma senza fiele, egli oppone nell'apologo de' Trogloditi il quadro d'un popolo virtuoso, renduto saggio dalla miseria: pezzo veramente degno del portico. In altro luogo ci presenta la filosofia per lungo tempo

sepolta, risorta in un subito, riguadagnare co'suoi progressi il tempo che perduti aveva, penetrare per fino tra i Russi alla voce d'un genio che ve la chiama: mentrechè presso altri popoli europei la superstizione somigliante ad una grossa atmosfera, impedisce che la luce che per ogni parte li circonda, giunga sino ad essi. Finalmente co' principii ch' ei pianta sopra la natura de' governi antichi e moderni ci offre il germe delle sue luminose idee, sviluppate di poi dall'autore nella sua opera maggiore.

Questi varii soggetti scevri oggi dalle grazie della novità che avevano nel nascere delle lettere persiane, vi conserveranno perpetuamente il merito del carattere originale, che si è saputo dar loro: merito tanto più reale, quanto che nasce quivi dal genio solo dello scrittore, e non dal velo straniero con cui si è egli coperto: imperciocchè prese *Usbech* nel suo soggiorno in Francia, non solo una cognizione sì perfetta de' costumi nostri, ma una tintura sì forte delle nostre stesse maniere, che assai fiate il suo stile fa dimenticare il suo paese. Può darsi che non sia senza mira e senza finezza sì fatto lieve difetto di verisimiglianza: col rilevare i nostri ridicoli ha egli certamente voluto eziandio far giustizia a' nostri vantaggi. Ha egli compreso tutto lo insipido d'un encomio diretto, e ci ha lodati con più finezza, prendendosi sovente il nostro tuono per dir male di noi con miglior brio.

Ad onta della riuscita di quest' opera, il signor di *Montesquieu* non se n'è spacciato per autore. Per avventura avrà egli creduto di schifare più agevolmente per tal mezzo la satira letteraria, la quale più di buon grado la perdona a' libri anonimi, poichè il bersaglio, ove scaglia i suoi colpi, si

è perpetuamente la persona, e non l'opera. Forse avrà temuto d'essere attaccato sul preteso contrasto delle lettere persiane colla gravità del suo posto: specie di rimprovero, diceva egli, che i critici non lasciano mai da una parte, come quello che non ricerca alcuno sforzo d'ingegno. Ma svelato era il suo segreto, e già il pubblico l'indicava all'accademia francese. L'evento fece vedere quanto fosse stato prudente il silenzio del signore di *Montesquieu*. Talora *Usbech* si esprime con molta libertà, non già sopra i fondamenti del cristianesimo, ma sopra materie che troppe persone affettano di confondere col cristianesimo stesso, sopra lo spirito di persecuzione da cui sono stati animati tanti cristiani: sopra le temporali usurpazioni dell'ecclesiastica potestà: sopra la moltiplicazione trasmodante de' monasteri che tolgono sudditi allo stato senza dare a *Dio* adoratori (*), sopra alcune opinioni che in-

(*) *La declamazione di* Montesquieu *contro la moltiplicazione dell'ordine monastico, che qui accenna* Alembert, *ed altrove nell'analisi della presente opera anche riferisce, col paragonare i monasteri agli spedali perpetui, non riguarda l'istituzione la quale non può considerarsi che come utile alla società, e troppo conforme non solamente all'evangelo, ma ancora alla sana ragione, siccome si noterà a suo luogo. Può quella in qualche parte tollerarsi per rapporto agli abusi de' quali l'ordine monastico egualmente che qualunque altro ceto d'uomini non va esente. Colla stessa moderazione dee intendersi ciò che dicesi sulla violenza e fervore delle dispute in materia di religione ec., il che non è universale, nè conviene ad ogni tempo.*

darno fu tentato d'erigere in dogma: sopra le nostre dispute di religione, sempre violente e con frequenza funeste. Se altrove par che tocchi più dilicate questioni, e che più da vicino interessino la cristiana religione, le sue riflessioni ponderate colla giustizia sono in fatti favorevolissime alla rivelazione, poichè si limita a dimostrare quanto poco l'umana ragione, lasciata in balia di sè stessa, sia illuminata sopra sì fatti oggetti. Finalmente fra le vere lettere del signor di *Montesquieu*, lo stampator forastiere ne aveva inserite alcune d'altra mano: e per lo meno sarebbe stato necessario, prima di condannar l'autore, far la scelta di ciò che suo era dal non suo. Senza badare a sì fatte considerazioni, per una parte l'odio sotto il manto di zelo, per l'altra lo zelo senza discernimento o senza lumi, si sollevarono e fecero lega contro le *Lettere persiane*. Alcuni delatori, razza d'uomini dannosa e vigliacca che anche in un saggio governo si ha talora la disgrazia d'ascoltare, con un estratto infedele, misero in timore la pietà del ministero. Il signor di *Montesquieu* per consiglio de'suoi amici, fiancheggiato del voto pubblico, essendosi presentato pel posto dell'accademia francese vacante per la morte del signor *di Sacy*; il ministro scrisse a quell'assemblea, che sua maestà non accorderebbe mai la sua approvazione all'autore delle lettere persiane: che non aveva letto questo libro; ma che persone, delle quali ei si fidava, gliene avevano fatto rilevare il veleno ed il pericolo. Sentì il signor di *Montesquieu* il colpo, che una somigliante accusa poteva scagliare contro la sua persona, la sua famiglia e contro alla tranquillità del suo vivere. Non pregiava egli gran fatto gli onori letterari, nè per ricercarli con ismania nè per affettar di non curarli, allorchè se gli offe-

rivano, nè finalmente per considerar come un male la semplice privazione de' medesimi: ma l'esclusiva perpetua, e singolarmente i motivi di quella, gli sembrarono un torto. Si portò dal ministro: gli dichiarò, come per ragioni particolari non si faceva autore delle lettere persiane, ma che era anche più restìo a dir non suo un'opera, della quale ei credeva di non dovere arrossire, e ch'egli doveva essere giudicato sopra la lettura del libro, non già sopra una deposizione. Alla per fine il ministro prese quel partito, dal quale avrebbe dovuto cominciare: lesse il libro, ne amò l'autore, ed imparò a meglio fidarsi ad altrui. Non venne privata la francese accademia d'uno de' suoi più begli ornamenti; e la Francia ebbe la sorte di conservare un suddito, che erano congiurate a fargli perdere la superstizione e la calunnia: avvegnachè dichiarato avesse il signor di *Montesquieu* al governo, che dopo l'oltraggio che si era per fargli, sarebbesi portato a cercare fra i forastieri, che gli stendevano le braccia, la sicurezza, la quiete e forse la ricompensa che avrebbe dovuto promettersi nel suo paese. Avrebbe la nazione deplorata una tal perdita, e tuttavia la vergogna sarebbe piombata sopr'essa.

Il fu maresciallo *d'Estrèes* in quel tempo direttore dell'accademia francese si diportò in tal circostanza da virtuoso cortigiano, e da spirito veramente superiore; ei non temè, nè d'abusare del suo credito nè di porlo in pericolo: sostenne l'amico suo, e giustificò *Socrate*. Questo tratto di coraggio alle lettere sì prezioso, sì degnò d'avere a' dì nostri imitatori, e sì onorevole alla memoria del maresciallo *d'Estrèes*, non doveva tralasciarsi nel suo elogio.

Il signor di *Montesquieu* fu ammesso il dì 24

gennaio 1728. Il suo discorso è de' migliori che sieno in tali occasioni stati recitati: il merito n'è altrettanto più grande, perchè i candidati, infastiditi fino allora da quelle formole e da quegli elogi di usanza, a' quali soggettati avevagli una specie di prescrizione, osato per anche non avevano di porre il piede fuori di questo circolo per trattare d'altri soggetti, o per lo meno pensato non avevano a farvegli entrare. Egli ebbe il vantaggio di riuscire in questo stato medesimo di suggezione. Fra i molti tratti de' quali brilla il suo discorso, riconoscerebbesi lo scrittore che pensa al solo ritratto del cardinale di *Richelieu*, il quale *insegnò alla Francia il segreto delle sue forze, ed alla Spagna quello della sua debolezza: che tolse all'Alemagna le sue catene, e le ne diede delle nuove.* Forz'è ammirare il signore di *Montesquieu* per aver egli saputo sormontare la difficoltà del suo soggetto, e perdonare a quelli che avuta non hanno la stessa riuscita.

Il nuovo accademico era tanto più degno di questo titolo, quanto non era guari, che aveva rinunziato ad ogni altra fatica, per abbandonarsi affatto al suo genio ed al suo gusto. Per quanto rilevante fosse il posto che occupava, con quanti lumi e con quanta integrità ne avesse adempiuti i doveri, ei comprendeva che vi erano oggetti più degni d'essere scopo de' suoi talenti: che un cittadino è debitore alla sua nazione ed all'umanità di tutto il bene ch' egli può far loro, che sarebbe più utile all'una ed all'altra, illuminandole co' suoi scritti, di quello essere lo potesse col discutere alcune particolari vertenze in mezzo alle tenebre. Tutte le divisate riflessioni lo determinarono a vendere la sua carica. Lasciò d' essere magistrato, nè altro esser volle che letterato.

Ma per rendersi utile colle sue opere alle varie nazioni, eragli d'uopo il conoscerle. Con sì fatta mira si mise a viaggiare. Era il suo fine di ponderar per ogni dove il morale ed il fisico: lo studiare le leggi e la costituzione di ciascun paese: il visitare gli scienziati, gli scrittori, i famosi artefici: il cercare innanzi a tutto quei rari uomini e singolari, il commercio de' quali supplisce talora a molti anni d'osservazioni e di soggiorno. Avrebbe il signore di *Montesquieu* potuto dire come *Democrito*: « Di nulla mi sono dimenticato per istruirmi: » ho abbandonato il mio paese, e scorso l'universo » per meglio rilevare la verità: ho veduti tutti gli » illustri personaggi del tempo mio ». Ma fra il *Democrito* francese e quello di Abdera vi fu questa differenza, che il primo viaggiava per ammaestrare gli uomini, ed il secondo per farsene beffe.

Si portò alla bella prima a Vienna. ove con frequenza trattò col celebre principe *Eugenio*. Questo eroe sì funesto alla Francia (cui avrebbe potuto essere di tanto vantaggio), dopo d'aver bilanciata la fortuna di *Luigi* XIV ed umiliata la fierezza ottomana, vivevasi durante la pace senza fasto; amando e coltivando le lettere in una corte, ove non erano gran fatto in onore, e dando a' suoi sovrani l'esempio di proteggerle. Credette il signore di *Montesquieu* di aver l'arlume ne' discorsi di lui d'alcuna reliquia d' interesse per l'antica sua patria. Il principe *Eugenio* ne lasciava soprattutto rilevare, per quanto il può fare un nemico, sulle funeste conseguenze di quella intestina divisione che da sì gran tempo turba la chiesa francese, l'uomo di stato ne prevedeva la durazione e gli effetti, e li predisse al filosofo.

Partì da Vienna il signor di *Montesquieu* per

vedere l'Ungheria, contrada opulenta e feconda, abitata da una generazione d'uomini fieri e generosi, il flagello de' suoi tiranni e l'appoggio de'suoi sovrani. Siccome pochi a dovere conoscono questa regione, ha egli scritta accuratamente questa parte de' suoi viaggi.

Dall'Alemagna passò in Italia. Vide in Venezia il famoso *Law*, cui della passata grandezza non restava, salvo de' progetti destinati, per buona sorte a morire nella sua testa, ed un diamante che impegnava per giuocare a giuochi di rischio. Cadde un giorno il discorso sul famoso sistema da *Law* inventato, epoca di tante sventure e fortune, e soprattutto d'un osservabile depravamento de' nostri costumi. Siccome il parlamento di Parigi depositario immediato delle leggi ne' tempi di minorità, aveva fatta provare qualche resistenza allo scozzese ministro in questa occasione, gli domandò il signore di *Montesquieu* perchè non avesse tentato di vincere tal resistenza con un mezzo quasi sempre infallibile in Inghilterra, col gran movente delle umane azioni, in somma col danaro? *Non sono essi*, rispose Law *genii così bollenti e così generosi, come i miei compatriotti, ma sono assai più incorruttibili*. Aggiungeremo senza il menomo pregiudizio di vanità nazionale, che un corpo libero per alcuni momenti dee meglio resistere al corrompimento, di quello il quale lo è sempre: il primo col vendere la libertà la perde; il secondo altro non fa quasi dissi, che prestarla, e l'esercita eziandio impegnandole. Quindi le circostanze e la natura del governo formano i vizi e le virtù delle nazioni.

Altro non meno famoso personaggio che vide con frequenza il signor di *Montesquieu* in Venezia fù il conte di *Bonneval*. Quest'uomo sì noto pei

suoi casi che non erano per anche al termine loro, e vago di conversar con un giudice degno d'ascoltarlo, gli esponeva con piacere per minuto i singolari tratti della sua vita, il racconto delle militari azioni in cui s'era trovato, il ritratto de' generali e de' ministri che aveva conosciuti. Ricordavasi con frequenza il signore di *Montesquieu* di tali conferenze, e narravane diversi tratti a' suoi amici.

Da Venezia portossi a Roma: in quest'antica capitale del mondo, che per certi rispetti lo è tuttora, diessi singolarmente ad esaminare ciò che al presente più la distingue, le opere di *Raffaello*, di *Tiziano*, di *Michelagnolo*. Non aveva egli fatto uno studio particolare delle belle arti, ma la vivacità, onde brillano i capi d'opera in questo genere, colpisce infallibilmente ogni talento superiore, avvezzo a studiar la natura, la riconosce allorchè è imitata, non altramente che un somigliante ritratto tutti coloro colpisce, che conoscono intimamente l'originale. Guai ai prodotti dell'arte, tutta la cui bellezza è per gli artefici soli!

Dopo d'avere scorsa l'Italia, passò il signore di *Montesquieu* negli Svizzeri. Esaminò con cura gli ampi paesi bagnati dal Reno, nè più gli rimase da osservare in Alemagna, poichè non regnava ancora *Federico*. Quindi calò per alcun tempo trattenendosi nelle Province Unite, monumento prodigioso di quanto vaglia l'industria umana animata dall'amore della libertà. Finalmente si trasferì in Inghilterra, ove dimorò per due anni. Degno di vedere e di conversare con gli uomini più grandi, d'altro non ebbe a dolersi, che di non aver fatto prima un tal viaggio. Morti erano il *Locke* e il *Newton*; ma gli toccò l'onore di corteggiare la loro protettrice, la famosa regina d'Inghil-

terra, la quale sul trono coltivava la filosofia, e che gustò, come doveva, il signore di *Montesquieu*. Non ebbe minore accoglienza dalla nazione, la quale sopra di ciò non aveva bisogno di darsi l'aria dei suoi padroni. Formò in Londra intime unioni con uomini versati nel meditare, e a disporsi a grandi cose con istudi profondi. S'instruì con essi della natura del governo, e giunse a ben conoscerlo. Parliamo qui con alla mano le pubbliche testimonianze che gliene hanno rendute gli stessi Inglesi, gelosi cotanto de' nostri vantaggi, e sì poco disposti a riconoscere in noi alcuna superiorità.

Siccome nulla aveva egli esaminato, nè colla prevenzione d'un entusiasta, nè coll'austerità d'un cinico, riportato ei non aveva da' suoi viaggi, nè una oltraggiosa noncuranza pe' forestieri, nè un disprezzo anche più fuor di luogo pel suo proprio paese. Risultava dalle sue osservazioni, che l'Alemagna era fatta per viaggiarvi, l'Italia per soggiornarvi, l'Inghilterra per pensarvi e la Francia per vivervi.

Ripatriatosi finalmente il signore di *Montesquieu*, ritirossi per ben due anni alla sua terra della Breda. Vi godè tranquillo di quella solitudine, che lo spettacolo ed il tumulto del mondo fa riuscire più aggradevole; visse con sè stesso dopo d'esserne stato fuori per sì lungo tempo: e quello che più c'interessa, pose l'ultima mano alla sua opera: *Intorno alle cagioni della grandezza e della decadenza de' romani*, che vide la luce l'anno 1734 (*).

Gl' imperi, non altramente che gli uomini, debbono crescere, declinare e perire. Ma questa neces-

---

(*) *Quest'opera sarà in breve riprodotta dai miei torchi.* Il tipografo.

saria rivoluzione ha con frequenza alcune occulte cagioni che c' invola la notte de' tempi, e che il mistero o la loro apparente picciolezza ha anche talvolta velate agli occhi de' contemporanei. Niente più che l'istoria antica assomigliasi sopra tal punto alla moderna: tuttavia per tal riguardo merita una qualche eccezione quella de' romani: ci offre la medesima una politica ragionata, un sistema d'ingrandimento seguito, il quale non permette che ascrivasi la fortuna di questo popolo a principii oscuri e subalterni. Adunque le cagioni della romana grandezza si rinvengono nell'istoria, ed il filosofo è quegli che dee svelarle. In oltre non sono i sistemi di questo studio, come quelli della fisica. Questi sono quasi sempre precipitati, perchè una nuova e non preveduta osservazione può in un batter d'occhio rovesciarli: per lo contrario, quando si raccolgono accuratamente i fatti che ci trasmette la storia antica d'un paese, se non si mettono sempre insieme i materiali tutti che si possono desiderare, almeno non potrebbe altri promettersi d'averne un giorno di più. Lo studio riflessivo della storia, studio di sì gran momento e tanto malagevole, consiste nel combinare nel modo più perfetto questi difettosi materiali: tale sarebbe il merito d'un architetto che sopra le ruine di artifiziosa fabbrica, delineasse nella maniera più verisimile il piano d'un antico edifizio, supplendo col talento e con le felici congetture ad avanzi informi e tronchi.

Sotto un tal punto di vista deesi risguardar l'opera del signore di *Montesquieu*. Rinviene egli le cagioni della grandezza de' romani nell'amore della libertà, della fatica e della patria, che inspiravasi loro fin dall' infanzia, in quelle intestine dissensioni, che davano coraggio agli spiriti e che cessavano

sul fatto stesso alla vista del nemico: in quella costanza dopo la sventura, che mai non disperava della repubblica: nel principio che tennero sempre mai di non far pace, se non se dopo le vittorie: nell'onore del trionfo, motivo d'emulazione pei generali: nella protezione che accordavano a' popoli ribellati contro i loro re: nell'eccellente politica di lasciare a' vinti le loro deità e le loro costumanze: in quella di non aver mai a combattere due possenti nemici nel medesimo tempo, e di soffrir tutto da uno, finchè distrutto non avessero l'altro. Rintraccia le cagioni della loro decadenza nell' ingrandimento medesimo dello stato che cangiò in guerre civili i popolari tumulti: nelle guerre lontane, le quali forzando i cittadini ad una troppo lunga assenza, facevano perder loro insensibilmente lo spirito repubblicano; nel diritto di cittadinanza accordato a tante nazioni, e che altro non fece del romano popolo, che un mostro da più teste; nella corruttela introdotta dal lusso dell'Asia: nelle proscrizioni di *Silla* che avvilirono lo spirito della nazione, e la disposero al servaggio: nella necessità, in cui si trovarono i romani in soffrir padroni, poichè la loro libertà divenne ad essi gravosa; nell'obbligo in cui furono di mutar massime, mutando governo; in quella serie di mostri che regnarono quasi senza interrompimento, da *Tiberio* fino a *Nerva*, e da *Comodo* fino a *Costantino*; finalmente nella traslazione e nella divisione dell'impero, che perì prima in occidente per la potenza de' barbari, e che dopo d'aver languito per più secoli in oriente sotto imperadori o imbecilli o feroci, s'annichilò insensibilmente, come quei fiumi che si dileguano nelle arene.

Un volume assai picciolo è bastato al signore di

Montesquieu per isviluppare una dipintura sì interessante e sì vasta. Siccome l'autore non si ferma sulle minute circostanze, nè si appiglia che a' fecondi rami del suo soggetto, così egli ha saputo rinchiudere in brevissimo spazio, numero grande d'oggetti distintamente rilavati, e rapidamente presentati, senza che il lettore avesse a stentare. Facendo veder molto, lascia anche di più da pensare, ed avrebbe potuto a buona equità intitolare il suo libro: *Storia romana per uso degli uomini di stato e de' filosofi.*

Per quanta fama acquistato si fosse il signor di *Montesquieu* con quest'ultima sua opera, e coll'altre prima da esso prodotte, altro fatto ei non aveva, salvo che spianarsi la strada ad un' impresa più grande, e a quella che render dee immortale il suo nome, a renderlo rispettabile a' secoli avvenire. Era gran tempo che formato ei ne aveva il disegno: pel tratto d' interi venti anni ne meditò l'esecuzione, o per parlare con più verità tutta la vita sua n'era stata una perpetua meditazione. Da principio erasi egli fatto come forastiero nel suo paese per meglio conoscerlo. Indi scorsa aveva l'Europa tutta, e studiate profondamente le diverse popolazioni che vi dimorano. L' isola famosa, e che tanto si vanta delle sue leggi, e che ne fa sì reo profitto, era stata per esso in viaggio così lungo ciò che un tempo fu per *Licurgo* l'isola di Creta, una scuola in cui aveva egli saputo istruirsi senza tutto approvare. Finalmente aveva egli, se così possiamo esprimerci, interrogate e giudicate le nazioni e gli uomini famosi che oggi più non esistono se non negli annali del mondo. Per sì fatta guisa alzossi appunto gradatamente al titolo più bello, che meritar possa un sapiente, a quello cioè di legislatore delle nazioni.

Se era animato dalla importanza della materia, erane a un tempo stesso sbigottito dalla sua ampiezza. Egli l'abbandonò, e quindi ritornò a porvi mano. Sentì più d'una fiata, com'esso stesso confessa, cadersi le mani paterne. Incoraggiato finalmente da' suoi amici, unì tutte le proprie forze, e pubblicò lo *Spirito delle leggi*.

In questa rilevantissima opera il signore di *Montesquieu*, senza intrigarsi, come quelli che preceduto lo avevano, in discussioni metafisiche relative all'uomo supposto in uno stato d'astrazione, senza limitarsi, come altri fecero, a considerar certi popoli in alcune relazioni o circostanze particolari, considera gli abitatori dell'universo nel reale stato in cui si trovano, ed in tutti i rapporti che aver possono fra essi. Quasi tutti gli altri scrittori in questo genere, sono sempre o semplici moralisti o preti giureconsulti od anche talora puri teologi: quanto ad esso l'uomo è di tutti i paesi e di tutte le nazioni; non tanto ei si occupa in ciò che da noi esige il dovere, quanto ne' mezzi che ci possono obbligare ad adempirlo: nella metafisica perfezione delle leggi, che in quella di cui suscettibili le rende l'umana natura; nelle leggi, che sono state fatte, piuttosto che in quelle che si sono dovute fare; nelle leggi di un popolo particolare anzi che in quelle di tutti i popoli. Quindi confrontando sè stesso con quelli che innanzi a lui hanno corsa questa grande e nobile carriera, ha potuto dire, come già il *Correggio*, allorchè vide le opere de' suoi rivali: *Sono pittore ancor io*.

Pieno e penetrato dal suo soggetto l'autore dello spirito delle leggi, vi comprende numero grande di materie, e le tratta con tanta brevità e profondità, che solo può far rilevar il merito di questo libro

una non interrotta e meditata lettura. Servirà questa soprattutto, osiamo asserirlo, a far dileguare il preteso difetto di metodo, di cui alcuni lettori hanno accagionato il signore di *Montesquieu*; vantaggio, che non avrebber dovuto sì di leggieri tacciarlo d'aver trascurato in una materia filosofica, ed in un'opera di venti anni. Forz' è distinguere il disordine reale da quello che è puramente apparente. È reale il disordine, allorchè non viene osservata l'analogia e la catena delle idee: quando le conclusioni sono fatte principii, o li precedono: quando il lettore dopo andirivieni innumerabili si trova in quel punto dond'è partito. Non è se non se apparente di disordine, quando l'autore collocando nel loro vero luogo le idee, di cui fa uso, lascia che chi legge supplisca le idee intermedie. E così punto il signore di *Montesquieu* ha creduto di potere e di dover praticare in un libro destinato ad uomini che pensano, il cui talento dee supplire ad ommissioni volontarie e ragionate.

L'ordine che si fa rilevare nelle parti grandi dello spirito delle leggi, non regna meno nelle minute particolarità: noi siamo d'avviso, che quanto più altri s' internerà nell'opera, tanto più ne sarà convinto. Fedele nelle sue generali divisioni, riferisce l'autore a ciascuna gli oggetti ch'esclusivamente le appartengono, e rispetto a quelli che per differenti rami appartengono a più divisioni per volta, ha piantato sotto ciascuna divisione di ramo, che particolarmente le appartiene. Da ciò agevolmente si rileva e senza confusione, l'influenza che hanno le differenti parti del soggetto le une sopra le altre, non altramente che in un albero o sistema esteso a dovere d'umane cognizioni, può vedersi il vicendevole rapporto delle scienze e delle arti. Sì fatta

comparazione è in oltre tanto più giusta, quanto che la stessa cosa è del piano che può formarsi nell'esame filosofico delle leggi, come dell'ordine che si può tenere in un albero enciclopedico delle scienze; vi resterà sempre dell'arbitrario, e tutto quello che pretender si può dall'autore, si è, ch'ei segua senz'andirivieni e dilungamenti il sistema ch'ei si è già formato.

Noi diremo dell'oscurità che alcuno può prendersi la libertà di usare in una sì fatta opera, la cosa stessa che abbiamo detto della mancanza di metodo. Quello che riuscirebbe oscuro per lettori ordinari, non lo è per quelli che l'autore ha avuti in mira. Oltrechè non è tale la volontaria oscurità. Il signore di *Montesquieu* presentar dovendo talora verità rilevanti, l'esposizione assoluta e diretta delle quali avrebbe potuto offendere senza frutto, ha avuta la prudenza d'invilupparle, e con tale artifizio innocente le ha velate a coloro, pei quali sarebbero nocive, senza che restassero nel buio pei sapienti.

Fra le opere che hannogli somministrati aiuti, e talora lumi per la sua, si vede che ha più che altro fatto suo profitto di due storici li più pensanti, *Tacito* e *Plutarco*; ma quantunque un filosofo che abbia fatte queste due letture, venga dispensato da altre molte, non si era egli però fatto a credere di dovere in questo genere trascurare o sdegnar cosa alcuna di quelle che riputasse di qualche utile al suo soggetto. Immensa è la lettura che suppone lo spirito delle leggi: e l'uso ragionato che fatto ha l'autore di quella prodigiosa copia di materiali, comparirà altresì più sorprendente, quando si saprà ch'era quasi affatto privo della vista e forzato a ricorrere ad occhi non suoi. Quest'ampia lettura

contribuisce non solo all'utilità dell'opera, ma al brio della medesima ancora. Senza togliere alla maestà del soggetto, sa il signor di *Montesquieu* temperarne l'austerità e procurare a chi legge momenti di riposo, o per mezzo di fatti singolari e poco noti, o con delicate allusioni o con quelle pennellate energiche e brillanti che dipingono i popoli e gli uomini con un sol tratto.

Finalmente (mentre non vogliamo qui noi far la parte de' comentatori d'*Omero*) vi sono senza dubbio alcuni falli nello spirito delle leggi, come ve ne ha in ogni opera di genio in cui l'autore ha il primo osato di spianarsi nuovi sentieri. Il signore di *Montesquieu* per lo studio delle leggi è stato fra noi ciò che fu *Cartesio* per lo studio della filosofia: illumina con frequenza; talora s'inganna, e nello stesso ingannarsi ammaestra coloro che sanno leggere. Questa nuova edizione colle giunte e correzioni che vi ha fatte, mostrerà che se è tratto tratto caduto, ha saputo conoscerlo e rialzarsi. Quindi acquisterà egli per lo meno il diritto d'un nuovo esame ne' luoghi, ne' quali non sarà stato del parere de' suoi censori; può anche darsi che non abbiano essi rilevato ciò che da lui sarà stato giudicato più degno di correzione: tanto è cieca d'ordinario la voglia di nuocere altrui!

Ma quello che nello spirito delle leggi è a portata di tutti, ciò che dee render caro l'autore a tutte le nazioni, ciò che anche servirebbe a coprire falli maggiori che i suoi, è lo spirito di cittadino ch'egli ha dettato. L'amore del pubblico bene, la brama di veder gli uomini felici, vi grandeggiano in ogni parte: e s'ei non avesse che questo solo merito sì raro e sì prezioso, per questo solo ei sarebbe degno di esser la lettura de' popoli e dei re.

Noi già veggiamo da una felice esperienza come i frutti di quest' opera non si limitano ne' suoi lettori a sterili sentimenti. Tutto che il signore di *Montesquieu* poco sopravvivesse alla pubblicazione del suo spirito delle leggi, ha nondimeno avuto il contento di vedere gli effetti che fra noi cominciava a produrre; l'amor naturale de' Francesi per la loro patria ridotto al suo verace oggetto; quel gusto pel commercio, per l'agricoltura e per le arti proficue che si va insensibilmente spandendo nella nostra nazione: quel lume generale sui principii del governo, che rende i popoli più addetti a ciò che debbono amare. Coloro, che con tanta indecenza hanno investita quest'opera, di più le sono per avventura debitori, di quello si pensino. Del rimanente è l'ingratitudine il minor rimprovero che si abbia a far loro. Noi ci facciamo a svelarlo non senza rincrescimento, e non senza vergogna del nostro secolo: ma troppo rileva alla gloria del signore di *Montesquieu* questa storia, ed al vantaggio della filosofia, per passarlo in silenzio. Passa pure l'obbrobrio che copre finalmente i suoi nemici, esser loro salutare!

Appena si pubblicò lo spirito delle leggi, che per la fama dell'autore venne con premura ricercato. Ma tuttochè scritto avesse il signore di *Montesquieu* pel bene del popolo, ei non doveva avere il popolo per giudice. La profondità del soggetto era una conseguenza della sua medesima importanza. Tuttavia i tratti che si trovano sparsi per l'opera, e che sarebbero stati fuor di luogo, se nati non fossero dal fondo del soggetto, persuasero molte persone, che fosse scritta per esse. Si cercava un libro piacevole, e non trovavasi che un libro utile, del quale per altro, senz'attenzione, non potevasi

prendere l'unione e le parti: si trattò superficialmente lo spirito delle leggi: lo stesso titolo fu oggetto di motteggio: in somma uno de' più bei monumenti letterari che sieno usciti della nostra nazione, fu dalla medesima alla prima preso per indifferente. Fu d'uopo che i veri giudici avessero il tempo di leggerlo: in breve ora riguadagnarono la moltitudine pronta mai sempre a mutar parere. La porzione del pubblico che insegna, dettò alla porzione che ascolta, ciò che doveva dire e pensare; ed il suffragio degli uomini illuminati unito agli eco che ripetevanlo, venne a formare in tutta l'Europa una sola voce.

Allora fu che i pubblici ed i segreti nemici delle lettere e della filosofia (poichè ne hanno esse di queste due specie) unirono i dardi loro contro l'opera. Quindi quella folla di scritti che le furono da ogni parte scagliati contro, e che noi non trarremo dalle tenebre in cui già si giacciono. Se gli autori di quelli non avessero preso delle buone misure per non esser conosciuti da' posteri, crederebbero questi che lo spirito delle leggi fosse stato scritto in mezzo a un popolo di barbari.

Disprezzò di buon grado il signore di *Montesquieu* le tenebrose critiche de' suoi ignoranti autori i quali, o per una gelosia che aver non debbono o per appagare la malignità del pubblico che ama la satira e il dispregio, oltraggiano ciò che viene loro nelle mani, e più odiosi pel male che far vogliono, che da temersi per quello che fanno, nè pure riescono in un genere di scrivere, che vile rendono di pari, e la sua felicità ed il suo oggetto. Poneva le opere di questo calibro sulla stessa linea, che quelle novelle europee d'ogni settimana, i cui elogi non

hanno peso, e i cui dardi a voto si scagliano; che oziosi lettori scorrono senza badarvi, e nelle quali, senza saperlo o senza degnarsi di prenderne vendetta, sono i sovrani insultati. Non si diportò egli con tale indifferenza intorno a' principii d' irreligione che si accusò d'avere sparsi nello spirito delle leggi. Col non curare rimproveri di tal fatta, creduto avrebbe di meritarli, e l'importanza dell' oggetto fece sì ch'ei chiudesse l'occhio al poco valore degli avversari. Quegli uomini di pari poveri di zelo, e smaniosi di mostrarne, egualmente spaventati dalla luce che spargono le lettere, non già in pregiudizio della religione, ma in loro svantaggio, assunte avevano varie forme per investirlo. Alcuni con uno stratagemma egualmente puerile che pusillanime, si erano scritti a sè stessi; altri dopo d'averlo lacerato sotto la maschera dell'anonimo, si erano poi con tale occasione lacerati fra essi. Il signor di *Montesquieu* tutto che geloso di confonderli, non giudicò dicevole il far gitto d'un tempo prezioso nel combatterli ad uno ad uno; ma contentossi di fare un esempio sopra quel d'essi, che più si era degli altri segnalato co' suoi eccessi.

Era questi l'autore d'un foglio anonimo e periodico che s'avvisa d'esser succeduto a *Pascal* perchè è succeduto alle sue opinioni, panegirista d'opere che niuno legge, ed apologista de' miracoli fatti cessare dalla pubblica autorità secolare, tosto che ha essa voluto; che chiama empietà e scandalo il poco interesse che prendono i letterati nelle sue brighe, e con una scaltrezza degna di lui, si ha resa nemica la parte della nazione che aveva maggior bisogno di conservarsi. I colpi di questo terribile atleta furono degni delle mire che lo inspirarono: accusò egli il signore di *Montesquieu* di Spinosismo,

e di deismo (due imputazioni incompatibili); di aver seguìto il sistema di *Pope* (di cui nè pure una sillaba rilevavasi nell'opera); d'aver citato *Plutarco*, il quale non è autore cristiano: di non aver parlato, nè del peccato originale, nè della grazia: pretese in somma, che lo spirito delle leggi fosse un parto della costituzione *Unigenitus*; idea per avventura, la quale verremo sospettati di prestare al critico per deriderlo. Quelli, cui noti sono il signore di *Montesquieu*, il lavoro di *Clemente* XI, ed il suo, argomentar possono da tale accuse le altre tutte.

La disgrazia di questo scrittore dee bene scoraggiarlo: voleva egli rovinare un sapiente pel mezzo il più sensibile ad ogni cittadino, nè altro fece che procurargli come letterato una nuova gloria. Si vide in pubblico la *Difesa dello spirito delle leggi*. Quest'opera per la moderazione, per la verità, per la delicatezza del motteggio che vi regnano, dee considerarsi in questo genere come esemplare. Il signore di *Montesquieu* caricato dal suo avversario d'atroci imputazioni, poteva agevolmente renderlo odioso; fece meglio, lo rese ridicolo. Se bisogna saper grado all'aggressore d'un bene che ha fatto senza volerlo, noi gli dobbiamo una gratitudine eterna per averci procurato un tal capo d'opera. Ma quello che accresce il merito di questo prezioso scritto, si è, che l'autore senza pensarvi ha dipinto ivi sè medesimo: quelli che lo hanno conosciuto, credono d'ascoltarlo, ed i posteri in leggendo la sua *Difesa* si assicureranno, che la sua conversazione, inferiore non era a'suoi scritti; elogio che meritato hanno pochi valentuomini.

Il vantaggio in questa contesa gli viene piena-

mente assicurato da un'altra circostanza. Il critico, il quale per prova del suo attacco alla religione ne lacera i ministri, accusava altamente il clero di Francia e singolarmente la facoltà teologica, d'indifferenza per la causa di *Dio*, perchè in forma autentica non proscrivessero libro tanto pernicioso. Aveva diritto la facoltà di non curare un ignoto scrittore: ma trattavasi della religione: una commendabile delicatezza la fece appigliarsi al partito d'esaminare lo spirito delle leggi. Ma tuttochè sieno più e più anni che essa ne fa la sua occupazione, finora nulla ha pronunziato; e se fossero uscite della penna al signore di *Montesquieu* alcune leggiere inavvertenze, in una carriera sì vasta quasi inevitabili, la lunga e scrupolosa attenzione che avrebbero richiesta per parte del corpo più illuminato della chiesa, proverebbe per lo meno quanto queste si fossero scusabili. Ma questo prudentissimo corpo in materia sì rilevante non precipiterà cosa alcuna. Noti gli sono i confini della ragione e della fede; fa che l'opera d'un letterato, non debb'essere esaminata come quella d'un teologo: che le ree conseguenze, alle quali può dar luogo una proposizione con odiose interpretazioni, non rendono biasimevole una proposizione in sè stessa: che per altro viviamo in un secolo infelice, in cui gl'interessi della religione debbon esser ben maneggiati e le si può nuocere presso i semplici, collo spargere fuor di proposito sopra ingegni della prima sfera il sospetto d'incredulità: che finalmente malgrado questa ingiusta accusa, il signore di *Montesquieu* venne perpetuamente stimato, ricercato ed accolto da tutti i più rispettabili e maggiori membri della chiesa. Avrebb'egli forse conservata presso gli uomini dab-

bene la considerazione che godeva, qualora creduto l'avessero un pericoloso scrittore?

Mentre che piccioli insetti lo molestavano nel proprio paese, innalzava l'Inghilterra un monumento alla sua gloria. L'anno 1752 il signor *Dassier* famoso per le medaglie che ha gettate in onore di molti uomini illustri, portossi da Londra a Parigi per gettar la sua. Il signor *De la Tour*, quell'artefice pel suo talento sì superiore e sì stimabile pel suo disinteresse e per la nobiltà del suo cuore, aveva ardentemente bramato di dare un nuovo lustro al suo pennello col trasmettere a' posteri il ritratto dell'autore dello spirito delle leggi: altro ei non voleva che la soddisfazione di dipingerlo: qual altro *Apelle* ei meritava che a lui riserbato fosse un tale onore: ma il signore di *Montesquieu* tanto più avaro del tempo del signor *De la Tour*, quanto più questi n'era liberale, ricusò costantemente e con garbo le pressanti istanze di lui. Da principio ebbe ad incontrare le stesse difficoltà il signor *Dassier*. *Vi fate voi a credere*, diss'egli finalmente al signor di *Montesquieu*, *che non vi sia eguale alterigia nel ricusare, che nell'accettare la mia proposizione?* Disarmato da tale motteggio lasciò fare al signor *Dassier* ciò ch' ei volle.

L'autore dello spirito delle leggi godeva finalmente in pace la sua gloria, allorchè sul principio di febbraio infermossi. La sua sanità, delicata per natura, da lungo tempo cominciava ad alterarsi, per l'effetto lento e quasi infallibile degli studi profondi, pei disgusti che si era tentato di procurargli intorno alla sua opera, in somma pel genere di vita ch'era costretto a menare in Parigi, e ch'ei conosceva essergli fatale. Ma troppo viva era la smania colla quale cercavasi la sua compagnia, sicchè

non fosse talora indiscreta: volevasi, senz' accorgersene, goder di lui a spese di lui medesimo. Appena si sparse la nuova del pericolo in cui trovavasi, che divenne l'oggetto delle conferenze e della inquietudine del pubblico. La sua casa non era un momento vota di persone d'ogni grado che venivano ad informarsi dello stato di lui, alcuni per un verace interesse, altri per mostrar d'avervelo o per tener dietro alla folla. Sua maestà commossa della perdita ch'era per fare il suo regno, più e più fiate ne richiese: testimonianza di bontà e di giustizia, che non fa meno onore al monarca che al suddito. Il fine del signore di *Montesquieu* non ismentì la sua vita. Oppresso da crudeli dolori, lontano da una famiglia cui era caro, e che non ebbe la consolazione di chiudergli gli occhi, circondato da alcuni amici, da maggior numero di spettatori, conservò fino all'ultimo istante la pace e l'eguaglianza della sua anima. Ultimamente, dopo d'aver con dicevolezza soddisfatto a tutti i suoi doveri, pieno di fidanza nell'*Ente Supremo*, al quale andava ad unirsi, morì colla tranquillità d'uomo dabbene, il quale ad altro consacrati mai non aveva i suoi talenti, che in pro della virtù e della umanità. Lo perderono la Francia e l'Europa il dì 10 febbraio dell'anno 1755, nell'età di sessantasei anni compiuti.

Tutte le pubbliche novelle annunziarono questo caso come una calamità. Potrebbe applicarsi al signore di *Montesquieu* ciò che un tempo fu detto d'un illustre romano: che niuno vi fu che godesse della sua morte, e poi che fu morto, niuno il dimenticò mai. Gli stranieri fecero a gara nel dimostrarne il loro cordoglio; e milord *Chesterfield*, che basta sol nominare, fece stampare in uno dei pubblici fogli di Londra un articolo in onor suo;

articolo degno d'ambidue; egli si è il ritratto d'*Anassagora* disegnato da *Pericle* (*a*).

L' accademia reale delle scienze e delle belle lettere di Prussia, benchè non abbia il costume di pronunziar l'elogio de' forastieri associati, s' avvisò di fargli quest'onore, che fece finora al solo illustre *Giovanni Bernoulli*. Il sig. di *Maupertuis*, infermo qual era, rese egli stesso all' amico suo quest'ultimo dovere; nè volle che fosse a carico d'alcun altro, pensiero sì caro e sì tristo. A tanti strepitosi suffragi in favore del sig. di *Montesquieu*,

---

(*a*) *L'elogio in inglese quale si legge nella gazzetta intitolata* Evening post, *o sia* Posta della sera, *così suona in italiano*. = *Morì in Parigi universalmente e sinceramente compianto il dì* 10 *di febbraio* Carlo di Secondat *barone di* Montesquieu, *presidente del parlamento di Bordò. Le sue virtù hanno fatto onore alla natura umana: i suoi scritti gli hanno reso e fatto render giustizia. Amico dell'umanità ne sostenne con vigore e con verità i diritti indubitati ed inalienabili .... Conosceva a perfezione e giustamente ammirava il governo di questo paese, le cui leggi fisse e note, sono un freno contro la monarchia che tenderebbe alla tirannide, e contro alla libertà che degenererebbe in licenza* (*). *Le sue opere renderanno famoso il suo nome, e per sì lungo tempo ad esso sopravviveranno, per quanto la diritta ragione, le obbligazioni morali ed il vero spirito delle leggi saranno intesi, rispettati e conservati*.

(*) Fieri gl' Inglesi del loro misto e proprio sistema di governo, temono che la monarchia assoluta possa degenerare in dispotismo. Ma ognuno sa essere interesse non meno de' popoli che de' re, che il regno si mantenga sulle leggi certe e fisse, e che non degeneri in dispotismo.

crediamo di poter unire, senza indiscretezza, gli elogi che gli ha fatti in presenza d'uno di noi lo stesso monarca, cui dee il suo lustro questa celebre accademia; principe fatto per comprendere le perdite della filosofia, e per confortarnela.

A' dì 17 di febbraio l'accademia francese fecegli secondo l'uso un solenne funerale, al quale ad onta della fredda stagione si fecero un dovere d'assistere pressochè tutti i letterati di questo corpo, che si trovano in Parigi. In questa lugubre cerimonia si sarebbe dovuto collocare sul feretro lo spirito delle leggi, siccome un tempo venne esposto in faccia alla bara di *Raffaello* il suo ultimo quadro della trasfigurazione. Questo semplice e commovente apparato stato sarebbe una bella funebre orazione.

Noi non abbiamo finora considerato il signor di *Montesquieu*, che quale scrittore e filosofo; ma sarebbe un involargli la metà della sua gloria il non far parola delle sue grazie e doti personali.

Nel conversare conservava mai sempre eguali la dolcezza ed il brio. La sua conversazione era facile, piacevole ed istruttiva pel numero grande di uomini e di popoli che aveva conosciuti; era il suo discorso tronco, come il suo stile; pieno di sali e di motteggi scevri d'amarezza e di satira. Non vi era chi narrasse con più vivezza, con prontezza maggiore, con più garbo e con minor fasto. Sapeva che il termine d'un'istoria piacevole n'è sempre il fine; e perciò affrettavasi d'arrivarvi, e senza averlo promesso, produceva l'effetto.

Le sue frequenti distrazioni lo rendevano più amabile: ne usciva mai sempre con un motto inaspettato, che risvegliava la conversazione languente: questi però non erano mai nè ridicoli, nè mordaci,

nè importuni. Li faceva nascere il fuoco del suo spirito; ma non vi cadeva mai in mezzo a un discorso serio o interessante: la brama di piacere a quelli co' quali trovavasi, lo rendeva a' medesimi in tal caso senz'affettazione e senza sforzo.

Le grazie della sua conversazione dipendevano non solo dal suo carattere e dal suo spirito, ma dalla specie di metodo che osservava nello studio. Tuttochè capace d'una meditazione profonda e sostenuta, non ispossava mai le sue forze: sempre lasciava la fatica prima di provarne la menoma impressione di stanchezza *(a)*.

Sentiva egli lo stimolo della gloria, ma non voleva giungervi senza meritarla. Non cercò egli mai d'accrescer la sua con quei sordi maneggi, nè per quelle strade oscure e vergognose, che la persona disonorano, senza far crescere il nome dell'autore.

Degno di tutte le distinzioni e di tutte le ricompense, nulla chiedeva, nè si maravigliava d'esser

---

(a) *L'autore del foglio anonimo e periodico, di cui qui sopra parlammo, pretende rilevare una manifesta contraddizione fra ciò che qui diciamo, e ciò che poco sopra dicemmo, che la sanità del signore di* Montesquieu *s'era alterata dall'effetto* lento, e quasi infallibile de' profondi studi. *Ma perchè unendo i due luoghi, ha egli soppresse le parole* lento e quasi infallibile, *che aveva sotto gli occhi? Certamente perchè ha compreso, che un effetto lento non è meno reale, perchè non si senta sul fatto stesso, e che per conseguenza queste parole distruggevano l'apparenza della contraddizione. Tale si è la buona fede dell'autore nelle minute cose, e con maggior ragione nelle materie più gravi.* Nota cavata dall'avvertimento del sesto volume dell'enciclopedia.

dimenticato; ma ha bene ardito, in circostanze anche delicate, proteggere alla corte letterati perseguitati, celebri e sventurati, ed ha loro ottenuto delle grazie.

Quantunque convivesse co' grandi, o per necessità o per convenienza o per gusto, la loro società non era necessaria alla sua felicità. Fuggivasi, quando il poteva, alla sua terra: colà trovava con giubilo la sua filosofia, i suoi libri e la quiete. Circondato nelle sue ore d'ozio di campagnuoli, dopo d'avere studiato l'uomo nel commercio del mondo, e nell'istoria delle nazioni, studiava altresì in quest'anime semplici dalla sola natura ammaestrate, e vi trovava da imparare: conversava con giubilo con essi, e loro ricercava dello spirito, come *Socrate*: mostrava di compiacersi tanto delle loro conversazioni, quanto delle più vivaci società, massime allorchè decideva le loro vertenze, ed i loro stenti sollevava co' suoi benefizi.

Non vi ha cosa che onori tanto la sua memoria, quanto l'economia con cui viveva, e che si è osato rilevar soverchia in un mondo avaro e fastoso, poco atto a penetrarne i motivi, e meno ancora per sentirli. Benefico, e per conseguenza giusto, nulla prender voleva il signor di *Montesquieu* dalla sua famiglia, nè de' soccorsi ch' ei prestava agl'infelici, nè delle rilevanti spese, alle quali obbligato avevanlo i suoi lunghi viaggi, la debolezza della sua vista e la stampa delle sue opere. Lasciato ha egli a' suoi figliuoli senza diminuzione nè accrescimento, l'eredità che aveva da' suoi padri ricevuta; altro non vi ha aggiunto che la gloria del suo nome e l'esempio della sua vita. Aveva sposata l'anno 1715 la donzella *Giovanna di Lartigue*, figliuola di *Pietro di Lar-*

tigue luogotenente colonnello nel reggimento di Maulevrier: n' ebbe due figlie ed un figliuolo, il quale pel suo carattere, pe' suoi costumi e per le sue opere non ha smentito un tal padre.

Quelli che amano la verità e la patria, non avranno dispiacere di leggere in questo luogo alcuna delle sue massime; egli pensava che ogni porzione dello stato esser dee egualmente sottoposta alle leggi; ma che i privilegi di ciascuna porzione dello stato debbon essere rispettati, allorchè i loro effetti nulla hanno di contrario al diritto naturale, che obbliga i cittadini tutti ad egualmente concorrere al pubblico bene; che il possesso antico era in questo genere il primo de' titoli, ed il più inviolabile de' diritti; ch' era sempre ingiusto, e talora periglioso il volerlo infievolire.

Che i magistrati in alcuna circostanza, e per alcun grande interesse di corpo, qualunque esser si possa, non debbon mai essere che magistrati; privi di partito e di passione, come le leggi, quali assolvono e castigano, senz' amare e senza odiare.

Diceva finalmente in occasione di dispute ecclesiastiche, che hanno data tanta briga agl' imperadori ed a' cristiani greci, che le liti teologiche, allorchè escono de' cancelli delle scuole, disonorano infallibilmente una nazione agli occhi delle altre; di fatto, il disprezzo stesso de' saggi per sì fatte liti non la giustifica; avvegnachè facendo i saggi per tutto il minor romore ed il minor numero, non è mai una nazione giudicata sopra essi.

La importanza delle opere, delle quali abbiam dovuto far parola in questo elogio, ce ne ha fatto passare in silenzio di meno considerabili che servivano come di sollievo all' autore, e che state sarebbero sufficiente materia per l' elogio d' un altro.

La più osservabile è il *Tempio di Gnido*, che uscì quasi subito alla luce dopo le lettere persiane. Il signore di *Montesquieu*, dopo di essere stato in queste *Orazio*, *Teofrasto* e *Luciano*, fu *Ovidio* ed *Anacreonte* in questo nuovo *Saggio*. Non è più l'amore dispotico dell' oriente ch' egli imprende a dipingere, ma è la delicatezza e semplicità dell' amor pastorale; qual è in un' anima nuova, dall' umano commercio non per anche corrotta. Temendo per avventura l' autore che un quadro sì straniero a' nostri costumi non comparisse soverchio languido e molto uniforme, si è studiato d' animarlo colle più piacevoli dipinture. Trasporta il lettore in luoghi incantati, il cui spettacolo, a dir vero, poco interessa l' amante fortunato, ma la cui descrizione lusinga anche l'immaginazione, quando son paghi i desiderii. Trasportato dal suo soggetto ha sparso nella sua prosa quello stile animato, figurato e poetico, di cui ha dato fra noi il primo esemplare il romanzo di *Telemaco*. Non sappiamo perchè alcuni censori del *Tempio di Gnido* abbian detto in tale occasione, che avrebbe dovuto essere in versi. Lo stile poetico, se s' intende, come lo si dee per questa voce, uno stile pieno di calore e d'immagini, non ha bisogno, per essere grato, della tessitura uniforme e rimata dalla versificazione: ma se si fa soltanto consistere questo stile in una dizione caricata d' epiteti oziosi, nelle fredde e triviali descrizioni dell' ale e del turcasso d' amore e d'oggetti somiglianti, poco o nulla aggiungerà la versificazione al merito di questi ordinari ornamenti: indarno sempre vi si cercherà: il *Tempio di Gnido* una specie di poema in prosa, tocca a' nostri più riputati scrittori in questo genere a fissare il posto, cui dee occupare: egli è degno di tali giu-

dici. Noi almeno crediamo che le pitture di quest' opera sosterrebbero con riuscita una delle principali prove delle poetiche descrizioni, quella cioè, di rappresentarle sulla tela. Ma quello che deesi soprattutto osservare nel *Tempio di Guido*, è che *Anacreonte* stesso vi è sempre osservatore e filosofo. Nel quarto canto par che descriva i costumi de' Sibariti; nè vi vuol molto ad avvedersi che questi costumi sono i nostri. La prefazione singolarmente porta l'impronto dell' autore delle lettere persiane. Coll' offerire il *Tempio di Guido* come versione d' un greco manoscritto, burla sfigurata di poi da tanti cattivi copiatori, ne prende motivo di dipingere in un tratto di penna la sciocchezza de critici ed il pedantismo de' traduttori, e termina con queste parole degne d' essere riferite: « Se le » persone gravi bramassero da me alcun' opera me» no frivola, mi trovo in grado d' appagarle. Sono » trent' anni ch' io lavoro su di un libro di dodici » pagine, il quale dee comprendere tutto quello » che sappiamo di metafisica, di politica e di mo» rale, e tutto quello che da scrittori sommi è » stato dimenticato ne' volumi che hanno sopra » tali scienze pubblicati. »

Noi consideriamo come una delle più onorevoli ricompense di nostra fatica il particolare interesse che prendeva il signore di *Montesquieu* all' enciclopedia, di cui tutti i soccorsi rimasti sono sino ad ora nel coraggio e nell'emulazione de' suoi autori. Tutti i letterati, al parer suo, dovevano a gara concorrere all' esecuzione di questa utile impresa. Ne ha dato l'esempio col signor *Voltaire*, e d'altri molti celebrati scrittori. Forse i disastri, i quali ha incontrati quest'opera, e che ricordar gli facevano i suoi, l'interessavano a pro nostro,

Forse era egli sensibile senz' accorgersene, alla giustizia che abbiamo osato rendergli nel primo volume dell' enciclopedia, allorchè niuno ardiva per anche alzar la voce per difenderlo, ei destinava un articolo sopra *il gusto*, ch' è stato fra le sue carte trovato imperfetto: lo daremo tale quale al pubblico, e lo tratteremo col rispetto medesimo che dimostrò un tempo l'antichità per l'ultime parole di *Seneca*. Lo impedì la morte di estender più oltre i suoi benefizi a nostro riguardo, ed unendo il nostro rammarico a quello di tutta l'Europa potremmo incidere sulla sua tomba:

Finis vitae eius nobis luctuosus, PATRIAE tristis extraneis etiam, ignotisque, non sine cura fuit.
Tacit. *in Agricol.* c. 43.

ANALISI

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

La maggior parte de' letterati che hanno fatta parola dello *Spirito delle leggi*, essendosi più dati a criticarlo che a presentarne una giusta idea, ci accingiamo a procurare di supplire a ciò che i medesimi avrebbero dovuto fare, ed a svilupparne il piano, il carattere e l'oggetto, ai quali l'analisi sembrerà soverchio lunga, e giudicheranno per avventura, dopo d'averla letta, che questo era l'unico mezzo di far comprendere a dovere il metodo dell'autore. Dee oltre a ciò altri ricordarsi, come l'istoria de' celebri scrittori è quella de' loro pensieri e delle loro fatiche, e che questa parte del loro elogio è la più essenziale e la più utile.

Gli uomini nello stato di natura, prescindendo da ogni religione, altra legge non conoscendo nelle vertenze che aver possono, se non se quella degli animali, il diritto cioè del più forte (1), deesi riguardare lo stabilimento delle società, come una specie di trattato contro questo diritto ingiusto; trattato destinato a stabilire fra le varie parti dell'umana generazione una specie di bilancia. Ma

(1) *Giusto perchè s'abusano della ragione, nè vogliono intendere la legge eterna insita alla natura umana.*

accade dell'equilibrio morale, come del fisico: è cosa rara, che perfetto sia e durevole, ed i trattati dell'uman genere sono, come i trattati fra i nostri principi, una semente continua di divisioni. L'interesse, il bisogno, il piacere hanno uniti gli uomini. Ma questi motivi stessi gli spingono perpetuamente a voler godere de' vantaggi della società, senza portarne i pesi; ed appunto in questo senso dir possiamo coll' autore, che gli uomini da che sono in società, trovansi in istato di guerra. Conciossiachè suppone la guerra in quei che se la fanno, se non l'eguaglianza di forza, per lo meno l'opinione di questa eguaglianza; donde nasce il desiderio e la speranza vicendevole di superarsi. Ora nello stato di società, se la bilancia non è mai perfetta fra gli uomini, ella non è nè pure troppo diseguale. Per lo contrario nello stato di natura, o non avrebbero che disputarsi, o se la necessità ve gli obbligasse, altro non si vedrebbe che la debolezza fuggire a fronte della forza; oppressori senza combattimento, ed oppressi senza resistenza.

Ecco adunque in un tempo stesso uniti gli uomini, ed armati, da una parte, se così può dirsi, abbracciandosi, e studiando dall'altra di ferirsi a vicenda. Le leggi sono il vincolo più o meno efficace, destinato a sospendere o a trattenere i loro colpi. Ma la prodigiosa estensione del globo che abitiamo, la diversa natura delle regioni della terra e de' popoli che la coprono, non permettendo che gli uomini tutti vivano sotto un solo ed uno stesso governo, è convenuto all'umana generazione dividersi in un certo numero di stati, distinti dalla differenza delle leggi, alle quali essi obbediscono. Un solo governo, formato non avrebbe dell'uman genere che un corpo estenuato e languido, disteso

senza vigore sulla superficie della terra: i diversi stati sono altrettanti corpi agili e robusti, i quali col porgersi gli uni gli altri la mano, non ne formano che uno solo, la cui reciproca azione conserva da per tutto il moto e la vita.

Si possono distinguere tre sorte di governi, il repubblicano, il monarchico, il dispotico. Nel repubblicano il popolo in corpo ha la sovrana potestà: nel monarchico governa un solo con leggi fondamentali: il dispotico altra legge non conosce che la volontà del padrone, o piuttosto del tiranno. Non è da dirsi che nell'universo vi sieno queste tre sole specie di stati: non è da dirsi nè pure che vi sieno degli stati, i quali unicamente e rigorosamente appartengono ad alcuna di queste forme; la maggior parte, per così dire, sono frammezzati ed ombreggiati gli uni dagli altri; qui la monarchia piega al dispotismo; là il governo monarchico è combinato col repubblicano: altrove non è il popolo tutto, ma bensì una porzione di esso che fa le leggi. Contuttociò non è meno esatta e meno giusta la precedente divisione. Le tre specie di governo, che la medesima racchiude, sono sì fattamente distinte, che non hanno propriamente niente di comune; e per altra parte tutti gli stati a noi noti partecipano dell'uno e dell'altro. Era adunque necessario il formare da queste tre specie alcune classi particolari, ed applicarsi a determinare le leggi che loro sono proprie. Sarà poscia agevole il modificar queste leggi nell'applicazione a qualsivoglia governo, secondo che si apparterrà più o meno a queste diverse forme.

Ne' differenti stati debbono le leggi esser relative alla loro *natura*, vale a dire, a ciò che li costituisce, ed al loro *principio*, che è quanto dire, a

ciò che li sostenta e li fa agire: distinzione di momento, la chiave di leggi infinite, da cui cava l'autore molte conseguenze.

Le leggi principali relative alla *natura* della democrazia, sono, che il popolo vi sia, per certi riguardi, il monarca, per altri il suddito; che elegga e giudichi i suoi magistrati, e che i magistrati in certe occasioni decidano. La natura della monarchia richiede, che fra il monarca ed il popolo vi sieno parecchie potestà ed ordini *intermedi*, ed un corpo depositario delle leggi, mediatore fra i sudditi ed il principe. Esige la natura del dispotismo, che il tiranno eserciti la sua autorità, o da sè solo o per mezzo di un solo che lo rappresenti.

Rispetto al principio de' tre governi, quello della democrazia è l'amore della repubblica, che è quanto dire, dell'eguaglianza: nelle monarchie, ove un solo è il dispensatore delle distinzioni e delle ricompense, ed ove uno s'avvezza a confonder lo stato con questo solo uomo, il principio si è l'onore, vale a dire l'ambizione e l'amor della stima: finalmente sotto il dispotismo, è il timore. Quanto più sono in vigore questi principii, tanto più stabile è il governo; quanto più s'alterano e corromponsi, tanto più esso piega alla sua distruzione. Quando parla l'autore dell'eguaglianza nelle democrazie, ei non intende un'eguaglianza estrema, assoluta e per conseguenza chimerica: ma intende quel felice equilibrio che rende i cittadini tutti egualmente sottoposti alle leggi, ed interessati egualmente ad osservarle.

In ciascun governo, le leggi dell'educazione debbon essere relative al principio. In questo luogo intendesi per educazione quella che si riceve entran-

do nel mondo, e non quella de' padri e de' padroni, che sovente vi è contraria, soprattutto in certi stati. Nella monarchia aver dee l'educazione per oggetto l'urbanità ed i reciprochi riguardi: negli stati dispotici il terrore e l'avvilimento degli animi: nelle repubbliche si abbisogna di tutta la forza dell'educazione: debb'essa inspirare un sentimento nobile, ma gravoso, l'annegazione cioè di sè stesso, onde nasce l'amor della patria.

Le leggi che dà il legislatore, debbono uniformarsi al principio di ciascun governo: nella repubblica conservare l'eguaglianza e la frugalità: nelle monarchie sostenere la nobiltà senza opprimere il popolo: sotto il governo dispotico tenere gli stati tutti egualmente nel silenzio. Non dee accagionarsi il signore di *Montesquieu* d'aver delineati in questo luogo a' sovrani i principii del potere arbitrario, il cui solo nume è odioso cotanto a' giusti sovrani, e con maggior ragione al saggio e virtuoso cittadino. E' un affaticarsi per la sua distruzione, il far vedere ciò che fare si debba per conservarlo: la perfezione di questo governo n'è la rovina; e l'esatto codice della tirannide, quale ce lo presenta l'autore, è a un tempo stesso la satira ed il flagello il più terribile de' tiranni. Rispetto agli altri governi, ciascuno d'essi ha i suoi vantaggi: il repubblicano è più proprio pei piccioli stati; il monarchico pei grandi: il repubblicano più sottoposto all'eccesso; agli abusi il monarchico: il repubblicano adopra più maturità nell'esecuzione delle leggi, maggiore speditezza il monarchico.

La differenza de' principii de' tre governi dee produrne altri nel numero e nell'oggetto delle leggi, nella forma de' giudizi e nella natura delle pene. Essendo invariabile e fondamentale la costituzione

delle monarchie, esige più leggi civili e più tribunali, affinchè fatta sia la giustizia in guisa più uniforme e meno arbitraria. Negli stati moderati, sienosi monarchie, sienosi repubbliche, non si potrebbero arrecare mai troppe formalità alle leggi criminali. Debbon le pene essere non solo proporzionate al delitto, ma eziandio le più miti che sia possibile, massime nella democrazia: l'opinione annessa alle pene farà con frequenza effetto maggiore, che la loro stessa gravezza. Nelle repubbliche fa di mestieri giudicare a norma della legge, poichè niun privato è padrone d'alterarla; nelle monarchie può talora addolcirla la clemenza del sovrano; ma i delitti non debbon mai esservi giudicati se non da' magistrati, a' quali n'è addossata espressamente la cognizione. Finalmente nelle democrazie soprattutto debbono esser severe le leggi contro il lusso, il rilasciamento de' costumi e la seduzione delle femmine. La loro debolezza medesima le rende atte al governo nelle monarchie, e prova l'istoria, come sovente hanno portata gloriosamente la corona.

Avendo il signor di *Montesquieu* scorso in tal guisa ciascun governo in particolare, gli esamina poscia nella relazione che aver possono gli uni con gli altri, ma soltanto sotto il punto di vista il più generale, vale a dire, sotto quello che è relativo unicamente alla loro natura ed al loro principio. Considerati in tal guisa, aver non possono gli stati altri rapporti, salvo quello di difendersi o d'attaccare.

Le repubbliche, come quelle che per loro natura debbono rinchiudere un picciolo stato, non possono difendersi senz'alleanza; ma questa debbono farla con altre repubbliche. La forza difensiva d'una

monarchia consiste principalmente nell'avere delle frontiere che non ammettano insulto. Hanno gli stati, non altrimenti che gli uomini, il diritto d'attaccare per la propria loro conservazione: dal diritto della guerra deriva quello della conquista, diritto necessario, legittimo e sventurato, che *lascia perpetuamente un immenso debito da pagarsi per soddisfare all'umana natura*, e la cui legge generale si è quella di fare il minor male possibile ai vinti. Le repubbliche possono conquistar meno che le monarchie: le conquiste immense suppongono o assicurano il dispotismo. Uno de' gran principii dello spirito di conquista esser dee il render migliore, per quanto è possibile, la condizione de' popoli conquistati: questo è soddisfare a un tempo stesso la legge naturale e la massima di stato. Non vi ha cosa più bella del trattato di pace di *Gelone* coi Cartaginesi, in vigor del quale proibì loro l'immolare in avvenire i propri figliuoli. Gli Spagnuoli nella conquista del Perù avrebber dovuto obbligare nel modo stesso gli abitanti a non più sacrificare vittime umane ai numi loro: ma essi credettero vantaggio maggiore l'immolare questi uomini medesimi. Non ebbero perciò per loro conquista che un ampio deserto: furono costretti a spopolare le loro regioni, e vennero colla propria loro vittoria a rendersi deboli per sempre. Talora può altri esser costretto a cangiar le leggi del popolo soggiogato; ma nulla può mai costringere a togliergli i suoi costumi o anche le sue usanze, nelle quali consistono con frequenza tutti i suoi costumi. Ma il mezzo più sicuro di conservare una conquista si è il collocare, se sia possibile, il popolo soggiogato a livello col popolo conquistatore, l'accordargli i medesimi diritti e gli stessi privilegi: così appunto

praticarono i Romani assai fiate: così adoperò *Cesare* coi Galli.

Fin qui, considerando ciascun governo non meno in sè stesso che nel suo rapporto con gli altri, non abbiamo avuto riguardo, nè a ciò che loro debb' esser comune, nè alle circostanze particolari, tratte o dalla natura del paese o dal genio de' popoli: ciò è appunto quello che dobbiamo ora sviluppare.

La legge a tutti i governi comune, per lo meno a' governi moderati, e per ciò giusti, è la politica libertà che dee godere ciascun cittadino. Non è questa libertà l'assurda licenza di far ciò che altrui aggrada, ma la facoltà di fare tutto quello che dalle leggi è permesso. Può questa essere considerata o nel suo rapporto alla costituzione o nella sua relazione al cittadino.

Nella costituzione di ciascuno stato vi sono due sorte di potestà, la legislativa cioè e l'esecutrice; e questa seconda ha due oggetti, l'interno dello stato e l'esteriore. La perfezione maggiore della politica libertà per rapporto alla costituzione, dipende dalla legittima distribuzione e dal ripartimento adeguato di queste diverse specie di potestà. Ne dà per prova il signore di *Montesquieu* la costituzione della romana repubblica e quella dell' Inghilterra. Rinviene il principio di questa in quella legge fondamentale del governo degli antichi Alemanni, con cui gli affari di lieve momento si erano decisi da' capi, e gli affari gravi erano portati al tribunale della nazione, dopo d'essere stati prima esaminati dai capi. Il sig. di *Montesquieu* non si fa ad esaminare, se gl'Inglesi godessero o no di quella estrema politica libertà, che dà ad essi la loro costituzione: a lui basta che venga stabilita,

dalle loro leggi. E' ancora più lontano dal voler far la satira degli altri stati: crede per lo contrario che l'eccesso, eziandio nel bene, non sia desiderabile: che la libertà estrema abbia i suoi disordini, come l'estrema servitù, e che generalmente parlando, la natura umana s'accomodi meglio ad uno stato di mezzo.

La libertà politica considerata per rapporto al cittadino consiste nella sicurezza in cui si trova al coperto delle leggi: o per lo meno nell'opinione di sì fatta sicurezza, la qual fa, che un cittadino non ne teme un altro. Questa libertà, o è stabilita principalmente, o distrutta dalla natura e dalla proporzione delle pene. I delitti contro la religione debbon essere puniti colla privazione de' beni che essa religione procura: i delitti contro i costumi colla vergogna: i delitti contra la pubblica tranquillità colla prigione e con l'esilio: i delitti contro la sicurezza col supplizio. Gli scritti debbono esser meno puniti, che le azioni; nè mai esser lo debbono i semplici pensieri. Accuse non giuridiche, spie, lettere cieche, tutti questi mezzi della tirannide, non meno vergognosi per coloro che ne sono l'istrumento, che per chi ne fa uso, deggiono bandirsi da un governo monarchico. Non è permesso l'accusare se non in faccia alla legge, la quale punisce mai sempre o l'accusato o il calunniatore. In ogni altro caso quelli che governano, debbono dire coll'imperator *Costanzo*: *Noi non potremmo sospettar di colui, al quale è mancato un accusatore, qualora non gli mancasse un nemico.* E' un' ottima istituzione quella d'una pubblica parte la quale s'addossa d'investigare sopra i delitti a nome dello stato, e che ha l'utile

tutto de' delatori, senz' averne i vili interessi, i disordini e l'infamia.

La grandezza delle tasse debb' essere in proporzione diretta colla libertà. Così nelle democrazie possono esser maggiori che altrove, senz' esser gravose; avvegnachè da ogni cittadino vengano considerate come un tributo che paga a sè medesimo, e che assicura la tranquillità e la sorte d'ogni membro. Di più, in uno stato democratico l'uso infedele del pubblico danaro è più difficile, perchè è più agevole il conoscerlo ed il punirlo; poichè il depositario dee darne conto, per così dire, ad ogni cittadino che lo richiegga.

In qualsivoglia governo, la spezie di tributo meno gravosa quella si è che è stabilita sopra le merci, perchè il cittadino paga senz' accorgersene. L'eccessiva copia di truppe in tempo di pace non è che un pretesto per aggravare il popolo con imposizioni, un mezzo di snervare lo stato ed un istrumento di servaggio. La cassa de' tributi che fa passare tutto intero il prodotto nel pubblico fisco, è senza paragone meno a carico al popolo, e perciò più vantaggiosa, quando può stabilirsi, della locazione di questi stessi tributi che lascia sempre nelle mani d'alcuni privati una porzione delle rendite dello stato. Tutto è perduto, massime (sono gli stessi termini dell' autore) quando la professione de' banchieri diventa onorevole; e lo diventa, allorchè domina il lusso. Lasciar alcuni uomini alimentarsi della pubblica sostanza, per ispogliarli a vicenda, come un tempo fu praticato in certi stati, è un riparare un' ingiustizia con un' altra, ed in vece d'uno, commetter due mali.

Passiamo ora col signore di *Montesquieu* alle circostanze particolari indipendenti dalla natura del

governo, e che debbono modificarne le leggi. Le circostanze derivanti dalla natura del paese sono di due sorte, altre relative al clima, altre al terreno. Non vi ha chi dubiti che il clima influisca sulla disposizione abituale de' corpi, e per conseguente sopra i caratteri: questa si è la ragione onde le leggi debbonsi uniformare al fisico del clima nelle cose indifferenti, e per lo contrario combatterlo negli effetti viziosi: quindi ne' paesi ove nuoce l'uso del vino, ottima legge si è quella che lo vieta: ne' paesi in cui il calore del clima porta alla infingardaggine, ottima legge è quella che anima alla fatica. Adunque il governo può correggere gli effetti del clima, e questo basta per porre lo spirito delle leggi al coperto dell'ingiustissimo rimprovero che gli è stato fatto d'attribuir tutto al freddo ed al calore; imperciocchè, oltre non essere il calore ed il freddo la sola cosa per cui sieno distinti i climi, sarebbe tanto assurdo il negare certi effetti del clima, quanto il voler tutto attribuire al medesimo.

L'uso degli schiavi stabilito ne' paesi caldi dell'Asia e dell'America, e bandito ne' temperati climi d'Europa, dà motivo all'autore di trattare del servaggio civile. Non avendo gli uomini maggior diritto sopra la libertà, che sopra la vita gli uni degli altri, ne segue che il servaggio o sia schiavitù, generalmente parlando, si oppone alla legge naturale. Di fatto il diritto di schiavitù non può venire nè dalla guerra, poichè esso non potrebb' essere allora fondato che sopra il ricatto della vita, nè vi ha più diritto sopra la vita di coloro che più non attaccano; nè dalla vendita che fa un uomo ad un altro di sè medesimo, poichè essendo ogni cittadino debitore della propria vita allo

stato, è alla medesima con più ragione debitore della propria libertà, e perciò non è padrone di venderla. E poi, quale sarebbe il prezzo d'una tal vendita? Non può essere il danaro sborsato al venditore, mentre nel momento che uno si rende schiavo, tutto ciò che possede, appartiene al padrone; ora una vendita senza prezzo è egualmente chimerica, che un contratto senza condizione. Non vi è stata per avventura giammai se non una giusta legge in pro della schiavitù; ed era la legge romana la quale rendeva il debitore schiavo del suo creditore: ma anche questa legge perchè fosse giusta, doveva limitare la servitù rispetto al grado, e quanto al tempo. La schiavitù può al più essere tollerata negli stati dispotici, ove gli uomini liberi, troppo deboli contro il governo, procurano per loro proprio vantaggio, di divenire schiavi di coloro che tiranneggiano lo stato; o pure in quei climi, il cui calore sfibra a segno il corpo ed infievolisce sì fattamente il coraggio, che gli uomini non vi s'inducano ad un gravoso dovere, se non col timore del castigo.

Accanto al servaggio civile può collocarsi la domestica servitù, cioè quella in cui si trovano le femmine in certi climi. Può essa aver luogo in quelle contrade dell'Asia, ove sono in istato d'abitare con gli uomini prima di poter far uso della loro ragione: nubili per la legge del clima, fanciullette per quella della natura. Sì fatta soggezione diviene anche più necessaria ne' paesi in cui è stabilita la poligamia: uso, che il signore di *Montesquieu* non pretende di giustificare rispetto a ciò che si oppone alla religione; ma che ne' luoghi ne' quali è ricevuto (e non parlando che da politico) può essere fondato sino ad un certo segno,

è sopra la natura del paese, sul rapporto del numero delle femmine al numero degli uomini. Parla in tale occasione il signore di *Montesquieu* del ripudio e del divorzio; e stabilisce sopra buone ragioni, che qualora s'ammettesse il ripudio, dovrebbe esser permesso alle donne egualmente che agli uomini.

Se il clima tanto influisce sopra la servitù domestica e civile, non lo fa meno su la servitù politica, cioè, sopra quella che sottomette un popolo all'altro. I popoli settentrionali sono più forti e più coraggiosi di quelli che abitano a mezzodì: adunque generalmente parlando, questi secondi debbon essere soggiogati, i primi conquistatori; i secondi, schiavi; liberi, i primi: tal cosa ci vien pure confermata dall'istoria: l'Asia undici volte è stata conquistata da' popoli boreali; l'Europa ha sofferto molto minor numero di rivoluzioni.

Quanto poi alle leggi relative all'indole del terreno, è chiaro che la democrazia conviene meglio che la monarchia a' paesi sterili, ove la terra abbisogna di tutta l'umana industria. Oltrechè in questo caso è la libertà una specie di compenso della durezza della fatica. Vi vogliono più leggi per un popolo agricoltore, che per un popolo pastore d'armenti: più per questo, che per un popolo dato alla caccia; più per un popolo che fa uso della moneta, che per uno che non la conosce.

Finalmente dee aversi riguardo al particolar genio della nazione. La vanità che ingrandisce gli oggetti, è un buon mezzo del governo: l'orgoglio che gli avvilisce, è un mezzo pericoloso. Dee un legislatore fino ad un dato segno rispettare i pregiudizi, le passioni, gli abusi. Imitar dee *Solone*, il quale date non aveva agli Ateniesi le leggi in sè

stesse le migliori, ma le migliori ch'essi aver potessero: il carattere lieto di quei popoli richiedeva leggi più agevoli: il carattere duro degli Spartani, leggi più severe. Sono le leggi un reo mezzo per mutare le maniere e gli usi: fa d'uopo arrivarvi a forza di ricompense e coll'esempio. Egli è vero però ad un tempo stesso, che le leggi d'un popolo, allorchè non s'affetta d'urtare grossolanamente e direttamente i suoi costumi, influir debbono insensibilmente sopra i medesimi, o per convalidarli o per cangiarli. . . .

Dopo d'avere in tal modo ponderata la natura e lo spirito delle leggi in rapporto alle diverse specie di paesi e di popoli, si fa di bel nuovo l'autore a considerare gli stati per le loro promiscue relazioni. Da principio confrontandoli fra essi in una guisa generale, non gli aveva potuti considerare, se non per rapporto al male che possono farsi: in questo luogo li considera in rapporto ai vicendevoli aiuti che possono darsi: ora sì fatti aiuti trovansi fondati principalmente sul commercio. Se lo spirito di commercio produce di sua natura uno spirito d'interesse opposto alla sublimità delle virtù morali, rende altresì un popolo naturalmente giusto e ne dilunga l'ozio ed il libertinaggio. Le nazioni libere, le quali vivono sotto governi moderati, debbonvisi dare più che le nazioni schiave. Non dee mai una nazione escludere dal suo commercio un'altra senza gravi motivi. Del rimanente la libertà in questo genere non è una facoltà assoluta accordata a' negozianti di fare ciò che essi vogliono: facoltà che sarebbe loro sovente dannosa; ma consiste nel non raffrenare i negozianti se non se in favore del commercio. Nella monarchia la nobiltà non debb'esservi addetta, e molto meno il sovrano. Fi-

nalmente vi sono delle nazioni alle quali il commercio reca svantaggio; non sono già quelle che di nulla abbisognano, ma quelle bensì che abbisognano di tutto: paradosso fatto sensibile dall'autore coll'esempio della Polonia, alla quale tutto manca, a riserva delle biade, e che col commercio ch'essa ne fa, priva i contadini del loro alimento per soddisfare al lusso de' magnati. Il signore di *Montesquieu*, coll'occasione delle leggi ch'esige il commercio, forma l'istoria delle varie sue rivoluzioni; e questa parte del suo libro non è nè la meno interessante nè la meno curiosa. Paragona l'impoverimento della Spagna colla scoperta dell'America alla sorte di quel principe imbecille della favola, vicino a morirsi di fame per aver chiesto agli Dei, che in oro si convertissero le cose tutte ch'ei toccava. L'uso della moneta essendo una parte considerabile dell'oggetto del commercio, e l'istrumento suo principale, ha egli perciò creduto di dover trattare delle operazioni sopra la moneta, del cambio, del pagamento de' pubblici debiti, del prestare ad interesse; del che stabilisce le leggi ed i confini, e ch'ei non confonde col sì giustamente condannato eccesso dell'usura.

La popolazione ed il numero degli abitanti, hanno col commercio una relazione immediata; ed avendo i matrimoni per oggetto la popolazione, il signor di *Montesquieu* tratta profondamente in questo luogo di sì rilevante materia. Ciò che più favorisce la propagazione si è la pubblica continenza: fa vedere l'esperienza, come l'illecite copule poco vi contribuiscono, ed anche le nuocono. E' stato a buona equità stabilito pei matrimoni il consenso de' padri: tuttavia vi si debbon porre delle restrizioni: imperciocchè dee la legge favorire generale

mente i matrimoni. La legge vietante il matrimonio delle madri co' figliuoli è (indipendentemente da' precetti della religione) un' ottima legge civile: imperciocchè, per non far parola d'altre parecchie ragioni, essendo i contraenti d'età differentissima, sì fatti matrimoni rade volte possono aver per oggetto la propagazione. La legge vietante il matrimonio del padre colla figliuola è fondata sopra i motivi medesimi (e parlando soltanto civilmente) ella non è sì indispensabilmente necessaria quanto l'altra all' oggetto della popolazione, poichè la facoltà generativa termina negli uomini molto più tardi; quindi l'uso contrario si è introdotto presso certi popoli non illuminati dalla divina luce del cristianesimo. Siccome la natura inclina per sè stessa al matrimonio, è un reo governo quello, in cui sarà necessario d'incoraggiarvi. La libertà, la sicurezza, la moderazione delle tasse, la proscrizione del lusso, sono i veri principii ed i veri fiancheggi della popolazione: tuttavia si possono con riuscita far delle leggi per incoraggiare al matrimonio, allorchè, malgrado la corruttela, vi restano ancora nel popolo alcuni principii che lo tengono addetto alla patria. Non vi ha cosa più bella delle leggi d'*Augusto* per favorire la propagazione della specie. Per mala sorte ei fece queste leggi nel declinare, o per dir meglio, nel cadere della repubblica; ed i disanimati cittadini preveder dovevano, che non erano per dar più al mondo che schiavi. Quindi poco vigore ebbe l'esecuzione di queste leggi per tutto il tempo degl' imperadori pagani. L'abolì finalmente *Costantino* col farsi cristiano, come se il cristianesimo avesse per fine lo spopolare la società, col consigliare ad un picciol numero la perfezione del celibato.

Lo stabilimento degli spedali, secondo lo spirito,

col quale è fatto, può nuocere alla popolazione, ovvero favorirla. Vi possono, anzi vi debbon esser degli spedali in uno stato, in cui la maggior parte de' cittadini non ha altro mezzo che la propria industria, poichè può talora questa industria essere sventurata; ma gli aiuti che prestano questi spedali debbon essere soltanto passaggeri, a fine di non dar campo alla mendicità ed alla poltroneria. Fa d'uopo cominciare dall'arricchire il popolo, e poi fabbricare degli spedali pei bisogni non preveduti ed urgenti. Infelici quei paesi ne' quali la moltitudine degli spedali e de' monasteri, i quali altro non sono che spedali perpetui, fa che tutti vivano agiati, fuori che quelli i quali faticano.

Il signore di *Montesquieu* ha finora parlato delle sole leggi umane. Passa ora a quelle della religione le quali in quasi tutti gli stati formano un oggetto sì essenziale del governo. Per ogni dove encomia egli il cristianesimo: ne dimostra i vantaggi e la grandezza: procura di farlo amare: sostiene, non essere impossibile, come ha preteso il *Bayle*, che una società di perfetti cristiani formi uno stato sussistente e durevole. Ma si è egli altresì creduto permesso l'esaminare ciò che le differenti religioni (umanamente parlando) possono avere di conforme o di contrario al genio ed alla situazione de' popoli che le professano. In questo solo punto di vista fa d'uopo leggere tutto ciò che ha egli scritto intorno a tal materia, e che è stato lo scopo di tante ingiuste declamazioni. Soprattutto fa maraviglia che in un secolo, che ne chiama barbari tanti altri, egli sia stato fatto un delitto di ciò ch'ei chiama tolleranza: come se il tollerare una religione lo stesso fosse che approvarla: come se finalmente il vangelo non vietasse ogni altro mezzo di spargerla,

fuori che la dolcezza e la persuasione. Coloro ne' quali non ha estinto la superstizione ogni sentimento di compassione e di giustizia, legger non potevano senza intenerirsi il ricorso fatto agl'inquisitori, quel tribunale odioso che oltraggia la religione, sotto apparenza di vendicarla.

Finalmente, dopo d'aver trattato particolarmente delle varie specie di leggi che gli uomini aver possono, altro non resta che confrontarle tutte insieme, e ponderarle nel rapporto che hanno colle cose sopra le quali le medesime stabiliscono. Sono gli uomini governati da varie specie di leggi; dal diritto naturale ad ogn' individuo comune: dal diritto divino, che è quello della religione: dal diritto ecclesiastico, che è quello della polizia della religione; dal diritto civile, che è quello de' membri d'una medesima società; dal diritto politico, che è quello del governo di questa società: dal diritto delle genti, che è quello delle società, dell'une, cioè, per rapporto alle altre. Ciascuno di questi diritti ha i suoi oggetti distinti che non bisogna assolutamente confondere. Non deesi giammai regolare con uno di essi ciò che all'altro appartiene, per non porre disordine, nè ingiustizia ne' principii, dai quali sono gli uomini governati. Fa d'uopo finalmente che i principii i quali prescrivono il genere delle leggi, e da' quali l'oggetto è circoscritto, dominino altresì nella maniera di comporli. Dee lo spirito di moderazione, per quanto è possibile, dettarne tutte le disposizioni. Leggi fatte a dovere s'uniformeranno allo spirito del legislatore anche mostrando d'opporvisi. Tale si era la famosa legge di *Solone* per cui tutti quelli che non prendevano parte nelle sedizioni, erano dichiarati infami. Preveniva la medesima le sedizioni, o rendevale proficue col costringere

i membri tutti della repubblica ad occuparsi ne' suoi veraci interessi. Era un' ottima legge lo stesso ostracismo: imperciocchè era per una parte onorevole al cittadino che n'era l'oggetto, e per l'altra preveniva gli effetti dell'ambizione; bisognava in oltre numero grandissimo di suffragi, nè si poteva bandire, se non ogni cinque anni. Con frequenza le leggi che sembrano le medesime, non hanno nè lo stesso motivo nè lo stesso effetto nè la medesima equità. La forma del governo, le congiunture ed il genio del popolo cangiano il tutto. Finalmente lo stile delle leggi esser dee semplice e grave. Le medesime possono fare a meno di assegnare il motivo, poichè si suppone che il motivo esista nella mente del legislatore; ma quando esse assegnano il motivo, debbon farlo sopra principii evidenti. Non debbono assomigliarsi a quella legge la quale vietando a' ciechi il litigare, apporta per ragione, che veder non possono gli ornamenti della magistratura.

Il signor di *Montesquieu* per dimostrare con esempi l'applicazione de' suoi principii, ha scelti due diversi popoli, il più famoso della terra, e quello la cui storia più c'interessa: il romano ed il francese. Si ferma in una sola parte della giurisprudenza del primo, e quella che riguarda le successioni. Quanto al francese, entra nelle più minute circostanze intorno alla origine ed alle rivoluzioni delle sue leggi civili, ed intorno alle varie usanze abolite o sussistenti, che sono state la conseguenza. Si dilata principalmente sopra le leggi feudali, quella specie di governo ignoto a tutti gli antichi, che lo sarà forse per sempre a' secoli futuri, e che ha prodotti tanti beni e tanti mali. Esamina innanzi a tutto queste leggi, nella relazione che han-

no collo stabilimento, colle rivoluzioni della monarchia francese. Prova contra l'abate *Du-Bos*, come i Franchi entrarono realmente da conquistatori nelle Gallie; e che non è vero, come quell'autore pretende, che sieno stati chiamati da' popoli per succedere a' diritti de' romani imperadori, che gli opprimevano: ragguaglio profondo, esatto e curioso, ma nel quale ci è impossibile il tenergli dietro.

Tale si è l'analisi generale, ma sommamente informe ed imperfetta dell' opera del signore di *Montesquieu*. L'abbiamo separata dal rimanente del suo elogio, per non interrompere soverchio la serie della nostra narrazione.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Se fra le cose infinite che si trovano nel presente libro, alcuna ve ne fosse che contro la mia aspettazione potesse offendere, certamente una non ve n' ha, che sia stata posta con rea intenzione. Per natura non ho lo spirito disapprovatore. Platone *rende grazie al cielo d'esser nato nel tempo di* Socrate: *ed io lo ringrazio per avermi fatto nascere sotto il governo in cui vivo, e d'aver voluto che a quegli obbedisca che mi ha fatto amare.*

Chieggo una grazia, ch'io dubito che mi venga accordata, ed è di non giudicare dalla lettura d'un istante d'una fatica di venti anni: d'approvare o di condannare l'intero libro, e non alcune espressioni. Se si vuol rinvenire il disegno dell'autore, non può rilevarsi a dovere se non se nel disegno dell'opera.

Mi son fatto prima ad esaminare gli uomini, ed ho creduto che in questa infinita diversità di leggi e di costumi non fossero condotti dalle sole loro fantasie.

Ho piantati i principii ed ho veduti i casi particolari sottoporvisi come di per sè: esserne le conseguenze le istorie di tutte le nazioni, e ciascuna legge particolare legata con un' altra legge, o dipendere da un' altra più generale.

Quando mi sono rivolto all'antichità, ho cercato di prenderne lo spirito, per non considerare come simili, i casi realmente diversi, e per non perdere le differenze di quelli che sembrano simili.

Non ho cavati i miei principii da' miei pregiudizi, ma dalla natura delle cose.

Qui molte verità non si faranno rilevare, se non dopo che si sarà veduta la catena che le le-

ga con altre. Quanto più s'andrà riflettendo sopra le particolarità, tanto più rileverassi la certezza de' principii. Queste stesse particolarità non le ho esposte tutte: poichè e chi tutto dir potrebbe senza una noia mortale?.

Non si troveranno qui quei vivaci tratti, i quali sembra che caratterizzino le opere del presente secolo. Per poco che uno vegga le cose con una certa estensione, le vivacità si dileguano: queste d'ordinario non nascono se non perchè lo spirito si getta tutto da un lato, e volta le spalle a tutti gli altri.

Non iscrivo per censurare ciò che è stabilito in qualunque paese. Ogni nazione troverà in quest' opera le ragioni delle sue massime, e se ne caverà naturalmente questa conseguenza, che a quelli soli appartiene il proporne i cambiamenti, i quali nati sono con tanta fortuna che penetrar possano in un' occhiata guidata dal genio, tutta la costituzione d'uno stato.

Non è cosa indifferente, che il popolo sia illuminato. I pregiudizi de' magistrati hanno cominciato dall'essere i pregiudizi della nazione. In un tempo d'ignoranza non vi ha chi dubita, nè pure allorchè funnosi i maggiori mali: in un tempo illuminato si trema ancora quando si fanno i maggiori beni. Si comprendono i vecchi abusi, se ne vede la correzione: ma si veggono ancora gli abusi della stessa correzione. Si lascia il male, se si teme il peggio; si lascia il bene, se si dubita del meglio. Si considerano le parti unicamente per giudicare del tutto insieme: si esaminano tutte le cagioni per vedere i risultati.

Se fare io potessi in guisa che tutti gli uomini avessero nuove ragioni per amare i loro doveri, il loro sovrano, la loro patria, le loro leggi: che meglio si potesse sentire la propria felicità in ciascun paese, ed in ogni governo, in ciascun impiego, in cui altri si trovi, mi riputerei il più felice tra gli uomini.

Se io potessi far sì che quelli che comandano accrescessero le loro cognizioni intorno a ciò che debbono prescrivere, e che quelli che obbediscono trovassero un nuovo piacere ad obbedire, mi riputerei il più felice fra gli uomini.

Mi riputerei il più felice fra gli uomini, s' io potessi far sì, che gli uomini potessero guarirsi dai lor pregiudizi. Chiamo in questo luogo pregiudizi non quello che fa, che non si sappiano certe cose, ma ciò che fa, che altri ignori sè medesimo.

Appunto col procurare d'istruire gli uomini si può praticare quella virtù generale che comprende l'amore di tutti. L'uomo, quell'ente flessibile, piegandosi nella società agli altrui pensieri ed impressioni, è di pari capace di conoscere la sua propria natura, allorchè se gli mostra, e di perderne per fino il sentimento, quando se gl' invola.

Molte volte hò principiata, e molte fiate altresì ho abbandonata quest'opera: ho mille volte lasciati in balìa de' venti (a) i fogli, che aveva scritti: sentivà in ogni giorno cader le mani paterne (b); seguiva il mio oggetto senza formar disegno: non ne conosceva nè le regole nè l'eccezioni: non trovàva la verità, se non per perderla. Ma quando ho rinvenuti i miei principii, mi son veduto fra le mani tutto quello di che io andava in cerca, e nel corso di venti anni, ho veduta la mia opera cominciare, crescere, innoltrarsi e finire.

Se quest'opera ha della riuscita, lo dovrò molto alla maestà del mio soggetto: tuttavia non credo che mancato siami totalmente il talento. Quando ho veduto che tanti valentuomini in Francia, in Inghilterra ed in Germania, hanno scritto prima di me, sono restato pieno di maraviglia, ma non mi sono perduto d'animo, e dissi col Correggio: Ancor io sono pittore.

(a) Ludibria ventis. (b) Bis patriae cecidere manus.

AVVERTIMENTO DELL' AUTORE.

Per l'intelligenza de' quattro primi libri di quest'opera bisogna osservare, che ciò che io chiamo Virtù *nella repubblica, è l'amor della patria, cioè l'amor dell'eguaglianza. Non è questa una virtù morale, nè una virtù cristiana: ma è bensì virtù* politica, *e questa è la molla che fa movere il governo repubblicano, come l'*Onore *è la molla che fa muovere la monarchia. Adunque ho chiamata* virtù politica *l'amor della patria e dell'eguaglianza. Ho avute idee nuove; adunque è bisognato trovar nuove parole, o dare alle antiche nuovi significati. Coloro che non hanno ciò compreso, mi hanno fatto dire cose assurde e che sarebbero sollevanti in tutti i paesi del mondo, perciocchè in tutti i paesi del mondo si vuole la morale.*

2. *Bisogna fare attenzione che v' è una grandissima differenza tra il dire che una certa qualità, modificazione dell'anima o virtù, non è la molla che fa agire un governo, e tra il dire, che ella non è in questo governo. Se io dicessi che questa ruota, questo rocchetto non sia la molla che fa muovere questa mostra, si conchiuderebbe ch'esse non sieno nella mostra? Tanto è lontano che le virtù morali e cristiane sieno escluse dalla monarchia, che anzi la virtù politica non n' è esclusa. In una parola, l'onore è nella repubblica, quantunque la virtù politica ne sia la molla; la virtù politica è nella monarchia benchè l'onore ne sia la molla.*

Finalmente l'uomo dabbene, di cui si tratta nel libro III, cap. V, non è l'uomo dabbene cristiano ma l'uomo dabbene politico, che ha la virtù politica, della quale ho parlato. Questo è l'uomo che ama le leggi del suo paese, e che opera per amor delle leggi del suo paese. Io ho dato un nuovo lume a tutte queste cose in questa edizione, fissandone ancora più le idee: ed in molti luoghi ne' quali mi son servito della parola Virtù, *vi ho posto* Virtù *politica.*

Digitized by Google

DELLO SPIRITO

DELLE LEGGI

LIBRO PRIMO.

DELLE LEGGI IN GENERALE

CAPITOLO PRIMO.

Delle leggi nel rapporto, che hanno co' diversi esseri.

Le leggi, prendendole nel più ampio loro significato, sono i necessari rapporti che derivano dalla natura delle cose; ed in questo senso gli esseri tutti hanno le leggi (*a*): ha le sue leggi il mondo materiale: le intelligenze all' uomo superiori hanno le leggi loro; hanno le lor leggi le bestie: l' uomo ha le sue leggi (*b*).

(a) La legge, dice *Plutarco*, è la regina di tutti i mortali, e degli immortali, *che importa, che un principe sia sapiente.*

(b) La definizione data in questo luogo dall' autore delle leggi, non è esatta. *Le leggi* non posson dirsi *rapporti*: sono esse subordinate a' *rapporti*,

Coloro che dissero, *avere una cieca fatalità prodotti tutti gli effetti che veggiamo nel mondo*, pronunziarono un grande assurdo: e di vero, quale assurdo maggiore, che una cieca fatalità avesse prodotti esseri intelligenti? (c) (1).

---

perchè le *leggi nel più ampio significato, sono le regole, secondo le quali gli esseri debbono essere determinati.* La sapienza, la bontà, la potenza, gli attributi tutti della Divinità, fanno nascere delle leggi per l' Ente supremo, vale a dire, delle regole, secondo le quali Dio dee operare. Un sovrano prescrive le leggi a' suoi sudditi, cioè le regole, secondo le quali sono tenuti a determinare le loro azioni. Le qualità de' corpi producono delle *leggi*, che è quanto dire delle regole, secondo le quali vengono astretti ad operare; *in questo senso appunto tutti gli esseri hanno le loro leggi* (Rifless. d'un anonimo).

(c) È questa una petizione di principio. Non conveniva far motto di questa proposizione assurda, o darne la falsità (Rifl. d'un anonimo).

(1) *La filosofia naturale non ha esempio di esseri che sieno intelligenti nelle loro uova, o uscendo di quelle. Gran parte delle massime umane sono dovute al caso, o ad una lunga sperienza. Dunque in rigor filosofico il raziocinio del nostro autore è fondato sul falso. Una fatalità è un' assurdità, il sento per coscienza, ma non so quanti sarebbero, che ne fossero persuasi per superiore argomento. Anzi potrebbero persuadersi del contrario per la sua definizione. Le*

Vi ha dunque una primitiva ragione (*d*); e le leggi sono i rapporti che si trovano fra essa ed i varii esseri, ed i rapporti di questi varii esseri fra di loro.

Dio ha del rapporto coll' universo come creatore, e come conservatore: le leggi a norma delle quali ei l'ha creato, sono quelle, secondo le quali ei lo conserva; opera egli secondo queste regole, perchè le conosce, e le conosce perchè le ha fatte (2): le ha fatte, perchè sono relative alla sua sapienza, ed alla sua potenza (*e*).

---

leggi sono de' rapporti: le cose non si combaciano che per rapporti. L'ordine dunque può nascere fatalmente. Bisognava dimostrare non esserci rapporti senza una ragione primitiva, siccome è vero.

(d) Sì fatta conseguenza non regge, primieramente l'autore nulla ha provato nel suo precedente raziocinio; in secondo luogo non vi si fa parola di *ragione primitiva*. Il signor di *Montesquieu*, se volea toccare questi punti, avrebbe per lo meno dovuto far rilevare, come una fatalità cieca non avendo potuto produrre gli esseri intelligenti, è di necessità assoluta, ch' esista una *ragione primitiva*; nè pur ciò basterebbe, mentre forz' è distinguere a dovere l'*ente primitivo* dalla *ragione primitiva* (Rifl. d'un anonimo).

(2) *Anzi le ha fatte, perchè le conosce; e le conosce, perchè la primativa ragione dee contener tutte le possibili ragioni.*

(e) Sappiamo evidentemente da' primi principii

Siccome veggiamo, che il mondo formato dal movimento della materia, e privo d'intelligenza perpetuamente sussiste, forz'è, che i suoi movimenti abbiano leggi invariabili (*f*): e se si potesse figurarsi un altro mondo da questo diverso, o avrebbe regole costanti, o sarebbe distrutto.

Così la creazione, che comparisce essere un atto arbitrario, suppone regole di pari invariabili, che la fatalità degli atei (*g*). Sa-

---

della metafisica, che l'essere intelligente, e soprattutto l'intelligenza perfetta, *non conosce, perchè ha fatto, ma che fa, perchè conosce.* Oltrechè se Dio *ha fatto le regole, perchè hanno del rapporto colla sua sapienza e colla sua potenza*, adunque *Dio* ha conosciuti questi rapporti, e per conseguente le stesse regole; adunque non le ha conosciute perchè le ha fatte, ma le avrà fatte perchè le ha conosciute (Rifless. d'un anonimo).

(f) Noi veggiamo, che il mondo *sussiste*, ma non che *sussiste perpetuamente*. Vi rileviamo leggi invariabili, e quindi conchiudiamo, che il mondo durerà, avvegnachè gli effetti sono analoghi alle loro cagioni (Rifless. d'un anonimo).

(g) Questo passaggio è molto strano; dopo d'aver detto, che *i movimenti del mondo debbono avere leggi invariabili*, se ne conchiude, che la *creazione suppone regole di pari invariabili, che la fatalità degli atei*, e si afferma ad un tempo stesso, che *la creazione comparisce essere un* atto arbitrario. La creazione anzi che *comparire un atto arbitrario*, ci

rebbe cosa assurda il dire, che il creatore, senza sì fatte regole, governar potesse il mondo: avvegnachè il mondo non sussisterebbe senz' esse (3).

---

offre per ogni dove segni sì vivi di sapienza, che non può non rilevarvisi l'ordine e le regole, che ne dipendono. E' certo, ch'essa suppone regole invariabili, perchè tutto quello, che non è prodotto a caso e senza fine, ne suppone: ma l'affermare, che ne supponga di così invariabili, come le fatalità degli atei, questo è uno spiegarsi oscurissimamente, poichè la idea d'una fatalità degli atei nulla ci presenta di chiaro, nè di distinto (Rifless. d'un anonimo (*).

(*) Dee porsi mente alle riflessioni dell'anonimo su ciò, che dice l'autore intorno alle leggi considerate per rapporto a *Dio* a fine di escludere qualunque senso non proprio, nè cristiano. Le leggi eterne, necessarie ed immutabili, a cui dirige lo sguardo *Montesquieu*, non possono dirsi *fatte*, ma derivano e risultano dalla natura delle cose, e perciò nate con esse cose, e prima esistenti nelle idee eterne di *Dio*. Non può poi dirsi, che queste leggi necessarie, sieno la causa della creazione e conservazione dell'universo, perocchè questi due atti siccome son liberi a *Dio*, così non dipendono da queste leggi invariabili e necessarie, ma da' liberi decreti dello stesso *Dio*. Il paragone, che fa il nostro autore tra la creazione e la fatalità degli atei, è ingiurioso alla Divinità.

(3) *Voglia* Dio *un quadrato inscritto in un cerchio, ed un altro circoscritto: è forza, che*

Queste regole sono un rapporto stabilito costantemente (*h*). Fra un corpo in moto, ed un altro corpo in moto, tutti i movimenti sono ricevuti, accresciuti, scemati, perduti, secondo i rapporti della massa e della velocità: ogni diversità è *uniformità*, ogni cambiamento è *costanza*.

Gli esseri particolari intelligenti possono aver delle leggi che hanno fatte; ma ne hanno altresì di quelle che non hanno fatte (*i*).

---

voglia, che il quadrato circoscritto sia doppio dell'inscritto. A questo stesso modo se vuole un mondo, dee volere un ordine, e l'ordine non è senza leggi.

(h) Niente affatto. I rapporti non dipendono dalle regole: fra un corpo ed un altro, lo stesso rapporto rimane inalterabile, o sieno questi corpi in moto, o nol sieno. Segue egli lo stesso delle regole seguite da' corpi ne' loro movimenti? Sussisterebbero esse senza il moto? Fra sovrano e sudditi vi ha un rapporto invariabile, quello del diritto di comandare per una parte, e del dover d'obbedire per l'altra: questo rapporto sussiste costantemente, o comandi, o no, il sovrano. Segue egli lo stesso delle *leggi*? No certamente? Le leggi non sussistono, se non se quando il sovrano comanda: prova evidente, che i *rapporti* e le *leggi* sono soggetti diversissimi, che convien badare di non confondere insieme (Rifless. d'un anonimo).

(i) Se le *leggi sono rapporti necessari derivanti dalla natura delle cose*, come ha qui so-

Prima che vi fossero esseri intelligenti, erano possibili: adunque aveano de' rapporti possibili, e per conseguente delle leggi possibili. Prima ch' esistessero leggi fatte, esisteano rapporti di giustizia possibili. Il dire, che nulla vi ha nè di giusto, nè d' ingiusto, se non se quello che prescrivono o vietano le leggi positive, è dire, che prima che si descrivesse un circolo tutti i raggi non erano uguali (*k*).

Forz' è dunque che si ammettano rapporti d' equità anteriori alla legge positiva, che gli stabilisce: come, a cagion d' esempio, supposto, che vi fossero delle società d' uomini, sarebbe giusto il conformarsi alle loro leggi (4): che se vi fossero esseri intelligenti che avessero ricevuto alcun benefizio da un altro essere, dovrebbero essernegli grati: che, se un essere intelligente avesse creato un essere intelligente, il creato restar dovrebbe nella

---

pra insegnato il signor di *Montesquieu*, come può dirsi, che esseri intelligenti ne abbiano fatte (Rifless. d'un anonimo).

(k) Questo raziocinio sviluppato a dovere è stato fatto per confutare *Carneade*, e coloro, i quali sostengono che non vi ha cosa alcuna nè giusta, nè ingiusta, se non se ciò, che è dichiarato tale dalle leggi positive (Rifless. d'un anonimo).

(4) *Se queste leggi non fossero ragionevoli? Era più tosto da vedere i rapporti possibili di uomo ad uomo. I rapporti reali sarebbero i me-*

dipendenza che contrasse nel momento di sua origine: che un essere intelligente che ha fatto del male ad un altro essere intelligente, merita ricevere il male stesso e così del rimanente (*l*) (5).

Ma vi vuol molto perchè il mondo intelligente sia così a dovere governato come il mondo fisico (*m*): imperciocchè quantunque il primo abbia pure delle leggi, che di loro natura sieno invariabili, non le segue costantemente, come il mondo fisico le sue; e la ragione si è, perchè gli esseri intelligenti particolari sono di lor natura limitati, e perciò soggetti all'errore; dove dall'altra parte operano per sè stessi di lor natura. Adunque non seguono costantemente le loro leggi primi-

---

desimi. Le leggi sono i rapporti reali secondo l'autore. Pure egli dovea distinguere il diritto delle leggi morali. Il diritto è fondato nel rapporto: la legge la custoditrice del diritto.

(l) Queste leggi essendo possibili, perchè lo erano gli esseri intelligenti, l'esistenza di questi esseri tira seco di necessità quella di queste leggi: adunque non può dirsi a tutto rigore, che la *legge positiva gli stabilisce* (Rifless. d'un anonimo).

(5) *Qui l'autore* equitat in arundine longa. *Era assai meglio passare di sopra a sì oscure cose.*

(m) Rigorosamente parlando, le leggi nel mondo morale si osservano a capello come nel mondo fisico (Rifless. d'un anonimo).

tive; e quelle stesse, che fannosi, nè pur seguonle sempre mai (6).

Non sappiamo, se le bestie sieno governate dalle leggi generali del moto, o da un movimento particolare. Siasi com' esser si voglia, non hanno esse con *Dio* rapporto più intimo del rimanente del mondo materiale; ed il sentimento non serve loro, che nel rapporto che hanno infra esse, o con sè stesse (7).

Coll' adescamento del piacere conservano la loro particolare esistenza, e per la stessa attrattiva conservano la specie loro. Hanno leggi naturali, perchè sono unite per via del sentimento: son prive di leggi positive, perchè non sono unite per via di cognizione. Esse però non seguono le leggi loro naturali invariabilmente: le seguono in miglior guisa le piante, in cui non rileviamo nè cognizione, nè sentimento (8).

Non hanno le bestie i supremi vantaggi da noi posseduti, e ne hanno di quelli che a noi mancano. Sono prive delle nostre speranze; ma non hanno i nostri timori; soggiacciono siccome noi alla morte, ma non la

---

(6) *Vedi la mia precedente nota.*

(7) *Vedi la mia precedente nota.*

(8) *Cioè quanto comporta il suolo e la stagione. Si vede, che l'autore non avea troppo ben meditata questa materia, e potea non parlarne.*

conoscono: di più la maggior parte di esse si conservano meglio di noi, nè fanno uso così pravo delle loro passioni (9).

L'uomo, come essere fisico, è di pari che gli altri corpi, governato da leggi invariabili. Com' essere intelligente va perpetuamente violando le leggi da *Dio* stabilite, e quelle cangia, che ha fissate esso stesso: fora' è ch' ei si guidi, e tuttavia egli si è un ente limitato: egli è soggetto all'ignoranza ed all' errore, siccome tutte le finite intelligenze; e perde ancora le cognizioni deboli, ch' ei possede. Come creatura sensibile fassi soggetto a mille passioni. Un essere di tal tempra potrebbe dimenticare il suo creatore ad ogn' istante; *Dio* l' ha richiamato a sè colle leggi della religione. Un esser di tal tempra ad ogn'istante potrebbe obbliare sè stesso (10); i filosofi ne l' hanno avvertito colle leggi della morale (11). Fatto per vivere in società, vi potea dimenticare gli altri: a' proprii doveri l' han richiamato i legislatori delle leggi politiche e civili.

(9) *Perchè hanno minor conoscenza.*

(10) *Non ignorare sè medesimo, ma i veri suoi interessi.*

(11) *Cioè l'hanno richiamato alle leggi della natura a' suoi veri rapporti.*

CAPITOLO II.

Delle leggi della natura.

Innanzi a tutte le leggi divisate, quelle sono della natura, così denominate, perchè unicamente derivano dalla costituzione dell' esser nostro. Per conoscerle a dovere fa di mestieri considerare un uomo prima dello stabilimento della società (*a*), le leggi della natura quelle saranno, ch' ei riceverebbe in uno stato somigliante (1).

Questa legge, la quale con imprimere in noi stessi l' idea d' un creatore, ci porta inverso di lui, per la sua importanza, e non già per l' ordine di queste leggi, fra le *leggi*

(a) Ma non bisogna nè pure dimenticarsi, che si è fatta una tale astrazione, quando se gli applicherà ciò, che si è scoperto in questa guisa.

(1) *Perchè non considerarlo nell' embrione? Le leggi della natura debbono incominciare con la natura. Non sarebbe bello, che fosse prima la natura, e venti anni dopo le leggi della natura? Queste leggi, di cui qui parla l' autore, sono delle leggi meccaniche, non delle morali. Leggi meccaniche son tutte quelle che seguono l' irritazione della natura animata. Io non saprei trovar qual fosse la prima a farsi sentir nell' uomo. Queste irritazioni dipendono dall' esser gli oggetti, che ci si presentano, armonici alla natura de' nostri sensi, e della fantasia, o dissoni.*

naturali è la prima. L' uomo nello stato di natura possederebbe piuttosto la facoltà di conoscere, che avere delle cognizioni. (*b*) E'

(b) Tutto questo è una mera cicalata. E che? non presuppongono perpetuamente le cognizioni la facoltà di conoscere? E cosa è questa *legge*, la quale imprimendo in noi *stessi l'idea d'un creatore, ci porta inverso lui?* È questo il rapporto dell'essere creatore alle sue creature? L'influenza del mondo sensibile su i nostri sensi? una meditazione sopra la nostra origine (Rifless. d'un anonimo). (*)

(*) L'autore, che nel capo precedente considera l'uomo sotto due aspetti, come un esser *fisico* (avrebbe meglio detto *corporeo*) e come un essere *intelligente*, sembra dimenticarsi di questa distinzione, riducendo qui un essere intelligente ad un essere interamente animale; mentre lo fa sul bel principio inteso a conservare la sua esistenza, alle sensazioni di fame e sete ec. Se l'uomo è intelligente, sentendo la sua esistenza, ed essendo consapevole a sè stesso del di lei principio, non può non venire in cognizione del suo creatore. Ecco la sua prima idea, la quale lo stesso autore vuole esser impressa in noi stessi: e la legge che ci porta verso di *Dio*, o sia che ci obbliga ad amar *Dio*, è la prima e per l'importanza, e per l'ordine. Sembra dunque che l'autore risguardi ciò che fa l'uomo, non quello che dee fare: che non distingua i sentimenti della natura depravata dell'uomo da quei della natura sana: (e questo notisi anche per rapporto a ciò che dice nell'ultimo paragrafo del capo antecedente) e che con veduta meramente filosofica consideri l'uomo abban-

chiaro, che le prime sue idee non sarebbero idee speculative; a conservare la sua esistenza prima d'investigar l'origine di quella. Un tal uomo alla bella prima sentirebbe la sola sua fralezza: la sua timidità sarebbe estrema; e se intorno a ciò ci bisognasse l'esperienza, sonosi trovati nelle boscaglie uomini selvaggi (c): di tutto tremano, tutto li pone in fuga.

In istato somigliante ciascuno si conosce inferiore, ed a stento ciascuno si conosce uguale: adunque non penserebbesi ad attaccarsi; e la prima legge naturale sarebbe la pace (2).

E' irragionevole il desiderio, che *Obbes* assegna da prima agli uomini di soggiogarsi gli uni cogli altri. E' si composta l'idea dell'im-

---

donato a sè stesso senza rapporto alcuno a *Dio*, o sia come venuto giù dalle nuvole, siccome egli si esprime in altro luogo.

(c) Testimonio il selvaggio rinvenuto nelle foreste d'Annover, veduto in Inghilterra nel regno di *Giorgio* I.

(2) *Quando s'incontrano due uomini l'uno all'altro ignoto, il primo movimento degli animi loro è il reciproco osservarsi: il secondo, il riconoscersi con iscambievole piacere, dove l'aria non ispiri sospetto: ed inspira sospetto il reciproco timore, e il reciproco mettersi in guardia. Vedesi lo stesso in due cani, in due gatti, ec.*

però e del dominio, e dipende da tant' altre idee, che questa non sarebbe la prima, che gli venisse in capo (*d*). Domanda *Obbes, perchè se gli uomini non sono naturalmente in istato di guerra, vanno perpetuamente armati? e perchè hanno delle chiavi per serrare le case loro?* Ma non si bada, che attribuiscesi agli uomini innanzi dello stabilimento delle società, ciò che non può loro accadere, se non dopo un tale stabilimento, che fa trovar loro de' motivi per difendersi, e per attaccarsi (3).

Al sentimento della propria debolezza l' uomo unirebbe quello de' propri bisogni. Quindi altra legge naturale sarebbe quella, che gl'inspirerebbe il cercar da nutrirsi.

Dissi che il timore porterebbe gli uomini a fuggirsi: ma i contrassegni d' una tema vi-

---

(d) L'autore ha ragione; ma ha torto a dire, che la *prima legge naturale sarebbe la pace*. Volendo parlare con proprietà in uno stato selvaggio non vi sarebbe generalmente nè guerra nè pace, perchè una suppone un'intenzione di nuocersi, e l'altra quella di rispettare i suoi vicendevoli diritti. Piuttosto vi sarebbe a un tempo stesso guerra e pace, secondo le varie inclinazioni degl'individui che componessero il mondo, e che sono tenuti in dovere dello stato civile (Rifless. d'un anonimo).

(3) *I Groelandesi non vanno armati che alla caccia, e non hanno chiavi delle capanne*. Anderson.

cendevole, gl' impegnerebbero in brev' ora ad avvisarsi fra loro (4). Oltrechè vi si vedrebbero indotti dal piacere che prova un animale nell' avvicinarsegli un animale della specie medesima. In oltre quella vaghezza, che i due sessi a motivo di loro differenza s' inspirano, accrescerebbe questo piacere, e le preghiere naturali, che perpetuamente l' un l' altro si fanno, formerebbero una terza legge.

Oltre il sentimento, che da principio gli uomini posseggono, giungono altresì ad avere delle cognizioni; quindi vengono ad avere un secondo vincolo, che non hanno gli altri animali. Adunque hanno essi un nuovo motivo d' unirsi; e la brama di vivere in società forma una quarta legge naturale (*e*) (5).

---

(4) *Non il reciproco timore gli unisce, ma il comune.*

(*e*) Se le leggi sono *rapporti necessari* derivanti dalla natura delle cose, come mai un *desiderio* può chiamarsi una *legge*? Come un *sentimento di debolezza, quello de' propri bisogni, la preghiera naturale, che fannosi perpetuamente l'un l'altro il maschio e la femmina, una brama di vivere in società*, possono annoverarsi fra le leggi? Almeno per essere coerente a sè stesso, avrebbe dovuto ricordarsi il signor di *Montesquieu* in questo luogo come assegnar non potea questo termine se non se a' *rapporti*, che hanno fra essi i differenti sentimenti (Rifless. d'un anonimo).

(5) *Il desiderio di vivere in società o nasce dal bisogno, o si forma e fortifica per l'educazione.*

CAPITOLO III.

Delle leggi positive.

Appena sono gli uomini in società, che perdono il sentimento di loro debolezza: cessa l'uguaglianza, ch'era fra essi, ed ha principio lo stato di guerra (*a*) (1).

Ogni particolar società discerne la propria forza, e quindi ha origine uno stato di guerra di nazione a nazione. I privati in ogni società cominciano a conoscere la lor forza: si studiano di far in guisa, che ridondino in pro loro i vantaggi principali di questa società; e questo forma infra essi uno stato di guerra (*b*).

(a) Farebbe di mestieri provarlo, e dedurlo dalla nozione della società (Rifless. d'un anonimo).

(1) *Il bisogno è una irritazione, che spinge a soddisfarlo. Si fa dunque la guerr a ad ogni caso, che attraversa il desiderio di soddisfarlo. Il timore, che produce una irritazione maggiore, ritiene la prima. La guerra, che gli uomini si fanno, è figlia dell'irritazione; l'irritazione del bisogno; il bisogno della natura mancante.*

(b) Non aspettano gli uomini di rilevar la loro forza per far sì che ridondino in loro favore i vantaggi principali di questa società. L'inclinazione naturale, che ci porta verso quelle cose tutte, che crediamo convenirci, è il movente, che ci fa operare; e se ci manca la forza, vi suppliamo coll'in-

Queste due specie di stato di guerra fanno stabilire le leggi fra gli uomini. Presi come abitatori di sì gran pianeta, che è indispensabile, che vi esistano popoli diversi, hanno leggi nel rapporto, che hanno fra essi questi stessi popoli, e ciò forma il *Diritto delle genti*. Considerati come viventi in una società, che debb'essere mantenuta, hanno le leggi secondo il rapporto, che vi è tra quelli che governano, e quelli che sono governati, e questo è il *Diritto politico*. Ne hanno altresì nel rapporto, che hanno tutti i cittadini fra essi, ed ecco il *Diritto civile* (c), (2).

---

dustria, ec. Generalmente parlando non può dirsi che ogni uomo, che conosce le proprie forze, cerchi di far ridondare in suo pro i vantaggi della società: poichè tale disposizione suppone una brama di acquistare ciò, che non è nostro, una volontà a seguire i propri impulsi, e le proprie voglie, senza badare a' disgusti che risultar ne possono altrui: disposizione, che suppor non possiamo in tutti gli uomini. Questo passo sente troppo di obbesianismo (Rifless. d'un anonimo).

(c) Tutte queste proposizioni vorrebbero essere esattamente provate. Possiamo negare, che le *due sorte di stato di guerra*, delle quali parla l'autore *facciano stabilire le leggi fra gli uomini*; e possiam sostenere, che la necessità dell'ordine fa stabilire le leggi. Criticammo la definizione del signor di *Montesquieu* data delle leggi in generale: per dimostrare, che la critica nostra ha il suo fonda-

Sopra d'un tal principio è naturalmente fondato il *dritto delle genti*, che fare si deb-

---

mento, applichiamola a quelle, che l'autore dà in questo luogo del *Diritto delle genti*, del *Diritto politico* e del *Diritto civile*. Il *diritto delle genti*, dic'egli, *sono le leggi nel rapporto che hanno fra essi i diversi popoli*: ora poichè *le leggi sono i necessari rapporti derivanti dalla natura delle cose*, secondo il signor di *Montesquieu*, il *diritto delle genti saranno i rapporti necessari derivanti dalla natura delle cose nel rapporto, che hanno i varii popoli fra essi*, e il *diritto politico* saranno *questi rapporti nella relazione, che hanno coloro i quali governano con quelli che sono governati*: ed il *diritto civile questi medesimi rapporti nella relazione che hanno tutti i cittadini fra essi*. Si intende ciò, che voglia dir questo? Se le leggi derivano dalla natura delle cose, come insegna il signor presidente, queste esser debbono diverse, secondo la natura diversa delle cose, onde derivano: forz'è adunque, che fatta astrazione dell'idea di sovrano, e di suddito, una nazione si trova in faccia d'altra nazione in altri rapporti, di quello si trovino i sudditi in faccia al loro sovrano; ed i rapporti di sudditi a' sovrani debbono per necessaria conseguenza esser diversi da quelli di sudditi a sudditi. Non sono adunque gli *stati di guerra*, ma bensì quei di nazione, di sovrano, di sudditi, ec. quelli che stabiliscono e che determinano sì fatti rapporti: o per lo meno da questi gli avrebbe dovuti dedurre l'autore; conciossiachè prendete le nazioni, i sovrani, i sudditi, ec. in guerra, ovvero consideratelì in pace, voi ne dedurrete perpetua-

bono le diverse nazioni, nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male che sia possibile, senza nuocere a' veri loro interessi (*d*).

L' oggetto della guerra è la vittoria; quello della vittoria, la conquista; quello della conquista, la conservazione. Da questo, e dal precedente principio nascer debbono tutte le leggi, che formano il *Diritto delle genti* (*e*).

---

mente le leggi medesime, la cui applicazione cangia unicamente secondo la sola differenza de' casi. Veggasi Bibl. imp. *Tomo* XV, Part. I. pag. 83, e seg. (Rifless. d'un anonimo).

(2) *Non si fa da' filosofi ogni giorno, che gli uni cambiare le definizioni degli altri. Ogni uomo ha da* Dio *diversi diritti: le leggi di* Dio *note per la ragione, che vietano di offenderli, sono le leggi naturali. Ogni popolo ha de' diritti rispetto ad un altro: le leggi custodi di tali diritti, sono il* jus gentium. *I sovrani hanno dei loro diritti. Ecco il* dritto politico. *I decreti dei popoli per conservare i diritti o primitivi, o acquistati de' cittadini, sono le leggi civili. Non vi è legge senza diritto: nè diritto senza obbligazione: nè obbligazione naturale senza un sovrano della natura.*

(d) Questa proposizione si deduce da un principio generale, vale a dire, che gli uomini far si debbono a vicenda il maggior bene, che sia il possibile (Rifless. d'un anonimo).

(e) In niun modo. Le leggi formanti il diritto delle genti debbono tutte derivare dal loro princi-

Le nazioni tutte hanno un diritto delle genti, e gli stessi *Irochesi*, che si cibano de' lor prigionieri, ne hanno uno. Spediscono e ricevono ambascerie: conoscono i diritti della guerra e della pace; ma il male si è, che un tal diritto delle genti non è fondato su i veri principii (3).

Oltre il diritto delle genti riguardante tutte le società, vi ha per ciascuna un diritto politico. Non potrebbe sussistere una società senza un governo. *L'unione di tutte le forze private*, dice egregiamente *il Gravina*, forma ciò, che addimandasi *Stato politico* (4).

---

pio della perfezione. Non possiamo dire, che in generale. *L'oggetto della guerra sia la vittoria, quello della vittoria la conquista, quello della conquista la conservazione*; e molto meno possiam collocare nel numero di principii questo passo. L'oggetto della guerra varia a norma delle differenti disposizioni di coloro che la fanno; e se ne volessimo scegliere uno per principio, converrebbe dirsi, che l'oggetto della guerra è la *riparazione d'un torto che ci è stato fatto, ed una dicevole sicurezza per l'avvenire*. Colui che fa la guerra per tutt'altro motivo, opera contro il diritto delle genti (Rifl. d'un anonimo).

(3) *Il diritto delle genti è il corpo de' diritti primitivi di molte famiglie unite insieme. Ogni diritto di un popolo verso un altro è giusto, quando ha per base i diritti primitivi. Questi diritti sono i veri principii del diritto delle genti.*

(4) *E' una definizione che nasce dalla cosa*

La forza generale può collocarsi nelle mani *d'un solo*, o in quelle di *molti*. Taluni si son fatti ad immaginare, che avendo la natura stabilito il potere paterno, il governo d'un solo fosse più conforme alla natura. Ma l'esempio del potere paterno nulla prova. Imperciocchè, se il poter del padre ha relazione al governo d'un solo, dopo la morte del padre, il potere dei fratelli, ovvero dopo la morte de' fratelli, quello de' cugini germani hanno rapporto al governo di più. La potestà politica abbraccia di necessità l'unione di più famiglie.

Fia meglio il dire, che il governo più uniforme alla natura si è quello, la cui disposizione particolare si confà meglio colla disposizione del popolo, per cui è stabilito (*f*).

Non possono unirsi le forze particolari, senza che si uniscano tutti i voleri; l'unione di questi voleri, dice ancora ottimamente il *Gravina*, è ciò, che addomandasi lo *Stato civile*.

---

stessa; *ed è una pedanteria il volersene guarentire con autorità. L'unione di tre linee*, dice Euclide, *è un triangolo*. Pedanteria.

(f) Il governo più uniforme alla natura quello si è che meglio unisce le forze di tutti gl' individui d'uno stato, e per conseguenza anche i loro voleri; poichè, siccome dice il *Gravina*, *l'unione dei voleri è ciò che chiamasi stato civile* (Rifl. d'un anonimo).

La legge in generale, in quanto governa tutti i popoli della terra, è la ragione umana; e le leggi politiche e civili di ciascuna nazione, non debbono essere che i casi particolari, ai quali si applica questa ragione umana (g).

Debbon esse convenire per sì fatto modo al popolo, per cui son fatte, che è un caso rarissimo, se quelle d' una nazione possano esser dicevoli ad un' altra (5).

Forz'è che si riferiscano alla natura, ed al principio del governo che è stabilito, o che vuolsi stabilire; o sia, ch' esse lo formino, siccome fanno le leggi politiche, o sia, che lo conservino, siccome fanno le leggi civili.

Debbono le medesime essere relative al *fisico* del paese, al clima gelato, ardente o temperato, alla qualità del terreno, alla sua situazione, alla sua ampiezza, al genere di vita dei popoli, lavoratori, cacciatori o pastori; debbon convenire al grado di libertà che soffrir può la costituzione, alla religione degli abi-

---

(g) Altra prova, che dal signor di *Montesquieu* sono state mal definite *le leggi*. Prima ei disse, che *le leggi* erano *rapporti*, in questo luogo la *legge è la ragione umana*, le leggi sono *casi particolari*, per conseguenza forz'è, che la *ragione umana* sieno *rapporti*. Mi si sviluppi questo caos d' idee (Rifless. d'un anonimo).

(5) *Non più che la scarpa di un uomo calzarla ad un altro.*

tanti, alle loro inclinazioni, alle loro ricchezze, al loro numero, al loro commercio, a' loro costumi; alle maniere loro: finalmente hanno le medesime alcuni rapporti infra esse, nè hanno colla loro origine, coll' oggetto del legislatore, con l' ordine delle cose sopra le quali sono stabilite. Forz' è per tanto, che vengano considerate sotto tutti i divisati aspetti.

Questo è appunto ciò, ch' io m' accingo ad eseguire in quest' opera: mi farò ad esaminare tutti questi rapporti, i quali presi insieme vengono a formare ciò, che chiamasi lo Spirito delle leggi (*b*).

(b) Provano tutti questi passi, che l'autore non ebbe distinte idee della natura delle leggi. In fatti, se queste sono *rapporti*, come intenderemo noi quelle espressioni, in cui il signor *di Montesquieu* dice, che *le medesime debbon essere relative al fisico del paese*, ec. che *hanno de' rapporti fra esse*, ec. saranno adunque *rapporti relativi*, *rapporti, che hanno de' rapporti*, ec. e tutti questi rapporti formano ciò, che dicesi *lo Spirito delle leggi*. Questo linguaggio non sembra gran fatto degno d'un celebre magistrato. Pare, ch' ei dovesse appagarsi di dire seguentemente. « Le leggi sono » rapporti necessari derivanti della natura delle » cose. In uno stato vi sono cose differenti, il so- » vrano, i sudditi, il clima, il paese, ec. Mi farò » dunque ad esaminare, come le leggi son nate » dalla natura del sovrano, de' sudditi, del clima, » del paese, ec. e quindi spiegherò perchè una tal » legge esiste in un luogo, e non nell'altro: in un

Non ho disgiunte dalle *civili* le leggi *politiche*: imperciocchè, siccome io non tratto delle leggi, ma dello spirito di quelle; e siccome questo spirito consiste ne' varii rapporti, che le leggi aver possono con cose diverse, così ho dovuto, non tanto seguir l'ordine naturale delle leggi, quanto quello di questi rapporti e di queste cose.

Mi farò prima ad esaminare i rapporti che hanno le leggi colla natura e col principio di ciascun governo; e siccome tal principio ha sulle leggi somma influenza, mi fermerò a rilevarlo a dovere, e qualora mi venga fatto di stabilirlo, ne vedremmo scaturire le leggi come dalla loro sorgente. Passerò quindi agli altri rapporti, i quali sembrano più particolari.

« tal tempo, e non in un altro. » *Veggasi* Bibl. imp. *tom.* XV, parte 1, p. 86. (Rifl. d'un anonimo).

LIBRO SECONDO.

DELLE LEGGI CHE DIRETTAMENTE DERIVANO DALLA NATURA DEL GOVERNO.

CAPITOLO PRIMO.

Della natura de' tre diversi governi.

Tre specie di governi vi sono, il *repubblicano* cioè il *monarchico*, ed il *dispotico* (1). Per rilevarne la natura basta l'idea che ne hanno gli uomini meno illuminati. Suppongo tre definizioni, o per dir meglio, tre fatti: il primo, che *il governo repubblicano quello si è, in cui il popolo in corpo, ovvero una sola porzione di quello, tiene la potestà sovrana: il monarchico, quello in cui governa un solo, ma con leggi fisse, e stabilite: dove per lo contrario nel dispotico un solo senza leggi, e senza norma tutto fa a suo senno, e capriccio* (a).

---

(1) *Il governo è un essere composto dalla potenza legislatrice ed esecutrice. Le famiglie unite lo creano. Vi possono adunque essere tanti governi, in quanti modi è piaciuto a' popoli di esser governati.*

(a) Questa divisione, che è molto comune, a mio credere è assai imperfetta. Ogni governo è, o arbitrario, o limitato. È arbitrario, se non vi sono

Eccovi ciò, che io denomino natura di ciascun governo. Fa di mestieri il discernere, quali sieno le leggi che direttamente scaturiscono da questa natura, e che per conseguenza sono le prime leggi fondamentali.

CAPITOLO II.

Del governo repubblicano, e delle leggi relative alla democrazia.

Qualora la potestà sovrana nella repubblica risede nel popolo il corpo, questa è una *democrazia*. Quando la stessa sovrana potestà è nelle mani d' una porzione del popolo, si chiama un' *aristocrazia*.

Nella democrazia è il popolo per certi ri-

---

leggi fondamentali, le quali fissino la maniera, con cui bisogna condursi nel regolare gli affari: è più o meno limitato, secondo che queste leggi ristringono la pubblica autorità. Qualora col maggior numero de' voti può un corpo di stato ordinare ciò che gli va a genio, questo è un governo dispotico, non altrimenti che quello, in cui solo comanda, senza seguire altra legge, che il proprio volere; lo stesso avviene d'uno stato, in cui la potestà sovrana risede in alcuni membri di quello stato. Così il governo democratico, e l'aristocratico esser possono dispotici nel modo stesso che il monarchico; ed è un errore il credere, che quest'ultimo sia il solo, su cui possa cadere il dispotismo (Rifl. d'un anonimo).

guardi il monarca, dove per alcuni altri è il suddito

Essere non può monarca, se non pei suoi voti che sono i voleri suoi (*a*). Il voler del sovrano è lo stesso sovrano (*b*). Le leggi che stabiliscono il diritto di suffragio pertanto sono in un tal governo fondamentali. Di fatto importa di pari il regolarvi in qual modo, da chi, a chi, sopra di che debbono esser dati i suffragi, che importi in una monarchia il sapere quale si è il monarca, ed in qual guisa egli dee governare.

Dice *Libanio* (*c*) che *in Atene uno straniero che si fosse introdotto nell' assemblea del popolo, erane punito colla morte*; e la ragione si è, perchè colui usurpavasi il diritto di sovranità.

Egli è essenziale il fissare il numero de' cittadini che formar debbono le assemblee: senza di ciò ignorar si potrebbe, se il popolo ha parlato, ovvero una sola porzione d'esso popolo. In Lacedemone vi voleano diecimila cittadini. In Roma nata nella picciolezza per

(a) I suffragi fanno il volere de' privati: il decreto che risulta, fa quello del corpo (Rifless. di un anonimo).

(b) L'esprimersi in questa guisa si è un confondere i termini. Chi dirà mai, che la volontà del signor di *Montesquieu* è *Montesquieu* stesso? (Rifless. d'un anonimo).

(c) Declamazioni 17 e 18.

innalzarsi alla grandezza; in Roma fatta per provare le vicende tutte della fortuna: in Roma, la quale ora avea quasi tutti i propri cittadini fuori delle sue mura, ora tutta l'Italia ed una parte della terra entro le sue mura, non erasi un tal numero fissato (*d*); e questa si fu una delle grandi cagioni della sua rovina.

Il popolo che tiene in mano la sovrana potestà, dee far da sè stesso tutto quello che far può a dovere, e ciò che non può far bene, forz'è ch'ei lo faccia per mezzo de' suoi ministri

Non sono i ministri suoi, qualora ei non li nomina: ella è adunque una massima fondamentale di questo governo che il popolo nomini i suoi ministri, che è quanto dire, i suoi magistrati.

Ha egli bisogno, non altrimenti che i monarchi, e più d'essi eziandio, d'esser condotto da un consiglio, o sia senato. Ma perchè ei v'abbia fidanza, fa di mestieri, ch'ei n'elegga i membri, o gli scelga esso stesso, siccome seguiva in Atene; o per eleggerli, siccome in certe occasioni praticavasi in Roma.

Per isceglier coloro, a' quali dee fidare alcuna parte della propria autorità, il popolo è ammirabile. Altro non dee fare, che determi-

---

(d) Vedi le *Considerazioni intorno alle cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza.* Capo IX. Parigi 1755.

narsi per via di cose, ch' ei non può non sapere, e per via di fatti, che cadono sotto i suoi sensi. Sa egli benissimo, che un uomo è stato più fiate alla guerra, che vi si è in tale, e tale altra guisa segnalato: egli è adunque attissimo per l' elezione d' un generale. Sa, che un giudice è vigilante, che molti partono dal suo tribunale contenti di lui, che non è stato convinto di corrompimento: ecco quanto basta per eleggere un pretore. Gli ha fatto colpo la magnificenza, o l'opulento stato d' un cittadino, e ciò basta perchè ei possa scegliere un edile. Tutte queste cose sono fatti, de' quali viene a meglio istruirsi nella pubblica piazza di quello facciasi un monarca nella sua reggia. Ma saprà egli condurre un affare, conoscere i luoghi, le occasioni, i momenti e profittarne? No; ei nol saprà.

Se dubitar si potesse della naturale capacità, che ha il popolo per rilevare il merito, basterebbe dare un'occhiata alla serie continuata di scelte maravigliose fatte dagli *Ateniesi* e da' *Romani* che non verranno certamente attribuite al caso.

E' noto, come in Roma, tutto che il popolo si fosse arrogato il diritto d' innalzare alle cariche persone *della plebe*, non potea risolversi ad eleggerle; e quantunque per la legge d'*Aristide* si potessero in Atene cavare i magistrati da tutte le classi, non avvenne mai, dice *Senofonte (e)*, che il minuto popolo quelle

(e) Pag. 691 e 692. Edizz. del *Wechelio* del 1596.

richiedesse, che potessero interessare o la sua salute o la sua gloria.

Siccome la maggior parte de' cittadini, che possono avere cognizione bastante per eleggere, non ne hanno quanta ve ne vorrebbe per essere eletti, così il popolo, che ha molta capacità per farsi dar conto dell' altrui amministrazione, non è atto ad amministrar per sè stesso.

Forz' è che gli affari camminino, e che abbiano un certo movimento, il quale non sia nè soverchio lento, nè soverchio veloce. Ma il popolo ha sempre o troppa attività, o troppo poca. Talora con centomila braccia rovescia tutto: tal altra con centomila piedi cammina col passo degli insetti.

Nello stato popolare il popolo si divide in certe classi; ed i grandi legislatori sonosi appunto segnalati nel modo di formare questa divisione; e quindi solo sempre derivò la durata, non meno che la prosperità della democrazia.

Seguì *Servio Tullio* nel compor le sue classi lo spirito aristocratico. Veggiamo in *Tito Livio* (*f*) e in *Dionigi d' Alicarnasso* (*g*), come mise il diritto di suffragio nelle mani de' principali cittadini. Aveva egli diviso il popolo romano in centonovantatrè centurie, che componeano sei classi, e ponendo i facoltosi, ma

(f) Lib. v. (g) Lib. IV, Art. 15, e seg.

in minor numero nelle prime centurie; i meno ricchi, ma in numero maggior nelle seguenti, gettò la folla tutta de' bisognosi nell' ultima; e non avendo ciascuna centuria che un sol voto (*h*), i mezzi e le ricchezze erano quelle che davano il suffragio, anzi che le persone.

Solone divise il popolo d'*Atene* in quattro classi. Guidato dallo spirito democratico non le formò per fissar quelli che dovevano eleggere, ma bensì quelli, ch' esser potevano eletti: e lasciando a ciascun cittadino il diritto d' elezione, volle, (*i*) che in ognuna di queste quattro classi, si potessero eleggere de' giudici; ma che delle sole tre prime, ove si trovavano i cittadini agiati, si potessero prendere i magistrati.

Siccome la divisione di quelli che hanno il diritto del suffragio, è nella repubblica una legge fondamentale, così il modo di darlo è pure altra legge fondamentale (*k*).

(h) *Veggasi nelle Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza*, Cap. IX, come si conservò nella repubblica questo spirito di *Servio Tullio*.

(i) *Dionigi d'Alicarnasso*. Elogio d'*Isocrate* p. 97, T. II. Ediz. del *Wechelio*. *Polluce*, Lib. VIII, cap. X, art. 130.

(k) Le leggi fondamentali son quelle che s'attengono all'essenza particolare d'un governo. Consiste in generale l'essenza del governo nel diritto di co-

Il suffragio *a sorte* è della natura democratica: il suffragio *a scelta* è di quella dell' aristocrazia.

E' la sorte una foggia d' eleggere, che niuno attrista: lascia ad ogni cittadino una ragionevole speranza di servir la sua patria.

Ma siccome per sè stesso è difettoso, nel regolarlo appunto, e nel correggerlo si sono immortalati i grandi legislatori.

Stabilì *Solone* in Atene, che si nominerebbe per iscelta a tutti gl' impieghi militari e che i senatori ed i giudici sarebbero eletti a sorte.

Volle, che si dessero a scelta le magistrature civili che esigeano spesa grande; e che le altre si dessero a sorte.

Ma per correggere la sorte, regolò la cosa in guisa, ch' eleggere non si potesse fuorchè nel numero di coloro, che si presentassero: che quegli che fo se eletto, verrebbe dai giu-

---

mandare, e nell' obbligo d' obbedire: l'essenza particolare consiste nel modo, del quale esser dee esercitato questo diritto affinchè ne risulti l'obbligazione: laonde tutte le leggi che determinano questo modo, s'attengono all'essenza particolare del governo: sono adunque fondamentali; ed ecco perchè la *divisione di quelli, che hanno diritto del suffragio*, è nella repubblica una legge fondamentale; e perchè la maniera di darlo è un'altra legge fondamentale (Rifless. d'un anonimo).

dici esaminato (*l*); e che ognuno lo potrebbe accusare come indegno (*m*): questo partecipava ad un tempo stesso della scelta, e della sorte. Allorchè altri avea terminato il tempo della sua magistratura, conveniva soggiacere ad un altro giudizio intorno al modo, col quale erasi diportato. Le persone inabili doveano aver molta ripugnanza a dare il nome loro per essere cavate a sorte...

La legge, che fissa il modo di dare i viglietti di suffragio, è pure nella democrazia una legge fondamentale. E' una gran questione, se i voti debbano esser pubblici o segreti. Scrive *Cicerone* (*n*), che le leggi (*o*) che gli resero segreti negli ultimi tempi della romana repubblica, una furono delle grandi cagioni della sua caduta. Siccome questo diversamente si pratica in diverse repubbliche, ecco, a mio credere, ciò che si convenga pensarne.

Certo si è, che quando il popolo dà i suoi

(l) Vedi l'orazione di Demostene: *de falsa legatione*, e l'orazione contro *Tinarco*.

(m) Si cavavano anche per ciascun posto due viglietti, uno che dava il posto, l'altro che nominava quello che dovea succedere, in evento che il primo non fosse accettato.

(n) Lib. I e III, delle leggi.

(o) Si chiamano *leggi tabularie*. Si davano due tavolette ad ogni cittadino, la prima segnata con un A per dire *antiquo*; l'altra con un V, e con un R, *uti rogas*.

voti, questi debbon essere pubblici (p), e ciò dee considerarsi nella democrazia per una legge fondamentale. Bisogna che il popolo minuto venga illuminato da principali, e tenuto in dovere dalla gravità di alcuni personaggi. Così nella repubblica romana, tutto si distrusse col rendere segreti i suffragi: non fu più possibile l'illuminare un popolaccio che andava a perdersi. Ma quando in un' aristocrazia dà i suffragi il corpo de' nobili (q), ovvero in una democrazia il senato (r); siccome quivi non si tratta che di prevenire le brighe, non potessero i voti esser gran fatto segreti.

La briga in un senato è pericolosa; ella si è tale in un corpo di nobili; ma non lo è nel popolo la cui natura si è l'operar per passione. Negli stati, ne' quali ei non ha parte alcuna nel governo, si riscalderà per un attore, come fatto avrebbe per gli affari. La disgrazia d'una repubblica si è quando non vi sono più brighe, e ciò segue, allorchè si è corrotto il popolo a forza di danaro: diviene raffreddato: s'affeziona all'oro, ma perde l'affetto agli affari senza prendersi cura del go-

(p) In Atene si alzavano le mani.

(q) Come in Venezia.

(r) I trenta tiranni d'Atene vollero che i suffragi degli *Areopagiti* fossero pubblici per dirigerli a loro talento. *Lisia*. Orazione contro *Agorat*. Cap. VIII.

verno, e di ciò che vi si propone, aspetta tranquillamente il suo salario.

E' altresì una legge fondamentale della democrazia, che il solo popolo faccia delle leggi (*s*). Vi sono tuttavia mille occasioni, nelle quali è necessario che il senato possa deliberare, e spesso anche torna bene di trovare una legge prima di stabilirla. Sapientissime erano le costituzioni di Roma e d'Atene; i decreti del senato aveano forza di legge (*t*), per un anno, ne diventavan perpetui se non pel volere del popolo.

CAPITOLO III.

Delle leggi relative alla natura dell'aristocrazia.

Risede la sovrana potestà nell'aristocrazia in un dato numero di persone. Esse sono, che fanno le leggi e che le fanno eseguire; ed il rimanente del popolo in lor riguardo è al più quello, che sono in una monarchia i sudditi rispetto al monarca.

(s) Quegli che fa le leggi, comanda, quegli che comanda, è il sovrano: se il solo popolo non fa le leggi, non è sovrano, ed il governo non è democratico. Il popolo può far le leggi, o per sè stesso, o pei suoi rappresentanti. Importa aver l'occhio a questo per non confondere l'aristocrazia colla democrazia (Rifless. d'un anonimo).

(t) Vedi *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. IV e IX.

Non vi si dee dare il voto a sorte, poichè non ne risulterebbero che i soli disordini. Di fatto, in un governo che ha ormai stabilite le distinzioni più afflittive, quando si fosse scelti a sorte, non se ne sarebbe meno odiosi: il nobile è l'invidiato, non già il magistrato.

Allorchè i nobili sono molti, vi vuole un senato che regoli gli affari, i quali non potrebbero esser decisi dal corpo dei nobili, e che quelli prepari de' quali quegli decide (1). In tal caso possiamo dire, che l'aristocrazia risede in qualche modo nel senato (2); la democrazia nel corpo dei nobili, e che il popolo è un vero nulla.

Fortunatissima cosa sarà nell'aristocrazia, qualora per alcuna via indiretta si fa uscire il popolo del suo annientamento: così a Genova il banco di san Giorgio in gran parte amministrato da principali popolari (a), dà al popolo certa influenza nel governo, che ne forma tutta la prosperità.

I senatori non debbono avere il diritto di rimpiazzare quelli che mancano nel senato:

---

(1) *Una delle leggi fondamentali d'un'aristocrazia ereditaria (perchè vi sono state dell'elettive) è quella di fissar de' limiti all'aumento della nobiltà.*

(2) *Anzi è tutta nel senato con la legge, che il senato debb'essere scelto dalla nobiltà. Se l'aristocrazia fosse in tutto il corpo de' nobili, tra poco passerebbe in democrazia.*

(a) V. *Addisson.* Viaggio d'Italia, pag. 16.

cosa non vi sarebbe di questa più atta a perpetuarne gli abusi. In Roma, che ne' primi tempi fu una spezie d'aristocrazia, il senato non si suppliva per sè stesso; ma i censori nominavano i senatori novelli (*b*).

Una soverchia autorità data in un subito in una repubblica ad un cittadino, forma una monarchia ed anche più che una monarchia. In questa le leggi hanno proveduto alla costituzione, o vi si sono adattate: il principio del governo tiene in dovere il monarca, ma in una repubblica, in cui un cittadino si fa dare (*c*) un potere esorbitante, l'abuso di questo potere è maggiore, poichè le leggi, che non lo hanno preveduto, nulla hanno fatto per rattenerlo.

L'eccezione di questa regola si è, quando tale si è la costituzione dello stato, che abbisogna d'una magistratura che abbia un potere trascendente. Tale era Roma co' suoi dittatori: tale si è Venezia co' suoi inquisitori di stato: sono queste terribili magistrature, che riconducono violentemente lo stato alla sua libertà. Ma donde nasce, che sì fatte magistrature si rilevano sì diverse in queste due re-

---

(b) Lo furono da principio pei consoli.

(c) Questo appunto rovesciò la repubblica romana. Veggansi le *Considerazioni intorno alle cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza.* Parigi 1755.

pubbliche? Difendea Roma gli avanzi della sua aristocrazia contro il popolo; dove Venezia si serve de' suoi inquisitori di stato per conservare la sua aristocrazia contro i nobili. Quindi seguiva, che in Roma poco tempo durar dovesse la dittatura, perchè il popolo opera pel suo impeto, e non già per le sue mire. Bisognava, che questa magistratura s' esercitasse con istrepito, avvegnachè si trattasse d' intimorire il popolo, e non di punirlo; che il dittatore fosse creato per un solo affare, e non avesse una illimitata autorità, che unicamente per questo affare, perchè era sempre creato per un caso non preveduto. In Venezia per lo contrario vi vuole una magistratura permanente. Quivi le mire possono essere principiate, continuate, sospese, riassunte; l' ambizione d' un solo diventa quella d' una famiglia, e l' ambizione d' una famiglia quella di molte. Vi vuole una magistratura occulta, perchè i delitti che essa punisce, sempre profondi, si formano in segreto e nel silenzio. Aver dee questa magistratura una generale inquisizione, come quella che dee troncare non solo i mali che si conoscono, ma prevenire altresì quelli che non si conoscono. Finalmente è quest' ultima stabilita per punire i delitti che sospetta, dove la prima facea più uso delle minacce, che de' castighi pei delitti confessati fino da chi aveali commessi.

In ogni magistratura fa d' uopo compensare

l'ampiezza della potestà colla corta durata; un anno è il periodo fissato dalla maggior parte de' legislatori: pericoloso sarebbe uno spazio più lungo, ed uno più corto sarebbe contrario alla natura della cosa. E chi vorrebbe mai in cotal guisa governare i propri domestici affari? In Ragusi (*d*) il capo della repubblica si muta ogni mese; gli altri uffiziali ogni settimana; ogni giorno il governatore del castello. Ciò non può convenire se non ad una picciolissima repubblica (*e*) circondata da potenze formidabili, che corromperebbero agevolmente i piccioli magistrati.

La migliore aristocrazia quella si è, in cui la porzione del popolo, che non ha parte nella potestà, è sì picciola e sì povera, che la porzione dominante non trova il menomo interesse nell'opprimerla. Così, allorchè *Antipatro* stabilì in Atene (*f*), che chi non possedesse duemila dramme, verrebbe escluso dal diritto di votare, formò la migliore aristocrazia che si potesse, avvegnachè sì picciolo era questo censo ch' escludea pochissime persone, e niuno di quelli che avessero nella città una qualche considerazione.

Le famiglie aristocratiche debbono essere,

(d) Viaggi di *Tournefort*.

(e) A Lucca, i magistrati durano due mesi.

(f) *Diodoro*. Lib. XVIII, p. 601. Ediz. di Rhodoman.

in quanto è possibile, popolo. Quanto più un' aristocrazia s' avvicinerà alla democrazia, tanto più sarà perfetta; e diverrà meno tale a misura che avvicinerassi alla monarchia.

La più imperfetta di tutte quelle si è, in cui la porzione del popolo che obbedisce, è schiava civile di quella che comanda, come la aristocrazia *polacca*, ove i contadini sono schiavi della nobiltà.

CAPITOLO IV.

Delle leggi nel loro rapporto colla natura del governo monarchico.

Le potestà di mezzo subordinate e dipendenti, costituiscono la natura del governo monarchico, vale a dire, di quello, in cui con leggi fondamentali governi un solo. Dissi le potestà intermedie subordinate e dipendenti: di fatto nella monarchia il principe è la sorgente di tutta la potestà politica e civile. Queste leggi fondamentali suppongono di necessità de' canali mezzani, pei quali scorra la potestà (*a*);

(a) È dicevole lo schiarir questo passo. Le leggi fondamentali variar possono in infinito, mentre la potestà suprema può essere limitata in modi infiniti. Ma esse tutte non suppongono di necessità de' *canali intermedi, pei quali scorra la potestà*. Le leggi, a cagion d'esempio, che vietano al monarca

Imperciocchè, se nello stato non vi è che il voler momentaneo e capriccioso d'un solo, non può esservi cosa fissa, e per conseguente alcuna legge fondamentale.

---

il farne senza il consenso del popolo, di far la guerra o la pace, senz'aver prima consultati certi dati ordini dello stato: di mettere delle tasse, senz'averne ottenuto il consenso della nazione, tutte le divisate leggi sono leggi fondamentali, le quali non suppongono alcuni *canali mezzani pei quali scorra la potestà*. Quelle però che determinano la maniera, colla quale saranno eseguiti il volere e gli ordini del sovrano, quelle suppongono i *mezzani canali*, di cui parla il signore di *Montesquieu*; esse sono che stabiliscono i tribunali, la forma d'amministrar la giustizia, ec. e questi *canali mezzani* non sono soltanto addetti al governo monarchico, ma di pari a qualunque altro. Vi vogliono delle *potestà intermedie subordinate*, e *dipendenti* in ogni stato; per fino presso i despoti, ch'eseguir per sè stessi non possono tutto quello che prescrivono, nè estendere il loro *momentaneo volere* oltre il circolo, entro cui si trovano rinchiusi. Non sono adunque nè pure questi *canali mezzani*, queste *potestà intermedie* che *costituiscono la natura del governo monarchico*, e molto meno formano l'opposto del dispotismo; ma le leggi che permettono a queste potestà il disobbedire, allorchè gli ordini del sovrano si rilevarono ingiusti, che determinano preventivamente quali ordini debbansi obbedire, ed in qual guisa debbansi eseguire: ecco le leggi che formano la distinzione del governo monarchico, da quello, in cui domini il solo *momentaneo volere d'un solo* (Rifless. d'un anonimo).

La più naturale potestà intermedia subordinata si è quella della nobiltà (*b*). Entra questa in qualche modo nell'essenza della monarchia, la cui massima fondamentale si è, *dove non v'è monarca non v'è nobiltà: dove non v'è nobiltà, non v'è monarca*, ma si ha un despota.

Vi sono certuni, che in certi stati d'Europa avevano immaginato d'abolire tutte le giurisdizioni de' signori. Non vedeano costoro, che far pretendeano ciò che fece il parlamento d'Inghilterra. Distruggete in una monarchia le prerogative dei signori, del clero, della nobiltà e delle cittadi, ed avrete tosto uno stato popolare, ovvero uno stato dispotico.

I tribunali d'un grande stato europeo da molti secoli battono sempre sopra la giurisdi-

---

(b) Non ha pensato l'autore a distinguere le *potestà intermedia*, dagli *ordini intermedi*. Non comporta l'ordine della civile società una universale uguaglianza: vi vogliono de' magistrati, de' giudici, ec. ecco l'origine degli *ordini*: la volontà sovrana non può essere eseguita senza tribunali, senza ministri, ec. ecco l'origine delle *potestà intermedie*: questi *ordini*, e queste *potestà* hanno luogo in ogni società civile, e variano secondo la particolar costituzione di queste società. Il confonderle si è lo stesso che confondere le qualità col soggetto. La suprema potestà è una qualità del sovrano; le *potestà intermedie* sono una qualità degli *ordini intermedi* (Rifless. d'un anonimo).

zione patrimoniale dei signori, e degli ecclesiastici. Noi non pretendiamo di censurare sì saggi magistrati, ma lasciamo indeciso sino a qual segno ne possa esser cangiata la costituzione.

Non mi ostino su i privilegi degli ecclesiastici; ma vorrei, che alla per fine si fissasse a dovere la loro giurisdizione. Non si tratta di sapere, se siasi fatto bene a stabilirla, ma se è stabilita, se è divenuta una parte delle leggi del paese, e se vi è per tutto relativa: se fra due potestà riconosciute indipendenti, le cognizioni non debbano essere reciproche; e se non sia lo stesso per un buon suddito il difendere la giurisdizione del principe, o i limiti, che la medesima si ha prescritti in ogni tempo.

Quanto la potestà del clero è pericolosa in una repubblica, altrettanto è dicevole in una monarchia, massime in quelle che tendono al dispotismo (*). Ove sarebbero la Spagna ed il

(*) Le idee che qui ci presenta il sig. presidente sono talmente inviluppate, che all'indarno può rilevarsi il senso delle sue parole. Fa di mestieri perciò distinguere la potestà del sacerdozio, senza cui non può sussistere la religione, e le cui funzioni sono esercitate dagli ecclesiastici, e la giurisdizione esteriore, o sia quella che riguarda la polizia del ceto ecclesiastico. La prima è indipendente dall'impero, come quella che riconosce un'o-

Portogallo dopo la perdita delle lor leggi (**) senza questo potere, che arresta solo la potestà arbitraria, contrafforte mai sempre buono qualora altro non ve ne ha: imperciocchè, siccome il dispotismo cagiona mali atroci alla natura umana, così è un bene il male stesso che lo rattiene.

Siccome il mare, che mostra di volere inondare la terra tutta, è ritenuto dall'erbe, e dalle minute ghiaie che sono sulla riva; non altramente.. i monarchi, il cui potere sembra illimitato, sono rattenuti dagli ostacoli più lievi, e sottomettono la fierezza loro natia ai lamenti ed alla preghiera.

---

rigine divina: questa non solamente è *dicevole*, anzi necessaria nelle monarchie, ma ancora in niuna maniera è *pericolosa* nelle repubbliche, nè può mai considerarsi sotto l'aspetto d'un *male*. La seconda non si sottrae dalla dipendenza della suprema potestà civile: su di questa possono aver luogo le questioni accennate dall'autore; e se questa si estendesse fino all'abuso, sarebbe sempre pericoloso allo stato civile.

(**) Ma la Spagna ed il Portogallo quali mai leggi perderono? Forse l'autore intende parlare delle leggi romane, che furono abolite dopo scritte e pubblicate le leggi gotiche. Ma queste leggi in gran parte furono trascritte dalle leggi romane, come Cujacio *de feudis*, *lib.* 2 *tit.* 11, osserva. E poi *Sanzio* Re nel secolo undecimo diede di nuovo alla Spagna leggi romane, onde poi nacque il libro delle *Partite*.

Gl' Inglesi per favorire la libertà hanno tolte via tutte le potestà intermedie, che formavano la loro monarchia. Hanno ragione di conservare questa libertà; se arrivassero a perderla, sarebbero uno de' più schiavi popoli della terra.

Il signor *Law* per un' eguale ignoranza della costituzione repubblicana, e della monarchia, fu uno de' maggiori promotori del dispotismo, che sarebbesi pur anche veduto in Europa. Oltre le mutazioni ch' ei fece sì aspre, sì inusitate e sì inaudite, volle togliere gli ordini intermedi e distruggere i corpi politici: discioglieva la monarchia co' suoi chimerici rimborsi (*c*), e mostrava di voler ricomprare la stessa costituzione.

Non basta ch' esistano in una monarchia ordini intermedi, ma vi vuole altresì un deposito di leggi (*d*). Questo deposito non può esse-

---

(c) *Ferdinando* re d'Aragona si fece gran maestro degli ordini, e questo solo alterò la costituzione.

(d) Non avrebbe errato il signor di *Montesquieu* a farci sapere ciò, che intende per *deposito di leggi*. Ecco per avventura ciò che ha voluto dire. » Affinchè la pubblica autorità limitata da leggi non » degeneri in dispotismo, vi vuole in uno stato al» cuna cosa che vigili alla conservazione delle leg» gi; che impedisca, che vengano intaccate; che » non si dimentichino, che non si aboliscano con » usi o leggi contrarie, e distruttive della costitu» zione dello stato. Ora questa cosa, ch' io deno-

re se non ne' corpi politici, i quali annunziano le leggi, quando son fatte, e le fanno

---

» mino *deposito di leggi*, non può trovarsi che in
» una parte dello stato, interessata di pari a soste-
» nere la pubblica autorità, e le leggi, che l'han-
» no limitata, ma però bastantemente illuminata
» per conoscere le leggi, la loro forza, i mezzi atti
» a tenerla in vigore, e quei che potrebbero distrug-
» gerle. Il deposito delle leggi non può risedere nel
» corpo de' nobili a motivo della loro *ignoranza*
» *naturale*, della *disattenzione* ec., nè nel consiglio
» del principe che è riputato consultare anzi volere
» del monarca, che l'osservanza delle leggi, e la
» costituzione dello stato; dee adunque risedere in
» quel corpo politico, *che annunzia le leggi*,
» *quando son fatte, e le fa rivivere, allorchè*
» *si dimenticano*. » Tutto questo però non sarebbe molto esatto. Accordiamo la necessità d'un *deposito di leggi*, cioè d'una disposizione nella costituzione fondamentale d'uno stato, la quale servendo d'ostacolo agli attentati che fare vi si potrebbero, impedisca gli usurpamenti del volere arbitrario. Ma, è egli necessario che un tal deposito sia ne' corpi politici, *che annunziano le leggi quando son fatte, e le faccian rivivere allorchè sono dimenticate*? Il nostro autore l'asserisce, forse perchè tale si è la costituzione della Francia. Ma a ben ponderare la cosa, basta un corpo preposto all'amministrazione della giustizia e de' pubblici affari, che obbligato a far eseguire i voleri del sovrano, sia ad un tempo tenuto a non farne eseguire se non gli uniformi alle leggi ed a' regolamenti, sopra i quali è stabilito il governo. Questo

rivivere, allorchè vengono dimenticate. L'ignoranza connaturale alla nobiltà, la sua disattenzione, il suo dispregio pel governo civile, esigono che vi sia un corpo che faccia sempre uscir fuor della polvere, ove rimarrebbero sepolte le leggi. Il consiglio del principe non è un deposito dicevole, egli è di sua natura il deposito del voler momentaneo del

---

corpo (che se si voglia, può dirsi politico) obbligato di pari, ed interessato a sostenere l'autorità del principe, e i diritti del popolo, farà tutt'insieme e la sicurezza del trono, e quella della pubblica libertà; non è dunque necessario, che questo corpo annunzi le leggi; poco importa altresì che le annunzi, e come sieno annunziate, purchè non possano operare senza il concorso di questi corpi. Se qui si domanda ov'è questo *deposito*, ed in che consista, io rispondo, che il *deposito della legge* è la particolare istruzione, secondo la quale certi membri d'uno stato stabiliti per far osservare la volontà del sovrano uniformemente alle leggi fondamentali, ed alla costituzione d'uno stato, senz'alcun riguardo a'comandamenti particolari, son tenuti a condursi nell'amministrare il carico loro. Queste istruzioni, che vieteranno che il popolo disprezzi impunemente gli ordini del sovrano, le assicureranno ad un tempo stesso contro i voleri arbitrari, ed i capricci della tirannia, perchè da un lato giustificano le condanne contra i trasgressori delle leggi ricevute, e dall'altro autorizzano la repulsa di registrare quelle, che si trovano fuor dall'ordine, e quello di confermarvisi nell'amministrazione della giustizia, e de'pubblici affari (Rifless. d'un anonimo).

principe che eseguisce, e non già il deposito delle leggi fondamentali. Di più il consiglio del monarca sempre si muta, non è permanente: non potrebbe essere gran fatto numeroso; non gode la fidanza del popolo in grado sì alto, e perciò non è in istato d'illuminarlo ne' tempi difficili, nè di ridurlo all'obbedienza.

Negli stati dispotici, ove non sono leggi fondamentali, non vi ha nè pure deposito di leggi. Quindi nasce, che in sì fatti paesi ha d'ordinario tanta forza la religione; e ciò si è perchè essa forma una specie di deposito e di permanenza. Se poi non è la religione, sono i costumi quelli che vi si venerano in vece delle leggi.

CAPITOLO V.

Delle leggi relative alla natura dello stato dispotico.

Dalla natura dello stato dispotico risulta, che il solo uomo, il quale lo esercita, lo faccia di pari esercitare da un solo. Un uomo, a cui i suoi cinque sensi dicono sempre, ch'egli è tutto, e che gli altri sono nulla, è di sua natura pigro, ignorante, voluttuoso. Adunque egli trascura gli affari. Ma s'ei li confidasse a molti, fra essi vi sarebbero de' contrasti: si brigherebbe per essere il primo schiavo; sarebbe il principe astretto a riassumere l'amministrazione. E' adunque cosa più sem-

plice, che lo ponga in balìa d'un visir (*a*), che alla bella prima avrà la potestà medesima, ch'esso stesso. In questo stato uno stabilimento d'un visir è una legge fondamentale (*b*).

Dicesi, che un papa alla sua elezione, penetrato dalla propria incapacità, fece da principio difficoltà infinita. Alla fine accettò, e lasciò in mano del nipote tutti gli affari. Si facea le maraviglie, e dicea: « Non avrei mai » creduto, che una tal cosa fosse riuscita con » tanta facilità ». Lo stesso avviene de' principi orientali. Allorchè da quella prigione, ove ha loro rifievolito il cuore e lo spirito una torma d'eunuchi, e che sovente hanno lasciato ignorante lo stesso loro stato, si cavano per collocarli sul trono, da prima rimangono storditi, ma dopo che hanno fatto un visir, e che nel loro serraglio, sonosi abbandonati alle passioni più brutali; allorchè in mezzo ad una

(a) I re orientali hanno sempre de' visir, dice il signor *Cardin*.

(b) In quale *stato?* In uno stato dispotico preso in generale? L'affermativa non si potrebbe sostenere, perchè ogni legge fondamentale dee attenere all'essenza del governo, e non è dell'essenza del governo dispotico l'avere un visir. Tuttochè assai d'ordinario veggiamo i despoti darsi affatto in balìa della voluttà ed all'ozio, e scaricarsi della cura degli affari collo stabilimento d'un visir: le storie per altro ce ne additano di quelli che hanno tenuto da sè medesimi le redini del loro impero (Rifless. d'un anonimo).

corte avvilita hanno seguiti i più stupidi loro capricci, creduto mai non avrebbero, che ciò stato fosse sì agevole (1).

Quanto più vasto è l'impero, tanto più s'ingrandisce il serraglio, e per conseguenza tanto più immerso è il principe ne' piaceri. Quindi in questi stati quanto più popoli ha il principe da governare, tanto meno pensa al governo: quanto maggiori vi sono gli affari, anto meno vi si delibera sopra i medesimi (c).

(1) *Quindi è che in niuna forma di governo le sollevazioni son più facili. Il dispotismo è conservato più per l'entusiasmo religioso, che per la forza politica. La Turchia dee cedere, come l'entusiasmo religioso viene a sbassarsi.*

(c) Tutto quello che ci dice l'autore in questo luogo per rapporto allo stato dispotico, accade spessissimo, ma non sempre (Rifl. d'un anonimo).

Digitized by Google

LIBRO TERZO.

DE' PRINCIPII DE' TRE GOVERNI.

CAPITOLO PRIMO.

Differenza della natura del governo, e del suo principio.

Dopo d'avere esaminato quali sieno le leggi relative alla natura di ciascun governo, conviene rilevare quelle che lo sono al suo principio.

Fra la natura del governo ed il suo principio passa questa differenza (*a*), che la sua natura è ciò, che lo fa esser tale, ed il suo principio ciò, che lo fa operare. La prima è la sua particolare struttura, ed il secondo le passioni umane che muover lo fanno.

Ora le leggi esser non debbono meno relative al principio di ciascun governo, che alla sua natura. Forza è dunque investigare, quale sia questo principio; e questo appunto imprendo a fare nel presente libro.

(a) Si fatta distinzione è di sommo momento, ed io ne caverò molte conseguenze: è questa la chiave di leggi infinite.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Del principio de' diversi governi.

Dicemmo, che la natura del governo repubblicano si è, che il popolo in corpo, o certe famiglie, vi abbiano la suprema potestà: quella del governo monarchico, che il principe vi abbia la potestà sovrana, ma ch' ei l' eserciti a norma delle leggi stabilite: quella del governo dispotico, che vi governi un solo, secondo i propri voleri e capricci. Di più non mi bisogna per rinvenire i tre loro principii, mentre ne derivano naturalmente. Comincerò dal governo repubblicano, e prima farò parola del democratico.

CAPITOLO III.

Del principio della democrazia.

Non vi vuole molta probità, perchè un governo monarchico, o un governo dispotico, si conservi o si sostenga. La forza delle leggi nel primo, il braccio del principe sempre alzato nell' altro, tutto regolano o tengono in freno (1). Ma in uno stato popolare vi vuole un appoggio di più, ch' è la *virtù*.

---

(1) La virtù nel popolo di una monarchia è meno necessaria alla conservazione dello stato, di quel che sia in una repubblica popolare. Nel

Quanto asserisco vien confermato da tutto il corpo dell' istoria, e s'uniforma pienamente alla natura delle cose. Imperciocchè è evidente, che in una monarchia, in cui quegli che fa eseguire le leggi, si giudica alle leggi superiore, abbisogna minor virtù, che in un governo popolare, ove quegli che fa eseguire le leggi conosce d'esservi esso stesso soggetto, e che ne porterà il peso.

E' evidente altresì che il monarca, il quale per reo consiglio o per trascuraggine, cessa di far eseguire le leggi, può riparare il male con facilità: altro far non dee, che mutare il consiglio, o correggersi di tal negligenza. Ma quando in un governo popolare le leggi non sono più eseguite, siccome ciò da altro non può nascere, che dalla corruzione della repubblica, lo stato è già in perdizione.

Fu un assai bello spettacolo il vedere nel passato secolo gl' impotenti sforzi degl'Inglesi per istabilire fra essi la democrazia. Siccome

---

senato necessaria, come nella repubblica. Nel principe più necessaria. Il popolo è governato dalle leggi, e non è legislatore. Il senato è il depositario delle leggi. Senza virtù saranno eluse dalla scaltrezza. Il principe è legislatore ed esecutore. Senza virtù diventa tiranno: le sue leggi serviranno a' suoi capricci.

Nella democrazia per le stesse ragioni è necessaria la virtù al senato, legislatore insieme ed esecutore.

quelli che aveano parte negli affari, erano privi di virtù, che la loro ambizione era sollecitata dalla riuscita di colui, che più aveva ardito (a), che lo spirito di fazione non era represso, se non dallo spirito d'un altro, il governo mutava sempre: il popolo sbalordito cercava la democrazia, nè in luogo alcuno la rinveniva. Alla per fine dopo varii movimenti, urti e scosse, fu forza riposarsi nel governo medesimo che si era proscritto (2).

Allorchè *Silla* render volle a Roma la libertà, essa più non potè riceverla: non le rimaneva che un resto debole di virtù (3): e sicco-

---

(a) Cromwel.

(2) *Non credo che il ritorno dell'antico governo fosse l'effetto del principio dell'autore: ma più tosto della gelosia ne' partiti. I Polacchi per questa stessa gelosia non vogliono che un re forastiero.*

(3) *Questa parola virtù è molto ambigua. Ella può significare l'umiltà cristiana: può significare un grande amore della libertà civile: io chiamo virtù l'animo disposto a non invadere, nè violare i diritti di alcuno. Questa virtù è necessaria in ogni stato in chi governa: senza essa il governo discioglie la società naturale, senza la quale non vi è società civile. La seconda non è virtù, ma interesse, e può bene allentarsi col tempo.*

Vi è un altro senso di questa parola, e significa il valore. *Ma questo è figlio dell'entusiasmo, dell'interesse, della disciplina, necessario in ogni popolo, e pericoloso.*

me ella n' ebbe sempre meno, anzi che risvegliarsi dopo di *Cesare, Tiberio, Cajo, Claudio, Nerone e Domiziano,* fu sempre più schiava, e tutti i colpi percossero i tiranni, non già la tirannia.

I greci politici che viveano nel governo popolare, altra forza non conosceano che potesse sostenerlo, se non quella della virtù. I moderni d'altro non ci parlano, che di manifatture, di commercio, di finanze, di ricchezze ed anche di lusso.

Allorchè cessa questa virtù, s'insinua nei cuori atti a riceverla; l'ambizione e l'avarizia entra in tutti. I desiderii cangiano d'oggetti; più non si ama ciò, che si amava: un tempo era uno libero colle leggi, si vuol essere libero contro di esse: ogni cittadino è quale schiavo trafugatosi dalla casa del suo padrone: quello, che era *massima* chiamasi *rigore*; ciò ch'era *regola*, dicesi *pena*; ciò ch'era *attenzione*, addimandasi *timore*. Vi è chiamata avarizia la frugalità, e non già la brama di possedere. Un tempo gli averi de' privati formavano il pubblico tesoro: ma in tal caso il tesoro pubblico diventa il patrimonio de' privati. E' la repubblica una spoglia, e la sua forza non è più che il potere d'alcuni cittadini e la licenza di tutti (4).

---

(4) *Questo prova, che la virtù, cioè il contentarsi de' suoi diritti senza invadere gli altrui, è necessaria in ogni governo per conservarsi alto.*

Ebbe *Atene* nel suo seno le forze medesime, e nel tempo che dominò con tanta gloria, e mentre servì con tanta vergogna. Avea ventimila cittadini (*b*) quando difese i Greci contro i Persiani: quando disputò l' impero a Sparta, e quando investì la Sicilia. Ne avea ventimila, allorchè *Demetrio Falereo* li noverò (*c*) appunto come in un mercato si contano gli schiavi. Quando *Filippo* osò dominar nella Grecia, allorchè comparve sulle porte di Atene (*d*), esso non aveva ancor perduto che il tempo. Può vedersi presso *Demostene*, quanto vi volle per risvegliarla: vi si temea *Filippo*, non come il nemico della libertà, ma de' piaceri (*e*). Questa città, che avea fatto testa a tante disfatte, che si era veduta risorgere dalle sue ceneri, fu vinta in Cheronea, e lo fu per sempre. Che importa che *Filippo* rimandi tutti i prigionieri? Non rimanda uomini. Era sempre così agevole il trionfare delle for-

---

(b) *Plutarco* in *Pericle*. *Platone* in *Critia*.

(c) Vi si trovarono ventunomila cittadini, diecimila forestieri, quattrocentomila schiavi. Vedi *Ateneo*. Lib. VI.

(d) Avea ventimila cittadini. Vedi *Demostene in Aristog*.

(e) Avevano essi fatta una legge per punir colla morte colui che proponesse di convertire in usi della guerra il danaro destinato pei teatri.

ze di Atene, com'era malagevole il trionfare di sua virtù (5).

E come avrebbe Cartagine potuto sostenersi? Quando *Annibale* fatto pretore volle impedire che i magistrati saccheggiassero la repubblica, non andarono essi forse ad accusarlo innanzi a' Romani? . . Sciagurati! esser voleano cittadini, senza che vi fosse cittadinanza, ed ottenere le loro ricchezze dalla mano de' loro distruggitori (6). Incontanente Roma domandò loro per ostaggi trecento de' loro principali cittadini, si fece consegnare le armi e le navi, e di poi dichiarò loro la guerra. Dalle cose che produsse in Cartagine disarmata (*f*) la disperazione, può argomentarsi ciò, che avrebbe potuto fare colla sua virtù, quando avute avesse le sue forze.

---

(5) *Un popolo corrotto dal lusso si opprime, così s'è repubblica, come s'è monarchia, o dispotismo. Gli Svizzeri se diventassero ricchi, diventerebbero deboli: ed i Francesi se diventassero più poveri, sarebbero più valorosi. E' vero: il lusso dilata la cupidigia e la cupidigia estingue la virtù. Ma un popolo senza virtù può essere valoroso, se non è molle. Testimoni i Romani de' primi tempi.*

(6) *I pretori erano parte del corpo, ed ogni governo vuol esser virtuoso per durare. Se i consiglieri d' un principe, e il suo senato diventano de' pretori cartaginesi, il governo divien precario.*

(*f*) Questa guerra durò tre anni.

CAPITOLO IV.

Del principio dell'aristocrazia.

Siccome abbisogna la virtù nel governo popolare, ve ne abbisogna altresì nell'aristocratico. Vero si è, che non vi si richiede di necessità sì assoluta.

Il popolo che rispetto ai nobili è ciò, che i sudditi sono rispetto al monarca, vien tenuto a segno dalle loro leggi. Egli ha dunque minor bisogno di virtù, che il popolo della democrazia. Ma e come saranno tenuti a segno i nobili? Quei, che debbono far eseguire le leggi contro i colleghi loro, conosceranno alla bella prima, che operano contro essi stessi. Vi vuole adunque in questo corpo della virtù per la natura della costituzione (1).

Ha il governo aristocratico per sè stesso una certa forza che manca alla democrazia. Vi formano i nobili un corpo, il quale per la sua prerogativa, e pel suo privato interesse, reprime il popolo: basta, che vi sieno delle leggi perchè a tal riguardo sieno eseguite.

---

(1) *Questa virtù è il proprio interesse. È dell'interesse de' nobili, ch'essi sieno sovrani. E questo non potrebbe essere, se essi non facessero eseguire le leggi contro i loro colleghi. Questo timore fa decapitare de' nobili, a Venezia, come fa abbacinare o strangolare de' fratelli a Costantinopoli.*

Ma quanto è agevole a questo corpo il reprimere gli altri, è altrettanto difficile che tenga a segno sè stesso (*a*). Tale si è la natura di questa costituzione, che sembra porre le persone medesime sotto la potestà delle leggi, e ch' essa medesima ne l' esenti.

Ora un corpo simigliante non può reprimersi se non in due modi; o con una gran virtù la quale fa, che i nobili si trovino in qualche guisa uguali al loro popolo, il che può formare una gran repubblica; o con una mezzana, che è una certa moderazione, la quale rende i nobili per lo meno eguali a sè stessi; e questo forma la loro conservazione (2).

E' adunque la *moderazione* l' anima di questi governi, quella io voglio dire, che è fondata su la virtù, non già quella, che nasce da una deiezione, e da una infingardia dello spirito.

(a) Vi potranno esser puniti i delitti pubblici perchè è affare di tutti: non vi saranno puniti i delitti privati, perchè l'affare di tutti è il non punirli.

(2) *O per un gran timore di cessare di esser sovrani. Se l'autore avesse badato al principio del timore, avrebbe detto, che è il solo vero principio de'governi moderati, ed anche del non essere infinito il dispotismo. Il sistema dell'autore è romanzo: niente ben fondato in natura, nè in principii della natura medesima. La fantasia non può generare che castelli in aria, e di poca durata.*

CAPITOLO V.

Che la virtù non è il principio del governo monarchico.

Nelle monarchie la politica fa operare cose grandi con meno virtù, ch'essa può; non altrimenti che nelle macchine più belle impiega l'arte minor numero che sia possibile di movimenti, di forze e di ruote.

Sussiste lo stato indipendentemente dall'amor per la patria (1), dal desiderio della vera gloria, annegazione di sè stesso, e dal sagrifizio dei propri interessi più cari, e di tutte quell'eroiche virtù, che rileviamo negli antichi, e di cui abbiamo soltanto udito favellare.

Le leggi vi tengono luogo di tutte le divisate virtù, delle quali non ve ne ha bisogno alcuno: ve n'esime lo stato: un'azione che si fa senza strepito, vi è in certo modo senza conseguenza.

Quantunque tutti i delitti per loro natura sieno pubblici, nulladimeno si distinguono i

(1) *Perchè vi si opera o per interesse, o per amore, come in ogni altro governo. Se non è stato l'amor della patria quello, che nell'anno 1760 ha fatto dare a' Francesi il loro argento alla corte, è stato il timore. Quando le dame romane davano l'oro e l'argento per la difesa della patria, il timore di perdere il più, le moveva; e se fu amore, fu un fanatismo.*

delitti veramente pubblici dai delitti privati, così detti, perchè più offendono un particolare, che l' intera società.

Ora nelle repubbliche, i delitti privati sono più pubblici, vale a dire, urtano più la costituzione dello stato, che i particolari: e nelle monarchie i delitti pubblici sono più privati, cioè, colpiscono per le sostanze private, che la stessa costituzione dello stato.

Prego a non offendersi di quanto ho detto: parlo col linguaggio di tutte le storie. So benissimo, non esser cosa rara, che vi sieno principi virtuosi; ma dico, che in una monarchia è sommamente difficile, che sialo il popolo *(a)*.

Leggasi ciò, che hanno detto gli storici di tutti i tempi intorno alla corte de' monarchi: si richiamino alla memoria le conferenze degli uomini di tutti i paesi intorno al miserabil carattere de' cortigiani: non sono cose speculative, ma d' una trista esperienza.

L' ambizione nell' ozio, la bassezza nell' alterigia, la smania d' arricchirsi senza fatica, l' avversione per la verità, l' adulazione, il tradimento, la perfidia, l' abbandono di tutti i

(a) Parlo qui della virtù politica, che è la virtù morale nel senso che si dirige al ben generale, molto poche virtù morali private, e nulla affatto di quella virtù, che è relativa alle verità rivelate. Si rileverà ciò a dovere nel *lib.* V, Cap. II.

propri impegni, il disprezzo de' doveri di cittadino, il timore della virtù del principe, la speranza nelle sue debolezze, e più di tuttociò il perpetuo ridicolo, in cui si pone la virtù, formano, a mio credere, il carattere del numero maggiore de' cortigiani indicato in tutti i luoghi ed in tutti i tempi. Ora egli è malagevolissimo che la maggior parte de' principali d'uno stato sieno persone disoneste, e che gl'inferiori sieno persone dabbene: che quelli sieno ingannatori, e che questi si lascino di buon grado ingannare.

Che se trovasi nel popolo alcun galantuomo infelice (*b*), il cardinale di *Richelieu* nel suo testamento politico insinua, che un monarca non dee servirsene (*c*). Tanto è vero, che la virtù non è la base di questo governo. Veramente essa non è esclusa, ma non è la base.

CAPITOLO VI.

Come venga supplito alla virtù nel governo monarchico.

Io m'affretto e cammino a gran passo, perchè altri non creda ch'io mi faccia una satira del governo monarchico (1). Non già: se è

(b) Qui s'intenda nel senso della nota precedente.

(c) *Vi si dice*, non bisogna servirsi di gente bassa: è troppo austera e difficile.

(1) *Certo in ragion di satira egli è poi vero, che le monarchie non le governa la virtù, ma*

privo d' un principio, ne ha un altro. L' *onore* che è quanto dire, il pregiudizio d'ogni persona, e di ogni condizione, prende il luogo della virtù politica, di cui ho parlato, e la rappresenta da per tutto. Vi può inspirare le più belle azioni; egli può, unito alla forza delle leggi (2), condurre al fine del governo, come la stessa virtù.

Così nelle ben regolate monarchie (3), ognuno sarà a un di presso buon cittadino (4), e di rado troverassi un uomo dabbene: imperciocchè per esser uomo dabbene (*a*), bisogna avere intenzione d'esserlo ed amare lo stato non tanto per sè medesimo, quanto per esso stesso (5).

---

l' interesse e l'onore del sovrano, e più ancora de' suoi ministri.

(2) *Possono le leggi aver della forza senza virtù? Vorrei che l'autore avesse ben esaminata questa questione.*

(3) *Si possono ben regolare le monarchie senza virtù? Ecco una seconda questione.*

(4) *Il buon cittadino è colui, che contento de' suoi diritti, non invade gli altrui; si può ciò fare senza virtù? Ecco una terza questione.*

(a) Questa voce *uomo dabbene*, qui non s'intende, che in senso politico.

(5) *Può essere buon cittadino chi non è uomo dabbene? Egli è fin dove teme. Dove si assicura o per destrezza, o per danaro o per prepotenza, non lo sarà più.*

CAPITOLO VII.

Del principio della monarchia.

Suppone il governo monarchico, siccome abbiam detto, delle preminenze, degli ordini, ed eziandio della nobiltà ordinaria (1). La natura dell' onore si è il chiedere preferenze e distinzioni: egli è adunque per la cosa stessa collocato in questo governo.

In una repubblica dannosa si è l'ambizione. Produce buoni effetti nella monarchia: dà la vita a questo governo, e vi si ha questo vantaggio, che non vi è pericolosa, appunto perchè può esservi sempre repressa (2).

Direste per avventura, che ne avviene come del sistema dell' universo, ove vi ha una forza che continuamente allontana tutti i corpi dal centro, ed una forza di gravità, che ve li riconduce. L' onore fa muovere le parti tutte del corpo politico; le unisce colla stessa sua azione, e rilevasi che ognuno tende al ben

---

(1) *Ogni governo ha de' posti luminosi; anche il dispotico. L'uomo non ama meno esser gran visir a Costantinopoli, che un pari in Francia. L'onore dunque è molta comune.*

(2) *L'ambizione de' sudditi non arriva mai a pretendere la sovranità; ecco perchè non è pericolosa nella monarchia.*

comune, credendo di tendere a propri privati interessi (3).

Vero si è, che parlando filosoficamente, un onor falso è quello che guida tutte le parti dello stato: ma questo falso onore è così utile al pubblico, come lo sarebbe il vero ai privati che potessero averlo.

E non è forse molto l'obbligar gli uomini a fare le azioni tutte malagevoli, e che ricercano forza, senz'altra ricompensa che la fama di queste azioni (4).

CAPITOLO VIII.

Che l'onore non è il principio degli stati dispotici.

L'ONORE non è il principio degli stati dispotici; essendovi gli uomini tutti eguali, uno non può agli altri anteporsi; essendovi gli uomini tutti schiavi, non vi si può anteporsi a cosa alcuna (1).

---

(3) *Direi che nelle civili società la cupidità è la forza centrifuga: il timore la centripeta. Questo è appoggiare sopra la natura.*

(4) *Il falso onore non lavora che per l'interesse; e l'interesse senza virtù è senza disciogliente. Quando un governo è fondato sopra una forza disciogliente, se non viene in soccorso il timore o la virtù, è in gran pericolo ad ogni momento.*

(1) *Il despota non può negare, se non parte.*

In oltre, siccome ha l'onore le sue leggi e le sue regole, ne saprebbe cedere, e dipende dal capriccio proprio, e non dall' altrui (2), così non può trovarsi, se non negli stati, ne' quali la costituzione è fissa, e che hanno leggi certe.

E come si comporterebbe presso il *despota*? Si gloria di non curar la vita, e il despota non ha altra forza, che il poterla togliere. Come potrebbe comportare il despota? Ha egli regole seguite, e capricci sostenuti; ed il despota non ha regola alcuna, ed i suoi capricci tutti gli altri distruggono (3).

---

cipa a molti la sua grandezza. Vi ha de' grandi intorno al despota. Quanto più gli altri sono oppressi, tanto debb'essere in loro maggiore l'ambizione di essere a parte dell' impero. Vi sono perciò delle cabale, così a Costantinopoli, come a Parigi, ed anche più. L'autore qui dimentica, l'uomo reale, e lavora su le sue immaginazioni.

(2) *La grandezza ed i titoli della casa* Richelieu, *della casa* Mazzarini *e di tante altre dipendeano dal capriccio dell'ente, che si dice nobiltà, o da quello di un altro? Quali sono le leggi fisse della nobiltà? E dov' è in terra un governo che non abbia niuna legge fissa?*

(3) *Questi sono accidenti degli uomini, non del governo, e si sono veduti così spesso nelle monarchie europee, come nelle tirannidi dell'Asia. Non è la natura del governo, che ha migliorati i regni di Europa, ma la coltura degli animi.*

L' onore ignoto agli stati dispotici, ove sovente nè pure vi ha termine che lo esprima (a), regna nelle monarchie; vi dà la vita a tutto il corpo politico, alle leggi ed alle stesse virtù (4).

CAPITOLO IX.

Del principio del governo dispotico.

Siccome vi vuole della virtù in una repubblica, e dell' onore in una monarchia, vi si ricerca il timore in un governo dispotico: quanto alla virtù non vi è necessaria, e pericoloso sarebbevi l' onore (1).

(a) Vedi *Perry*, pag. 447.

(4) *Se per quest'onore intende i feudi ed i titoli, dice bene. Ma questi sono i segnali dell'onore, non l'onore. I despoti possono adoperare altri segni. I Persiani onorano con degli abiti, con degli anelli. Ogni paese ha i suoi costumi.*

(1) *Ovunque è società, ivi sono delle famiglie: ed ovunque sono più famiglie stanti, ivi debb'essere proprietà. Ovunque è società, vi è religione. La religion propria, la proprietà, i figli, i congiunti, gli amici, anche prescindendo dalla legge, costituiscono quel che si dice* Patria. *Nel dispotismo adunque gli uomini hanno patria. Dove gli uomini hanno patria, hanno amore per la patria, e tanto più n'hanno, quanto sono più rozzi. Dov'è amor della patria, ivi è questa virtù. Distruggete questa virtù, il sovrano non*

L'immenso potere del principe vi passa tutto interamente a quelli, a' quali ei lo confida. Persone capaci d'aver somma stima di sè stessi, sarebbero in grado di farvi delle rivoluzioni. Fa d'uopo adunque, che il timore vi abbatta ogni coraggio, e vi estingua fino il minomo sentimento d'ambizione (2).

Può un governo moderato, quanto vuole, e senza rischio, allentare le sue molle (3). Si conserva colle sue leggi, e colla stessa sua forza. Ma quando nel governo dispotico cessa un istante il principe d'alzare il braccio: quando non può sul fatto distruggere quelli che tengono i primi posti (*a*), tutto è perduto: poichè la base del governo, che è il *timore*, più non essendovi, il popolo non ha più protettore.

è nè monarca, nè despota. Questo amor della patria è la radice del vero onore. I governi dispotici non hanno mai fatte gran cose senza quest'onore: testimoni i Turchi.

(2) *Così* Ferdinando *il cattolico temeva il gran* Gonsalvo. *Si potrebbe molto allungare tal materia.*

(3) *La repubblica romana perì appunto per non aver tenuto sempre il braccio alzato. Avvenne lo stesso alle repubbliche greche, alla fiorentina; e sarebbe accaduto alla veneziana, se il senato fosse stato più sicuro.*

(a) Come segue con frequenza nell'aristocrazia militare.

Probabilmente in questo senso alcuni cadì hanno sostenuto, che il gran signore non era tenuto a mantener la parola o il giuramento qualora con ciò venisse a por limiti alla propria autorità (*b*) (4).

Fa di mestieri che il popolo sia giudicato dalle leggi (5), ed i grandi dal capriccio del principe: che la testa dell'ultimo suddito sia sicura, e quella dei bassà sempre in pericolo. Non si può senza fremere far parola di tali mostruosi governi. Il *sofì* di Persia detronizzato a' dì nostri da *Miriveis*, vide perire il governo prima della conquista, perchè non avea versato quanto sangue vi volea (*c*) (6).

Ci fa sapere l'istoria, come le orribili crudeltà di *Domiziano* sbigottirono i governatori a segno, che il popolo sotto il suo regno alquanto si riebbe (*d*).

Così appunto un torrente, che tutto distrugge da un lato, lascia dall'altro delle campa-

---

(b) Ricault. *Dell'impero ottomano.*

(4) *No. L'hanno sostenuto per timore, per adulazione o per rozzezza.*

(5) *Per quali leggi?*

(c) Vedi l'istoria di questa rivoluzione del padre *Ducerceau.*

(6) *Questo era il lamento di* Cicerone *dopo la morte di* Cesare : *non si era sparso bastante sangue.*

(d) Il suo governo era militare, che è una delle specie del governo dispotico.

gne, ove l'occhio vede da lungi alcune praterie (7).

CAPITOLO X.

Differenza dell' obbedienza ne' governi moderati e nei governi dispotici.

Negli stati dispotici la natura del governo richiede un' obbedienza estrema, ed il volere del principe conosciuto che sia, dee avere il suo effetto così certo, come dee avere il suo una palla da un' altra palla percossa (1). Non vi ha da proporre temperamento, modificazione, accomodamento, termini equivalenti, conferenze, rimostranze, niente d'eguale o di migliore. E' l'uomo una creatura che obbedisce ad una creatura che vuole (2).

---

(7) *Questo prova, che in pratica il principio d'ogni governo è il timore.* Dio *medesimo governa pel timore.* Deus ultionum dominus, *Psal.* 93 Dominus regnavit . . . nubes et caligo in circuitu ejus . . . ignis ante ipsum praecedet. *Psal.* 96 Terribile et sanctum nomen ejus. *Psal.* 98 Initium sapientiae timor domini. *Psal.* 110.

(1) *Obbedienza troppo meccanica, la quale ben può esser richiesta della volontà del tiranno, ma non dalla natura del governo.*

(2) *Nella storia vi ha di molti fatti opposti a questa teorica. Il rispondere a chi comanda, non è sempre in favore di colui, a cui si comanda, ma spesso di chi comanda. Le rimostranze adunque sono necessarie ad ogni governo,*

Non vi si possono tampoco rappresentare i propri timori rispetto ad un accidente avvenire, di quello scusar si possono le sue cattive riuscite intorno al capriccio della fortuna. La proprietà degli uomini, come delle bestie, si è l'instinto, l'obbedienza, il castigo (3).

A nulla serve l'opporre i sentimenti naturali, il rispetto per un padre, la tenerezza pei figliuoli e per le mogli, le leggi dell'onore, lo stato della propria sanità: si è avuto l'ordine, e questo basta.

In *Persia*, allorchè il re ha condannato alcuno, non si può altrimenti fargliene parola, nè chieder grazia. S'ei fosse ubbriaco o fuori di sè, dovrebbesi tuttora eseguir la sentenza (*a*): Se ciò non seguisse, si contraddirebbe, e la legge non può contraddirsi (4). Sì fatta maniera di pensare vi è stata in ogni età: l'ordine che diede *Assuero* di distruggere

---

(3) *Nell'Africa si trovano alcuni popoli governati a questo modo: ma egli è l'effetto della bestialità de'popoli, non del governo. L'autore avrebbe fatto bene di aggiugnere alle tre accennate spezie di governo, una quarta,* il governo bestiale. (a) Vedi *Chardin.*

(4) *Questo non è per sistema di governo, ma per costume di chi governa. Perchè si trovano de'fatti contrari sotto dei re di quella nazione alquanto moderati.* Chardin *medesimo ne dà degli esempi sotto* Scha Abbas *il grande. Ve ne ha molti nella storia di* Selim *re di Egitto.*

i Giudei, non potendo esser rivocato, s'appigliarono al partito di dar loro la facoltà di difendersi.

Una cosa però vi è, che puossi talora opporre al volere del principe (*b*); ed è la religione. Si volterà le spalle al proprio padre, s'arriverà per fino ad ucciderlo, se il principe lo comanda; ma non si berrà del vino, s'ei lo voglia e lo comandi. Le leggi della religione sono d'un precetto superiore, perchè sono date ugualmente al principe, che a' sudditi. Ma in quanto al diritto naturale, la cosa va diversamente, poichè si suppone che il principe non sia più uomo (5).

Negli stati monarchici e moderati, la potestà è limitata da ciò, che ne forma il principio; intendo dire l'onore che domina come un monarca, sul principe, e sopra il popolo (6). Non si andrà a citargli le leggi della religione; un cortigiano crederebbe di farsi ridicolo, ma se gli citeranno bene sempre quelle dell'onore. Quindi risultano delle necessarie modificazioni nell'obbedienza: l'onore di sua natura è soggetto a delle bizzarrie, e l'obbedienza le seguirà tutte.

(b) Vedi *Chardin*.

(5) *Non per sistema di governo; ma o per la stupidità del popolo, o per tirannide di chi governa.*

(6) *Più tosto dalle leggi fisse, che da ambedue le parti si osservano per timore.*

Tutto che la maniera d'obbedire in questi due governi sia diversa, il potere è sempre lo stesso. In qualunque parte si volga il monarca, tira seco e fa dar giù la bilancia, ed è obbedito. Tutta la differenza si è, che nella monarchia il principe ha de' lumi, ed i ministri vi sono infinitamente più prodi, e più addestrati negli affari, di quello sienlo nello stato dispotico (7).

CAPITOLO XI.

Riflessione sopra tutto ciò.

Tali sono i principii dei tre governi, il che non significa, che in una certa repubblica siasi virtuoso, ma che vi si dovrebbe esserlo. Ciò nè pure prova, che in una certa monarchia vi sia dell' onore, e che in uno stato dispotico particolare, si abbia del timore, ma bensì che converrebbe averne, poichè senza ciò, imperfetto ne sarà il governo (*a*) (1).

---

(7) *Questo mostra, che non è il sistema del governo monarchico, o dispotico, che il fa agire, ma il costume. Questa conclusione non dirocca ella tutta la fabbrica del nostro autore? Dunque egli vuol rappresentarci quel che si fa, non quel che segue da certe nature di governo. Qual è il miglior governo? domanda il savio* Burlamacchi? *È quello, non dove sono le migliori leggi, ma dove i migliori governano. Era un detto di* Democrito.

LIBRO QUARTO.

CHE LE LEGGI DELL' EDUCAZIONE DEBBON ESSERE RELATIVE AI PRINCIPII DEL GOVERNO (*).

CAPITOLO PRIMO.

Delle leggi dell' educazione.

Le prime, che riceviamo, sono le *Leggi dell' educazione*; e siccome ci dispongono le stesse ad essere cittadini, così ogni particolar famiglia esser dee regolata sul piano della gran

---

(a) Il fine del signor di *Montesquieu*, trattando de' *principii de' tre governi*, si è di svilupparci ciò che è, o che esser dovrebbe: vale a dire, l'esporci i tre differenti principii che nelle tre specie di go-

(1) *Avrei detto: questa parola governo significa la conservazione d'un corpo, del suo potere, della sua sanità, del suo capo. Dunque niun governo può essere senza virtù nel capo, e ne' membri. Dove ve n' è poco, è poco governo: dove non ve n' ha nessuno, non vi è governo; ma guerra perpetua delle due parti, la quale si fa o per destrezza d' ingegni, o per forza di corpo. Sono certamente due cose* imperium, et dissolutio imperii.

(*) *Per far fortuna, o per viver felice, l'educazione non debb' esser opposta al costume dominante della società, di cui si è parte.*

famiglia, che tutte le abbraccia (1). Se il popolo in generale ha un principio, le parti che

---

verni li *fanno* operare, o *far li dovrebbero* operare. Nel primo caso la sua dottrina non è niente conforme all'esperienza. I sovrani e le nazioni vengono d'ordinario condotti da qualche passione dominante, che non ha punto che fare colla forma del governo. Si accusa certa nazione di lasciarsi condurre da una fiera gelosia contro gli altri popoli: ad altra viene attribuita la smania eccessiva d'accumular tesori. Tal monarca è animato dalla brama di dilatare i suoi stati: tal altro studia di farvi fiorire il commercio: un terzo non è portato che per l'arte militare; e l'onore non è più il principio delle monarchie in generale, di quello che l'amore per la libertà, o quel della patria siasi il principio universale delle repubbliche. Questi principii di condotta ne' governi, differiscono secondo la costituzione dello stato, le inclinazioni de' popoli, ed i genii di coloro che stanno al timone degli affari. Sono più o meno stabili, a misura che un governo si scosta, o s'avvicina di più all'impero arbitrario di un solo: la morte del principe con esso lui invola le sue passioni, ed il suo successore da altre passioni guidato, con esse introduce un altro principio. Quindi le mutazioni in quei sistemi, che diconsi politici. Per tal riguardo son più felici le repub-

(1) *Cioè sul costume dominante. Questo è sempre massima di un politico, ma non sempre di un filosofo. E' pericolo tanto esser vizioso in un popolo virtuoso, quanto aver molta virtù in un popolo corrotto.*

lo compongono, vale a dire, lo avranno altresì le famiglie. Adunque le leggi dell' educa-

---

bliche: affinchè si muti il sistema della loro politica, forz'è che si muti la nazione. Quando un monarca, o un despota addossa ad un consiglio la cura degli affari, in tali stati questo è pure un mezzo di conservare il principio del governo; e questa si è per avventura la ragione, onde dopo il *Mazzarino* la Francia si conduce a norma dello stesso principio per rapporto alle altre potenze. Se il sig. di *Montesquieu* ci ha voluto porre sotto gli occhi i principii che servir dovrebbero di base a' tre governi, de' quali parla, come ce lo fanno presumere le sue riflessioni, si è anche più grossolanamente ingannato: conciossiachè la teorica e l'esperienza non lascino dubbio a tal soggetto, provano esse con somma evidenza, che la *virtù*, per cui intendo tutte le qualità morali che ci guidano alla perfezione, è il solo principio di condotta per tutti i governi, sieno quali essere si vogliano, e l'unico, che abbia fatto, e farà fiorire gli stati. Vero si è, che rilevasi più virtù nelle repubbliche, che nelle monarchie, e di pari più in queste, che negli stati dispotici; poichè si vede in questi ultimi più di quella passiva obbedienza, che risulta dal timore, di quello se ne vegga negli altri due. Vero si è ancora, che le virtù meglio si sostengono in una repubblica, meno bene in una monarchia, e meno ancora nel dispotismo, poichè la corruttela s'insinua più presto e con facilità maggiore nel cuor di coloro che possono tutto osare, senza niente temere; e perchè il timore nasce più facilmente nel cuor di coloro, che non hanno da opporre alcuna

zione in ciascuna specie di governo saranno diverse. Nelle monarchie avranno per oggetto l'onore; la virtù nelle repubbliche; nel dispotismo il timore (*a*) (2).

---

resistenza, ma ci dà egli ciò diritto di far passare per principio la virtù de' governi repubblicani, ed il timore per quello de' dispotici? Sarebbe lo stesso che dar la timidità per principio della condotta del bel sesso, ed il coraggio per quello che anima gli uomini! Il ben essere è il solo principio che determina le ragionevoli creature. Quanto all'*onore* può darsi, che formi quello del governo *francese*, ma non ha mai formato quello d'alcun'altra monarchia. È un ridursi a molto poco, quando di tutte

(a) *Regis ad exemplum totus componitur orbis:* è un antico detto che veggiamo ogni dì confermato: ma siccome i principii che dà l'autore in questo luogo ai governi, non convengono loro in generale, come qui innanzi vedemmo, non si possono tampoco attribuire generalmente alla particolare educazione in ogni specie di questi governi. Parteciperà soltanto più o meno l'educazione de' differenti costumi e delle varie inclinazioni, che domineranno in uno stato, secondo che le avranno cangiate le rivoluzioni ed i tempi (Rifless. d'un anonimo).

(2) *Lasciamo i sistemi immaginari. L'educazione (parlo da politico) è da accomodarsi al dominante costume non alla natura astratta del governo.* Aristide *può esser sacrificato in una repubblica, e potrebbe esser primo visir a Costantinopoli. Il primo ministro di* Scha Abbas *il grande era un* Aristide *V.* Chardin.

CAPITOLO II.

Dell' educazione nelle monarchie.

Nelle monarchie l' educazione principale non si riceve nelle pubbliche case, in cui s' ammaestrano i fanciulli, ma sebbene allorchè si pone il piede nel mondo comincia in qualche modo l' educazione. Ivi è la scuola di ciò che si chiama *onore*, il quale è il signore universale, che dee da per tutto guidarci (1).

---

le morali qualità non ce ne rimane che una sola per principio de' nostri voleri; ed anche che principio! *L'onore, cioè il pregiudizio di ciascuna persona e d'ogni condizione*. E questo principio potrà *ispirare le azioni più belle: potrà, unito alla forza delle leggi condurre la fine del governo, come la stessa virtù*. Non ci fermeremo su questo paradosso, e lasceremo decidere ad altri politici, se abbia contribuito più alla felicità della Francia, o a' suoi mali. Ma ecco in che ha ragione il signor di *Montesquieu*, ed è, che in ogni caso è meglio aver per principio l' *onore*, che governare uno stato secondo i capricci d'un voler momentaneo. *Si legga la quarta lettera dello spirito delle leggi ridotto in quintessenza* (Rifl. d'un anonimo).

(1) *L'onore, che ha per radice la virtù, in ogni governo può avere la sua nicchia: l'onore stolto è da per tutto deriso. Ne' tempi di tranquillità in ogni governo gli astuti cortigiani occupano posti dovuti all'onore. Il gran pilota si accarezza nelle tempeste.*

Quivi si veggono, e sentonsi sempre dire tre cose, *che dee porsi nelle virtù una certa nobiltà, una certa franchezza ne' costumi, ed una certa politezza nelle maniere.*

Le virtù che ci mostrano. sono sempre meno ciò, che agli altri è dovuto, che ciò, che altri dee a sè stesso (2): non sono esse tanto ciò, che ci chiama verso i nostri concittadini, quanto ciò che ce ne distingue.

Non vi si giudicano le azioni degli uomini come buone, ma come belle (3); non come giuste, ma come straordinarie (*a*).

Subito che l'onore può rilevarvi qualche cosa di nobile, egli si è o il giudice, che lo rende legittimo, o il sofista, che lo giustifica.

Permette la galanteria quando è unita all'idea de' sentimenti del cuore, o all'idea di conquista; e questa è la verace ragione per cui nelle monarchie i costumi non sono mai sì puri, come ne' governi repubblicani.

---

(2) *Cioè l'interesse.*

(3) *Quando non servono che alla corte. Ma quando servono al pubblico ed alla patria, si giudicano anche come buone o malvage: come giuste o ingiuste: come ragionevoli o irragionevoli. E questo era vero anche nella repubblica romana.*

(a) Si troveranno altre riflessioni sopra questo IV libro nella quinta lettera dello *Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*: ma la critica mi vi sembra alquanto trasmodata. Questo passo esser dee per chi l'intende assai bello (Rifless. d'un anonimo).

Permette l'artifizio, allorchè è congiunto coll'idea della grandezza d'ingegno, o della grandezza degli affari; come nella politica, le cui finezze non l'offendono.

Non vieta l'adulazione, se non quando è disgiunta dall'idea d'una gran fortuna, e trovasi soltanto unita al sentimento della sua propria bassezza (4).

Dissi riguardo ai costumi, che l'educazione delle monarchie dee porvi una certa franchezza. Adunque vi si vuole verità ne' discorsi. Ma ciò forse per amore di quella? Non già. Si vuole, perchè un uomo, che è uso a dirla, comparisce libero e franco. In fatti un uomo tale par che non dipenda che dalle cose, e non dalla maniera con cui un altro le riceve.

E questo fa sì, che quanto vi si raccomanda questa specie di franchezza, altrettanto vi si disprezza quella del popolo, che ha per oggetto la sola verità, e la sola semplicità (5).

Finalmente nelle monarchie vuole l'educazione certa politezza nelle maniere. Gli uomini nati per vivere insieme, nati sono altresì per piacersi, e colui che trascurasse le buone

---

(4) *E' questo lo spirito del governo, o della corte? Questo era lo spirito della tavola rotonda del re* Artù.

(5) *Un animale meno astuto, è ancora meno vizioso.*

creanze, disgustando tutti quelli, co' quali vivesse, si screditerebbe a segno che diverrebbe incapace di far bene alcuno (6).

Ma la pulitezza trar non suole l'origine sua da sorgente sì pura; ella nasce dalla voglia di segnalarsi. Noi siamo civili per orgoglio: ci sentiamo lusingati di posseder maniere, le quali provino che non siamo di bassa lega, e che vissuto non abbiamo con quella razza di persone, che sono state poste in non cale in tutte l'età (7).

Nelle monarchie la civiltà è naturalizzata alla corte. Un uomo eccedentemente grande, rende piccioli gli altri tutti. Quindi i riguardi, che debbonsi ad ogni persona: quindi nasce la civiltà che lusinga tanto quelli che sono civili, quanto quelli, a riguardo de' quali essi lo sono; come quella che fa comprendere, che si è della corte, o che si è degno d'esservi.

L'aria della corte consiste nel lasciare la sua propria grandezza per prenderne una in prestito. Questa, lusinga un cortigiano più della propria stessa. Da essa una corta altera modestia, che lungi si diffonde, ma il cui orgoglio scema insensibilmente a proporzione della di-

---

(6) *Anche questo è dallo spirito della corte.*

(7) *E' eccellente tutta questa dipintura della corte. L'autore quando lascia il suo sistema, e si attacca alla natura, è mirabile.*

stanza, in cui altri si trova dalla sorgente di questa grandezza.

Rilevasi alla corte una delicatezza di gusto in tutte le cose, derivante dal continuo uso delle superfluità d'una gran fortuna, dalla varietà, e più che da tutt'altro, dalla franchezza de' piaceri, dalla moltiplicità, dalla stessa confusione delle fantasie, le quali quando sono gradite, sonovi mai sempre ricevute.

Sopra tutte le divisate cose raggirasi l'educazione per formar ciò, che addimandasi il galantuomo, che tutte la qualità possede, e le virtù tutte che vuole tal governo (8).

Quivi l'onore entra per tutto, ha luogo in tutte le maniere di pensare e di sentire, e dà norma agli stessi principii.

Questo bizzarro onore fa sì, che le virtù non sono, se non se ciò ch'egli vuole, e come ei le vuole (9); pone di sua testa regole a tutto quello che ci viene prescritto; dilata o limita i nostri doveri a suo senno, o nascano questi dalla religione o dalla politica o dalla morale (*) (10).

---

(8) *In queste corti.* (9) *Perchè non ve n'è una vera.*

(*) Leggansi le riflessioni dell'anonimo soggiunte all'ultimo capo del libro antecedente, per dar giudizio de' principii stabiliti da *Montesquieu* ne' tre governi, e specialmente dell'onore pel monarchico. Basta qui soltanto notare, che qualunque siasi quest'onore, non può, nè dee in maniera alcuna mutare i doveri provenienti dalla morale e dalla religione.

(10) *Non egli serve loro, ma esse a lui.*

Non vi ha cosa alcuna nella monarchia, che venga comandata dalle leggi, dalla religione e dall'onore, quanto l'obbedienza ai voleri del principe; ma quest'onore ci detta, che il principe non dee mai comandarci una azione, la quale ci disonori, perchè ci renderebbe incapaci di servirlo (*b*) (11).

Ricusò *Crillon* d'assassinare il duca *di Guisa*, ma offerse ad *Enrico* III di battersi con esso. Dopo il dì di san *Bartolommeo*, avendo scritto *Carlo* IX a tutti i governatori, che facessero trucidare gli Ugonotti, il visconte *d'Orte*, che comandava in Baiona scrisse al re (*c*): « Non ho trovato, sire, fra gli abitanti e le » persone militari, se non se buoni cittadini, » bravi soldati, e non già un boia: quindi es- » si ed io supplichiamo la maestà vostra ad » impiegare le nostre braccia e la propria vita » in cose eseguibili ». Questo grande, e gene-

---

(b) La persuasione de' nostri doveri morali si è quella, la quale ci detta il non obbedire ad ordini che s'oppongono a' principii della legge naturale, e forz'è che si pensi del prode *Crillon*, e del visconte *d'Orte*, che la loro repulsa fu fondata sopra un somigliante motivo. Sì fatta repulsa viene anzi a caratterizzare un uomo pieno di virtù, che un uomo animato dal principio d'onore (Rifless. d'un anonimo).

(11) *E' lo spirito della corte contrario allo spirito del governo.*

(c) Veggasi l'istoria del *d'Aubigné*.

roso coraggio riguardava come cosa impossibile una viltà (12).

Non vi ha cosa che l'onore prescriva di vantaggio alla nobiltà, quanto il servire il sovrano alla guerra. E di fatto ella è la professione distinta, perchè i suoi rischi, le sue riuscite e le stesse sue sventure, aprono la strada alla grandezza (13). Ma coll'imporre questa legge, l'onore esser ne vuole l'arbitro; e se trovisi disgustato, esige o permette che altri si ritiri in casa (14).

Vuole che si possa indifferentemente aspirare agl' impieghi o ricusarli: una tal libertà la reputa superiore alla stessa fortuna.

---

(12) *Questi son veri. Ma per ognun di essi se ne potrebbero molti narrare di natura opposta. Per tutto ove sono nobili, ve n'ha de' virtuosi e degli onorati, e de' vili e traditori. La storia delle monarchie è piena di viltà e di tradimenti, che molti hanno fatti, per far la corte a' loro sovrani. Non è dunque lo spirito del governo che li fa tali, ma o il costume dominante, o l'interesse, o uno speciale temperamento.*

(13) *Questa stessa è la professione onorata degl' Irochesi, e di tutti i salvaggi di America, ancorchè non conoscano monarchia.* Lafitau. *Les moeurs des sauvages.*

(14) *Fanno lo stesso i salvaggi di America. Effetto dello spirito di nobiltà con un tantino di libertà. Questo non sarebbe permesso nei regni dispotici.*

Ha dunque l'onore (15) le sue supreme regole, e l'educazione è tenuta ad uniformarvisi (*d*) (*e*). Le principali sono, che ci è ben permesso il far conto di nostra fortuna, ma

---

(15) *Avrei voluto che il nostro autore avesse definito un poco più precisamente, che non ha fatto prima, cosa intende per governo: secondo, che si debba intendere per la parola virtù: terzo, che significa la parola onore; quarto, che significa questa parola patria. Queste sono delle idee molto complesse, nè egli le adopera sempre col medesimo senso. Di qui nascono delle conseguenze spesso fra di loro opposte. Sarebbe stato ancora bene di non dedurre delle conseguenze generali da uno o due fatti, senza esaminare la propria cagione del fatto.*

(d) Si dice in questo luogo, ciò che è, non già quello che debb'essere. E' l'onore un pregiudizio, che la religione si studia ora di distruggere, ora di regolare.

(e) Quando si legge questa parte dell'opera verrebbe tentazione di credere, che il signor di *Montesquieu* abbia pubblicato *lo Spirito delle leggi* unicamente per dipingere il ridicolo del carattere francese, e per ridurre la propria nazione a principii più solidi e più sensati. Si fa qui sapere in una nota, ch'ei *dice ciò che è, e non ciò che debb'essere*: ora ciò, ch'egli dice in questo luogo delle monarchie in generale, conviene soltanto a quella della *Francia*. Sarebbe stato accagionato di aver fatta una satira, se in vece di parlare in generale, non avesse indicato se non la propria nazione (Rifless. d'un anonimo).

che ci è sovranamente vietato il farne alcuno della propria vita (*f*) (16).

La seconda si è, che qualora siamo stati collocati in un posto, nulla far dobbiamo o permettere, onde apparisca che ci riputiamo inferiori a questo stesso posto (17).

La terza, che le cose dall' onore vietate sono proibite con più rigore, quando le leggi non concorrono a proscriverle, e che quelle, che esso esige, vengono esatte con più vigore, allorchè le leggi non le richieggono (18).

CAPITOLO III.

Dell' educazione nel governo dispotico.

Siccome nelle monarchie l' educazione non tende che ad innalzare il cuore, così negli stati dispotici non istudia altro che avvilirlo. Forz' è che la medesima vi sia servile. Sarà un bene, anche nel comando, l' averla avuta tale, poichè niuno vi è tiranno senz' essere ad un tempo medesimo schiavo (1).

(f) Se ciò non è detto ironicamente, l' asserzione è falsissima. Si può leggere intorno tal soggetto quello che dice il sig. *Wattel* dell'*onore*, nel suo *Diritto delle genti* (Rifless. d'un anonimo).

(16) *Massima assai bene adattabile all' impero dispotico.*

(17) *Ogni ambizioso il sa senza scuola.*

(18) *Ha luogo anche nelle repubbliche, ed è effetto del costume.*

(1) *E' una verità, che tutta la storia dimo-*

L'estrema obbedienza suppone dell' ignoranza in colui che obbedisce, e ne suppone anche in quello che comanda; non ha da bilanciare, da dubitare, nè ragionare, basta solo ch' ei voglia.

Negli stati dispotici ogni casa è un impero separato. L'educazione, che consiste principalmente nel vivere con gli altri, vi è adunque limitatissima, riducendosi a porre il timore nel cuore, e a dare allo spirito la cognizione d'alcuni principii di religione assai semplici. Il sapere vi sarà pericoloso, funesta l'emulazione; rispetto poi alle virtù, *Aristotile* non [illegible] credere che alcuna ve ne [illegible] propria dello schiavo (a) [illegible] verrebbe a limitar grandemente in questo governo l'educazione. Adun-

---

stra, che i cortigiani e gli ambiziosi ordinariamente prendono il carattere del sovrano. Sotto un tiranno anche in una monarchia, gli uomini accorti diventano come stolidi ed abbietti. Sotto un generoso e virtuoso, sollevano il cuore. Sotto un molle tutti sono molli. Un principe ama gli spioni e traditori? Tutti i vassalli divengono tali. E' dunque lo spirito privato del sovrano, e non lo spirito del governo sistematico che forma gli uomini in ogni governo.

(a) Politica. Lib. I.

(2) *Verissimo. E si è a conchiudere in parte quel che dice* Rousseau, *che pochi governi civili vi sono, che non abbiano anzi guastata la natura umana che corretta. Gli uomini di seminario sono d'un'altra spezie di tutti gli altri.*

que in qualche modo nulla vi è l'educazione (3). Per donare alcuna cosa forz'è toglier tutto, e cominciar dal formare un cattivo suddito, per formare un buono schiavo.

Come! e perchè si studierebbe ella l'educazione di formarvi un buon cittadino, che prendesse parte nella pubblica sciagura? Se amasse lo stato, sarebbe tentato di allentare le molle del governo; se non vi riuscisse, sarebbe perduto: se gli venisse fatto, correrebbe pericolo di perder sè stesso, il principe e l'impero (4).

CAPITOLO IV.

Differenza degli effetti d'un' educazione presso gli antichi, e fra noi.

La maggior parte degli antichi popoli viveva in governi, il cui principio si è la virtù; e quando questa vi era in vigore, vi si faceano

---

(3) Sarebbe assai meglio, se non ve ne fosse dell'in tutto. Educare un cavallo a modo di pecora non è formare un cavallo, ma una cattiva pecora.

(4) E' vero, che non vi si può riuscire senza sangue; ma questo sangue ha spesso giovato alla patria, e rilevato l'impero. Vi ha delle guerre civili che guastano i costumi, le leggi, la patria: e ve ne ha di quelle, che rilevan tutto, e rimenan l'ingegno, il valore, la virtù. Il contrasto ha delle gran forze.

delle cose, che più a' dì nostri non si veggono, e che sbalordiscono il nostro picciolo spirito.

Avea la loro educazione un altro vantaggio sopra la nostra, ed è che mai non veniva smentita. *Epaminonda* l'ultimo anno della sua vita, diceva, ascoltava, vedeva e facea le cose stesse dell'età, in cui avea principiato ad ammaestrarsi.

A' giorni nostri noi riceviamo tre educazioni diverse o contrarie, quella de' nostri padri, quella de' nostri maestri e quella del mondo. Ciò, che ci vien detto nell'ultima, rovescia le idee tutte delle prime. Questo nasce in qualunque parte dal contrasto che vi ha presso di noi fra gl'impegni della religione, e quelli del mondo; la qual cosa ignota era agli antichi (*).

CAPITOLO V.

Dell'educazione nel governo repubblicano.

Appunto nel governo repubblicano vi abbisogna di tutta la forza dell'educazione. Il timore de' governi dispotici nasce per sè stesso fra le minacce ed i castighi.

(*) Le massime false e depravate del mondo non potranno mai convenire con le massime della vera religione. Se questo conflitto di sentimenti era ignoto agli antichi gentili, ciò nascea dall'essere la loro religione falsa, e d'invenzione umana, e perciò tutta conforme ed adattata alla loro politica.

L'onore delle monarchie è favorito dalle passioni, e le favorisce a vicenda. Ma la virtù politica è un'annegazione di sè stesso, che è mai sempre cosa penosissima (1).

Può definirsi questa virtù l'amor delle leggi e della patria (2). Quest'amore, richiedendo una continua preferenza del pubblico al suo proprio interesse, dà tutte le virtù particolari, avvegnachè queste altro non sono, che tal preferenza (3).

Questo amore è in singolar modo annesso alle democrazie. In esse solo il governo è fidato ad ogni cittadino. Ora il governo è come

---

(1) *L'amor della patria e la disposizione dell'animo a voler sacrificar tutto alla libertà, è la virtù che si richiede in un repubblicano. La conservazione della patria e della libertà, è il maggior de' beni di un cittadino, perchè è fondamento di tutti gli altri beni. Quando si fa ad un repubblicano risguardare la patria per questo verso, la virtù gli sarà facilissima; allora la virtù si mischia col suo interesse, colla sua ambizione, col suo piacere.*

(2) *L'unica legge dei Maomettani è l'alcorano. Un turco ama tanto questa sua legge, e per questa legge, la patria, quanto* Curzio, Manlio Coclite *amavano Roma.*

(3) *L'interesse pubblico ben risguardato, è così proprio interesse d'un repubblicano, come è il regno di un monarca: ogni repubblicano è nato col diritto al governo.*

tutte le cose del mondo: per conservarlo, bisogna amarlo (4).

Non si è udito dire giammai, che i re non amassero la monarchia, e che alcun despota odiasse il dispotismo.

Adunque tutto dipende dallo stabilire nella repubblica questo amore (*a*); e l'educazione dee appunto invigilare ad ispirarlo. Ma perchè i figliuoli possano averlo, vi è un sol mezzo sicuro, ed è, che lo abbiano gli stessi padri.

Altri è d'ordinario padrone di dare a' suoi figliuoli le proprie cognizioni, ed è anche di più di comunicar loro le proprie passioni.

Se ciò non accade è, perchè ciò che è stato fatto nella casa paterna, vien distrutto dalle esterne impressioni.

Non è il popolo nascente quello che degenera; non si perde, se non quando sono corrotti gli uomini fatti (5).

---

(4) *E perchè è la cosa che sola soddisfa tutte le passioni umane, basta sapere d'esser nato col diritto al governo, per amarlo. Quei medesimi, che l'hanno tradito l'hanno fatto per soverchio amore al governo.*

(a) L'amor della patria non è più straniero ad un regno, che ad una repubblica, e richiede l'interesse delle civili società, che abbiasi cura d'inspirarlo a' figliuoli fino dall' età loro più tenera (Rifless. d'un anonimo).

(5) *Vere e bellissime massime.*

CAPITOLO VI.

Di alcune istituzioni de' Greci.

I Greci antichi persuasi della necessità, che i popoli, i quali viveano sotto un governo popolare fossero allevati nella virtù, per ispirarla, fecero delle singolari istituzioni. Quando vedete nella vita di *Licurgo* le leggi da esso date ai Lacedemoni, vi credete di leggere la storia de' *Sevarambi*. Le leggi di Creta erano l'origine di quelle di Lacedemone; e quelle di *Platone* n'erano la correzione.

Io prego che facciasi alcun poco d'attenzione all'ampiezza del genio, che fu necessario a quei legislatori, per vedere, che urtando di fronte gli usi tutti ricevuti, confondendo tutte le virtù, ponessero sotto gli occhi dell'universo la loro sapienza. *Licurgo*, mescolando il latrocinio collo spirito di giustizia, la più dura schiavitù colla libertà estrema, i più atroci sentimenti colla maggior moderazione, diede della stabilità alla città sua. Parve, che togliesse tutti i mezzi di sussistere le arti, il commercio, il danaro, le mura: vi ha dell'ambizione, senza speranza di vantaggio: vi sono i sentimenti naturali, ma non vi sono nè figliuoli, nè marito, nè padre: lo stesso pudore è tolto alla castità. Per sì fatte strade s'incamminò Sparta alla grandezza ed alla gloria: ma con una tale infallibilità delle

sue istituzioni, che nulla otteneasi contr' essa in guadagnando delle battaglie, se non si giungeva a togliere la sua polizia (*a*).

La Creta e la Laconia, furono governate con queste leggi. Fu l'ultimo lacedemone a cedere a' Macedoni, e Creta fu l'ultima preda de' Romani (*b*). Ebbero i Sanniti queste istituzioni medesime, ad esse furono per quei Romani il soggetto di ventiquattro trionfi (*c*).

Quello straordinario che ravvisavasi nelle istituzioni della Grecia, l'abbiamo veduto nella feccia, e nella corruttela de' nostri moderni tempi (*d*). Un legislatore onorato ha formato un popolo, in cui la probità comparisce tanto naturale, quanto la bravura presso gli Sparziati. Il sig. *Pen* è un vero *Licurgo*: e sebbene il primo abbia avuto per oggetto la pace, come l'altro ebbe la guerra, si rassomigliano nella strada singolare, in cui hanno incammi-

---

(a) *Filopemene* costrinse i Lacedemoni ad abbandonare la maniera di nutrire i loro figliuoli, sapendo bene, che senza questo, avrebbero sempre un'anima grande ed il cuore elevato. *Plutarco*, Vita di *Filopemene*. Veggasi *Tito Livio*: lib. XXXVIII.

(b) Essa proibì per tre anni le sue leggi e la sua libertà. Si veggano i libri XCVIII. XCIX e C. di *Tito Livio* nell'epitome di *Floro*. Ella fece maggior resistenza, che i re più grandi.

(c) *Floro*, Lib. I.

(d) *In Fece Romuli*. Cicerone.

nato il loro popolo, nell'ascendente che hanno avuto sopra uomini liberi, ne' pregiudizi che hanno superati, nelle passioni che hanno sottomesse.

Un altro esempio possiamo averlo dal Paraguai. Si è voluto farne un delitto alla *società*, che riguarda il piacere di comandare come il solo bene della vita: ma sarà sempre dicevole il governare gli uomini, per farli più felici (*e*) (*).

Vanto suo si è l'essere stata la prima a far vedere in quelle contrade l'idea della religione congiunta con quella dell'umanità. Col riparare i devastamenti degli Spagnuoli, ha cominciato a risanare una delle più grandi piaghe che abbia per anche ricevute il genere umano.

Un finissimo sentimento, che ha questa società per tutto ciò, che essa chiama onore, il suo zelo per una religione, che umilia molto più coloro che l'ascoltano, che quelli che la

---

(e) Gl'Indiani del Paraguai non dipendono da un signore particolare, pagano un quinto solo dei tributi, ed hanno per difendersi armi da fuoco.

(*) Fecero del bene i gesuiti nel Paraguai, ma non so se per bene degli uomini, o piuttosto per esercitarne l'impero. In Europa però, dove non poteano direttamente imperare, intrapresero occulte vie, quali sono quelle della coscienza e della morale rilasciata, e con ciò acquistarono un'altra sorta di regno.

predicano (**), le hanno fatto intraprendere delle cose grandi, e vi è riuscita. Ha fatto uscire de' boschi uomini dispersi, ha loro data una sicura sussistenza, gli ha vestiti, e quando con ciò altro fatto non avesse che accrescere l'industria fra gli uomini, avrebbe fatto molto.

Quei che far vorranno somiglianti istituzioni, stabiliranno la comunanza de' beni della repubblica di *Platone*, quel rispetto, ch'ei richiedea per gl'Iddii, quel segregamento dagli stranieri per la conservazione de' costumi; e facendo il commercio la città, e non i cittadini, daranno le nostre arti senza il nostro lusso, ed i nostri bisogni senza i nostri desiderii.

Proscriveranno il danaro, il cui effetto consiste nell'impinguare la fortuna degli uomini, oltre i confini che posti aveavi la natura, di insegnare a conservare inutilmente ciò, che nel modo stesso si era ammassato, di moltiplicare in infinito i desiderii, e di supplire alla natura che ci avea dato de' mezzi limitatissimi di irritare le nostre passioni e di corromperci gli uni gli altri.

(**) La religione cristiana umilia non meno quelli che la predicano, che quelli che l'ascoltano, quando tutti e due sono persuasi delle massime che quella insegna.

« Gli *Epidamni* (*f*) veggendo corrompersi i » loro costumi per la comunicazione che avea» no con i barbari, elessero un magistrato » per far tutte le fiere a nome della città, e » per la città ». In tal caso il commercio non corrompe la costituzione, e la costituzione non priva la società de' vantaggi del commercio (*g*).

CAPITOLO VII.

In qual caso queste singolari istituzioni posson esser buone.

Istituzioni di tal sorta possono convenire nelle repubbliche, perchè il loro principio si è la virtù politica; ma per guidare all'onore nelle monarchie, o per ispirare il timore negli stati dispotici, non vi si ricercano tante cure.

Per altro non possono convenire se non se in un picciolo stato (*a*), in cui può darsi una generale educazione, ed allevare un'intera popolazione non altrimenti che una famiglia.

Le leggi di *Minosse*, di *Licurgo* e di *Platone* suppongono una singolare vicendevole attenzione di tutti i cittadini, degli uni inverso gli altri.

(f) Plutarco. *Dimanda delle cose greche.*

(g) Ma toglie l'emulazione de' commercianti, e fa perire il commercio (Rifless. d'un anonimo).

(a) Come erano le città della Grecia.

Ciò non può altri promettersi nella confusione, nelle negligenze, nell'estensione degli affari d'un popolo grande.

Forz'è, come dicemmo in queste istituzioni, bandire il danaro. Ma nelle società grandi, il numero, la varietà, l'imbarazzo, l'importanza degli affari, la facilità delle compre, la lentezza de' cambi, ricercano una misura comune. Per portar per tutto la sua potenza, o per difenderla per ogni dove, quella cosa aver bisogna, alla quale per tutto hanno gli uomini annessa la potenza.

CAPITOLO VIII.

Spiegazione d'un paradosso degli antichi per rapporto a' costumi.

Polibio, il savio *Polibio*, ci dice, che la musica era necessaria per addolcire i costumi degli *Arcadi*, che un paese abitavano d'aria rea e fredda: che quei di Cinete, che la musica trascurarono, vinsero in crudeltà i Greci tutti, e che non vi ha città, in cui siensi veduti tanti delitti, quanti in quella. *Platone* non teme d'affermare, che non può farsi cambiamento nella musica senza farlo di pari nella costituzione dello stato. *Aristotele*, il quale sembra che per altro non iscrivesse la sua politica, che per opporre a quei di *Platone*, i propri sentimenti, s'accorda però con esso rispetto alla forza che ha la musica so-

pra i costumi. *Teofrasto*, *Plutarco* (*a*), *Strabone* (*b*), gli antichi tutti, opinarono nel modo stesso. Non è questa un'opinione buttata senza riflessione; ma bensì uno de' principii della loro politica (*c*). Così appunto davano delle leggi, così voleano che le città si governassero.

Io mi pensò di poter ciò sviluppare. Bisogna mettersi in testa, che nelle città greche, singolarmente in quelle che aveano la guerra per oggetto principale, tutti i lavori e tutte le professioni, che poteano far guadagnar del danaro, venivano considerate come indegne d'un uomo libero. « La maggior parte delle arti, » dice *Senofonte*, (*d*) corrompe i corpi di » coloro che l'esercitano: obbligano a sedersi » all'ombra o presso al fuoco: non si ha tem» po, nè per gli amici, nè per la repubbli» ca ». In fatti gli artigiani pervennero alla cittadinanza allora solo, che si corruppero alcune democrazie. Questo appunto ci fa sapere *Aristotile* (*e*), il quale sostiene altresì, che

(a) Vita di *Pelopida*.

(b) Libro I.

(c) *Platone*. Lib. IV. Delle leggi, dice che le prefetture della musica e della ginnastica, sono gli impieghi più rilevanti della città. E nel lib. III, della sua repubblica. » *Damone* vi dirà, *dic' egli*, » quali sono i tuoni atti a far nascere la viltà di » animo, l'insolenza e le contrarie virtù. »

(d) Lib. V. *Detti memorabili*.

(e) Politica. Lib. III. cap. IV.

una buona repubblica non darà loro giammai il diritto di cittadinanza (*f*).

Una professione servile era altresì l'agricoltura, e per lo più esercitavala alcun popolo soggiogato: gl' *Iloti* presso i Lacedemoni, i *Periecii* fra i Cretesi, i *Penesti* presso quei di Tessaglia, altri popoli schiavi (*g*) in altre repubbliche.

Finalmente ogni basso commercio (*h*) era infame fra i Greci. Sarebbe bisognato, che un cittadino avesse renduto de' servigi ad uno schiavo, ad un mercenario, ad uno straniero. Sì fatta idea disdiceva allo spirito della greca libertà: quindi *Platone* vuole nelle sue leggi (*i*), che si punisca un cittadino che commerciasse.

Adunque nelle greche repubbliche era uno

(f) *Diofante*, dice *Aristotile*. Polit. cap. VII, stabilì già in Atene che gli artigiani sarebbero schiavi del pubblico.

(g) Quindi *Platone* ed *Aristotele* vogliono, che gli schiavi coltivino le terre. *Leggi* lib. *VII*. *Polit*. lib. VII, cap. X. Vero si è, che l'agricoltura non era per tutto esercitata dagli schiavi: per lo contrario, siccome dice *Aristotele*, le repubbliche migliori eran quelle, in cui vi si attaccavano i cittadini. Ma ciò non seguì, se non per la corruttela degli antichi governi divenuti democratici: poichè ne' primi tempi, le città greche viveano nell'aristocrazia.

(h) *Cauponatio*.

(i) Lib. II.

molto imbarazzato. Non voleasi che i cittadini commerciassero, lavorassero la terra, nè esercitassero arti, nè tampoco si volea che vi fossero oziosi (*k*). Trovavano essi un'occupazione negli esercizi che dipendeano dalla ginnastica, ed in quelli che aveano rapporti alla guerra (*l*). Altri non ne dava loro l'istituzione. Forza è dunque considerare i Greci come una società d'atleti e di combattenti. Ora questi esercizi così adattati a persone dure e selvagge (*m*), aveano bisogno d'esser temperati con altri, che addolcir potessero i costumi. La musica, che va allo spirito per gli organi corporei, era nata per questo. E' un mezzo fra gli esercizi del corpo, che rendon gli uomini duri, e le scienze speculative, che li rendon selvaggi. Non può dirsi, che la musica inspirasse la virtù: questo concepir non potrebbesi; ma impediva l'effetto della ferocità l'anima della istituzione, e facea che l'anima avesse nell'educazione una parte, che avuta non vi avrebbe.

Mi fo a credere, che fra noi abbiavi una società di persone tanto appassionate per la

(k) *Aristotele*. Politica, lib. X.

(l) *Ars corporum exercendorum gymnastica: variis certaminibus terendorum paedotribica*. Aristotele *Polit*. Lib. VII. cap. III.

(m) Dice *Aristotele*, che i fanciulli de' Lacedemoni, i quali fino dalla tenera età cominciavano questi esercizi, contraevano soverchia ferocia, *Polit*. Lib. VIII. cap. IV.

caccia, che ne farebbero la loro unica occupazione; è certo che ne contrarrebbero una specie di rusticità. Se queste persone stesse venissero a prendere altresì del gusto per la musica, rileverebbesi tosto della differenza nelle loro maniere e ne' lor costumi. Finalmente gli esercizi dei Greci non eccitavano in essi se non un genere di passioni, la ruvidezza, la collera, la crudeltà. La musica gli eccita tutti, e può far sentire all'anima la dolcezza, la pietà, la tenerezza, il dolce piacere. I nostri autori di morale, che fra noi tanto proscrivono i teatri, ci fanno bastantemente rilevare quale forza abbia la musica sulle nostr'anime (*).

Se alla società divisata non dessero che tamburi ed arie da tromba, non è egli vero, che s'arriverebbe meno al suo fine, che se le si desse una musica affettuosa? Ragione aveano dunque gli antichi, quando in certe circostanze pei costumi anteponevano una ad un'altra moda.

Ma, mi si dirà, e perchè scegliere per preferenza la musica? Appunto perchè di tutti i piaceri de' sensi, niuno ve ne ha che meno corrompa lo spirito. Arrossiamo leggendo in *Plutarco* (*n*), che i Tebani per addolcire i costumi della loro gioventù, stabilirono con leggi un amore, che dovrebbe esser proscritto da tutte le nazioni del mondo.

(*) I nostri autori che proscrivono i teatri, poco pensarono alla musica. (*n*) Vita di *Pelopida*.

LIBRO QUINTO.

CHE LE LEGGI DATE DAL LEGISLATORE DEBBON ESSER RELATIVE AL PRINCIPIO DEL GOVERNO.

CAPITOLO PRIMO.

Idea di questo libro.

Abbiamo veduto, come le leggi dell'educazione esser debbono relative al principio di ciascun governo. Quelle che il legislatore dà a tutta la società, lo sono nel modo stesso. Questo rapporto delle leggi con tal principio, tien tese le molle tutte del governo, e questo principio ne riceve a vicenda una nuova forza. Così appunto ne' fisici movimenti, l'azione è sempre seguita da una reazione.

Ci facciamo ad esaminare questo rapporto in ciascun governo, e cominceremo dallo stato repubblicano, che ha per principio la virtù.

CAPITOLO II.

Che sia la virtù nello stato politico.

E' la virtù (a) in una repubblica una cosa semplicissima: l'amore della repubblica è un

---

(a) Si vegga l'avvertimento dell'autore.

sentimento, e non una serie di cognizioni; l'ultimo uomo dello stato può avere questo sentimento come il primo. Qualora il popolo ha buone massime, vi si mantiene più lungamente di quelli, che diconsi galantuomini (1). Di rado la corruttela da esso principia; con frequenza dalla mediocrità de' suoi lumi ha ritratto un attaccamento più valido per ciò che è stabilito.

L'amor della patria guida alla bontà de' costumi, e la bontà de' costumi conduce all'amor della patria. Quanto meno appagar possiamo le private nostre passioni, tanto più ci diamo in preda alle generali. Perchè i frati amano cotanto l'ordine loro? Appunto per quella parte, la quale fa, che è loro insopportabile. La regola loro li priva di tutte le cose sulle quali s'appoggiano le passioni ordinarie; sussiste adunque questa passione per la regola stessa che gli affligge. Quanto più è austera, vale a dire, quanto più tronca le loro inclinazioni, tanto più di vigore dà a quelle che loro lascia (*b*).

---

(1) *Perchè chi non ragiona, non perde mai i sentimenti.*

(b) Il sig. di *Montesquieu*, avendoci insegnato che *nello stato popolare vi vuole un principio di più*, che ne' governi monarchici e dispotici, che questo *principio è la virtù*, ha denominata questa virtù *virtù politica*: ha detto, che possiam defi-

CAPITOLO III.

Che sia l'amore della repubblica nella democrazia.

L'AMORE della repubblica in una democrazia è quello della democrazia: l'amore della democrazia è quello dell'eguaglianza (*a*).

---

mirla l'*amore delle leggi e della patria*. C'insegna in questo luogo, che questa virtù è l'*amore della repubblica*, e che questo amore è *un sentimento e non una serie di cognizioni*: che *l'amor della patria guida alla bontà de' costumi, e che la bontà de' costumi conduce all'amor della patria*. Se quest'ultima proposizione fosse esattamente vera, renderebbe ragione, perchè le virtù ed i costumi, si sostengono meglio in una repubblica, che in altri stati; ma pare che non cammini giusto. Prima l'amor della patria, o quello della repubblica, può consistere, o in una brama di conservare la costituzione del governo, o in quella di conservare lo stato, o in un desiderio che tenda ad un tempo a questi due oggetti. Supponghiamo, che il nostro autore l'abbia inteso in quest'ultimo senso. Donde può nascere questo desiderio? Dalla forza dell'educazione, dirà il signor di *Montesquieu*. Basterà ripetere a' fanciulli, che debbono amare la patria loro, ed il vivo desiderio di vederla prosperare, verrà in essi, e si perpetuerà di padre in figlio: ed in questo modo *l'amore della repubblica sarà un sentimento, e non una serie di cognizioni*. Gli accordiamo questo raziocinio, che è giustissimo e

L'amore della democrazia è altresì l'amore della frugalità (1). Dovendo ciascheduno go-

---

confermato dalla esperienza; ma non gli accordiamo già, che questo sentimento *conduca alla bontà de' costumi*. Neghiamo altresì, che vi possa condurre; avvegnachè un sentimento, che non è il risultamento d'anteriori riflessioni, che non è *una serie di cognizioni*, è atto di pari a condurre al fine per vie inique, e per quelle che sarebbero giuste. Affinchè questo sentimento condur possa alla bontà de' costumi, forz'è, che sia sostenuto dalla certa persuasione, che il bene della patria è legato intimamente alla bontà de' costumi, ed allora potrà condurvi. Ma in tal caso suppone più o meno una serie di cognizioni, che renderebbe l'amor della patria più o meno forte (Rifless. d'un anonimo).

(a) Sembra che il nostro autore non prenda qui l'*amor della patria*, nel senso da noi supposto nella nota precedente, ma per la sola brama di veder *conservata la costituzione dello stato*. Così *in* Olanda *l'amor della patria* si limiterebbe a quello del governo *Statoldico*, o *antistatoldico*. Per me son d'avviso, che l'amor della patria aver dee per oggetto quello, che cospira a conservarla nella più felice situazione, e che è un assai avvilirlo il ridurlo in una democrazia *a quello dell'uguaglianza*. Vi sono due specie d'uguaglianze: quella delle condizioni, e quella delle fortune. L'eguaglianza delle fortune in qualche modo può sussistere in uno stato, il cui paese produce tutte le

(1) *Perchè l'amor dell'eguaglianza porta la frugalità. Il lusso è lo spirito di distinguersi, e rompe per l'eguaglianza.*

dervi la stessa felicità ed i vantaggi medesimi, vi dee gustare gli stessi piaceri, e concepire

---

cose necessarie per la sussistenza; ed in cui dalle leggi, sono limitati i bisogni ai prodotti del paese: ma supposto che i cittadini debban cercare la sussistenza loro a forza d'industria, l'eguaglianza svanisce: quella che dovrebbe risultare dal sagrifizio, che sarebbero forzati a fare i più laboriosi e i più industriosi, a quelli che meno lo fossero, partorirebbe un'assai odiosa uguaglianza di condizioni. La natura della civile società esige magistrati, giudici, uffiziali, sì civili che militari; adunque l'uguaglianza di condizione non può mai aver luogo in uno stato. Ma ecco in che propriamente consiste l'uguaglianza de' cittadini, nell'esser cioè tutti sottoposti alle leggi medesime; che non vi sieno ordini privilegiati per aver parte nel maneggio degli affari, o per qualunque altra cosa. Che quelli che sono in impiego, più non sieno che cittadini semplici nella loro vita privata, ed unicamente magistrati ec. nell'esercizio delle loro cariche, perchè allora son riputati come rappresentanti gl'individui di tutta la nazione. Si obbedisce al corpo dello stato, e non già a quello che si è incaricato di rappresentarlo. Questa uguaglianza, che è la base del governo democratico, non esige *l'esser frugale, che siasi contratto in nascendo un debito immenso*, ec. ma vuole ed esige una buona costituzione, la quale impedisca che i facoltosi opprimano quelli che lo sono meno, e che rivolgano a lor privato vantaggio le cariche, le quali non sono loro fidate in altro modo, che come a puri amministratori dello stato (Riflessi d'un anonimo).

le medesime speranze: il che altri non può promettersi se non dalla generale frugalità.

Dall'amore dell'eguaglianza in una democrazia, l'ambizione vien limitata al solo desiderio, alla sola buona sorte di rendere alla sua patria servigi più rilevanti, che gli altri cittadini. Tutti non le posson rendere servigi uguali; ma tutti egualmente le ne debbon rendere (2). Si contrae in nascendo un debito immenso verso la medesima, che non può pagarsi del tutto giammai.

Quindi vi nascono le distinzioni del principio dell'uguaglianza, fin quando par che sia tolta da fortunati servigi, o da talenti d'una sfera superiore.

L'amore della frugalità limita *il desiderio di possedere* all'attenzione che richieggono le cose necessarie alla famiglia, ed anche al superfluo per la sua patria. Danno le ricchezze una potenza, di cui il cittadino non può usare a suo pro; avvegnachè non sarebbe allora uguale; procurano delle delizie, ch' ei non può tampoco godere, poichè nel modo stesso sovvertirebbero l'uguaglianza.

Così le buone democrazie, stabilendo la domestica frugalità, hanno aperto il varco alle spese pubbliche, come avvenne in Atene ed in Roma. Nascevano allora la magnificenza e

(2) *La maggiore o minore abilità fa la differenza.*

la profusione dal fondo stesso della frugalità, e siccome per far le offerte ai Numi volea la religione, che avessero le mani pure, le leggi richiedeano costumi frugali, perchè altri dedicar si potesse alla sua patria.

Il buon senso ed il ben essere de' privati consiste molto nella mediocrità de' loro talenti e delle loro fortune. Una repubblica, in cui le leggi abbiano formate molte persone mediocri, composte d' uomini saggi, si governerà saggiamente: composta di gente felice, sarà felicissima.

CAPITOLO IV.

Come s' inspiri l' amore dell' uguaglianza e della frugalità.

L' AMORE *dell' uguaglianza*, e quello della *frugalità* vengono in grado sommo eccitati dalla stessa uguaglianza e frugalità allorchè vivesi in una società, in cui le leggi hanno stabilita l' una e l' altra (1).

Nelle monarchie e negli stati dispotici, niuno aspira all' uguaglianza, nè vi ha uno, a cui venga tal pensiero: ognuno vi tende alla superiorità. Le persone d' estrazione più vile, non per altro sospirano d'uscirne, che per dominare gli altri (2).

---

(1) *Ed è perchè tutti gli amori entrano per gli occhi.*

(2) *Perchè il monarca è in cima, dove si affolla a salire.*

Lo stesso avviene della frugalità. Per amarla fa d'uopo goderla. Non ameranno mai la vita frugale coloro che sono corrotti dalle delizie: e se ciò stato fosse naturale ed ordinario, stato *Alcibiade* non sarebbe l'ammirazione dell'universo (3). Nè pure quegli ameranno la frugalità i quali invidiano o ammirano il lusso altrui: persone, le quali non hanno innanzi agli occhi se non uomini ricchi, o uomini miserabili com'essi, detestano la loro miseria, senz'amare o conoscere ciò, che forma il termine della miseria (4).

E' adunque una massima sommamente vera, che affinchè altri ami l'uguaglianza e la frugalità in una repubblica, forz'è che le leggi ve le abbiano stabilite.

CAPITOLO V.

Come le leggi stabiliscono l'uguaglianza nella democrazia.

Alcuni antichi legislatori, come *Licurgo* e *Romolo*, divisero i terreni ugualmente. Ciò non potea convenire se non nel fondare una nuova repubblica; ovvero, allorchè l'antica fosse per sì fatto modo corrotta, e gli animi

---

(3) *Per vivere lussuriosamente in una repubblica popolare.*

(4) *Questo termine sarebbe il risolversi a viver da privato,* et naturae congruenter.

in tale disposizione, che i poveri si credessero necessitati a cercare, ed i ricchi a soffrire rimedio somigliante (1).

Se quando il legislatore fa una tal divisione, non dà leggi per conservarla, forma soltanto una costituzione passeggiera: la disuguaglianza s' insinuerà per quella parte, che non avranno difese le leggi, e la repubblica andrà in rovina.

Fa adunque di mestieri, che con tale oggetto vengano regolate le doti delle donne, le donazioni, le successioni, i testamenti, in somma le maniere tutte di contrattare. Imperciocchè, se fosse lecito il dare i propri averi a chi, e come si volesse, ogni privata volontà sconvolgerebbe la disposizione della legge fondamentale.

Solone, che permetteva in Atene il lasciar per testamento i suoi beni a chi si volesse, purchè non si avesse figliuoli (*a*), contraddicea le leggi antiche, ordinanti, che i beni restassero nella famiglia del testatore (*b*). Contraddiceva altresì le sue proprie, come quello che col sopprimere i debiti, avea cercata l'uguaglianza (2).

---

(1) *In molte monarchie presenti si cerca dai poveri: perchè non si sente dai legislatori? Per l'idea che farebbe abolir la monarchia.*

(a) *Plutarco.* Vita di *Solone.* (b) Ivi.

(2) *Egli avera elevata la mina da 72 a 100 dramme.*

Buona legge per la democrazia era quella che proibiva l'avere due eredità (c). Prendea l'origine sua dall'uguale divisione de'terreni, e delle porzioni assegnate a ciascun cittadino. Non avea voluto la legge, che un solo uomo avesse più porzioni.

La legge, che prescriveva, che la erede sposata fosse dal più prossimo parente, nascea da una sorgente somigliante. Venne data agli Ebre dopo una simile divisione. *Platone (d)*, che fonda le sue leggi su questa divisione, la dà nel modo medesimo; ed era una legge ateniese.

Vi era in Atene una legge, di cui non so, se alcuno abbia conosciuto lo spirito. Era permesso lo sposare la propria sorella consanguinea, e non già sorella uterina (e). Questo uso riconoscea la sua origine dalle repubbliche, il cui spirito era il non porre sopra la stessa testa due porzioni di fondi di terreni, e per conseguente due eredità. Quando altri sposava

---

(c) *Filolao* di Corinto stabilì in Atene, che il numero delle porzioni di terreno, e quello dell'eredità fosse sempre il medesimo. *Aristotele*. Polit. lib. II, cap. XII.

(d) Repubblica. Lib. VIII.

(e) *Cornelio Nipote* nella pref. Quest'uso era de'primi tempi. Così *Abramo* disse di *Sara: ell' è mia sorella, figliuola di mio padre, e non di mia madre*. Le stesse ragioni aveano fatto stabilire una legge medesima presso popoli diversi.

la propria sorella da canto di padre, non poteva avere che una eredità, che era quella del padre: ma allorchè sposasse la sorella uterina, potea darsi che il padre di questa sorella non avendo figliuoli maschi, le lasciasse la sua successione, e che per conseguente il fratello, che aveala sposata, ne conseguisse due.

Non mi si opponga già il detto di *Filone* (*f*) che quantunque in Atene si sposasse la sorella consanguinea e non l'uterina, in Lacedemone sposar si potesse l'uterina e non la consanguinea. Conciossiachè io leggo presso *Strabone* (*g*), che quando in Lacedemone una sorella sposava il fratello, aveva essa per dote la metà della porzione del fratello. E' chiaro, questa seconda legge essere stata fatta per impedire le ree conseguenze della prima. Per impedire che i beni della famiglia della sorella passassero in quella del fratello, davasi per dote alla sorella la metà della porzione del fratello.

Seneca (*h*), parlando di *Silano* che avea sposata sua sorella, dice, che in Atene la permissione era ristretta, e che in Alessandria era generale. Nel governo d'un solo non si trattava gran fatto di conservare la divisione dei beni.

(f) *De specialibus legibus, quae pertinent ad praecepta decalogi.* (g) Libro X.

(h) *Athenis dimidium licet, Alexandriae totum.* Seneca *De morte* Claudii.

Per conservare questa divisione di terreni nella democrazia, una buona legge era quella, la quale voleva che un padre il quale avesse più figliuoli, ne scegliesse uno per succedere alla sua porzione (*i*), e desse gli altri ad adottare ad alcuno, che fosse senza prole, affinchè il numero de' cittadini potesse perpetuamente mantenersi uguale a quello delle divisioni.

Faleade di Calcedonia (*k*) immaginata aveva una maniera di rendere uguali le fortune in una repubblica, ove non lo erano. Ei voleva, che i ricchi dessero delle doti a' poveri, e non ne ricevessero; e che i poveri ricevessero del danaro per le loro figliuole, e non ne dessero. Ma non è a mia notizia, che alcuna repubblica abbia adottato simigliante regolamento. Pone questo i cittadini sotto condizioni, le cui differenze fanno colpo tale, che odierebbero questa stessa uguaglianza, che si cercasse d'introdurre. Talora è buona cosa che le leggi non mostrino di tendere sì direttamente al fine che si propongono.

Tutto che nella democrazia la reale uguaglianza sia l'anima dello stato, nulladimeno vi ha tanta difficoltà nello stabilirla, che a tal riguardo non converrebbe sempre un'estrema

(i) Fa una legge simile *Platone*. Lib. III, Delle leggi.

(k) *Aristotele*. Polit. *lib*. II, cap. VII.

esattezza (3). Basta lo stabilire un censo (*l*) che riduca, o fissi le differenze ad un certo segno: il che fatto, sta alle leggi particolari l'uguagliare, per così dire, le disuguaglianze coi carichi che impongono a' facoltosi, e col sollievo che accordano a' poveri. Le sole ricchezze mediocri comportar possono sì fatte specie di compensazioni; poichè quanto alle fortune eccessive riguardano come un' ingiuria tutto ciò, che loro non si accorda di potenza e d' onore (4).

Ogni disuguaglianza nella democrazia debb' essere cavata dalla natura d' essa democrazia, e dal principio stesso dell' eguaglianza. A cagion d' esempio, vi si può temere che persone, le quali avrebber uopo per vivere, d'una continua fatica, non venissero impoverite soverchio da una magistratura, o che non ne

---

(3) *La legge de' catasti, dove si facessero a dovere, sarebbe la migliore per ogni specie di governo.*

(*l*) *Solone* fece quattro classi, la prima di quelli che aveano 500 mine di rendita, sì in biade che in frutti liquidi: la seconda di coloro, che ne aveano 300 e poteano mantenere un cavallo; la terza di quei, che ne aveano sole 200; la quarta di coloro che viveano delle loro braccia. *Plutarco*, Vita di *Solone*.

(4) *Era il caso de' gran vassalli* 300 *anni addietro. Non cercavano i posti, ma credendoli loro dovuti, comandavano a' sovrani.*

trascurassero le funzioni; che gli artisti non montassero in superbia; che i liberti in soverchio numero più potenti non divenissero che i vecchi cittadini. In tal caso può esser tolta l'eguaglianza (*m*) fra i cittadini nella democrazia per vantaggio d'essa democrazia. Ma quell' uguaglianza che si toglie, è apparente: imperciocchè un uomo rovinato da una magistratura, sarebbe in peggior condizione degli altri cittadini, e quest' uomo stesso, che sarebbe forzato a trasandarne le funzioni, porrebbe gli altri cittadini in una condizione peggiore della propria; e così del rimanente.

CAPITOLO VI.

Come le leggi debbon conservare le frugalità nella democrazia.

Non basta in una buona democrazia, che le porzioni de' terreni sieno eguali: forz'è che sieno picciole, come presso i Romani. » Dio » non voglia, dicea *Curio* a'suoi soldati *(a)*, » che un cittadino stimi scarso terreno quello, » che basta per alimentare un uomo. »

Siccome l'uguaglianza delle fortune conser-

(m) *Solone*, escluse dalle cariche tutti quei del quarto censo.

(a) Richiedevano una porzion maggiore della terra conquistata. *Plutarco*, Opere morali. Vite degli antichi re, e capitani.

va la frugalità, così la frugalità conserva l'uguaglianza delle fortune. Queste cose, sebben diverse, sono di tale indole che sussister non possono l'una senza l'altra: ciascuna d'esse è cagione ed effetto: se dalla democrazia una s'allontana, l'altra sempre la segue.

Vero si è che quando la democrazia è fondata sul commercio, può benissimo accadere che alcuni privati vi abbiano grandi ricchezze, e che i costumi non vi sieno corrotti. La ragione si è, che lo spirito di commercio tira seco quello di frugalità, d'economia, di moderazione, di fatica, di saviezza, di tranquillità, d'ordine e di regola. Quindi fino a che sussiste sì fatto spirito, le ricchezze che vi produce, non partoriscono alcun reo effetto. Il mal segue, allorchè le trasmodate ricchezze distruggono questo spirito di commercio: veggonsi tosto nascere i disordini della disuguaglianza, che non si erano per anche fatti sentire (*b*) (1).

(b) Perchè in questo caso le eccessive ricchezze cambiano l'emulazione di sorpassarsi negli affari, in una emulazione di sorpassarsi in condizione. Gli impieghi dei posti non vengon più riputati cariche onerose, ma come mezzi che possono sollevarci a distinzioni. Si comincia dal disprezzare il popolo, e

(1) *La colonia del Capo di Buona Speranza ingrandirà di Olandesi, e distruggerà la repubblica. Vi si può avere delle gran tenute a picciol prezzo.* Vedi *Kolb*.

Per conservar lo spirito di commercio, fa d'uopo che lo facciano i cittadini principali per sè stessi: che questo spirito regni solo, nè sia attraversato da un altro (2): che lo favoriscano tutte le leggi; che queste stesse leggi per le loro disposizioni, dividendo le fortune a misura che il commercio le accresce, pongano in vita assai comoda ciascun povero cittadino, finchè possa travagliar come gli altri: ed ogni cittadino ricco in una tale medio-

---

si finisce col disprezzare il commerciante. Ecco la disuguaglianza. Gli sconcerti che ne risultano e che mostra d'avere in veduta il signor di *Montesquieu*, sono, che questa disuguaglianza produce alla per fine un disprezzo per ogni stato soggetto a dover faticare: per rinvenire onde sostenere il lusso, e collocare i propri figliuoli, si accrescono le rendite degl'impieghi, se ne creano de' nuovi, e gli affari si fanno per via di delegati. Si fa altri onore d'avere un posto de' più lucrativi, e di non esser tenuto ad alcuna fatica. La gioventù allevata in sì vili e sì bassi sentimenti, prevenuta della facilità d'avere uno stabilimento, si perde nello stravizzo, nel dissipamento e nelle cose frivole. Le cariche dello stato tutto interamente vengono a cadere sulla parte commerciante: il peso di queste cariche produce un raddoppiamento di fatica, *la fatica, l'oppressione: l'oppressione, lo spirito d' infingardaggine*, e la repubblica a mala pena conserva le reliquie d'una grandezza passata (Rifless. d'un anonimo).

(2) *Come dallo spirito della guerra, e delle gran conquiste.*

crità, che abbia bisogno della sua opera per conservare o per acquistare.

E' un ottima legge in una repubblica commerciante quella che assegna nella successione paterna una porzione uguale a tutti i figliuoli. Con ciò rilevasi, che per qualunque fortuna abbia fatto il padre, i suoi figliuoli sempre meno ricchi di lui, son portati a fuggire il lusso ed a lavorar com'egli fece. Intendo di parlare delle sole repubbliche commercianti: poichè per quelle che tali non sono, il legislatore ha da farvi molti altri regolamenti (c).

Due sorti di repubbliche erano nella Grecia: alcune erano militari, come Lacedemone, altre commercianti, come Atene; in alcune volevansi oziosi i cittadini, nelle altre, studiavasi d'inspirar l'amore per la fatica. *Solone* fece un delitto dell'ozio, e volle che ogni cittadino rendesse conto del come campasse la vita. Di fatto in una buona democrazia, in cui spender si dee pel solo necessario, ognuno dee averlo: imperciocchè e da chi mai lo riceverebbe?

(c) Vi si debbono limitar grandemente le doti delle donne.

CAPITOLO VII.

Altri mezzi per favorire il principio della democrazia.

Non puossi in tutte le democrazie stabilire una porzione eguale di terreno: vi si danno delle circostanze, in cui sarebbe impraticabile sì fatta disposizione, pericolosa altresì, ed urterebbe finalmente di fronte la costituzione. Non si è sempre tenuto ad appigliarsi agli estremi. Se rilevasi che in una democrazia tal divisione, che dee conservare i costumi, non vi conviene, forz' è appigliarsi ad altri mezzi.

Se si stabilisca un corpo fisso, che per sè stesso sia la regola de' costumi; un senato, a cui l'età, la virtù, la gravità, i servigi, apron la strada; i senatori esposti agli occhi del popolo qual altri simulacri di nomi, inspireranno sentimenti che penetreranno il cuore di tutte le famiglie (*a*).

Fa d' uopo innanzi a tutto, che questo senato aderisca alle vecchie istituzioni, e faccia sì che il popolo ed i magistrati non mai se ne dilunghino (*b*).

(a) Questo conviene ad ogni sorta di governo. Vedi *lo Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*. Lettera quinta (Rifless. d'un anonimo).

(b) Mi fo a dubitare che ciò sia generalmente vero. Vedi *la stessa lettera* (Rifless. d'un anonimo).

Vi ha molto da guadagnare in fatto di costumi, a conservare le antiche costumanze. Siccome i popoli corrotti di rado fanno cose grandi, nè hanno stabilite società, fondate cittadi, date leggi; e per lo contrario, quelli che avevano costumi semplici ed austeri, hanno fatta la maggior parte degli stabilimenti: richiamare gli uomini alle antiche massime, d'ordinario è lo stesso che ricondurli in braccio alla virtù (1).

In oltre, se vi è stata alcuna rivoluzione, e che data siasi allo stato una nuova forma, ciò non si è potuto fare, senza stenti e fatiche infinite e di rado coll'ozio e coi costumi corrotti. Quegli stessi, che fatta hanno la rivoluzione, hanno voluto farla gustare, nè con altro vi sono riusciti, che con buone leggi. Adunque le antiche istituzioni sono d'ordinario correzioni; e le nuove, abusi. Nel corso d'un lungo governo, si va al male insensibilmente, nè si risorge al bene se non con isforzo (c).

E' stato dubitato, se i membri del senato, di cui parliamo, debbano essere a vita, o scelti

---

(1) *Perchè le migliori leggi, che oggi adornano i nostri codici, sono quelle delle antiche repubbliche? Perchè la buona legge non si fa che da tutto il popolo, in tempo che regna il buon costume.*

(c) Rimetto alla lettera stessa per la stessa sopra esposta ragione (Rifless. d'un anonimo).

a tempo. Certo debbon essere a vita, come praticavasi in Roma (*d*), in Isparta (*e*) ed anche in Atene. Imperciocchè non bisogna confondere ciò che in Atene chiamavasi senato, che era un corpo, che ogni tre mesi cangiavasi, coll' areopago, i cui membri erano stabiliti a vita, come perpetui esemplari.

Massima generale. In un senato formato per esser la regola, e per così dire, il deposito de' costumi (*f*), i senatori debbon essere eletti a vita; in un senato fatto per preparare gli affari i senatori possono cangiarsi.

Lo spirito, dice *Aristotele*, invecchia come il corpo. Tal riflessione non quadra, se non se rispetto ad un magistrato unico, nè può applicarsi ad un' assemblea di senatori.

Oltre l'areopago eranvi in Atene de' custodi de' costumi, e de' custodi delle leggi (*g*) In Isparta tutti i vecchi erano censori. In Roma

---

(d) I magistrati vi duravano un anno, ed i senatori tutta la vita.

(e) » *Licurgo*, dice *Senofonte*, *de rep. Laced.* » volle, che i senatori si scegliessero fra i vecchi, » perchè non si trascurassero anche nel fine della » lor vita; e col fissarli giudici del coraggio dei » giovani, venne a render più degna d'onore la vec» chiezza di quelli, che la forza di questi. »

(f) E' questa una massima generale, ch'esigerebbe una buona spiegazione (Rifless. d'un anonimo).

(g) Lo stesso areopago era sottoposto alla censura.

aveano la censura due magistrati particolari. Siccome il senato veglia sul popolo, fa d'uopo che i censori abbiano gli occhi sul popolo e sul senato. Fa d'uopo, che ristabiliscano nella repubblica tutto quello, che è stato corrotto, che notino la tiepidezza, giudichino le negligenze, e correggano i falli, come le leggi puniscono i delitti.

La legge romana la quale volea che pubblica fosse l'accusa dell'adulterio, era maravigliosa per conservare la purezza de' costumi, intimidiva le donne, ed altresì teneva in timore coloro che debbono invigilare sopra esse.

Non vi ha cosa che più mantenga i costumi, d'una subordinazione estrema della gioventù a' vecchi. Gli uni e gli altri tenuti saranno in dovere; quelli, col rispetto che avranno pei vecchi, questi, pel rispetto che avranno per sè stessi.

Non vi ha cosa che dia tanto vigore alle leggi, quanto l'estrema subordinazione de' cittadini ai magistrati. « La differenza grande » che pose *Licurgo* fra Lacedemone e le altre » città, dice *Senofonte* (*b*), consiste nell'aver » egli singolarmente fatto, che i cittadini ob» bediscono alle leggi: volino quando il ma» gistrato li chiama. Ma in Atene un uomo ric» co si dispererebbe, se si credesse ch'ei dipen» desse dal magistrato. »

(b) Repubblica di Lacedemone.

L'autorità paterna è altresì utilissima per conservare i costumi. Dicemmo già, che in una repubblica non vi ha forza che si reprima, come negli altri governi. Forz'è adunque che procurino di supplirvi le leggi: esse lo fanno colla paterna autorità.

Avevano i padri in Roma il diritto di vita e di morte sopra i loro figliuoli (*i*). In Lacedemone ogni padre avea diritto di correggere i figliuoli d'un altro.

La potestà paterna svanì in Roma colla repubblica. Nelle monarchie, ove non si ha che fare di costumi sì puri, si vuole che tutti vivano sotto la potestà dei magistrati.

Le leggi di Roma, che avevano assuefatta la gioventù alla dipendenza, fissarono una lunga minorità. Forse abbiamo mal fatto adottando un tal uso: non vi abbisogna in una monarchia cotanta soggezione.

Questa subordinazione medesima nella repubblica, vi potrebbe esigere, che il padre restasse per tutta la sua vita padrone de' beni de'

(*i*) Può vedersi nella storia romana con qual vantaggio per la repubblica si fece uso di questa potestà. Parlerò soltanto del tempo della maggior corruttela. *Aulo Fulvio* s'era posto in via per andar a trovare *Catilina*. Suo padre lo richiamò, e gli diede la morte. *Sallustio: de bello Catilin.* Parecchi altri cittadini fecero lo stesso. *Dione* lib. XXXVIII.

suoi figliuoli, siccome fu stabilito in Roma. Ma ciò non conviene allo spirito della monarchia.

CAPITOLO VIII.

Come le leggi debbon riferirsi al principio del governo nell' aristocrazia.

Se nell' aristocrazia il popolo è virtuoso vi si goderà a un di presso il ben essere del governo popolare, e lo stato diverrà potente. Ma siccome di rado avviene, che colà, ove le fortune degli uomini sono così disuguali, vi sia molta virtù, fa d' uopo che le leggi tendano ad insinuare, per quanto possono, uno spirito di moderazione, e procurino di ristabilire quell' uguaglianza, che di necessità è tolta dalla costituzione dello stato.

Lo spirito di moderazione è ciò, che nell' aristocrazia chiamasi virtù: vi occupa la sede dello spirito d' uguaglianza nello stato popolare.

Se il fasto e lo splendore che circondano i re, formano una parte della loro potenza, la modestia e la semplicità delle maniere fanno la forza de' nobili aristocratici (a) (1). Allorchè

(a) A' dì nostri i veneziani, i quali per molti riguardi sonosi condotti con somma sapienza, deci-

(1) *La potenza nasce dalle forze cospiranti de' sudditi. Il fasto li fa cospirare nella monarchia, la moderazione nell' aristocrazia.*

non affettano alcuna distinzione, allorchè si confondono col popolo, quando sono vestiti com' esso, lo pongono a parte dei loro piaceri, ei dimentica la propria debolezza.

Ogni governo ha la sua natura ed il suo principio. Non conviene adunque, che l'aristocrazia assuma la natura ed il principio della monarchia: il che avverrebbe qualora i nobili avessero alcune prerogative personali e particolari, distinte da quelle del loro corpo: i privilegi debbon essere pel senato, ed il semplice rispetto pei senatori.

Due principali sorgenti di disordini vi sono negli stati aristocratici: l'estrema disuguaglianza fra quelli che governano, e quelli che sono governati; e la stessa disuguaglianza fra i differenti membri del corpo governante. Da queste due disuguaglianze risultano odii e gelosie, che dalle leggi debbonsi impedire e troncare.

La prima disuguaglianza si trova principalmente quando i privilegi de' principali intanto sono onorevoli, in quanto sono vergognosi al popolo. Tale si fu in Roma la legge che proibiva ai patrizi l'unirsi in matrimonio co' ple-

---

sero sopra una disputa fra un nobile veneziano, ed un gentiluomo di Terra Ferma, per una precedenza in una chiesa, che fuori di Venezia un nobile veneziano non avesse precedenza sopra un altro cittadino.

bei (*b*); il che altro effetto non producea, che render per una parte i patrizi più alteri e per l' altra più odiosi (2). Fa d' uopo osservare i vantaggi che ne ritrassero i tribuni nelle loro concioni.

Si troverà ancora tal disuguaglianza, se la condizione dei cittadini è diversa rispetto ai sussidi; il che accade in quattro modi: quando i nobili s' arrogano il privilegio di non pagarne: quando fanno delle frodi per esimersene (*c*): quando li fanno suoi sotto pretesto di retribuzioni o provisioni per gl' impieghi, che essi esercitano; finalmente quando rendono il popolo tributario, e si dividono le imposizioni ch' esigono sopra esso. Raro si è quest' ultimo caso; un' aristocrazia in caso simile è il più duro governo degli altri tutti.

Nel tempo che Roma inclinò verso l' aristocrazia, schivò mirabilmente sì fatti sconcerti. I magistrati non ritraevano dalle loro magistrature la minima provisione. I principali individui della repubblica furono come gli altri tassati, lo furono eziandio di più degli al-

---

(b) Fu questa da' decemviri posta nelle due ultime tavole. *Dionigi Alicarn.* Lib. X.

(2) *Gl' Inglesi hanno nell' anno* 1776 *accomunate le nozze de' nobili coi comuni. L' Inghilterra tende all' aristocrazia.*

(c) Come in alcune aristocrazie de' nostri tempi: niente infievolisce tanto lo stato.

tri, ed alcuna fiata tassati furono essi soli. Ultimamente, anzi che dividersi le rendite dello stato, tutto quello che ritrar poterono dal pubblico erario, e tutte quelle ricchezze che diede loro la fortuna, le distribuirono al popolo perchè comportasse i loro onori (*d*).

E' massima fondamentale, che quanti perniciosi effetti partoriscono nella democrazia le distribuzioni fatte al popolo, altrettanto ne producono de' buoni pel governo aristocratico. Le prime fanno perdere lo spirito di cittadino, le seconde ve lo riconducono.

Se non si distribuiscono le rendite al popolo, fa d' uopo fargli rilevare che vengono amministrate a dovere; il porgliele innanzi agli occhi, è un fargliele in certo modo godere. Quella catena d'oro che si esponeva in Venezia; le ricchezze che in Roma si portavano ne' trionfi; i tesori che si custodivano nel tempio di *Saturno*, erano veramente le ricchezze del popolo.

E' singolarmente cosa essenziale nell' aristocrazia, che i nobili non esigano i tributi. In Roma il primo ordine dello stato non se ne ingeriva: ne fu incaricato il secondo, e tuttavia in progresso ciò partorì de' gravi sconcerti. In un' aristocrazia, in cui esigesse i tributi la nobiltà, tutti i privati sarebbero sacrificati

(d) Veggasi in *Strabone*, lib. XIV come a tal riguardo si condussero a Rodi.

alla discrezione delle persone d'affari: non vi sarebbe tribunal superiore, che li correggesse; quelli fra essi che fossero incaricati di toglierne gli abusi, amerebbero essi stessi di goder degli abusi. Sarebbero i nobili come i principi degli stati dispotici, che i beni confiscano di chi va loro a talento.

Incontanente i profitti che si farebbero, si riguarderebbero come un patrimonio che venisse dall'avarizia ampliato a suo senno. Si farebbero dar giù gli appalti, e ridurrebbersi a nulla le pubbliche entrate. Quindi appunto alcuni stati, senz'avere avute scosse che si possono rilevare, cadono in una debolezza che fa stupire i confinanti, e che fa stordire i medesimi cittadini.

Fa d'uopo altresì che le leggi loro proibiscano il commerciare: mercanti di credito così grande farebbero ogni sorta di monopoli.

E' il commercio la professione di persone eguali, e fra gli stati dispotici, i più miserabili quelli sono, ne' quali il principe è mercatante.

Le leggi veneziane vietano ai nobili il commercio (e) che potrebbe produr loro, anche innocentemente, esorbitanti ricchezze.

Debbon le leggi servirsi de' mezzi più effi-

(e) *Amelot de la Houssaye*, del governo di Venezia, parte III. La legge *Claudia* proibiva ai senatori l'avere in mare alcun bastimento, che tenesse più di 40 botti, *Tit. Livio*. Lib. XXI.

eaci, perchè i nobili rendano giustizia al popolo. Se da esse non è stato fissato un tribuno, forz' è che sieno un tribuno esse stesse.

Qualsivoglia sorta d' asilo contro l' esecuzione delle leggi sovverte l' aristocrazia, e la tirannia vi succede passo passo.

Debbon esse in tutti i tempi abbassar l' orgoglio del dominio. Quindi fa d' uopo che abbiavi per un dato tempo, o per sempre un magistrato che tenga a segno la nobiltà non altramente che gli efori in Isparta, ed in Venezia gl' inquisitori di stato; magistrati, che non sono in conto alcuno soggetti a veruna formalità. Questo governo ha bisogno di molle molto violente; una bocca di pietra (*f*) sta aperta in Venezia per ogni delatore: voi direste, questa è quella della tirannia.

Somiglianti magistrature nell' aristocrazia son relative alla censura della democrazia, che di sua natura non è meno indipendente. Di fatto i censori non debbon dar conto delle cose che hanno fatte nel tempo della loro censura: fa di mestieri dar loro fidanza, non mai scoraggiarli. Maravigliosi erano i Romani; poteasi far render conto di loro condotta a tutti i magistrati (*g*), salvo che a' censori (*h*).

(f) I delatori gettano nella bocca di pietra i loro biglietti.

(g) Vedi *Tito Livio*. Lib. XLIX. Un censore non potea tampoco essere inquietato da un altro

Due cose sono perniciose nell' aristocrazia, la povertà estrema de' nobili, e le loro eccessive ricchezze. Per impedire la loro povertà fa di mestieri singolarmente obbligarli per tempo a pagare i loro debiti. Per moderare le loro ricchezze vi vogliono delle sagge ed insensibili disposizioni; non già confiscazioni, non leggi agrarie, non annullamenti di debiti, cose tutte che ingenerano mali infiniti.

Debbon le leggi togliere fra nobili il diritto della primogenitura (*i*) affinchè colla continua divisione delle successioni, le fortune tornino sempre nell' uguaglianza.

Non vi bisognano sostituzioni, chiamate di famiglia, maiorascati, adozioni. Tutti i mezzi ritrovati per perpetuare nelle monarchie la grandezza delle famiglie, non converrebbero nell' aristocrazia (k).

Poichè le leggi hanno pareggiate le famiglie, resta loro il conservar fra esse l' unione. Le differenze dei nobili debbonsi speditamente

---

censore: ciascuno notava, senza consultarne il suo collega: e quando si opera diversamente, la censura, per così esprimermi, ne andò sossopra.

(h) In Atene, i *legisti*, che faceano dar conto a tutti i magistrati, essi stessi non lo rendevano.

(i) Ciò è altresì stabilito in Venezia. *Amelot de la Houssaye* p. 32 e 31.

(k) Sembra che l'oggetto d'alcune aristocrazie, non sia tanto il conservar lo stato, quanto ciò, che esse chiamano la loro nobiltà.

decidere: senza di ciò i contrasti personali degenerano in contrasti delle famiglie. Possono gli arbitri terminare le liti, o impedire che nascano.

Finalmente non bisogna che le leggi favoriscano le distinzioni insinuate fra le famiglie dalla vanità, col pretesto che sieno più nobili, o più antiche: ciò debb'esser posto nel rango, delle picciolezze de' privati.

Basta dare un'occhiata a Sparta e si vedrà come gli efori seppero mortificare le debolezze de' re, quelle de' grandi, e le popolari (*l*).

CAPITOLO IX.

Come le leggi della monarchia sono relative al loro principio.

Essendo l'onore il principio di questo governo, le leggi vi si debbono riferire.

Fa d'uopo che vi operino per sostenere quella nobiltà, il cui onore si è, per così esprimermi, il figliuolo ed il padre.

(l) Le riflessioni contenute in questo capitolo sono sensatissime; la questione consisterebbe in sapere, se le medesime convengono ad ogni stato aristocratico. Se le differenti costituzioni dell'aristocrazia non volessero considerabilissimi cambiamenti nell'applicazione delle regole esposteci per minuto in questo luogo dal nostro autore. (Rifless. d'un anonimo).

Bisogna che la rendano ereditaria, non già perchè sia il termine fra il potere del principe, e la debolezza del popolo, ma il vincolo d'ambidue.

Le sostituzioni conservanti i beni nelle famiglie, in questo governo saranno sommamente proficue, tutto che non convengano negli altri.

Il dritto di ritenere per causa di parentela, renderà alle famiglie nobili i terreni che saranno stati da un prodigo parente alienati.

Le terre nobili avranno de' privilegi, come le persone. Non può disgiungersi la dignità del monarca da quella del regno, nè può di pari separarsi la dignità di nobile da quella del suo feudo.

Tutte le divisate prerogative saranno particolari alla nobiltà, nè passeranno al popolo; se non vuolsi sconvolgere il principio del governo, se non vuolsi scemare la forza della nobiltà e quella del popolo.

Le sostituzioni tengon legato il commercio: il dritto di ritenere per causa di parentela, forma infinità di necessarie liti, e tutti i fondi del regno venduti, restano almeno in qualche modo per un anno senza padrone. Le prerogative annesse a' feudi danno un potere di sommo carico a coloro che le soffrono. Sono queste sconcerti particolari della nobiltà, i quali si dileguano in faccia alla generale utilità da essa procurata: ma allorchè si comunicano al

popolo, si sconvolgono senza frutto tutti i principii.

Può permettersi nelle monarchie che altri lasci la maggior parte de' suoi averi ad un solo de' suoi figliuoli: tal permissione è buona in questo solo caso.

Fa d' uopo che le leggi favoriscano tutto il commercio (*a*), che può dare la costituzione di questo governo, affinchè possano i sudditi senza perire, supplire a' bisogni sempre vivi del principe e della sua corte.

Bisogna che pongano un cert' ordine nel modo d' esigere i tributi, affinchè questo non sia di peso maggiore delle cariche stesse.

Il peso delle cariche produce alla prima la fatica, la fatica l' oppressione, l' oppressione lo spirito d' infingardaggine.

CAPITOLO X.

Della speditezza dell' esecuzione nella monarchia.

Ha il governo monarchico un gran vantaggio a fronte del repubblicano; guidati essendo gli affari da un solo, vi è maggiore speditezza nell' esecuzione. Ma siccome questa speditezza degenerar potrebbe in rapidità, vi porranno

---

(a) Essa nol permette al popolo. Vedi la legge terza. Cod. *De comm. et mercatoribus*, che è tutta buon senso.

perciò una certa lentezza le leggi. Non debbon esse favorire soltanto la natura di ciascuna costituzione, ma riparare altresì gli abusi che nascer potrebbero da questa stessa natura.

Il cardinale di *Richelieu* (*a*) vuole, che si schivino nelle monarchie le spine delle compagnie, che sopra tutto muovono difficoltà. Quando quest' uomo avuto non avesse il dispotismo nel cuore, l' avrebbe avuto nella testa.

I corpi che hanno il deposito delle leggi, mai meglio obbediscono, che quando vanno a passo lento, e che portano negli affari del principe quella riflessione, che altri non può permettersi dalla mancanza de' lumi della corte sulle leggi dello stato, nè dalla precipitazione de' consigli (*b*).

E che mai divenuta sarebbe la più bella monarchia del mondo, se i magistrati colle loro lentezze, colle lagnanze loro, colle loro preghiere non avessero troncato il corso delle stesse virtù de' suoi re, allorchè questi monarchi consultando solo la loro grand' anima, avesser voluto senza misura compensare i servigi renduti con un coraggio e con una fedeltà, che di pari non ebbe confine?

(a) Testamento politico.

(b) *Barbaris cunctatio servilis statim exequi regium videtur.* Tacito. *Annal.* Libro V.

CAPITOLO XI.

Dell' eccellenza del governo monarchico.

Ha il governo monarchico un vantaggio grande a fronte del dispotico. Siccome la natura sua porta che vi sieno sotto il principe più ordini che spettino alla costituzione, così lo stato è più fisso, più immobile la costituzione, e più al sicuro la persona di quei che governano.

Cicerone (a) si fa a credere che lo stabilimento dei romani tribuni fosse la salute della repubblica. « In fatti, dic'egli, la forza del po» polo senza un capo, è più formidabile. Un » capo, il quale s' avvede che l' affare si ri» volge ad esso, vi pensa: ma il popolo nella » sua furia, il pericolo non conosce in cui si » getta ». Possiamo applicare sì fatta riflessione ad uno stato dispotico, che è un popolo senza tribuni; e ad una monarchia, in cui il popolo ha in qualche modo de' tribuni.

Di fatto si vede per ogni dove, che nelle commozioni del governo dispotico il popolo in balìa di sè stesso innoltra perpetuamente le cose tanto lontano, quanto andar possono: estremi sono i disordini tutti ch' ei commette. Dove per lo contrario nelle monarchie di radissimo le cose vengono portate all' eccesso. I

(a) Lib. II delle leggi.

capi temono per sè stessi, hanno paura d'essere lasciati in abbandono, le potestà intermedie dipendenti (*b*) non vogliono che il popolo prenda soverchio la mano. E' cosa rara, che gli ordini dello stato sieno del tutto corrotti. Il principe s'attiene a questi ordini: ed i sediziosi che non hanno nè il volere, nè la speranza di rovesciare lo stato, non possono, nè vogliono rovesciare il principe.

In tali circostanze entrano mediatori persone sagge ed autorevoli: si prendono de' temperamenti, si dispone, si corregge, le leggi riassumono il vigor loro, e si fanno ascoltare.

Quindi le nostre storie sono piene di guerre civili senza rivoluzioni: quelle degli stati dispotici sono piene di rivoluzioni senza guerre civili.

Quelli che hanno scritta l'istoria delle guerre civili d'alcuni stati, quei medesimi che le hanno fomentate, provano a sufficienza, quanto poco debba esser loro sospetta l'autorità che i principi lasciano a certi ordini pel loro servigio: conciossiachè nello stesso deviamento altro non sospiravano che le leggi ed il dover loro, e ritardavano la furia e l'empito de' faziosi più di quello servir lo potessero (*c*).

Riflettendo il cardinale di *Richelieu* d'aver per avventura avviliti soverchio gli ordini dello

(b) Vedi sopra la prima nota del libro II. cap. IV.
(c) Memorie del cardinal di Retz, ed altre istorie.

stato, ricorre per sostenerlo alle virtù del principe e de' suoi ministri (*d*); ed esige da essi tante cose, che, a dir vero, un angelo solo può avere tanta attenzione, tanto lume, tanta fermezza, tanta cognizione; e si può a mala pena lusingarsi che da quest'ora fino alla dissoluzione delle monarchie, possa esservi un principe e ministri di quella tempra.

Siccome i popoli che vivono sotto una buona polizia, più felici sono di quelli, che senza regola e senza capi, vanno errando nelle foreste; così i monarchi che vivono sotto le leggi fondamentali dello stato loro, sono più felici de' principi dispotici, che nulla hanno che regolar possa il cuore, nè de' loro popoli nè il loro stesso.

CAPITOLO XII.

Continuazione dello stesso soggetto.

Non si pensi d'andare a rinvenire magnanimità negli stati dispotici: non vi darebbe il principe una grandezza, che nè pur egli possede: presso di lui non vi ha gloria.

Nelle monarchie vedremo intorno al principe i sudditi ricevere i suoi raggi: quivi occupando ognuno, per così esprimermi, uno spazio maggiore, quelle virtù può esercitare, che

(d) Testamento politico.

danno all'anima, non già dell'indipendenza, ma della grandezza (*a*).

CAPITOLO XIII.

Idea del dispotismo.

Allorchè i selvaggi della Luigiana vogliono aver del frutto, tagliano l'albero dal pedale, e colgono il frutto (*). Eccovi il governo dispotico.

(a) Si è sovente disputato qual governo debba anteporsi: alcuni hanno sostenuto la monarchia, altri la democrazia, ed altri l'aristocrazia. A me sembra un gettare il tempo a disputare intorno a tal questione proposta generalmente. Il carattere di un popolo, e la natura del paese ch'egli occupa, mutano sì fattamente le ragioni del pro e contro, che il dare una universal decisione, è impossibile. Il miglior governo è per avventura quello, che partecipa ad un tempo stesso delle tre forme, delle quali si è ragionato. A misura che una monarchia trovasi fondata sopra leggi che danno dell'autorità a quelle potestà intermedie, di cui parla il signore di *Montesquieu*, s'avvicina all'aristocrazia, e questa avvicinarsi alla democrazia, secondo che le leggi fondamentali dello stato lasciano al popolo alcuna influenza sul maneggio degli affari: di modo che a direttamente ponderar la cosa, non si rileveranno per avventura che delle forme di governi misti (Rifless. d'un anonimo).

(*) Lettere edificanti. Raccolta II, pag. 315.

CAPITOLO XIV.

Come le leggi sieno relative a' principii del governo dispotico.

Il governo dispotico ha per principio il timore: ma per popoli timorosi, ignoranti, avviliti, non v' abbisognano molte leggi.

Tutto dee raggirarvisi sopra due o tre idee: adunque non ve ne abbisognano delle nuove: quando voi addestrate una bestia, vi guardate bene di non farle mutar maestro, lezione e carriera: colpite il suo cervello con due o tre movimenti, e non più.

Allorchè il principe sta rinchiuso, non può por piede fuori del soggiorno della voluttà senza desolare tutti coloro che ve lo ritengono. Non possono comportare che passi in altre mani la sua persona, ed il suo potere. Di rado adunque ei fa la guerra in persona, nè ardisce gran fatto di farla per mezzo de' suoi luogotenenti.

Un tal principe, uso a non trovare alcuna resistenza nel suo palagio, si sdegna di quella che gli vien fatta coll' armi alla mano: dunque egli è d' ordinario guidato dalla collera o dalla vendetta. Oltredichè non può aver idea di vera gloria. Dunque vi si debbon far le guerre con tutto il loro furor naturale, ed il diritto delle genti avervi meno estensione, che altrove.

Tanti difetti ha un principe di tal fatta, che bisognerebbe temere d' esporre al mondo la sua naturale stupidezza. E' occulto, e s' ignora lo stato in cui si trova. Per buona sorte tali sono gli uomini in quei paesi, che per essere governati, d' altro non abbisognano, salvo che d' un nome.

Sendo in Bender *Carlo* XII. e trovando nel senato di Svezia alcuna resistenza, scrisse che per comandare, gli spedirebbe uno de' suoi stivali. Questo stivale avrebbe governato come un re dispotico.

Se il principe è prigioniero, è tenuto per morto ed un altro monta sul trono. I trattati che fa il prigioniero son nulli, nè il suo successore li ratificherebbe. Di fatto, siccome egli si è le leggi, lo stato ed il principe, e che tosto, che non vi è più il principe, nulla vi è; se non fosse riputato per morto, lo stato sarebbe distrutto.

Una delle cose che più determinò i Turchi a far la loro pace separata con *Pietro* I, fu, che i Moscoviti dissero al visir, che in Isvezia si era posto sul trono un altro re (*a*).

La conservazione dello stato, lo stesso è che la conservazione del principe, o piuttosto del palagio, ov' egli è rinchiuso. Tutto quello che non minaccia direttamente questo palagio, o

(a) Continuazione di *Puffendorff*. Storia universale, nel trattato della Svezia, cap. X.

la città capitale, non fa impressione in animi ignoranti, orgogliosi e prevenuti, e rispetto alla concatenazione degli eventi, non vagliono a seguirla, a prevederla e nè pure a pensarvi. La politica, i suoi mezzi e le sue leggi essere vi debbono sommamente limitate; ed il governo politico vi è così semplice, come il governo civile (*b*).

Tutto riducesi a conciliare il governo politico e civile col governo domestico, e gli uffiziali dello stato con que' del serraglio.

Si troverà stato simigliante nella situazione migliore, allorchè potrà considerarsi nel mondo come solo, che sarà circondato dai deserti e segregato da' popoli, ch'ei chiamerà barbari. Contar non potendo sopra la milizia, sarà dicevole ch' ei distrugga una porzione di sè stessa.

Siccome di principio del governo dispotico è il timore, il fine n'è la tranquillità; ma non è una pace; è il silenzio di quelle città, che il nemico è in procinto d' occupare.

La forza non essendo nello stato, ma nell' armata che lo ha fondato, converrebbe, per difendere lo stato, conservar quest' armata: ma questa è formidabile al principe. E come adunque conciliare la sicurezza dello stato con quella della persona?

(b) Secondo il signor di *Chardin* in Persia non vi è consiglio di stato.

Osservate di grazia con quale industria il governo moscovito cerchi d'uscire del dispotismo, che gli riesce più grave di quello sialo agli stessi popoli: si sono cassati i corpi grandi di truppe: sonosi scemate le pene de'delitti; sonosi stabiliti tribunali; si sono cominciate a conoscere le leggi; si sono i popoli ammaestrati. Ma vi sono delle cagioni particolari, che lo faran ricadere per avventura nella disgrazia ch'ei volea fuggire.

La religione ha maggiore influenza in questi stati, che in alcun altro: si è essa un timore aggiunto al timore. Negl'imperi maomettani è la religione che inspira quel sorprendente rispetto, che i popoli portano al loro sovrano.

La religione quella si è, che alquanto corregge la turca costituzione. I sudditi non sono addetti alla gloria, ed alla grandezza dello stato per onore, lo sono per la forza, e pel principio della religione.

Di tutti i governi dispotici non ve ne ha alcuno, che opprima più sè stesso, di quello, in cui il principe si dichiara proprietario di tutti i fondi di terreno, e l'erede di tutti i suoi sudditi. Ne risulta sempre l'abbandono dell'agricoltura; e se per altra parte il principe mercanteggi, è rovinata ogni specie d'industria.

In questi stati niente si ripara, niente si

migliora (c). Non si fabbricano case se non per quanto si può vivere; non si fanno fossi, non si piantano alberi; tutto si cava dalla terra, e nulla se le rende: tutto è incolto, tutto è deserto. Vi fate voi a credere che le leggi, le quali tolgono la proprietà de' fondi del terreno, e la successione de' beni, sieno per iscemare l'avarizia e la cupidigia de' grandi? Non già: irriteranno questa cupidigia e quest'avarizia. Altri sarà indotto a fare mille vessazioni, perchè si crederà di non avere in proprietà che l'oro o l'argento, che si potrà involare o nascondere.

Affinchè tutto non sia perduto, è bene che l'avidità del principe venga da alcuna costumanza moderata. Così in Turchia si contenta d'ordinario il principe di prendere sulle successioni del popolo un tre per cento (d). Ma siccome il gran signore dà la maggior parte dei terreni alla sua milizia, e ne dispone a talento: siccome si appropria tutte le successioni degli uffiziali dell'impero: siccome allorchè un uomo muore senza figliuoli maschi il gran signore ha la proprietà, le fanciulle non hanno che l'usufrutto, così avviene, che la

(c) Vedi *Ricaut*. Stato dell'impero ottomano, p. 196.

(d) Vedi intorno alle successioni de'Turchi, *Lacedemone antica e moderna*. Vedi ancora *Ricaut* dell'impero ottomano.

maggior parte de' beni dello stato, sieno posseduti in una maniera precaria.

In vigore della legge di *Bantam* (*e*) si arroga il re tutta la successione, per fino la moglie, i figliuoli e la casa. Per eludere la disposizione più crudele di questa legge, v'è la necessità di unire in matrimonio i figliuoli d'otto, di nove o di dieci anni, e talvolta anche più giovani, perchè non si trovino a fare una miserabile porzione della successione del padre.

Negli stati, in cui non vi ha legge alcuna fondamentale, fissa non potrebbe essere la successione all'impero. La corona vi è elettiva pel principe nella sua famiglia, o fuori della sua famiglia. Indarno sarebbe stabilito, che succedesse il primogenito, poichè il principe ne potrebbe sempre eleggere un altro. Il successore vien dichiarato dal principe stesso o da' suoi ministri, o pure da una guerra civile. Quindi tale stato ha una ragione di scioglimento di più d' una monarchia.

Ogni principe della famiglia reale avendo una capacità uguale per essere eletto, segue che chi ascende al trono, fa prima strango-

---

(*e*) Raccolta de' viaggi che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell' Indie. Tomo I. La legge di *Pegù* è meno crudele: se si hanno figliuoli, il re succede solo a' due terzi. Ivi tomo III. pag. 1.

lare i suoi fratelli, come in Turchia: o li fa accecare, come in Persia: o li fa divenir forsennati, come nel Mogol: o pure, se non son prese tali cautele, come a Marocco, ogni vacanza di trono è seguita da un'orribile guerra civile.

In vigore delle moscovite costituzioni (*f*) lo czar può scegliersi per successore chi egli vuole, o nella sua famiglia o fuori di essa. Sì fatto stabilimento di successione cagiona mille rivoluzioni, e rende il trono così vacillante, com'è arbitraria la successione. Essendo l'ordine di successione una delle cose che più importi, che il popolo sappia, quello è il migliore che più si presenta alla vista, come la nascita, ed un certo ordine di nascita. Sì fatta disposizione tronca le brighe e soffoga l'ambizione: non si fa più suo lo spirito di un principe debole, nè li fanno parlar quei che muoiono.

Qualora la successione viene stabilita per una legge fondamentale, un solo principe è il successore, ed i fratelli di lui non hanno alcun diritto reale o apparente di disputargli la corona. Non può presumersi, nè far valere una volontà particolare del padre. Non si tratta più adunque di chiudere e di far morire il

(f) Vedi differenti costituzioni, e singolarmente quella de 1722.

fratello del re, nè qualsivoglia altro personaggio.

Ma negli stati dispotici, ove i fratelli del principe sono di pari suoi schiavi e suoi rivali, la prudenza vuole che uno s'assicuri delle loro persone, massime ne' paesi maomettani, ove la religione prende la vittoria o l'evento per un giudizio divino; in modo che niuno vi è sovrano di diritto, ma soltanto di fatto.

E' l'ambizione assai più sollecitata negli stati, ove i principi del sangue veggono, che se non ascendono al trono, verranno rinchiusi o uccisi, di quello sialo fra noi, ove i principi del sangue godono una condizione, la quale, se non è sì appagante per l'ambizione, lo è per avventura di vantaggio per le brame moderate.

I principi degli stati dispotici hanno abusato sempre del matrimonio. Prendono d'ordinario più mogli, massime nella parte del mondo, in cui il dispotismo trovasi, per così dire, naturalizzato, che è l'Asia. Hanno tanti figliuoli, che non possono avere affetto per essi, nè questi pei loro fratelli.

La famiglia regnante assomigliasi allo stato; essa è troppo debole, ed il suo capo è troppo forte: comparisce estesa, e si riduce a niente. *Artaserse* (g) fece morire tutti i suoi figliuoli

---

(g) Vedi *Giustino*.

per aver contr'esso congiurato. Non è probabile, che cinquanta figliuoli cospirino contro il loro padre? ed ancor meno, che cospirino perchè non abbia voluto cedere la propria concubina al suo primogenito. E' più naturale il credere che siavi in ciò qualche intrigo di quei serragli d'oriente, di quei luoghi, in cui l'artifizio, la pravità di cuore, l'inganno regnano nel silenzio, e si coprono d'una buia notte: ove un vecchio principe, fatto ogni giorno più imbecille, è il primo prigioniero del palazzo.

Dopo tutto quello che abbiamo detto, parrebbe, che la natura umana s'irritasse sempre contro i governi dispotici Ma ad onta dell'amor degli uomini per la libertà, ad onta dell'odio loro per la violenza, la maggior parte degli uomini vi sono sottomessi. Ciò è agevole a capirsi. Per formare un governo moderato forz'è cambiare le potenze, regolarle, temperarle, farle agire; dare per così dire, un contrappeso ad una per porla in grado di resistere ad un'altra; è un capo d'opera di legislazione, che di rado fa il caso, e che di rado lasciasi fare alla prudenza Un governo dispotico per lo contrario dà nell'occhio, per così dire; è per tutto uniforme: siccome per istabilirlo bastano delle passioni, così ognuno è al caso per ciò (*h*).

(h) Il quadro qui espostoci dal signor di *Montesquieu* dello stato dispotico rappresenta a maraviglia

CAPITOLO XV.

Continuazione dello stesso soggetto.

Ne' climi caldi, ove regna d'ordinario il dispotismo, le passioni si scatenano più per tempo, e più per tempo altresì elle si smorzano (*a*). Lo spirito vi è più avanzato: i pericoli del dissipamento de' beni vi sono meno grandi: vi è facoltà minore di segnalarsi, minor commercio fra i governi rinchiusi nella casa; vi si prende moglie più di buon' ora. Adunque vi si può essere fuori di minorità più presto, che ne' nostri climi d'Europa. In Turchia altri comincia ad esser maggiore di quindici anni (*b*).

La cessione de' beni non può avervi luogo in un governo, ove niuno ha fortuna assicu-

---

bene l'orribil situazione de' popoli sottomessi al potere arbitrario d'un solo: tutto in questo capitolo è eccellente, ed espresso nella miglior maniera. I Francesi non posson mai bastantemente riconoscere il servigio, che rende loro l'autore in questo luogo, se vero sia, che abbia egli voluto rappresentar loro a che sia per ridursi la Francia, qualora il suo governo venisse a cadere nel dispotismo (Rifless. di un anonimo).

(a) Vedi il lib. delle leggi nel rapporto colla natura del clima.

(b) La *Guilletiere*, Lacedemone antica, e nuova, pag. 463.

rata, si sente portato più alle persone, che a' beni.

Questa entra naturalmente ne' governi moderati (c), e singolarmente nelle repubbliche, a motivo della maggior fidanza, che dee aversi nella probità de' cittadini, e della dolcezza che inspirar dee una forma di governo, che ciascuno pare, che abbia assegnata a sè stesso.

Se nella romana repubblica avessero i legislatori stabilita la cessione de' beni (d), non sarebbero caduti in tante sedizioni e discordie civili: nè provati avrebbero i danni de' mali, nè i rischi de' rimedi.

La povertà e l' incertezza delle fortune negli stati dispotici, vi naturalizzano l' usura, accrescendo ciascuno il prezzo del suo danaro, a proporzione del pericolo che vi ha nel prestarlo. Adunque in quest' infelici paesi nasce la miseria da tutte le parti: tutto vi è tolto, per fino il rifugio delle prestanze.

Quindi avviene, che un mercatante non vi potrebbe fare un gran commercio: ei vive a giornata: se si caricasse di molte merci, più perderebbe con gl' interessi ch' ei darebbe per pagarle, di quello, che sopra le merci ei gua-

---

(c) Lo stesso è della dilazione ne' fallimenti di buona fede.

(d) Non fu stabilita che dalla legge Giulia: *de cessione bonorum*; si schivava la prigione, e la divisione ignominiosa de' beni.

dagnasse. Quindi non vi convengono gran fatto le leggi intorno al commercio: si riducon esse alla semplice polizia.

Non potrebb' essere ingiusto il governo, senza aver delle mani ch' esercitino le sue ingiustizie: ora egli è impossibile che queste mani non s' impieghino per sè stesse. Adunque negli stati dispotici il peculato è naturale.

Questo delitto, essendovi il delitto ordinario, utili vi sono le confiscazioni; con ciò si consola il popolo: il danaro che se ne ritrae, è un tributo considerabile che il principe stenterebbe ad esigere da' sudditi inabissati: non vi è nè pure in questa regione alcuna famiglia che vogliasi conservare.

Negli stati moderati la faccenda passa tutto al contrario. Le confiscazioni renderebbero incerta la proprietà de' beni: spoglierebbero i figliuoli innocenti; distruggerebbero una famiglia, quando si trattasse solo di punire un reo. Nelle repubbliche produrrebbero il male di toglierne l' uguaglianza, che n' è l' anima, col privare un cittadino del suo fisico necessario (*e*).

Vuole una legge romana (*f*) che non si confischi, se non nel caso di lesa maestà nel pri-

---

(e) Mi pare che troppo nella repubblica di Atene si amasse le confiscazioni.

(f) *Antehutica, bona damnatorum.* Cod. *de bon. dam.*

mo capo. Sarebbe con frequenza cosa savissima il seguire lo spirito di questa legge, ed il limitare le confiscazioni a certi dati delitti. Ne' paesi, in cui una costumanza locale ha disposto de' beni propri, dice egregiamente il *Bodini* (g), che sarebbe d'uopo confiscare i soli acquisti.

CAPITOLO XVI.

Della comunicazione della potestà.

Nel governo dispotico la potestà passa tutta intera nelle mani di colui, al quale vien confidata. Il despota è lo stesso visir; ed ogni particolar ministro è il visir. Nel governo monarchico il potere s'applica meno immediatamente: il monarca lo tempera conferendolo (a). Fa egli distribuzione sì fatta dalla sua autorità, che non ne dà mai una parte, senza che se ne ritenga una maggiore.

Quindi negli stati monarchici, i governatori particolari delle città non dipendono in guisa dal governatore della provincia, che non dipendano anche di più dal sovrano; ed i particolari uffiziali de' corpi militari non dipendono sì fattamente dal generale che molto di più non dipendano anche dal principe.

(g) Lib. V. cap. III.

(a) *Ut esse Phoebi dulcius lumen solet.*
Jam jam cadentis.

Nella maggior parte degli stati monarchici è stato saggiamente stabilito, che coloro i quali tengono un comando alquanto esteso, non sieno addetti ad alcun corpo di milizia; di modo che non avendo questo comando, che per un voler particolare del principe, esser potendo impiegati, e non esserlo, si trovano in qualche modo nel servizio, ed in qualche modo fuori di esso.

Tutto ciò è imcompatibile col governo dispotico. Imperciocchè se coloro, i quali non hanno un impiego attuale, avessero tuttavia delle prerogative e dei titoli, vi sarebbero nello stato degli uomini grandi per sè stessi: e ciò sconcerterebbe la natura di questo governo.

Che se il governatore d'una città fosse indipendente dal bassà, vi vorrebbero ogni giorno de' temperamenti per accordarli: cosa assurda in un governo dispotico. Oltrechè essendo in balia del governatore particolare il non obbedire, come mai potrebbe l'altro compromettersi sulla propria testa della sua provincia?

In questo governo, l'autorità esser non può bilanciata: quella del magistrato più picciolo non lo è più di quello del despota. Ne' paesi moderati la legge è per tutto saggia, ell' è nota per ogni dove, ed i più piccioli magistrati possono seguirla. Ma nel dispotismo, in cui la legge è la sola volontà del principe,

qualora il principe fosse saggio, come potrebbe un magistrato seguire una volontà, che ei non conosce (1)? Forz'è che segua la sua propria.

Vi è di vantaggio, ed è, che non essendo altro la legge, se non ciò che il principe vuole; ed il principe voler non potendo se non ciò ch'ei conosce, fa d'uopo che vi sieno infinite persone che vogliano per esso, e come esso.

Finalmente, essendo la legge l'istantanea volontà del principe, è necessario che quegli i quali vogliono per esso, vogliano incontanente com'esso.

CAPITOLO XVII.

Dei regali.

E' costume de' paesi dispotici, che non vadasi a trovare chicchessia di sè superiore, senza fargli un donativo, tampoco gli stessi re. Lo imperadore del Mogol (a) non riceve i memo-

(1) *Quando il despota parla, ogni bassà non ha altra legge che quella del despota. Dove non parla, ha la sua, ed il senso della natura. Questo senso fa spesso, che il bassà eluda l'intenzione del sovrano, massimamente in una provincia distante dalla capitale, e dagli occhi del sovrano.*

(a) Raccolta de'viaggi che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell'Indie. Tomo I. p. 80.

riali de' suoi sudditi, se prima ricevuta non abbia alcuna cosa. Questi principi corrompono per fino le loro proprie grazie.

Così dee andar la cosa in un governo, ove niuno è cittadino; in un governo, ov'altri è pieno dell'idea che il superiore nulla debba all'inferiore: in un governo, in cui gli uomini non si credono legati se non pei castighi, che gli uni esercitano sopra gli altri; in un governo, in cui vi sono pochi affari, e dove è cosa rara che altri abbia uopo di presentarsi innanzi ad un grande, di fargli delle dimande, e meno ancora delle lagnanze.

In una repubblica i donativi sono cosa odiosa, perchè la virtù non ne ha bisogno. In una monarchia l'onore è un motivo che ha forza maggiore pei donativi. Ma in uno stato dispotico, dove non è nè virtù nè onore, non può altri esser determinato ad operare, se non per la speranza dei comodi della vita (1).

Nelle idee appunto della repubblica voleva *Platone* (*b*) che chi ricevesse regali per fare il proprio dovere, fosse punito colla morte.

---

(1) *Questa teorica ci dà una proposizione inversa: ogni monarchia, ogni repubblica, dove i presenti e'l danaro giudica e definisce i grandi ed i piccioli affari, non ha più virtù, nè onore. E' dunque un dispotismo.*

(b) Lib. VII. delle Leggi.

Non convien prendere, diceva egli. *presenti*, *nè per le cose buone*, *nè per le ree.*

Cattiva legge era quella legge romana (c), che permetteva ai magistrati il ricevere dei piccioli regali (d), purchè in un anno non passassero la somma di cento scudi Quelli, a' quali nulla si dona, nulla desiderano; quelli, a' quali donasi alcun poco, in brev' ora bramano molto più, e molto in progresso. Oltredichè è più agevole il convincer colui, il quale nulla accettar dovendo, accetta alcuna cosa, che quell'altro, il quale più accettando, mentre dovrebbe prender meno, trova sempre per ciò de' pretesti, delle scosse, dei motivi e delle plausibili ragioni.

CAPITOLO XVIII.

Delle ricompense che dà il sovrano.

Nei governi dispotici, ne' quali, come dicemmo, altri non si determina ad operare, se non per la speranza degli agi della vita, il principe che ricompensa, altro non ha da dare, che del danaro. In una monarchia, ove solo regna l'onore, il principe non ricompenserebbe se non con distinzioni, se le distinzioni, che stabilisce l'onore, annesse non fossero ad un lusso, che di necessità dà de' bi-

(c) Leg. 5, *ad Leg. Jul. repet.*
(d) *Munuscula.*

sogni: dunque il principe vi ricompensa con onori, che fanno strada alla fortuna: ma in una repubblica, ove regna la virtù, motivo sufficiente a sè solo è, che gli altri tutti n'esclude, lo stato non ricompensa che con testimonianze di questa virtù.

Ella si è una regola generale, che le grandi ricompense in una monarchia, ed in una repubblica sono un segno di loro decadenza, come quelle, le quali provano, che i principii loro sono corrotti; che per una parte non vi ha tutta la forza l'idea dell'onore, e per l'altra s'infievolisce la qualità di cittadino.

I peggiori imperadori romani quegli stati sono che più hanno donato, *Caligola*, per esempio, *Claudio*, *Nerone*, *Ottone*, *Vitellio*, *Comodo*, *Eliogabalo* e *Caracalla*. I migliori, come *Augusto*, *Vespasiano*, *Antonino Pio*, *Marc'Aurelio* e *Pertinace*, furono economi. Sotto i buoni imperadori riassumea lo stato i suoi principii: agli altri tesori suppliva il tesoro dell'onore.

CAPITOLO XIX.

Nuove conseguenze de' principii de' tre governi.

Non so risolvermi di por fine al presente libro, senza che io faccia alcune ulteriori applicazioni de' miei principii.

Prima interrogazione. Debbon le leggi costringere un cittadino ad accettare i pubblici

Impieghi? Affermo, che le medesime lo debbono nel governo repubblicano, e non già nel monarchico. Nel primo le magistrature sono testimonianze di virtù, depositi, che la patria confida ad un cittadino, che non dee vivere, operare e pensare, se non per essa; adunque ei non può ricusarli (*a*). Nel secondo le magistrature sono testimonianze d'onore: ora, tale si è la bizzarria dell'onore, che si fa pregio di niuno accettarne, se non quando ei vuole, e nel modo ch'ei vuole (*b*).

(a) *Platone* nella sua repubblica lib. VIII. pone sì fatti rifiuti nel numero de' contrassegni della corruttela della repubblica. Nelle sue leggi lib. VI. vuole, che si puniscano con una multa. In Venezia si puniscono coll'esilio.

(b) Io dico che le leggi debbon in ogni governo costringere un cittadino ad accettare i pubblici impieghi, che non danno vantaggio alcuno, e che non sono di tal natura, ch'esigano più spazio di tempo, e cure maggiori di ciò che comportino le ordinarie occupazioni della vita: ma queste leggi non debbon esser fatte, se non allora quando allo stato potrebbero mancar sudditi disposti volontariamente ad addossarsi sì fatti impieghi. Per una parte è necessario, che gli affari si amministrano: un cittadino dee mai sempre esser pronto a servire la sua patria, allorchè lo stato lo richiede; ma per altra parte dee schivarsi di costringervelo quando ciò non sia d'assoluta necessità. La bizzarria dell'onore, di cui fa parola l'autore, mi sembra una chimera. Forz' è farsi un onore d'accettare ogn'impiego, di cui altri

Il passato re di Sardegna (*c*) puniva coloro che ricusavano le dignità e gl'impieghi del suo stato. Seguiva egli, senza saperlo, le idee di repubblica. La sua maniera di governare per altro prova bastantemente, che tale non era la sua intenzione.

Seconda interrogazione. E' ella massima buona, che un cittadino esser possa costretto ad accettare nell'esercito un posto inferiore a quello che già ha occupato?

Presso i Romani vedeasi con frequenza il capitano servire l'anno dopo sotto il suo luogotenente (*d*). La ragione si è, che nelle repubbliche vuole la virtù, che altri faccia allo stato un continuo sagrifizio di sè stesso, e delle proprie ripugnanze. Ma nelle monarchie l'onore, vero o falso, non può comportare ciò ch'egli chiama degradarsi.

Ne' governi dispotici, in cui si fa abuso di pari dell'onore, del posto e de' ranghi, fassi indifferentemente d'un principe un vil servo, e d'un vil servo un principe (*e*).

è giudicato meritevole, e del quale altri si conosce capace (Rifless. d'un anonimo).

(c) *Vittorio Amedeo.*

(d) Avendo alcuni centurioni appellato al popolo, per chiedere l'impiego, che aveano esercitato: *egli è giusto, compagni miei*, disse un centurione, *che riputiate onorevoli tutti i posti, ne' quali difenderete la repubblica*. Tito Livio *lib.* XLII.

(e) Risponderei a questa interrogazione come alla

Terza interrogazione. Si addosseranno eglino alla medesima persona gl'impieghi civili e militari? Fa d'uopo unirli nella repubblica, e separarli nella monarchia. Sarebbe assai pericoloso nelle repubbliche il fare della professione delle armi uno stato particolare, da quello distinto, che fa le funzioni civili, e nelle monarchie non vi sarebbe rischio minore ad assegnare queste due funzioni ad un individuo stesso.

Non prendonsi nella repubblica le armi se non in qualità di difensore delle leggi e della patria. Per questo appunto, perchè si è cittadino, si fa per un tempo il soldato. Se vi fossero due stati distinti, si farebbe conoscere a quel tale, che sotto le armi si reputa cittadino, ch'egli è soltanto soldato.

Nelle monarchie i militari non hanno altro

---

prima. È propriamente l'onore quella morale qualità che ci porta ad ogni lodevole azione, e che ci vieta il farne delle disoneste. Adunque esige l'onore, che altri scemi di grado, allorchè lo esige lo stato, se possa asseguarsi un tal termine al servigio, che si rende alla patria in un posto inferiore a quello che si è occupato. L'amor della patria esige alcuna volta che si superino le proprie passioni, e che si sacrifichino i propri privati interessi a quello dello stato: l'onore prescrive il medesimo dovere: non vi ha per tal riguardo alcuna differenza fra gli stati repubblicani ed i monarchici (Rifless. d'un anonimo).

oggetto, salvo la gloria, o almeno l'onore e la fortuna. Dee altri ben guardarsi d'addossare ad uomini tali gl'impieghi civili: fa d'uopo per lo contrario, che sieno tenuti a segno dai magistrati civili, e che le persone medesime non abbiano ad un tempo stesso la confidenza del popolo, e la forza per abusarne (*f*).

Osservate in una nazione, in cui occultasi la repubblica sotto la forma della monarchia, quanto si tema uno stato particolare di persone militari, e come il guerriero resti sempre cittadino, o anche magistrato, affinchè tali qualità sieno un pegno per la patria, e che non si dimentichi giammai.

Sì fatta divisione di magistrature in civili, ed in militari fatta dai Romani dopo la perdita della repubblica, non fu cosa arbitraria. Fu una conseguenza del cambiamento della costituzione di Roma: era la medesima della natura del governo monarchico; e ciò che principiossi soltanto sotto *Augusto* (*g*), gl'imperadori che gli succedettero (*h*), furono costretti a terminarlo, per temperare il governo militare.

(f) *Ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit* Gallienus, *etiam adire exercitum.* Aurel. Victor: *de viris illustr.*

(g) Tolse *Augusto* ai senatori, proconsoli e governatori il diritto di portar le armi. *Dione,* lib. XXXIII.

(h) *Costantino.* Vedi *Zosimo,* lib. II.

Quindi *Procopio* concorrente di *Valente* all'impero, nulla comprendeva, allorchè dando ad *Ormisda* principe del sangue reale di Persia la dignità di proconsolo (*i*), venne a rendere a questa magistratura il comando dell'armi che un tempo aveva, qualora ei non ne avesse delle ragioni private. Un uomo, che aspira alla sovranità, non cerca ciò che è utile alla stato, quanto ciò che lo è alla sua causa.

Quarta interrogazione. E' ella dicevol cosa, che le cariche sieno venali? Non debbon esserlo negli stati dispotici, ove forz'è, che i sudditi sieno messi in posti, o cacciatine dal principe in un istante.

E' buona questa venalità negli stati monarchici, perchè fa fare, come un mestier di famiglia, ciò, che non vorrebbe intraprendersi per la virtù, perchè destina ciascuno al suo dovere, e rende più permanenti gli ordini dello stato. Dice da suoi pari *Suida* (*k*), che *Anastasio* fatto avea dell'impero una specie d'aristocrazia col vendere tutte le magistrature.

Platone (*l*) non può comportare sì fatta venalità. « E' ciò appunto, dic'egli, come se

---

(i) *Ammiano Marcellino* Lib. XXVI. *More veterum, et bella recturo.*

(k) Frammenti cavati dalle ambascerie di *Costantino Porfirogenito.*

(l) Rep. Lib. VIII.

» si facesse piloto o marinaro alcuno in una » nave per danaro. Potrebb' egli darsi, che la » regola fosse cattiva in qualsivoglia altro im» piego della vita, e buona soltanto per con» durre la repubblica? » Ma parla *Platone* d'una repubblica fondata sopra la virtù, e noi parliamo d'una monarchia. Ora in una monarchia, in cui, quando le cariche non si vendessero per un pubblico regolamento, l'indigenza e l'avidità de' cortigiani le venderebbero nel modo stesso; il caso somministrerà sudditi migliori, che la scelta del principe. Finalmente la maniera d'avanzarsi colle ricchezze, inspira e conserva l' industria (*m*), cosa, di cui questa specie di governo abbisogna grandemente (*n*).

Quinta interrogazione. In qual governo sono necessari i censori? Ve ne vogliono in una repubblica, in cui il principio del governo è la virtù. Non i soli delitti sono quelli che distruggono la virtù; ma le negligenze altresì, i falli, una certa tiepidezza nell'amor della patria,

---

(m) Ozio spagnuolo: vi si donano tutti gl' impieghi.

(n) Io rinvengo le riflessioni che fa l'autore in rapporto alla terza ed alla quarta interrogazione, applicabili di pari alle monarchie ed alle repubbliche. La differente costituzione dell'una e delle altre si è, a mio credere, l'unico oggetto, che debbasi considerare per risolverle (Rifless. d'un anonimo).

esempi dannosi, semi di corruttela, ciò che non urta le leggi, ma bensì l'elude; il che non le distrugge, ma le infievolisce: tutto questo esser dee dai censori corretto.

Fa stordire la punizione di quell'areopagita, che ucciso aveva una passera, la quale inseguita da uno sparviere erasi rifuggita nel suo seno. Fannosi le maraviglie, che l'areopago morir facesse un fanciullo che avea cavati gli occhi al suo uccelletto. Si badi, che quivi non si tratta d'una condanna per delitto, ma d'un giudizio di costumi in una repubblica fondata sopra costumi.

Nelle monarchie non vi vogliono censori: sono esse fondate sopra l'onore, e la natura dell'onore si è aver per censore tutto l'universo. Ogni uomo che vi manca, è soggetto a' rimproveri di quegli stessi che non ne hanno.

Quivi i censori sarebbero corrotti da quei medesimi che correggger dovrebbero. Atti non sarebbero contro la corruttela d'una monarchia, ma la corruttela d'una monarchia sarebbe troppo forte contr'essi (*o*).

(o) Ripeto in questo luogo il da me detto nella precedente nota. Del rimanente può leggersi sopra di questo quinto libro la *sesta lettera dello Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*. Vi si troveranno delle riflessioni giuste, delle critiche fondate, ma ad un tempo stesso de' rimproveri e delle censure che si dilungano dal vero (Rifless. d'un anonimo).

Si rileva agevolmente, che non vi vogliono censori ne' governi dispotici. L'esempio della China sembra l'eccezione di questa regola: ma vedremo nel progresso di quest'opera le singolari ragioni di sì fatto stabilimento.

LIBRO SESTO.

CONSEGUENZE DE' PRINCIPII DE' DIVERSI GOVERNI, PER RAPPORTO ALLA SEMPLICITA' DELLE LEGGI CIVILI E CRIMINALI, ALLA FORMA DE' GIUDIZI, ED ALLO STABILIMENTO DELLE PENE.

CAPITOLO PRIMO.

Della semplicità delle leggi civili ne' diversi governi.

Il governo monarchico non comporta leggi così semplici, come il dispotico. Vi vogliono de' tribunali. Questi tribunali fanno delle decisioni; debbon queste esser conservate; debbon essere apprese, perchè vi si giudica oggi, come giudicavasi ieri, e perchè la proprietà e la vita de' cittadini vi sieno accertate e fisse, non altrimenti che la costituzione stessa dello stato.

In una monarchia l'amministrazione della giustizia, che non decide soltanto della vita e de' beni; la delicatezza del giudice cresce a misura, che ha un maggior deposito, e ch' ei pronunzia sopra interessi più gravi.

Non bisogna per tanto maravigliarsi di trovare nelle leggi di questi stati tante regole, restrizioni, estensioni, che moltiplicano i casi particolari, e par che facciano un'arte della stessa ragione.

La differenza di rango, d'origine, di condizione, che è stabilita nel governo monarchico. tira seco con frequenza delle distinzioni nella natura de' beni, e le leggi relative alla costituzione di questo stato accrescer possono il numero di queste distinzioni. Così fra noi i beni sono propri, acquisti o conquiste dotali, parafernali paterni e materni; mobili di varie specie, liberi, sostituiti, del lignaggio o no; nobili, allodiali, o ignobili, rendite di fondo, o costituite a prezzo di danaro. Ogni sorta di beni è soggetta a regole particolari; forz'è seguirle per disporne: il che toglie ancora la semplicità.

Nei nostri governi i feudi sono divenuti ereditari. Fu d'uopo che la nobiltà avesse una certa consistenza, affinchè il proprietario del feudo fosse in grado di servire il principe. Questo dovette produrre molte varietà: a cagion d'esempio, vi sono paesi in cui non sonosi potuti dividere i feudi fra i fratelli; in altri i cadetti han potuto aver la sussistenza loro con più estensione.

Il monarca, cui note sono tutte le sue province, può stabilire leggi diverse, o comportare differenti costumanze. Ma il despota nulla

conosce, nè può sopra cosa alcuna avere attenzione: gli bisogna un andamento generale: governa con una rigida volontà, che è per ogni dove la stessa: tutto sotto i suoi piedi si spiana.

A misura che i giudizi dei tribunali si moltiplicano nelle monarchie, la giurisprudenza si carica di decisioni, le quali alcuna fiata si contraddicono; o perchè i giudici che si succedono, pensano in guisa diversa; o perchè gli affari medesimi ora sono eccellentemente, ora malamente difesi, o finalmente per abusi infiniti, che in tutto quello s'insinuano, che passa per le mani degli uomini. Si è questo un male necessario che il legislatore di tempo in tempo corregge, come contrario ancora allo spirito dei governi moderati.

Conciossiachè, quando si è costretto a ricorrere ai tribunali, forz'è che ciò nasca dalla natura della costituzione, e non dalle contraddizioni ed incertezza delle leggi.

Ne' governi, in cui vi sono di necessità delle distinzioni nelle persone, fa d'uopo che vi sieno de' privilegi. Questo pure scema la semplicità, e forma mille eccezioni.

Uno de' privilegi che sia meno a carico della società, e singolarmente a quello che lo dà, si è di trattar la causa piuttosto in uno che in altro tribunale. Ecco nuovi affari, cioè, quelli, in cui trattasi di sapere in qual tribunale bisogna trattar la causa.

In caso diverso si trovano i popoli degli stati dispotici. Vi è ignoto su che in tali paesi il legislatore potesse stabilire, o il magistrato giudicare. Dall'appartenere i terreni al principe, segue, che rispetto alla proprietà de' terreni non vi ha, quasi dissi, leggi civili. Dal diritto, che ha di succedere il sovrano, segue, che nè pure ve ne ha intorno alle successioni. Il traffico esclusivo ch'ei fa in alcuni paesi, rende frustranee tutte le specie di leggi intorno al commercio. I matrimoni che vi si contraggono con fanciulle schiave, fanno sì che non vi esistono leggi civili sopra le doti, e sopra i vantaggi delle mogli. Risulta altresì da quella prodigiosa moltitudine di schiavi, che non vi ha quasi persona che abbia un voler proprio, e che perciò possa rispondere di sua condotta in faccia ad un giudice. La maggior parte delle azioni morali, le quali altro non sono che i voleri del padre, del marito, del padrone, si regolano da essi, e non già dai magistrati.

Mi scordava di dire, che in questi stati sendo a mala pena noto ciò, che noi chiamiamo onore, gli affari tutti, che quest'onore riguardano, che forma un capitolo così grande fra di noi, non vi hanno che fare. Il dispotismo basta a sè stesso: intorno a lui tutto è voto. Quindi, allorchè ci descrivono i viaggiatori i paesi, ove domina, di rado ci parlano di leggi civili (*a*).

(a) Nel *Mazulipatan* non si è potuto rinvenire

Tolte vi son dunque di mezzo le occasioni, di dispute e di cause: il che in parte cagiona, che si malmenino tanto i litiganti; comparisce nuda l'ingiustizia di lor pretensione, non essendo occultata o palliata o protetta da una infinità di leggi.

CAPITOLO II.

Della semplicità delle leggi criminali ne' diversi governi.

Sente dirsi sempre, che bisognerebbe, che amministrata fosse la giustizia per tutto come in Turchia. Adunque i soli popoli degli altri tutti i più ignoranti, quelli saranno, che avranno veduto chiaro in quella cosa, la quale più importa che gli uomini sappiano?

Se vi fate a ponderare la formalità della giustizia per rapporto alla pena che ha il cittadino a farsi restituire il suo, o ad ottener soddisfazione d'un qualche oltraggio, voi ne troverete certamente troppe: se le considerate nella relazione che hanno colla libertà e colla

---

che siavi legge scritta. Vedi *Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell'Indie*, tom. IV, parte I, pag. 391. Nei giudizi gli Indiani non si regolano, che sopra certe costumanze. Il *Vedan*, ed altri libri somiglianti, non contengono leggi civili, ma precetti di religione. Vedi *Lettere edificanti*, raccolta XIV.

sicurezza de' cittadini, con frequenza le troverete troppo scarse, e vedrete, che gli stenti, le spese, le lunghezze, i pericoli stessi della giustizia sono il prezzo, al quale ogni cittadino compra la propria libertà.

In *Turchia*, ove poco si bada alla fortuna, alla vita, all'onore de' sudditi, si terminano speditamente in una maniera, o in un'altra tutte le vertenze. Il modo di terminarle è indifferente, purchè si terminino. Il bassà prima illuminato, fa a suo senno dare delle bastonate sulle piante de' piedi de' litiganti, e li rimanda a casa.

Vi sarebbe assai pericolo che vi fossero le passioni de' litiganti: suppongon esse un'ardente brama di farsi far giustizia, un odio, un'azione nello spirito, una costanza in perseguitare. Tutto ciò dee schivarsi in un governo, in cui altro sentimento aver non bisogna, salvo il timore, ed ove tutto conduce in un subito, e senza che possa altri prevederlo, a delle rivoluzioni. Dee ognuno conoscere, che non bisogna, che il magistrato senta parlar di lui, e ch' ei dee la sua sicurezza al solo proprio annientamento.

Ma negli stati moderati, ne' quali è riguardevole la testa del minimo cittadino, non se gli toglie il suo onore ed i suoi averi, se non dopo un lungo esame: non se gli toglie la vita se non quando lo investe la patria stessa; nè essa lo investe senza lasciargli tutti i mezzi possibili di difenderla.

Così, allorchè un uomo si rende più assoluto (a), pensa dal bel principio al render più semplici le leggi. Si comincia in quello stato a restar più colpiti dagli sconcerti particolari, che dalla libertà de' sudditi, che non si cura per nulla.

E' chiaro, che nelle repubbliche vi vogliono per lo meno altrettante formalità, che nelle monarchie. Nell'uno e nell'altro governo esse s'aumentano in ragione del conto in che vi sono tenuti l'onore, la fortuna, la vita e la libertà de' cittadini.

Nel governo repubblicano gli uomini sono tutti eguali: eguali essi sono nel governo dispotico; nel primo perchè essi sono tutto; nel secondo perchè sono niente (1).

CAPITOLO III.

In quali governi, ed in quali casi dee giudicarsi secondo un testo preciso della legge.

Quanto più il governo s'avvicina alla repubblica, tanto più stabile diviene la maniera di giudicare, ed era un vizio della spartana repubblica, che gli efori arbitrariamente giudicassero, senza che avessero leggi per diri-

---

(a) *Cesare, Cromwel,* e molti altri.

(1) *Questo è come guidare* 10000 *piramidette situate in un piano per le sole punte, senza considerarne il fusto, la base, le figure ec.*

gerli. In Roma i primi consoli giudicarono come gli efori: se ne rilevarono gli sconcerti, e si fecero leggi precise.

Negli stati dispotici non vi ha legge: lo stesso giudice è la sua regola. Negli stati monarchici vi ha una legge; ed ove essa è precisa, è seguìta dal giudice; ove non lo è, ne cerca egli lo spirito. Nel governo repubblicano è della natura della costituzione, che i giudici stiano alla lettera della legge. Non vi ha cittadino, contro il quale non possa interpretarsi una legge, allorchè si tratta de' suoi beni, del suo onore o della sua vita.

In Roma altro non facevano i giudici che pronunziare, che l'accusato era reo d'un tal delitto; ed il castigo rinvenivasi nella legge, come si rileva in varie leggi che furono fatte. Nel modo stesso in Inghilterra i giurati decidono se reo è l'accusato o no, del fatto che è stato loro riferito; e se viene dichiarato reo, è dal giudice pronunziata la pena imposta dalla legge per un tal fatto, e per questo non abbisogna che de' suoi occhi (1).

(1) *Tra noi è presso a poco il medesimo. Gli scrivani fanno i processi, cioè appuntano i fatti: il giudice applica la legge: gli avvocati, come in Inghilterra, si studiano di atterrare e fatti e leggi, secondo il loro interesse.*

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Della maniera di formare i giudizi.

Quindi seguono le diverse maniere di formare i giudizi. Nelle monarchie assumono i giudici la maniera degli arbitri: deliberano di conserva, si comunicano i loro pensieri, si conciliano: si modifica il loro sentimento per uniformarlo a quello d'un altro; e le opinioni in minor numero si rimettono alle due maggiori. Ciò non conviene alla natura della repubblica. In Roma e nelle città greche, i giudici non si comunicavano i pareri. Ognuno dava il suo in una di queste tre maniere, *assolvo, condanno, non consta* (*a*); la ragione si è, perchè giudicava il popolo, o era riputato che giudicasse. Ma il popolo non è giureconsulto: tutte queste modificazioni e temperamenti degli arbitri non sono per esso: forz' è presentargli un oggetto solo, un fatto ed un sol fatto, e che egli non abbia che a vedere, se l'abbia a condannare, ad assolvere o a differir la sentenza.

I Romani sull'esempio dei Greci introdussero delle formole di azioni (*b*), e stabilirono

---

(a) *Non liquet.*

(b) *Quas actiones ne populus prout vellet institueret, certas, solemnesque esse voluerunt.* Leg. 2, §. 6. digest. de orig. jur.

la necessità di dirigere ciascun affare coll'azione che gli era propria. Era ciò necessario nel loro modo di giudicare: facea di mestieri fissare lo stato della questione, affinchè il popolo lo avesse sempre innanzi agli occhi: altrimenti nel corso d'un affare rilevante, questo stato della questione, continuamente cangerebbe, nè più rileverebbesi.

Quindi seguiva, che i giudici presso i Romani accordavano la sola precisa domanda senza accrescere, scemare, nè modificar cosa alcuna. Ma immaginarono i pretori altre formole d'azioni, che denominaronsi di *buona fede* (c), in cui la maniera di pronunziare, era più nella disposizione del giudice. Tal cosa era più uniforme allo spirito monarchico. Così i francesi giureconsulti dicono: *in Francia* (d) *tutte le azioni sono di buona fede.*

CAPITOLO V.

In quali governi può esser giudice il sovrano.

Ascrive il *Macchiavelli* (a) la perdita della fiorentina libertà al non giudicare il popolo

(c) Nelle quali si poneano queste parole: *ex bona fide.*

(d) Vi si condanna nelle spese quello stesso, al quale si domanda più di quel ch' ei dee, se non ha offerto e consegnato ciò ch' ei dee.

(a) Discorso sulla prima decade di *Tito Livio.* Lib. I. cap. VII.

in corpo, siccome a Roma, i delitti di lesa maestà commessi contr'esso. Vi erano per ciò stabiliti otto giudici (1). Ma dice Macchiavelli, *pochi con poco si corrompono*. Io adotterei di buon grado la massima di quel grand'uomo: ma siccome in questi casi l'interesse politico forza, per così esprimermi, l'interesse civile (poichè è sempre mai disdicevole, che lo stesso popolo giudichi le proprie offese) forza è per porvi riparo, che le leggi, per quanto è in esse, provedano alla sicurezza dei privati.

In tali idee i romani legislatori fecero due cose; permisero agli accusati l'andare in esilio (*b*) prima del giudizio (*c*); e vollero che i beni de' condannati fossero consacrati, perchè il popolo non ne avesse la confiscazione. Vedrannosi nel libro XI le altre limitazioni, che poste furono alla potestà, che aveva il popolo di giudicare.

Seppe ben *Solone* prevenir l'abuso, che il popolo potrebbe fare di sua potestà nel giudicare i delitti: volle, che rivedesse l'affare

(1) *Fu stabilito un senato di 40 detto la* Quarantia *per giudicare de' delitti di stato; e questo appunto, perchè gli otto aveano troppi riguardi e rapporti. Vedi* Segni, *Storia fiorentina* lib. 1.

(b) Ciò è spiegato a dovere nell'orazione di Cicerone *pro Caecinna* nel fine.

(c) Era una legge d'Atene, come apparisce da *Demostene*. *Socrate* non volle farne uso.

l'areopago, che se esso credesse l'accusato assoluto ingiustamente (*d*), lo tornasse innanzi al popolo ad accusare: che se lo credesse ingiustamente condannato (*e*), fermasse l'esecuzione, e gli facesse di bel nuovo giudicar l'affare: legge ammirabile, che sottometteva il popolo alla censura del magistrato, che più rispettava, ed alla sua stessa!

In affari somiglianti tornerà bene l'adoperare alcuna lentezza, massime dal momento che l'accusato sarà ritenuto in carcere, affinchè il popolo possa calmarsi, e giudicare a sangue freddo.

Negli stati dispotici il principe stesso può giudicare. Nol può nelle monarchie: rimarrebbe distrutta la costituzione, annientate le podestà intermedie dipendenti: vedrebbersi cessare tutte le formalità dei giudizi: il timore occuperebbe l'animo di tutti: pallidi comparirebbero tutti i volti: più fidanza, più onore, più amore, più sicurezza, più monarchia.

Eccovi altre riflessioni. Negli stati monarchici è il principe la parte che perseguita gli accusati, e li fa punire o assolvere Se giudicasse per sè stesso, egli sarebbe giudice e parte.

(d) *Demostene* intorno alla corona, pag. 494. Ediz. di Francfort del 1604.

(e) V. *Filostrato*, vita dei tofisti, lib. I. Vita di *Eschine*.

In questi stati medesimi con frequenza le confiscazioni sono del principe: se egli giudicasse i delitti, sarebbe parimente giudice e parte.

In oltre ei perderebbe l'attributo più bello di sua sovranità, che è quello di far grazia (*f*): se facesse, e disfacesse le proprie sentenze, sarebbe insensato, nè vorrebbe essere in perpetua contraddizione di sè stesso.

Confonderebbe in oltre tutte le idee, nè si saprebbe, se un uomo venisse assoluto, o s'ei ricevesse la grazia.

Allorchè *Luigi* XIII volle esser giudice nella causa del duca *de la Vallette* (*g*), e che per tale effetto, chiamò nel suo gabinetto alcuni ufficiali del parlamento, ed alcuni consiglieri di stato, avendogli il re costretti ad opinare sul decreto della cattura, il presidente di *Believre* disse: « ch'ei rilevava in questo affare » una cosa strana, che un principe opinasse » nella causa d'un de' suoi sudditi; che i re » eransi riservati le sole grazie, e che rimet- » tevano le condanne ai loro uffiziali. E vor- » rebbe vostra maestà vedere sullo scannello

---

(f) Non pensa *Platone*, che i re, che sono, dic'egli, sacerdoti, possan assistere al giudizio, in cui si condanna alla morte, all'esilio, alla carcere.

(g) V. la Relazione della causa del duca *de la Vallette*. E' stampata nelle *Memorie* di *Montresor*, Tom. II, pagina 62.

» innanzi a sè un uomo, che per di lei sen-
» tenza andrebbe fra un'ora alla morte? che
» faccia del principe che compartisce le gra-
» zie, non può ciò soffrire; la sola sua pre-
» senza toglie dalle chiese gl'interdetti: e niu-
» no dee partirsi dal principe scontento ».
Allorchè si giudicarono i fondi, lo stesso presidente disse nel suo voto: « è questo un giu-
» dizio che non ha esempio, vedere contro
» gli esempi tutti del passato fino ad oggi,
» che un re di Francia in qualità di giudice
» abbia col suo voto condannato a morte un
» gentiluomo (*h*) (*i*).

(h) Ciò venne mutato in progresso. Vedi la medesima relazione.

(i) Questa ragione del signor di *Montesquieu* per provare, che un monarca non dee giudicar per sè stesso par molto frivola, ed il discorso del presidente di *Believre*, che cita, non è atto a confermarla. Quando un accusato è condannato, non sono propriamente i giudici, che gl'impongono la pena, ma la legge. Ora la legge è la volontà del sovrano; dunque è sempre il sovrano quello che condanna, o partano le sentenze dai tribunali, o vengan dal principe. Quindi apparisce, che la facoltà di giudicare non fa perdere l'*attributo di far grazia*: molto meno si può affermare che se il sovrano stesso giudicasse, sarebbe *in contraddizione con lo stesso*, e troverebbesi nel caso *di fare, e disfare le proprie sentenze: poichè l'attributo di far grazia* è la facoltà d'esentare in un caso particolare dalla pena stabilita dalla legge. Ora e perchè mai

Le sentenze fatte dal principe sarebbero una inesauribile sorgente d'ingiustizie e d'abusi: carpirebbero i cortigiani i giudizi suoi colla loro importunità. Alcuni romani imperadori ebbero la smania di giudicare, e non vi fu regno che colle sue ingiustizie facesse inorridire di vantaggio l'universo.

« *Claudio*, dice *Tacito* (*k*), che avendo av-
» vocata a sè la giudicatura degli affari, e le
» funzioni dei magistrati, aperse il varco ad
» ogni sorta di rapine ». Così *Nerone* pervenendo all'impero dopo *Claudio*, volendo conciliarsi gli animi, dichiarò: « ch'ei si guarde-
» rebbe bene d'essere il giudice di tutti gli
» affari, perchè gli accusatori e gli accusati

---

un sovrano che fa una legge generale, e che giudicasse gli accusati secondo questa legge, non potrebbe esentare da questa legge in un caso, in cui gli sembrasse, che il richiedesse il ben pubblico, senza che perciò si trovasse in contraddizione con sè stesso? Pronunziare secondo le leggi fatte per contenere nel dover loro i cittadini, ed esentare alcuno di pena scritta dalla legge, allorchè pure lo esigono le circostanze, si può egli dire ciò *fare e disfare le proprie sentenze?* Le altre ragioni dateci dall'autore, per provare che un principe non dee per sè stesso giudicare, sono sì buone, sì sensate, sì giudiziose, che avrebbe potuto ben far di meno d'aggiungervi quella, che mostrata abbiamo insufficiente (Rifless. d'un anonimo).

(k) Annali lib. XI.

» entro le muraglie d'una regia esposti non
» fossero all' iniquo potere d'alcuni liber-
» ti « (l).

« Sotto il regno d'*Arcadio*, dice *Zosimo* (*m*),
» si sparse la nazione de' calunniatori, circon-
» dò la corte e la infettò: quando un uomo
» era morto, supponeasi che non avesse la-
» sciato figliuoli (*n*), donavansi con un re-
» scritto i suoi beni. Imperciocchè siccome il
» principe era grandemente stupido, e l'im-
» peradrice in estremo intraprendente, ella se-
» condava l'insaziabile avarizia de' suoi do-
» mestici, e de' suoi favoriti: di modo che
» per le persone moderate, non vi era cosa
» della morte più desiderabile ».

« Vi erano un tempo, *dice Procopio* (*o*), alla
» corte poche persone; ma sotto *Giustiniano*,
» siccome i giudici non aveano più la libertà
» di render giustizia, deserti erano i loro tri-
» bunali, dove il palagio del sovrano risuo-
» nava de' clamori delle parti, che i loro af-
» fari vi sollecitavano ». Ognun sa come si
rendevano i giudizi non meno, che anche le
leggi.

Sono le leggi gli occhi del sovrano: per
mezzo di quelle vede ciò, che veder non po-

(l) Ivi lib. XIII. (m) Stor. Lib. V.
(n) Lo stesso disordine sotto *Teodosio* il giovane.
(o) Istoria secreta.

trebbe senza di quelle. Vuol egli amministrare la funzione de' tribunali? affaticasi non a suo pro, ma a favore de' suoi seduttori contr'esso.

CAPITOLO VI.

Che nella monarchia i ministri non debbono giudicare.

E' altresì un disordine grande nella monarchia, che i ministri del sovrano quelli sieno che giudichino gli affari contenziosi. Veggiamo anche a' dì nostri degli stati in cui sonovi giudici innumerabili per decidere gli affari fiscali, ed ove i ministri, chi il crederebbe! vogliono pur giudicarli. Le riflessioni mi si affollano; ma io non farò che questa sola.

Per la natura delle cose, fra il consiglio del monarca, ed i suoi tribunali vi regna una specie di contraddizione. Il consiglio dei re debb'esser composto di poche persone, ed i tribunali di giudicatura ne vogliono molte. La ragione si è, perchè nel primo debbono assumersi gli affari con una certa passione, e seguirli nel modo stesso; il che non può promettersi, che da quattro o cinque uomini, che ne fanno la loro occupazione. Vi vogliono per lo contrario tribunali di giudicatura di sangue freddo, ed ai quali sieno in qualche modo indifferenti gli affari tutti.

CAPITOLO VII.

Del magistrato unico.

Un tal magistrato non può convenire, se non al governo dispotico. Rilevasi nella storia romana a qual segno abusar può del suo potere un unico giudice. E come nel suo tribunale non avrebbe *Appio* disprezzato le leggi, mèntre quella stessa ei violò, che avea fatta (*a*)? *Tito Livio* ci fa vedere l'iniqua distinzione del decemviro. Aveva appostato un uomo il quale riclamasse innanzi a lui *Virginia* come sua schiava; i parenti di *Virginia* gli fecero istanza, che in vigor di sua legge loro si restituisse fino alla sentenza definitiva. Egli dichiarò, che la sua legge era stata fatta soltanto in favore del padre: e che trovandosi quel di *Virginia* lontano, non poteva esservi applicata (*b*).

CAPITOLO VIII.

Delle cose ne' diversi governi.

Era in Roma permesso ad un cittadino (*a*) l'accusare un altro: ciò era stabilito secondo lo spirito della repubblica, ove ciascun citta-

---

(a) V. la legge 11. §. 24. ff. de orig. jur.

(b) *Quod pater puellae abesset, locum injuriae esse ratus.* Tit. Livio. Decad. I. Lib. III.

(a) Ed in molte altre città.

dino aver dee pel pubblico bene uno zelo illimitato; ove si reputa, che ogni cittadino tenga nelle sue mani i diritti tutti della patria. Sotto gl'imperadori si seguirono le massime della repubblica, e da principio si vide a comparire una funesta generazione d'uomini, una turba di delatori. Chiunque avea con molti vizi assai talento, un'anima vile ed uno spirito ambizioso, cercava un reo, la cui condanna piacer potesse al sovrano; questa era la strada per incamminarsi agli onori ed alla fortuna (*b*), cosa che fra noi non veggiamo.

Abbiamo oggi una legge maravigliosa ed è quella, la quale vuole che il principe stabilito per far eseguire le leggi, costituisca un ufficiale in ogni tribunale, per investigare in suo nome tutti i delitti; di modo che fra di noi è ignota la funzione dei delatori; ed in evento che si sospettasse, che questo pubblico vendicatore abusasse del proprio ministero, si costringerebbe a nominare chi lo ha denunziato.

Nelle leggi di *Platone* (*c*) quelli che trascurano d'avvertire i magistrati o d'aiutarli, debbon esser puniti. Questo a'dì nostri non converrebbe. La parte pubblica invigila pei cittadini; essa opera, ed essi sono tranquilli.

(b) Veggasi in *Tacito* le ricompense accordate a questi delatori. (c) Libro IX.

CAPITOLO IX.

Della severità delle pene ne' diversi governi.

La severità delle pene convien meglio al governo dispotico, il cui principio è il terrore (1). che alla monarchia ed alla repubblica, il cui principio sono l'onore e la virtù.

Negli stati moderati l'amor della patria, la

---

(1) *Se la legge non è indiretta nè al buon costume, nè al ben pubblico, anche le picciole pene sono dispotiche. Ma dove è chiaro che la legge riguardi il ben comune del popolo, ed il buon costume, la severità della pena sarà piuttosto della rozzezza de' tempi, che dispotismo. Nel Congo, pescare una conchiglia è contrabbando, ed è punito di morte. Sarebbe dispotismo anche se fosse punito di frusta il furto nelle strade pubbliche; è tra tutte le nazioni di Europa, capitale, anche di piccola quantità. Sarà una pena dura, ma serve alla pubblica sicurtà. La pena di esser tagliato in mille pezzi, in trecento, in cento, che s' infligge nella China è crudelissima. Questo mostra che i Chinesi sono ancora rozzi. Ma anche nelle repubbliche antiche e moderne troverete i fuochi lenti, e certe altre morti atroci. Mi pare un problema non ancora deciso, se la ferocia de' costumi porti seco l'atrocità delle pene, o questa la ferocia de' costumi. Le pene tra' popoli selvaggi son quasi tutte pecuniarie. I popoli, che sono meno distanti dallo stato naturale, sono più misericordiosi.*

vergogna ed il timore del biasimo, sono motivi reprimenti, che troncar possono molti delitti. La pena maggiore d'una rea azione sarà l'esserne convinto. Vi correggeranno adunque con facilità maggiore le leggi civili, nè avranno bisogno di tanta forza.

In questi stati un buon legislatore si darà meno a punire i delitti, che a prevenirli: si applicherà più a dar de' costumi, che ad imporre de' supplizi.

E' un' osservazione perpetua degli autori chinesi (*a*), che quanto più nel loro impero vedevansi accrescere i supplizi, tanto più vicina era la rivoluzione. La ragione si è, perchè s'accrescevano i supplizi a misura che andavano mancando i costumi.

Sarebbe agevole il provare, che in tutti o in quasi tutti gli stati europei, le pene sono state diminuite o accresciute a misura che altri si è dilungato, o avvicinato alla libertà.

Nei paesi dispotici si è infelici a segno, che vi si teme più la morte di quello che rincresca la vita; adunque i supplizi vi debbon essere più rigorosi. Negli stati moderati si teme più di perder la vita, di quello sbigottisca la morte in sè stessa; adunque vi bastano i supplizi che tolgano semplicemente la vita.

(a) Farò vedere in progresso che la China per tal riguardo, è nel caso d'una repubblica o d' una monarchia.

Gli uomini sommamente felici, e gli uomini sommamente sventurati, sono di pari portati alla durezza: testimoni i monaci (*) ed i conquistatori. La sola mediocrità, ed un misto di buona e di rea fortuna, sono i soli che inspirino dolcezza e compassione.

Ciò, che in particolare rileviamo negli uomini, trovasi nelle diverse nazioni. Presso i popoli selvaggi che menano una durissima vita, e presso i popoli dei governi dispotici, ove un solo uomo è quello che in estremo è favorito dalla fortuna, dove gli altri tutti sono oltraggiati da essa, si è egualmente crudeli. La dolcezza regna solo nei moderati governi.

Quando nelle storie leggiamo gli esempi della giustizia atroce de' sultani, sentiamo con una specie di dolore i mali dell'umana natura.

Nei governi moderati per un buon legislatore tutto può servir a formar delle pene. Non è ella cosa assai straordinaria, che in Isparta una delle principali fosse il non poter imprestare ad un altro la propria moglie, nè ricever quella d'un altro; di non trovarsi mai in casa propria, che con delle fanciulle? In somma tutto quello che la legge chiama un castigo, effettivamente si è tale.

(*) Lo spirito di durezza, che l'autore attribuisce ai monaci, se mai sia vero, dipende piuttosto dalla rigida educazione del noviziato. Non altrimenti che i conquistatori, avvezzi alle stragi ed alle morti, sono portati alla durezza.

CAPITOLO X.

Delle antiche leggi francesi.

Appunto nelle vecchie leggi francesi si rileva lo spirito della monarchia: ne' casi, in cui si tratta di pene pecunarie, i non nobili sono meno puniti, che i nobili (*a*). Tutto l'opposto addiviene de' delitti (*b*); perde il nobile l'onore e la voce in corte, dove il villano, che non ha onore, è castigato nel suo corpo.

CAPITOLO XI.

Che quando un popolo è virtuoso vi vogliono pochi castighi.

Il popolo romano avea della probità. Tanta forza ebbe questa probità, che con frequenza d'altro non abbisognò il legislatore per fargli seguire il bene, salvo che il farglielo conoscere: parea, che in vece di statuti bastasse il dargli de' consigli.

Le pene delle leggi regie, e quelle delle leggi delle XII tavole, nella repubblica furono quasi tutte tolte di mezzo, o per una con-

---

(a) « Siccome per lacerare una sentenza i non nobili debbono una multa di 40 soldi, ed i nobili di 60 lire. » *Somma rurale* Lib. II. pag. 198, ediz. Goric. del 1512, e *Beaumanoir*, cap. 61. p. 309.

(b) V. il consiglio di *Pietro Defontaines*, cap. XIII, e soprattutto l'art. 22.

seguenza della legge Valeria (a), o per una conseguenza della legge Porcia (b). Non si osservò, che la repubblica ne fosse peggio regolata, e non risultonne alcuna elezione di polizia.

Questa legge Valeria, che vietava ai magistrati ogni via di fatto contro un cittadino che aveva appellato al popolo, altra pena non imponeva a chi vi contravvenisse, salvo l'esser riputato un reo uomo (c).

CAPITOLO XII.

Della possanza delle pene.

Ha fatto osservar l'esperienza, come ne' paesi, ove le pene son dolci, lo spirito del cittadino n'è colpito, come lo è altrove dalle gravi.

Si fa egli sentire in uno stato alcun disordine? un governo violento vuol tosto correggerlo, ed anzi che pensare a far eseguire le

---

(a) Fu fatta da *Valerio Publicola* subito dopo l'espulsione de' re; fu due volte rinnovata sempre da' magistrati di tal famiglia, come dice *T. Livio* Lib, X; non si trattava di darle più forza, ma di perfezionarne le disposizioni. *Diligentius sancitum*, dice *Tito Livio* ibid.

(b) *Lex Porcia pro tergo civium lata.* Ella fu fatta nel 454 dalla fondazione di Roma.

(c) *Nihil ultra quam improbe factum adjecit*, Tito Livio.

leggi antiche, si stabilisce una pena crudele, che tronca il male sul fatto. Ma la molla del governo si consuma: l'immaginazione s'accomoda a questa pena grave, com'erasi usata alla minore; e siccome scema il timore per questa, si è in brev'ora costretti di stabilire l'altra in tutti i casi. I furti nelle strade maestre in alcuni stati erano comuni, si vollero troncare: inventossi il supplizio della ruota, che li sospese per alcun tempo. Dopo quel tempo si è rubato nella strada come prima.

A' dì nostri frequentissima fu la diserzione. Si stabilì la pena di morte a' disertori, e la diserzione non è scemata. Naturalissima ne è la ragione: un soldato uso ad esporre ogni giorno la sua vita, ne disprezza o si lusinga di non curarne il pericolo. E' avvezzo ogni giorno a temer la vergogna: converrebbe adunque fissar una pena (a) che facesse portare un'infamia per tutta la vita: si è preteso d'accrescer la pena, ed in realtà si è scemata.

Non bisogna guidare gli uomini per sentieri estremi: debbonsi impiegare i mezzi che la natura ci somministra per condurli. Si esamini pure la cagione di tutti i rilassamenti, e vedremo che nasce dall'impunità dei delitti, e non già dalla moderazione delle pene.

Seguiamo la natura che ha data agli uomini come loro flagello la vergogna, e che la

(a) Si spaccava il naso, si tagliavano le orecchie.

parte maggior della pena, sia l' infamia di soffrirla.

Che se si danno de' paesi ove non sia la vergogna una conseguenza del supplizio, ciò nasce dalla tirannia che ha imposte le pene stesse agli scellerati, ed agli uomini dabbene.

E se altri ne vedete, in cui gli uomini non vengon tenuti in dovere, se non con supplizi crudeli, persuadetevi altresì ciò addivenire in gran parte dalla violenza del governo, che ha fatto uso di tali supplizi per lievi falli.

Un legislatore che vuol correggere un male, non pensa con frequenza che a questa correzione: sono aperti i suoi occhi sopra quest' oggetto, e chiusi a' disordini. Una volta che il male è corretto, altro non si vede, che la durezza del legislatore: ma resta un vizio nello stato prodotto dalla divisata durezza: gli spiriti sono corrotti, si sono usati al dispotismo.

Avendo *Lisandro* (*b*) riportata la vittoria su gli Ateniesi, si giudicarono i prigionieri. Si accusarono gli Ateniesi d'aver gettati tutti gli schiavi da due galee, e si risolse in piena assemblea, che si taglierebbe la mano a' prigionieri che si farebbero. Furono tutti scannati, a riserva di *Adimante* che si era opposto a tal decreto. *Lisandro* rimproverò a *Filocle*, prima di farlo morire, che avea guastati gli

(b) *Senofonte*, Ist. lib. II.

animi, e date lezioni di crudeltà a tutta la Grecia.

« Quei d'Argo, dice *Plutarco* (c), avendo » messo a morte 1500 de' loro cittadini, gli » Ateniesi fecero sacrifizi d'espiazione, affin» chè gl'Iddii dilungassero dal cuore degli Ate» niesi pensiero così crudele.

Vi ha due generi di corruttela; uno allorchè il popolo non osserva le leggi: l'altro quando dalle leggi è corrotto: male insanabile, come quello che è nello stesso rimedio.

CAPITOLO XIII.

Impotenza delle leggi giapponesi.

Le pene soverchio innoltrate posson corrompere lo stesso dispotismo. Diamo un'occhiata al Giappone.

Vi si dà la morte quasi per tutti i delitti (a), poichè il disobbedire ad un imperador così grande, quale è quello del Giappone, è un enorme delitto. Non si tratta di correggere il reo, ma di vendicare il sovrano. Son tratte queste idee dalla servitù, e nascono soprattutto da questo, che essendo l'imperadore proprietario di tutti i beni, quasi tutti i delitti si fanno direttamente contro i suoi interessi.

(c) Opere morali *di quelli che maneggiano gli affari di stato.*

(a) Vedi *Kempfero.*

Si puniscono colla morte le menzogne, che diconsi in faccia ai magistrati (*b*), cosa che si oppone alla difesa naturale (*).

Quivi è severamente punito ciò, che non ha tampoco l'apparenza di delitto: cagion d'esempio, un uomo che rischia del danaro al giuoco, n'è punito colla morte.

Vero si è, che il carattere strano di quel popolo caparbio, capriccioso, risoluto, bizzarro e che affronta tutti i pericoli ed i mali tutti, sembra a prima vista, che difenda i legislatori dalla taccia d'aver fatte leggi così atroci. Ma persone, le quali naturalmente non curano la morte, e che per la menoma fantasia s'aprono il ventre, sono elleno forse corrette, o tenute in freno dal continuo aspetto de' supplizi? Forse non vi si famigliarizzano?

(b) Raccolta di viaggi per lo stabilimento della compagnia dell'Indie. Tomo III. parte 2, pag. 428.

(*) Gli autori di morale tra di loro non convengono, se è lecito ad un reo nascondere la verità al giudice che l'interroga. *Pufendorfio: de jure nat. et gent. lib. IV. cap.* 1, §. 1 le ragioni di quelli che affermano e di quelli che negano, in breve rapporta: ed egli inclina a coloro che tengono non essere obbligato il reo a confessare in questo caso la verità: del qual sentimento è ancora il nostro autore. La questione però si riduce a sapere, se il fine delle pene richiegga, che un delinquente confessi il delitto, di cui egli non può altronde essere convinto, e se i cittadini vi sieno obbligati ancora a costo della loro vita.

Ci fanno sapere le relazioni rispetto all' educazione de' Giapponesi, che convien trattar i fanciulli con dolcezza, poichè si ostinano in faccia ai castighi: che non debbonsi trattar gli schiavi con soverchio rigore, perchè mettonsi tosto sulle difese. Dallo spirito, che dee dominare nel governo domestico, non si sarebbe forse potuto giudicare di quello, che si doveva insinuare nel governo politico e civile?

Procurato avrebbe un saggio legislatore di ridurre gli animi con un giusto temperamento di castighi e di premii, con massime di filosofia, di morale e di religione adattate a sì fatti caratteri; coll'applicazione dicevole delle regole dell' onore; col supplizio della vergogna: col possesso d' una felicità costante, e d' una dolce tranquillità: e se temuto avesse che gli animi usi a non esser tenuti in dovere, se non da un castigo crudele, più nol potessero essere da uno più mite, avrebbe (c) operato sordamente ed in guisa insensibile: avrebbe nei casi particolari più degni di grazia moderata la pena del delitto, fino a che fosse potuto giugnere a modificarla in tutti i casi.

Ma ignoti sono al dispotismo sì fatti principii: non son queste le vie, per le quali ci conduce: può far abuso di sè, ma questo ap-

(c) Rilevate ciò, come una massima di stato, ne' casi in cui gli animi sono stati guasti dai castighi soverchio severi.

punto è tutto quello ch' ei può fare: nel Giappone ha fatto uno sforzo, egli è divenuto più crudele di sè stesso.

Anime per ogni dove sbigottite, e rendute perciò più atroci, non hanno potuto esser condotte, che da una maggiore atrocità.

Questa è l' origine, questo si è lo spirito delle leggi del Giappone. Esse però hanno avuto maggior furore che forza. Sono riuscite a distruggere il cristianesimo, ma sforzi così inauditi mostrano appunto la loro impotenza. Hanno le medesime voluto stabilire una buona polizia, e la loro debolezza si è fatta maggiormente conoscere.

Bisogna leggere la relazione della conferenza dell' imperadore e del deyro a *Meaco* (d). Il numero di quelli che vi furono affogati o uccisi da uomini di mal affare, è incredibile: s' involarono fanciulle e giovanetti: trovavansi ogni giorno ad ore indebite ne' pubblici luoghi affatto nudi, cuciti entro sacchi di tele, perchè non conoscessero i luoghi, pei quali erano passati: si rubò ciò che si volle: si sventrarono cavalli per farne cadere chi vi era sopra: si rovesciarono calessi per ispogliare le dame che vi erano assise. Gli Olandesi, che furono avvertiti che non poteano passare la

(d) Raccolte de' viaggi che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell' Indie. Tomo V. pag. 2.

notte sopra i palchi, senz'esservi assassinati gli abbandonarono, ec.

Accennerò un altro fatto. L'imperadore dedito ad infami piaceri, non ammogliavasi: correa rischio di morire senza successore. Il deyro gli mandò due fanciulle bellissime: una d'esse sposò egli per rispetto, ma non la toccò. La sua balia fece ricercare le donne più belle dell'impero: tutto indarno: fu preso da una figliuola d'un archibusiere (*e*). Si determinò con costei, e n'ebbe un figliuolo. Le dame di corte irritate dal vedersi posposte ad una donna di sì basso lignaggio, strozzarono il fanciulletto. Questo misfatto venne occultato all'imperadore, che avrebbe fatto versare un torrente di sangue. Adunque l'atrocità delle leggi ne impedisce l'esecuzione: allorchè il castigo è senza misura, si è con frequenza nella necessità di preferirgli l'impunità.

CAPITOLO XIV.

Dello spirito del senato romano.

Sotto il consolato d'*Acilio Glabrione*, e di *Pisone* fu fatta la legge Acilia (*a*), per porre

(*e*) Ivi.

(a) I rei erano condannati ad una multa, e non parevano esser più ammessi nel numero de' senatori, nè nominati ad alcuna magistratura. *Dione*, Lib. XXXVI.

il freno alle brighe. Dice *Dione* (*b*), che il senato impegnò i consoli a proporla, perchè il tribuno *Caio Cornelio* avea determinato di far decretare castighi orribili contro un tal delitto, alla qual cosa era il popolo assai propenso. Era d'avviso il senato, che pene eccessive incuterebbero timore bensì agli animi, ma che produrrebbero questo effetto, che non troverebbesi, cioè, chi volesse accusare, nè condannare; dove per lo contrario proponendo castighi moderati, si troverebbero giudici ed accusatori.

CAPITOLO XV.

Delle leggi romane rispetto alle pene.

Io mi fortifico nelle mie massime, allorchè ho dalla mia i Romani: e penso che le pene convengano alla natura del governo, quando veggo questo gran popolo mutare per tal riguardo le leggi civili a misura ch' ei cangiava le leggi politiche.

Le leggi regie fatte per un popolo composto di fuggiaschi, di schiavi e di malandrini, furono severissime. Lo spirito della repubblica avrebbe richiesto, che i decemviri poste non avessero queste leggi nelle loro XII tavole: ma persone, che alla tirannia aspiravano, non badavano di tener dietro allo spirito della repubblica.

(b) Ivi.

Dice *Tito Livio* (*a*), nel supplizio di *Mezio Suffezio* dittatore d' Alba, il quale fu condannato da *Tullo Ostilio* ad essere strascinato da due carri, che questo fu il primo e l' ultimo supplizio, in cui si mostrò d' aver perduta la memoria dell' umanità. Egli s' inganna a partito: la legge delle XII tavole è piena di crudelissime disposizioni (*b*).

Quella che svela meglio la mira de' decemviri, si è la pena capitale pronunziata contro gli autori de' libelli, ed i poeti. Non è ciò del genio della repubblica, dove il popolo ama di vedere umiliati i grandi. Ma persone, che rovesciar voleano la libertà, temevano quegli scritti, che ricovrar potevano lo spirito d' essa libertà (*c*).

Dopo l' elpulsione dei decemviri, furono rimosse quasi tutte le leggi penali; veramente non si abolirono espressamente: ma avendo la legge Porcia vietato di dar morte ad un romano cittadino, non furono più applicabili.

Ecco il tempo, a cui puossi riferire ciò, che dice de' Romani *Tito Livio* (*d*), che non vi fu popolo, che più amasse i moderati castighi.

(a) Lib. I.

(b) Vi si trova il supplizio del fuoco, pene quasi sempre capitali, il furto punito colla morte, ec.

(c) *Silla* animato dallo stesso spirito che i decemviri, accrebbe com' essi le pene contro a' satirici scrittori. (d) Lib. I.

Che se alla dolcezza delle pene s' aggiunga il diritto, che avea l' accusato d' appartarsi prima della sentenza, si rileverà, che i Romani secondato avevano quello spirito, ch' io affermai esser naturale alla repubblica.

Silla, il quale confuse la tirannia, l' anarchia e la libertà, fece le leggi Cornelie. Parve, che per null' altro ei facesse regolamenti che per istabilire delitti. Quindi qualificando col nome d' omicidio azioni infinite, rinvenne per ogni dove dei micidiari; e con una pratica, che venne anche troppo seguita, ei tese insidie, seminò spine, aperse abissi sotto i piedi di tutti i cittadini.

Quasi tutte le leggi Sillane non imponevano che l' interdetto dell' acqua e del fuoco. *Cesare* vi aggiunse la confiscazione de' beni (*e*), perchè i ricchi conservando in esilio il loro patrimonio, si rendevano più arditi a commettere delitti.

Gl' imperadori stabilito avendo un governo militare, provarono in brev' ora, non esser esso meno terribile contr' essi, che contro i sudditi: si studiarono di temperarlo: si pensarono d' aver bisogno delle dignità e del riguardo che avevasi per quelle.

Si approssimò la cosa alquanto alla monar-

(e) *Poenas facinorum auxit: et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant.* Svetonio in *Giulio Cesare.* Cap. XLII.

chia, e le pene si divisero in tre classi (*f*). Quelle che riguardavano le prime persone dello stato (*g*), e che erano molto miti: quelle che s' imponevano alle persone d' un ordine (*h*) inferiore, e ch' erano più severe: quelle finalmente che riguardavano le sole condizioni basse (*i*), e che furono le più severe.

Il feroce ed insensato *Massimino* inasprì, per così dire, il militar governo, che sarebbe bisognato addolcire. Sentiva il senato, dice *Capitolino* (*k*), che alcuni erano posti in croce, altri esposti alle fiere o rinchiusi entro le pelli d'animali di fresco uccisi, senza il menomo riguardo per le dignità. Parea, ch' sercitar volesse la militar disciplina, sul modello della quale ei pretendeva di regolare gli affari civili.

Nelle *Considerazioni intorno alla grandezza de' Romani e la loro decadenza*, si vedrà, come *Costantino* cangiò il dispotismo militare in un dispotismo militare e civile, e s' accostò alla monarchia. Vi si possono osservare le varie rivoluzioni, che di mano in mano seguirono in questo stato, e come si passò dal rigore all' indolenza, e dall' indolenza all' impunità.

(f) V. la legge 3. §. *Legis ad leg. Cornel. de sicariis*, e moltissime altre nel digesto, e nel codice. (g) *Sublimiores*. (h) *Medios*.

(i) *Infimos*. Leg. 3. §. *Legis ad leg. Cornel. de sicariis*. (k) *Jul. Cap. Maximini* duo.

CAPITOLO XVI.

Della giusta proporzione delle pene col delitto.

E' cosa essenziale, che fra le pene regni l'armonia, perchè è cosa essenziale, che si schivi piuttosto in un gran delitto, che in un minore, ciò che investe più la società, che quello, che meno la sconcerta.

» Un impostore (*a*), che spacciavasi per *Costantino*, duca, suscitò in Costantinopoli una » grande sollevazione. Fu preso e condannato » alla frusta; ma avendo egli accusate perso- » ne di riguardo, venne come calunniatore » condannato al fuoco «. E' cosa singolare, che in tal modo si fossero proporzionate le pene fra il delitto di lesa maestà, e quello della calunnia.

Ciò richiama alla memoria un detto di *Carlo* II. re d' Inghilterra. Vide egli in passando un uomo posto alla berlina: dimandò per qual motivo ei vi fosse. *Sire* gli fu risposto, *perchè ha fatte satire contro i vostri ministri. Grande sciocco!* disse il re, *perchè non iscriverle contro di me? non gliene sarebbe accaduta cosa alcuna.*

» Settanta persone congiurarono contro l'im- » perador *Basilio* (*b*); ei le fece frustare; si

(a) Storia di *Niceforo* patriarca di Costantinopoli.
(b) Ivi.

» fecer loro abbruciare i capelli e i peli; » avendolo un cervo colle corna afferrato per » la cintura, uno del suo seguito sfoderò la » sua spada, tagliò la cintura e lo liberò; ei » gli fece tagliar la testa, per avere, diceva » egli, sfoderata la spada contr'esso ». Chi potrebbe immaginarsi, che sotto il medesimo principe date fossero queste due sentenze?

E' un mal grande fra noi, che si faccia succumbere al medesimo castigo colui che ruba sulla strada pubblica, che quello che vi ruba ed assassina. E' chiaro, che per la pubblica sicurezza converrebbe porre alcuna differenza nel castigo.

Alla China i ladri crudeli sono fatti in pezzi (c), gli altri non già: questa differenza fa sì che vi si ruba, ma non vi si assassina.

In Moscovia, ove la pena de' ladri, e quella degli assassini non sono diverse, perpetuamente si assassina (d). *I morti*, dicon essi, *nulla contano*.

Allorchè non vi ha differenza nella pena, convien porne nella speranza della grazia. In Inghilterra non si assassina, perchè i ladri possono sperare d'esser trasferiti nelle colonie, e non già gli assassini.

Gran ripiego dei moderati governi sono i rescritti di grazia. Questa facoltà, che ha il

---

(c) *Du Halde*, tomo I, pag. 6.

(d) Stato presente della gran Russia del *Perry*.

principe di perdonare, saggiamente eseguita, può produrre effetti prodigiosi. Il principio del governo dispotico, che non perdona, ed a cui non mai si perdona, lo priva di questi vantaggi.

CAPITOLO XVII.

Della tortura contro i rei.

Appunto perchè cattivi sono gli uomini, è costretta la legge a supporli migliori di quello essi sieno. Quindi nella punizione di tutti i delitti basta la deposizione di due testimoni. Crede loro la legge non altramente che parlassero per la bocca della verità. Viene altresì giudicato legittimo ogni figliuolo conceputo nel tempo del matrimonio. Si fida la legge della madre come se ella si fosse la stessa pudicizia. Ma la tortura contro i rei non si trova, come questi, in un caso forzato Veggiamo ai dì nostri una nazione (*a*) egregiamente governata, rigettarla senza disordine. Adunque di sua natura essa non è necessaria (*b*).

(a) La nazione inglese.

(b) I cittadini d'Atene non potevano esser messi alla tortura (*Lysias. Orat. in Argorat*) salvo che nel delitto di lesa maestà. Si dava la tortura trenta giorni dopo la condanna *Curius Fortunatus, rethor. schol. Lib. II*). Non vi era tortura preparatoria. Quanto ai Romani la legge 3 e 4; *cod. ad legem Juliam majest.* fa vedere, che la nascita, la digni-

Tanti prodi ingegni, e tanti bei genii hanno scritto contro sì fatta pratica, che dopo di loro io non ardisco favellarne. Direi, che potrebbe convenire ne' governi dispotici, ne' quali tutto quello che inspira timore, ha più luogo ne' ripieghi del governo: direi, che gli schiavi presso i Greci ed i Romani . . . Ma sento gridare contro di me la voce della natura.

CAPITOLO XVIII.

Delle pene pecuniarie, e delle pene corporali.

I Germani nostri padri altre pene non ammettevano salvo le pecuniarie. Quegli uomini, guerrieri e liberi riputavano, che il sangue loro non dovesse spargersi, se non coll' armi alla mano. I Giapponesi (a) per lo contrario, non ammettono tali specie di pene, col pretesto che le persone ricche eluderebbero il castigo. Ma non temono forse i ricchi di perdere i loro averi, e le pene pecuniarie non possono proporzionarsi alle ricchezze? E finalmente a queste tali pene non vi si può forse unire l' infamia?

Un buon legislatore prende un giusto mezzo: ei non prescrive sempre pene pecuniarie, e non impone mai sempre corporali.

---

tà, la professione della milizia, mettevano al coperto della tortura; ciò non era, salvo che nel caso di lesa maestà. Vedete le savie restrizioni, che ponevano le leggi de' Visigoti ad una tal pratica.

(a) Vedi *Kempfer*.

CAPITOLO XIX.

Della legge del taglione.

Gli stati dispotici che amano le leggi semplici, fanno grand' uso delle leggi del *taglione* (a). L' ammettono talora gli stati moderati. Ma vi passa questa differenza, che i primi la fanno esercitare al rigore, e gli altri le danno quasi sempre alcune modificazioni.

Due ne ammette la legge delle XII tavole: esse non condannavano al taglione, se non quando non aveva potuto acquietare chi si risentiva (b). Potevasi dopo la condanna, pagare i danni e gl' interessi (c): e la pena corporale si convertiva in pena pecuniaria (d).

CAPITOLO XX.

Della punizione de' padri pei loro figliuoli.

Alla China si puniscono i padri pei falli dei loro figliuoli. Era questo l' uso del Perù (a).

(a) Essa è stabilita nell'alcorano. Vedi il capitolo *Della vacca.*

(b) *Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto.* Aulo Gellio, *lib.* XX, cap. I.

(c) Ivi.

(d) Veggasi anche la legge dei Visigoti, lib. VI. tit. 4. §. 3 e 5.

(a) Veggasi *Garcillasso*. Istoria delle guerre civili degli Spagnuoli.

Ciò è parimente tratto dall' idee del dispotismo.

Vi ha un bel dire, che si punisce alla China il padre per non aver fatto uso di quel potere paterno, che ha stabilito la natura, e che vi hanno accresciuto le stesse leggi. Ciò suppone sempre, che presso i Chinesi non vi ha onore. Presso di noi i padri, i cui figliuoli son condannati al supplizio, ed i figliuoli (b), i cui padri son soggiaciuti alla sorte medesima, sono così puniti dalla vergogna, come lo sarebbero alla China colla perdita della vita.

CAPITOLO XXI

Della clemenza del principe.

E' la clemenza la qualità distintiva dei monarchi. Nella repubblica, ove si ha la virtù per principio, essa è meno necessaria. Nello stato dispotico, in cui regna il timore, non è tanto in uso, perchè bisogna tenere a freno i grandi dello stato con esempi di rigore. Nelle monarchie, ov' altri è governato dall' onore, il quale esige con frequenza quello che vieta la legge, essa è più necessaria. La disgrazia ivi è un equivalente della pena: le stesse formalità de' giudizi vi sono castighi. Quivi ap-

(b) In vece di punirli, dicea *Platone*, convien lodarli, che non si assomigliano al loro padre. Lib. IX. *Delle leggi.*

punto la vergogna scaturisce da ogni parte per formare generi particolari di pena.

Vi sono i grandi sì fortemente puniti colla disgrazia, colla perdita bene spesso immaginaria della loro fortuna, del loro credito, delle loro usanze, dei loro piaceri, che rispetto ad essi inutile si è il rigore: esso non può ad altro servire, che a togliere a' sudditi l'amore che hanno per la persona del sovrano, ed il rispetto che aver debbono pei posti.

Siccome l'instabilità de' grandi è della natura del governo dispotico, così la loro sicurezza entra nella natura della monarchia.

Tanto guadagnano i monarchi colla clemenza; ella è seguita da tanto amore, ne ricavano tanta gloria, che è quasi sempre per essi una felicità l'aver occasione d'esercitarla; e nelle nostre contrade ciò può accadere ogni giorno.

Verrà loro per avventura disputato alcun punto dell'autorità, quasi non mai l'autorità intera: e se talvolta combattono per la corona non combattono per la vita. Ma dirammisi, e quando bisogna punire? quando bisogna egli perdonare? E' una cosa, che meglio si comprende di quello possa esser prescritta; quando la clemenza ha dei pericoli, sono questi visibilissimi: si discerne essa agevolmente da quella debolezza, che conduce il principe al disprezzo ed all'impotenza stessa di punire.

L'imperador *Maurizio* (a) prese la risoluzio-

(a) *Evagrio* Istoria.

ne di non versar mai il sangue de' propri sudditi. *Anastasio* (*b*) non puniva i delitti. *Isacco l'Angelo* giurò che morir non farebbe alcuno del suo regno. I Greci imperadori avevano dimenticato, che non portavano indarno la spada (*c*).

LIBRO SETTIMO.

CONSEGUENZE DE' DIFFERENTI PRINCIPII DE' TRE GOVERNI PER RIGUARDO ALLE LEGGI SUNTUARIE, AL LUSSO ED ALLA CONDIZIONE DELLE DONNE.

CAPITOLO PRIMO.

Del lusso.

È il lusso mai sempre proporzionato alla diseguaglianza delle fortune. Se in uno stato le ricchezze sono divise egualmente, non vi sarà lusso, poichè non è in altro fondato, che su i comodi che uno si prende dall' altrui fatica.

(b) Frammenti di *Suida*, in *Costant. Porfirogenito*.

(c) L'autore dello *Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*, ha trattato questo sesto libro, come ha trattati gli altri. Io non veggo per tanto, che sulla materia, che ne forma il soggetto, dir si possano cose migliori, e dirle in miglior forma (Rifless. d'un anonimo).

Affinchè le ricchezze restino egualmente divise, bisogna che la legge dia a ciascuno il puro fisico necessario. Se uno ha di più, altri spenderanno, acquisteranno altri, e si stabilirà la diseguaglianza. Supponendo il fisico necessario eguale ad una data somma, il lusso di quelli che avranno il solo necessario sarà eguale a zero: quegli che avrà il doppio, avrà un lusso eguale ad uno; quegli che avrà il doppio di quest' ultimo, avrà un lusso eguale a tre, e quando si avrà il doppio di costui si avrà un lusso eguale a sette: di modo che i beni del privato, che segue, essendo sempre supposti il doppio di quello del precedente, il lusso crescerà il doppio di più una unità in questa progressione, o 1. 3 7. 15. 31 63. 127.

Nella repubblica di *Platone* (a), il lusso si sarebbe potuto calcolare a capello. Vi erano stabilite quattro sorte di censi. Era il primo precisamente il termine, in cui finiva la povertà; doppio era il secondo, il terzo triplo, il quarto quadruplo del primo censo, il lusso era eguale a zero, era eguale a 1 nel secondo, a 2 nel terzo, a 3 nel quarto e così seguiva l'aritmetica proporzione.

Considerando il lusso de' diversi popoli, gli

(a) Il primo censo era la sorte ereditaria in terreno, e *Platone* non voleva che si potesse avere in altri effetti oltre il triplo della sorte ereditaria. Vedi le sue leggi, V.

uni rispetto agli altri, egli è in ciascuno stato in ragione composta della diseguaglianza delle fortune, che trovasi fra i cittadini, e della diseguaglianza delle ricchezze degli stati diversi. In Polonia, a cagion d'esempio, sono le fortune d'una diseguaglianza estrema; ma la povertà del totale impedisce, che vi sia tanto lusso, quanto in uno stato più ricco.

Trovasi altresì il lusso proporzionato alla grandezza delle città, e singolarmente della capitale, di modo che in ragion composta delle ricchezze dello stato della diseguaglianza delle fortune de' privati e del numero d'uomini, che si uniscono in certi luoghi.

Quanti più uomini insieme si trovano, tanto più sono vani, e sentonsi nascere in cuore la voglia di segnalarsi in cose minute (*b*). Se trovinsi in numero così grande, che il più d'essi sia ignoto gli uni agli altri, la voglia di distinguersi raddoppia, perchè vi è maggiore speranza di riuscirvi. Dà il lusso questa speranza: ognuno assume i distintivi della condizione che precede la sua. Ma a forza di volersi distinguere, tutto diviene eguale, ed uno

---

(b) In una gran città dice l'autore della *Favola delle api*, tomo 1. pag. 133, uno si veste in guisa superiore alla propria condizione per esser riputato dalla moltitudine da più di quel, che egli è. È un piacere per uno spirito debole quasi così grande, come è quello del compimento de' propri desiderii.

più non si distingue: ma siccome tutti vogliono farsi osservare, non si osserva più alcuno.

Da tutto ciò risulta un disagio generale. Quelli che sono eccellenti in una professione, mettono all' arte loro il prezzo che vogliono: talenti più piccioli tengon dietro a questo esempio: non vi ha più armonia fra i bisogni ed i mezzi. Quando son costretto a litigare, è necessario che io possa pagare un avvocato; quando sono infermo bisogna che possa avere un medico.

Alcuni si sono fatti a credere, che unendo tanto popolo in una capitale, si scemi il commercio, perchè gli uomini non si trovano più ad una data distanza gli uni dagli altri. Per me nol credo: hannosi più desiderii, bisogni maggiori, più fantasie, allorchè si è insieme.

CAPITOLO II.

Delle leggi suntuarie nella democrazia.

Ho detto, come nelle repubbliche, in cui le ricchezze sono egualmente divise, non può esservi lusso, e siccome vedemmo nel quinto libro (*a*), che questa eguaglianza di distribuzione formava l' eccellenza d' una repubblica (*b*), segue, che più perfetta sia una repub-

(a) Capit. III e IV.

(b) Non è il lusso più straniero ad una repubblica, che ad ogni altro stato, perchè può essere la

blica quanto meno lusso vi sia. Non ve n'era ombra fra i primi Romani: non ve n'era fra i Lacedemoni, e nelle repubbliche, in cui l'eguaglianza non è affatto perduta, lo spirito di commercio, di fatica e di virtù, fa sì, che ognuno vi può, e ciascuno vi vuol vivere del suo, e perciò che vi ha poco lusso.

Le leggi della nuova divisione de' campi con tanto ardore richiesta in alcune repubbliche, di loro natura erano salutari. Non son esse pericolose, se non come un' azione subitanea. Con toglier sul fatto le ricchezze agli uni, e con accrescere di pari quelle degli altri, vengono a formare in ogni famiglia una rivoluzione, e produr ne debbono una generale nello stato.

A misura che il lusso pone piede in una repubblica, lo spirito si rivolge verso l' interes-

---

conseguenza dell' industria e della fatica, di pari che d'ogni altra cagione. Finchè non è alterata la costituzione del governo, le maggiori o minori specie d'un cittadino non vi inducono mutazione: è anche una regola generale, che in ogni governo siasi di qualunque natura, in cui forz' è cercare la sussistenza coll' industria e colla fatica, ci vuol del lusso, cioè, delle spese che riducono al generale gli acquisti de' privati; e che facendo sussistere un numero di cittadini, accresce con queste spese medesime le forze dello stato, poichè la sua ricchezza cresce e scema secondo il circolo che si fa delle ricchezze del privato (Rifless. d'un anonimo).

se privato. A persone, che non abbisognano d'altro che del necessario, non rimane da desiderar che la gloria della patria e la propria. Ma un'anima corrotta dal lusso ha molte altre brame. Divien essa in prima nemica delle leggi che la inceppano. Il lusso, che principiò a conoscere la guarnigione di Reggio, fece sì che ne scannò gli abitanti.

Tosto che i Romani furono corrotti, le loro voglie divennero immense. Puossi ciò argomentare dal prezzo che imposero alle cose. Una mezzina di vino di Falerno (c) vendevasi cento danari romani: un barile di carne salata del Ponto valevane quattrocento: un buon cuoco, quattro talenti; i ragazzi non avean prezzo. Allorchè tutti per un empito generale (d) davansi in braccio alle voluttà, che diveniva mai la virtù?

CAPITOLO III.

Delle leggi suntuarie nell'aristocrazia.

La mal fondata aristocrazia ha in sè questo male, che vi possede le ricchezze la nobiltà e tuttavia essa spender non dee. Nè debb'es-

(c) Frammento del libro 365 di *Diodoro*, riportato da *Costantino Porfirogenita*. *Estratto delle virtù e de' vizi.*

(d) *Cum maximus omnium impetus ad luxuriam esset.* Ivi.

ser bandito il lusso contrario allo spirito della moderazione. Adunque non vi ha che persone poverissime, le quali non posson ricevere , e persone ricchissime, che non possono spendere.

In Venezia le leggi obbligano i nobili alla modestia. Si sono in così fatta maniera avvezzati al risparmio, che sono le sole cortigiane quelle, che possano far loro cavar fuori del danaro. Si servono di questo mezzo per mantenere l' industria. Le donne più dispregevoli vi spendono senza pericolo; mentre che i loro tributari vi menano la più oscura vita del mondo.

Le buone repubbliche greche avevano a tal riguardo istituzioni maravigliose. I ricchi impiegavano il loro danaro in festini, in cori di musica, in carri, in cavalli pel corso, in dispendiose magistrature. Le ricchezze vi erano d' egual peso, che la stessa povertà (*a*).

(a) Se in una repubblica l'industria e la fatica vi producono l'abbondanza , e coll' abbondanza il lusso, e che questo lusso faccia vivere un numero di cittadini e di abitanti, non compenserà forse un tal mezzo i festini, i cori di musica, i carri ed i cavalli pel corso , e tutte le prodigiose istituzioni delle greche repubbliche dal nostro autore ammirate ? (Rifless. d'un anonimo).

CAPITOLO IV.

Delle leggi suntuarie nelle monarchie.

« Gli Svedesi, nazione germanica, onorano, » dice *Tacito* (a), le ricchezze: il che fa, che » vivano sotto il governo d'un solo «. Ciò chiaramente denota, che il lusso è proprio singolarmente delle monarchie, e che non vi bisognano leggi suntuarie.

Siccome per la costituzione delle monarchie le ricchezze vi sono disegualmente divise, bisogna bene che vi domini il lusso. Se i ricchi molto non vi spendono, i poveri vi muoion di fame. Fa anche di mestieri, che i ricchi vi spendano a proporzione della diseguaglianza delle fortune, e che come dicemmo, vi si accresca il lusso con tal proporzione. Per questo appunto sonosi aumentate le ricchezze private, perchè hanno tolto ad una parte de' cittadini il fisico necessario; fa d'uopo adunque che venga ad essi renduto.

Quindi perchè lo stato monarchico si sostenga, il lusso dee andare aumentando dal contadino all'artigiano, al negoziante, ai nobili, ai magistrati, ai gran signori, ai banchieri principali, ai principi: senza di ciò tutto sarà perduto (1).

(a) *De moribus Germanorum.*

(1) *Perchè l'artista restituisce il soverchio al*

Nel senato di Roma composto di gravi magistrati , di giureconsulti e d'uomini pieni dell'idea de' primi tempi , si propose sotto ad *Augusto* la correzione de' costumi e del lusso delle donne. E' curiosa cosa il vedere in *Dione* (*b*), con qual arte ei deluse le importune richieste di questi senatori. La ragione si è , perchè ei fondava una monarchia, e disfaceva una repubblica (2).

Nel regno di *Tiberio* proposero gli edili nel senato il ristabilimento delle antiche leggi suntuarie (*c*). Questo principe illuminato vi si oppose: « Lo stato non potrebbe sussistere, dice» va egli , nella situazione in cui si trovano » le cose. E come Roma viver potrebbe? Co» me potrebber vivere le province? Noi era» vamo frugali, allorchè eravamo cittadini » d'una sola città : oggi consumiamo le ric» chezze di tutto l' universo. Facciam lavora» re per noi, i padroni e gli schiavi ». Vedeva egli bene, che non vi voleano più leggi suntuarie .

Allorchè sotto l'imperador medesimo fu pro-

---

contadino; il negoziante all'artista; al negoziante il nobile, ec.

(b) *Dione Cassio,* lib. LIV.

(2) *Erasi questo trattato in tempo di repubblica, e* Catone *che volea frenare il lusso , perdette la causa.* Liv.

(c) *Tacito,* Annali lib. III.

posto al senato di proibire ai governatori, che coducessero le loro mogli nelle province, a motivo degli sregolamenti che vi producevano, ciò venne rigettato. Si disse, *che gli esempi della durezza degli antichi erano stati mutati in una foggia di vivere più gradita (d)*, si conobbe che volevanvi altri costumi.

Necessario è dunque il lusso negli stati monarchici (*e*); egli lo è altresì negli stati dispotici. Ne' primi è un uso, che si fa di quel che si possiede di libertà; negli altri è un abuso, che fassi dei vantaggi della propria servitù: allorchè uno schiavo scelto dal suo padrone per tiranneggiare gli altri suoi schiavi, incerto pel domani della fortuna di ciascun giorno, altra felicità ei non ha, che quella d'appaga-

---

(d) *Multa duritiei veterum melius, et latius mutata.* Tacit. *Annal.* Lib. III.

(e) Leggete: in tutti gli stati, in cui i cittadini hanno modo d'accrescere le loro ricchezze (Rifless. d'un anonimo) (*).

(*) La caratteristica del lusso nello stato di monarchia, attribuitagli dal nostro autore, è indecente ed ingiuriosa alle monarchie. Perocchè se il lusso è una passione, come egli stesso la dipinge, corrompe gli animi, fa loro odiar le leggi, e concepire sterminati desiderii, non lascia luogo alla virtù: come potrà dirsi esser questo *necessario* nella monarchia, senza una manifesta taccia e condanna di un tal governo. Leggasi l'ottava lettera de *l'Esprit des loix quintessence.*

re l'orgoglio, le brame ed i piaceri di ciascun giorno.

Tutto questo ci fa nascere una riflessione. Le repubbliche terminano col lusso, le monarchie colla povertà *(f)* (*g*).

CAPITOLO V.

In qual caso le leggi suntuarie sono proficue in una monarchia.

Collo spirito di repubblica, o in alcuni casi particolari, verso la metà del secolo XIII, si fecero in Aragona leggi suntuarie. Ordinò *Jacopo* I, che nè il re, nè alcuno de' suoi sudditi potessero cibarsi di due specie di carne in uno stesso pasto, e che ciascuna non fosse cucinata, se non in un sol modo, qualora fossero salvaggine, che altri avesse ucciso (*a*).

Sonosi anche a' dì nostri fatte in Isvezia leggi suntuarie; ma queste hanno tutt' altro oggetto che quelle d' Aragona.

Può uno stato far leggi suntuarie coll' oggetto d' una frugalità assoluta: è questo lo spirito delle leggi suntuarie delle repubbliche; e

---

(f) *Opulentia paritura mox egestatem.* Floro *lib.* III.

(g) Decisione generale non confermata, nè dalla ragione, nè dall'esperienza (Rifless. d'un anonimo).

(a) Costituzione di *Jacopo* I del 1234, art. 6 nella *Marca hispanica*, pag. 1429.

la natura della cosa fa vedere, che questo fu l'oggetto di quelle d'Aragona.

Le leggi suntuarie aver possono altresì per oggetto una frugalità relativa, qualunque uno stato, rilevando che le merci forestiere di soverchio prezzo richiederebbero tale diversione delle sue, che si priverebbe con queste più de' suoi bisogni, di quello che non gli appagherebbe con quelle, ne proibisce assolutamente l'ingresso: e questo è lo spirito delle leggi che si son fatte a' tempi nostri in Isvezia (*b*). Queste sono le sole leggi suntuarie che si convengono alle monarchie.

Generalmente parlando, quanto più povero è uno stato, tanto più è rovinato dal suo lusso relativo, e per conseguenza tante più leggi suntuarie relative gli abbisognano. Quanto più ricco è uno stato, tanto più l'arricchisce il suo lusso relativo, e bisogna guardarsi dal farvi leggi suntuarie relative (1). Svilupperemo meglio questa cosa nel libro intorno al commercio (*c*). In questo luogo trattasi unicamente del lusso assoluto.

(b) Vi si sono proibiti i vini scelti ed altre merci preziose.

(1) *Intanto l'Inghilterra, stato ricco, non se ne trova che meglio, con le leggi suntuarie relative: l'Olanda, povera di suolo, non ne ha.*

(c) Vedi tomo II. lib. XX, cap. XX.

CAPITOLO VI.

Del lusso nella China.

Leggi particolari in alcuni stati richieggono leggi suntuarie. Può il popolo pel vigore del clima divenire sì numeroso, e per altra parte i mezzi di farlo sussistere esser possono sì incerti, che torna bene l'applicarlo tutto alla coltivazione de' terreni. Dannoso in tali stati è il lusso, e severe vi debbon essere le leggi suntuarie. Quindi per sapere, se debbasi incoraggiare il lusso o proscriverlo, deesi tosto dare un' occhiata alla relazione che passa fra il numero del popolo, e la facilità di farlo sussistere. In Inghilterra il suolo produce molto più grano di quello abbisogni per alimentare i coltivatori del terreno, e quelli che procurano i vestimenti: vi posson essere adunque delle arti frivole, e per conseguente di lusso. In Francia produconsi grani sufficienti pel mantenimento degli agricoltori e di coloro che vi sono impiegati nelle manifatture. In oltre il commercio co' forestieri, può per cose frivole rendere tante cose necessarie, che non dee farvi gran paura il lusso.

Alla China per lo contrario tanto feconde sono le femmine, ed a tal segno vi si moltiplica la specie umana, che i terreni, per quanto vi sieno coltivati bastano a stento pel sostentamento degli abitanti. Adunque il lusso vi

è pernizioso, e lo spirito di fatica e di economia vi è tanto necessario, quanto in qualsivoglia altra repubblica (*a*). Fa d' uopo darsi alle arti necessarie, e fuggir quelle del piacere.

Eccovi lo spirito dei belli editti degl' imperadori chinesi. « I nostri antichi, dice un im» peradore della famiglia *de Tang* (*b*), teneano » per massima, che se vi fosse un uomo che » non lavorasse, o una donna che non filas» se, alcuno nell' impero soffrirebbe il freddo, » o la fame » . . . . E con tal principio in testa fece distruggere infiniti monasteri di bonzi.

Il terzo imperadore della XXI dinastia (*c*), al quale furono portate delle pietre preziose trovate in una miniera, la fece chiudere, non volendo che il suo popolo s' affaticasse per cosa che non poteva nè alimentarlo, nè vestirlo.

« Sì grande è il nostro lusso, dice *Kiay*» *venti* (*b*), che il popolo orna di ricami le » scarpe de' ragazzi e delle zittelle, che è co» stretto a vendere «. Se tanti uomini si trovano occupati a far degli abiti per un solo,

---

(a) Il lusso vi è stato sempre frenato.

(b) In un editto riferito dal padre *Du Halde*, tomo II. pag. 497.

(c) Istor. della China, dinast. XXI, nell'opera del pad. *Du Halde*, tomo I.

(d) In un discorso riferito dal pad. *Du Halde*, tomo II, pag. 418.

e come non dovrà mancar l'abito a molti? A fronte d'un contadino vi sono dieci uomini che mangiano il frutto de' terreni; e come non mancheranno gli alimenti a molte persone?

CAPITOLO VII.

Fatal conseguenza del lusso alla China.

Rilevasi nell'istoria della China, come ha avute XXII dinastie che si sono succedute: che è quanto dire, che ha provate ventidue rivoluzioni generali, senza numerarne infinite particolari. Molto lungo tempo durarono le tre prime dinastie, perchè furono saggiamente governate, e perchè l'impero era meno esteso di quello fosselo di poi. Ma possiam dire in generale, che tutte queste dinastie cominciarono assai bene. Alla China sono necessarie la virtù, l'attenzione, la vigilanza. Vi regnavano queste nel principio delle dinastie, e vi mancavano verso la fine. Di fatto, era naturale che imperadori nutriti fra le fatiche della guerra, che giungevano a far calare dal trono una famiglia immersa nelle delizie, la virtù conservassero, che sperimentata avevano sì proficua, e la voluttà temessero, che veduta avevano sì funesta. Ma dopo questi tre o quattro primi sovrani, la corruttela, il lusso, l'ozio, le delizie invasero i successori; racchiudonsi nel palagio, s'infievolisce il loro spirito, la vita loro s'accorcia, declina la famiglia, s'al-

zano i grandi, gli eunuchi prendon credito, si pongono sul trono soli fanciulli, il palagio divien nemico dell'impero: un popolo ozioso, che lo abita, rovina quello che si affatica: l'imperadore è ucciso o distrutto da un usurpatore che pianta una famiglia, il cui terzo o quarto successore si va pure a rinchiudere nel palagio stesso.

CAPITOLO VIII.

Della pubblica continenza.

Tante sono le imperfezioni annesse alla perdita della virtù nelle femmine: n'è per sì fatto modo corrotta tutta la loro anima; tolto questo principal punto ne fa cadere tanti altri, che riguardar puossi in uno stato popolare la pubblica incontinenza, come il massimo dei mali, e come un sicuro cambiamento nella costituzione.

Quindi i buoni legislatori vi hanno esatta dalle femmine una certa gravità di costumi. Hanno bandito dalle loro repubbliche, non solo il vizio, ma l'apparenza stessa di quello. Allontanato hanno per fino quel commercio di galanteria, che l'ozio produce, il quale fa sì, che le donne corrompano anche prima d'essere corrotte; che dà un pregio a tutte le minuzie, ed avvilisce tutto quello che è di momento, e che fa, che altri più non si conduca, se non sulle massime del ridicolo, che e donne sanno sì bene stabilire.

CAPITOLO IX.

Della condizione delle femmine ne' diversi governi.

Hanno le donne poco ritegno nelle monarchie, perchè la distinzione degli ordini chiamandole alla corte, vi vanno a prendere quello spirito di libertà, che è a un di presso il solo ivi tollerato. Ognuno fa uso delle loro grazie e delle loro passioni per avanzare la propria fortuna; e siccome la loro debolezza non permette loro l'orgoglio, ma la vanità, così insieme con esse il lusso vi domina sempre mai.

Negli stati dispotici non introducono le femmine il lusso, ma sono esse stesse un oggetto del lusso. Debbon' essere estremamente schiave. Ognuno segue lo spirito del governo, e porta a casa sua ciò, ch' ei vede altrove stabilito. Siccome rigorose vi sono le leggi, ed eseguite sul fatto stesso, si teme che la libertà delle femmine non vi abbia de' maneggi. Le loro brighe, le loro indiscrezioni, le ripugnanze loro, le loro inclinazioni, le loro gelosie, le loro contese; quell' arte che hanno le anime picciole d' interessare i grandi, non vi potrebbero esistere senza gran conseguenza.

Di più, siccome in questi stati i principi si burlano della natura umana, hanno molte femmine, e mille considerazioni li costringono a rinchiuderle.

Nelle repubbliche per le leggi le donne sono libere ed ammollite dai costumi; n'è bandito il lusso, e con esso la corruttela ed i vizi.

Nelle greche città, ove sotto quella religione non si viveva, la quale stabilisce, che presso gli uomini la stessa purità de' costumi forma una parte della virtù: nelle greche città, in cui un cieco vizio dominava sfrenatamente, ove l'amore aveva solo una forma, che non si ardisce d'esprimere, mentre la sola amicizia si era concentrata ne' matrimoni (*a*): la virtù, la semplicità, la castità delle donne vi erano di tal tempra, che non sonosi mai veduti popoli che abbiano avuto per tal riguardo polizia migliore (*b*).

CAPITOLO X.

Del tribunale domestico presso i Romani.

Non avevano i Romani, come i Greci, particolari magistrati che avessero ispezione sopra la condotta delle femmine. I censori non avevano l'occhio sopra esse, che come sul

---

(a) « Quanto al vero amore, dice *Plutarco*, le » femmine non vi hanno parte alcuna ». *Opere morali, trattato dell'amore*, pag. 600. Esso parlava come il suo secolo. Vedi *Senofonte* nel dialogo intitolato *Jerone*.

(b) In Atene vi era un magistrato particolare che invigilava sopra la condotta delle femmine.

rimanente della repubblica. L'istituzione del tribunal domestico (*a*) supplì alla magistratura stabilita fra i Greci (*b*).

Convocava il marito i parenti della moglie, e giudicavala sotto a' loro occhi (*c*). Questo tribunale conservava nella repubblica i costumi, e questi costumi medesimi mantenevano questo tribunale. Dovea giudicare non solo della violazione delle leggi, ma eziandio di quella de' costumi. Ora per giudicare della violazione de' costumi fa di mestieri possederli.

Le pene di questo tribunale esser dovevano arbitrarie, e di fatto lo erano: imperciocchè tutto quello che risguarda i costumi, tutto quello, che concerne le regole della modestia, non può comprendersi sotto un codice di leg-

---

(a) Istituì *Romolo* questo tribunale, siccome si rileva da *Dionigi d'Alicarnasso*, lib. II. pag. 96.

(b) Veggasi in *Tito Livio*, lib. XXXIX l'uso che si fece di questo tribunale nella congiura dei baccanali: si chiamarono congiura contro la repubblica certe assemblee, nelle quali si corrompevano i costumi delle donne e dei giovani.

(c) Rilevasi da *Dionigi d'Alicarnasso*, lib. II, che per l'istituzione di *Romolo* ne' casi ordinari il marito giudicava solo innanzi a' parenti della moglie; e che ne' delitti gravi ei la giudicava insieme con altri cinque di essi. Quindi *Ulpiano* al titolo 6, §. 9, 12 e 23 distingue ne' giudizi de' costumi quelli, ch' ei chiama gravi, da quelli che lo erano meno, *mores graviores, mores leviores*.

gi. E' agevole di regolar con leggi ciò, che ad altri è dovuto: è malagevole il comprendervi tutto quello che altri dee a sè stesso.

Risguardava il domestico tribunale la condotta generale delle femmine: ma vi era un delitto, il quale, oltre la correzione di questo tribunale, era altresì sottoposto ad una pubblica accusa, ed era l'adulterio; o perchè in una repubblica, violazione così grave di costumi interessasse il governo, o che lo sregolamento della moglie potesse indurre sospetto di quello del marito, o finalmente perchè si temesse, che gli uomini onesti stessi amasser meglio tener celato cotal delitto che punirlo; l'ignorarlo che vendicarlo.

CAPITOLO XI.

Come in Roma le istituzioni si cangiarono col governo.

Siccome il tribunale domestico supponeva costumi, ne supponeva altresì la pubblica accusa; e ciò fece, che queste due cose caddero coi costumi, ed ebber fine colla repubblica (*a*).

Lo stabilimento delle questioni perpetue, vale a dire, della divisione della giurisdizione

(a) *Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito* Leg. II, cod. *de repud.*

fra i pretori e la costumanza, che s'introdusse sempre più, che questi pretori essi stessi giudicassero (*b*) tutti gli affari, indebolirono l'uso del tribunale domestico: il che apparisce dalla maraviglia degli storici che riguardavano come fatti singolari, e come un rinnovamento dell'antica pratica le sentenze, che *Tiberio* fece dare da questo tribunale.

Lo stabilimento della monarchia, ed il cambiamento de' costumi fecero cessare altresì la pubblica accusa. Si poteva temere, che un uomo disonesto piccato dal disprezzo d'una donna, sdegnato de' suoi rifiuti, irritato dalla stessa di lei virtù, formasse il progetto di rovinarla. Prescrisse la legge Giulia, che accusare non si potesse d'adulterio una donna, se non dopo d'avere accusato il marito di lei di secondare i suoi disordini: il che ristringeva di lunga mano sì fatta accusa, e quasi dissi la distruggeva (*c*).

Parve, che *Sisto* V papa volesse rinnovare l'accusa pubblica (*d*). Ma basta al-

---

(b) *Judicia extraordinaria.*

(c) *Costantino* la tolse del tutto: « Ella si è » cosa indegna, diceva egli, che matrimoni tran» quilli vengan turbati dall'ardire degli stranieri. »

(d) Ordinò *Sisto* V che un marito, che non andasse a lagnarsi a lui del libertinaggio di sua moglie, sarebbe punito colla morte. Vedi *Leti.*

quanto riflettere per vedere che questa legge, in una monarchia come la sua, era anche più incoerente, che in qualunque altra.

CAPITOLO XII.

Della tutela delle donne presso i Romani.

Le istituzioni romane ponevano le femmine in una perpetua tutela, purchè non fossero sotto la coniugale autorità (*a*) Sì fatta tutela, era assegnata al più prossimo parente maschio; ed apparisce da un'espressione volgare (*b*), che erano tenute molto ristrette. Ciò era buono per la repubblica, e non era necessario nella monarchia (*c*).

Si rileva da' diversi codici delle leggi barbare, come le donne presso i primi Alemanni, si trovavano di pari in una tutela perpetua (*d*). Uso somigliante passò nelle monarchie da essi fondate, ma non v'ebbe sussistenza.

(a) *Nisi convenissent in manum viri.*

(b) *Nè sis mihi patruus oro.*

(c) Ordinò la legge Papia sotto *Augusto*, che le femmine, le quali avessero fatti tre figliuoli, s'intendessero uscite di questa tutela.

(d) Questa tutela diceasi presso gli Alemanni *Mun debur dium.*

CAPITOLO XIII.

Delle pene stabilite dagli imperadori contro il libertinaggio delle donne.

Dalla legge Giulia venne fissata una pena contro l'adulterio. Ma anzi che questa legge, e quelle che sopra di ciò furon fatte di poi, fossero un contrassegno della bontà de' costumi, furono per lo contrario argomento di loro depravamento.

Ogni sistema politico rispetto alle femmine nella monarchia si cangiò. Non si trattò più di stabilire presso di esse la purezza de' costumi, ma di punire i loro delitti. Non si faceano per punire questi delitti leggi nuove, se non perchè non si punivano più le violazioni, le quali non erano questi delitti.

Il disordinamento orribile de' costumi costringea gl' imperadori a far delle leggi per porre un certo freno all' impudicizia; ma non fu già loro intenzione di correggere i costumi in generale. Fatti positivi riferiti dagli storici ci provano più tale asserzione di quella provar ci potessero tutte queste leggi il contrario. Si può vedere in *Dione* la condotta d'*Augusto* a tal riguardo: e come eluse sì nella sua pretura, che quando fu censore, le ricerche che fatte gli furono (*a*).

(a) Essendogli stato condotto innanzi un giovane che avea sposata una donna, colla quale avea prima

Rinvengonsi bene presso gli storici rigorose sentenze emanate sotto *Augusto*, e nel regno di *Tiberio*, contro l'impudicizia d'alcune matrone romane; ma col farci rilevare lo spirito di questi regni, ci fanno conoscere lo spirito di questi giudizi.

Pensarono principalmente *Augusto* e *Tiberio* a punire i disordini de' loro parenti. Non punivano assai lo sregolamento de' costumi, ma un certo delitto d'empietà, o di lesa maestà (*b*), ch'essi avevano inventato, proficuo pel rispetto, ed utile per la loro vendetta. Quindi è che gli autori romani si scagliano tanto contro una tal tirannia.

La pena della legge Giulia era leggiera (*c*).

---

avuto un reo commercio, egli si stette per lungo tempo sospeso, non osando nè approvare, nè punire cose tali. Finalmente ripigliando spirito: « I sedi» ziosi, diss' egli, hanno cagionati grandi mali: di» mentichiamoli. » *Dione*, lib. LIV. Avendolo i senatori richiesto dei regolamenti intorno a' costumi delle donne, eluse questa dimanda col dir loro, che correggessero le donne loro, com'egli correggeva la sua: intorno a che lo pregarono a dir loro come ei si diportasse con la sua moglie (Domanda a mio credere, molto indiscreta).

(b) *Culpam inter viros et fœminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur.* Tacito, *Annali* Lib. III.

(c) È questa legge riferita nel digesto; ma non vi è posta la pena. Si pensa che fosse soltanto del-

Vollero gl' imperadori, che ne' giudizi s'accrescesse la pena della legge che avevano fatta. Questo si fu il motivo delle invettive degli storici. Non esaminavano, se le donne meritassero d'esser punite, ma se per punirle si fosse violata la legge.

Una delle principali tirannie di *Tiberio* (*d*) fu l'abuso ch' ei fece delle vecchie leggi. Quando volle punire alcuna donna romana, oltre la pena imposta dalla legge Giulia, rimise in piedi contr' esse il tribunale domestico (*e*). Queste disposizioni rispetto alle mogli, non risguardavano che le famiglie dei senatori, e non quelle del popolo. Volevasi dei pretesti alle accuse contro i grandi, ed i portamenti delle mogli ne potevano somministrare innumerabili.

Finalmente ciò che ho detto, non essere la bontà de' costumi il principio del governo d'un solo, mai meglio verificossi che sotto questi primi imperadori: e qualora altri ne

---

l'esilio, poichè quella dell' incesto non era che la *deportazione*. Leg. *Si quis viduam, ff. de quaest.*

(d) *Proprium id* Tiberio *fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere.* Tacit.

(e) *Adulterii graviorum poenam deprecatus, ut exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultera* Manlio *Italia, atque Africa interdictum est.* Tacito, *Annali* lib. II.

dubitasse, basta che legga *Tacito*, *Svetonio*, *Giuvenale* e *Marziale* (1).

CAPITOLO XIV.

Leggi suntuarie presso i Romani.

Abbiamo fatta parola dell'incontinenza pubblica perchè è congiunta col lusso, perchè n'è sempre mai seguìta, e perchè perpetuamente lo segue. Se lasciate in loro balìa i movimenti del cuore, come potrete frenare le debolezze dello spirito?

In Roma, oltre le istituzioni generali fecero fare i censori dai magistrati parecchie leggi particolari per conservare la frugalità nelle femmine.

Le leggi Fannia, Licina, ed Oppia, ebbero tale oggetto. Bisogna vedere in *Tito Livio* (a) come venne agitato il senato, allorchè chiesero esse la rivocazione della legge Oppia. *Valerio Massimo* fissa l'epoca del lusso presso i Romani all'annullamento di questa legge.

---

(1) *Mi pare assai dubbio, se il guasto costume de' Romani menasse alla monarchia, o questa portasse seco la corruzione del costume. Dopo che* Catone *perdette la causa nella rivocazione della legge* Oppia, *inondò il lusso e 'l mal costume: Questo cagionò le guerre civili, e queste la tirannide.*

(a) Decade IV, lib. IV.

CAPITOLO XV.

Delle doti e de' vantaggi nuziali nelle diverse costituzioni.

Le doti debbon essere considerabili nelle monarchie, affinchè i mariti possano sostenere il loro rango, ed il lusso stabilito. Debbon esser mediocri nelle repubbliche, ove il lusso non dee dominare (*a*). Non ve ne debbon quasi essere negli stati dispotici, ove le femmine sono in un certo modo schiave.

La comunità de' beni introdotta dalle leggi francesi fra il marito e la moglie, è dicevolissima del governo monarchico, perchè interessa le mogli negli affari domestici, e le richiama come loro malgrado alla cura della loro casa. Essa lo è meno nella repubblica, ove le mogli sono più virtuose. Sarebbe assurda negli stati dispotici, in cui quasi sempre fanno una porzione della proprietà del padrone.

Siccome le donne, pel loro stato, grandemente inclinano al matrimonio, sono inutili i guadagni che dà loro la legge su i beni del loro marito. Ma sarebbero perniciosissimi in

---

(a) Marsiglia fu la più saggia delle repubbliche del suo tempo: e le doti non poteano passar cento scudi in danaro, e cinque in vestiti, dice *Strabone*, lib. IV.

una repubblica, perchè le loro private ricchezze producono il lusso. Negli stati dispotici, i guadagni nuziali debbon formare la lor sussistenza, e nulla più.

CAPITOLO XVI.

Della costumanza de' Sanniti.

Avevano i Sanniti un costume; il quale in una picciola repubblica, e singolarmente nella situazione in cui la loro si trovava, doveva produrre effetti prodigiosi. Si univano insieme tutti i giovani e si giudicavano. Quegli che dichiarato era il migliore di tutti, prendeva per moglie la fanciulla ch' ei voleva: quegli che aveva i voti favorevoli dopo di questo, era il secondo a scegliere, e così in progresso (*a*). Era cosa ammirabile il non aver riguardo fra i beni de' giovani, salvo che alle belle qualità ed ai servigi prestati alla patria. Quegli che più abbondava di questa specie di beni, sceglievasi una fanciulla in tutta la nazione. L'amore, la bellezza, la castità, la virtù, la nascita, le stesse ricchezze, tutto questo era, quasi dissi, la dote della virtù. Sarebbe malagevole l'immaginare una ricompensa più nobile, più grande, meno a carico ad un picciolo stato, più atta ad operare sopra l'uno e l'altro sesso.

(a) Frammento di *Niccolò di Damasco*, tratto dallo *Stobeo* nella raccolta di *Costant. Porfirogen.*

I Sanniti discendevano da' Lacedemoni; e *Platone*, le cui leggi altro non sono che la perfezione delle leggi di *Licurgo*, diede a un di presso una legge fondamentale (*b*).

CAPITOLO XVII.

Dell'amministrazione delle donne.

E' contro la ragione e contro la natura, che le donne sieno padrone in una casa, come trovavasi stabilito presso gli Egiziani: ma non lo è già che governino un impero Nel primo caso, lo stato di debolezza, in cui sono, loro non permette la preminenza: nel secondo, la loro stessa debolezza, dà loro più dolcezza e moderazione; e questo può formare un buon governo, anzi che le virtù dure e feroci.

Nelle Indie altri si trova sommamente pago del governo delle femmine: ed è quivi stabilito, che se i maschi non vengono da una madre del sangue medesimo, succedano le fanciulle, che hanno una madre del sangue reale (*a*). Si assegna loro un certo numero di persone per aiutarle a portar il peso del governo. Secondo *Smith* (*b*), trovansi i popoli

---

(b) Permette loro eziandio il vedersi con più frequenza.

(a) Lettere edificanti 14 raccolta.

(b) Viaggio di Guinea, seconda parte, pag. 165 della traduzione, sul regno d'Angola, sulla spiaggia d'oro.

molto contenti del governo delle femmine nell'Africa. Se a ciò aggiungasi l'esempio della Moscovia e dell'Inghilterra, si rileverà, come riescono esse di pari nel governo moderato, che nel governo dispotico (c) (1).

(c) Faremo un'osservazione generale sopra il presente capitolo, ed è, che le verità che vi si trovano, anzi che essere generali, sono sommamente particolari, e che dipendono da una infinità di circostanze, le quali risultano dalla natura d'un paese, dalla maggiore o minore estensione di quello, dalle inclinazioni degli abitanti, dalla situazione delle parti che formano lo stato, dal reciproco interesse, e particolare di queste parti ec. Passa, a cagion d'esempio, una differenza grandissima fra una repubblica concentrata nel recinto di una città, com'era quella di Roma, e di varie altre città antiche, ed una repubblica composta di città differenti, ec. Ci si citano sempre le antiche repubbliche, senza riflettere, che nulla hanno di somiglianza, salvo il nome di repubblica. Lo stesso, forz'è che diciamo delle monarchie, e di tutte le altre specie di governi. La ottava lettera dello *Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*, contiene delle giudiziosissime riflessioni sopra questo VII. *lib.* (Rifless. d'un anonimo).

(1) *Una donna essendo più debole è più compassionevole, le guerre vi sarebbero meno frequenti, e le tasse meno onerose. Contuttociò resta sempre a decidersi la questione, se in generale governasse meglio un braccio forte o un debole. Questo capitolo si risente del presente costume di Francia.*

LIBRO OTTAVO.

DELLA CORRUTTELA DEI PRINCIPII DEI TRE GOVERNI.

CAPITOLO PRIMO.

Idea generale di questo libro.

La corruttela di ciascun governo comincia quasi sempre da quella de' principii.

CAPITOLO II.

Della corruttela del principio della democrazia.

Si corrompe il principio della democrazia, non solo, allorchè si perde lo spirito d'eguaglianza, ma altresì quando si prende lo spirito d'eguaglianza estrema, e che ciascuno esser vuole eguale a coloro, ch'esso elegge per comandargli. Allora il popolo comportar non potendo lo stesso potere ch'egli confida, vuol tutto far da sè stesso, deliberare pel senato, eseguire pei magistrati, e spogliare tutti i giudici.

Nella repubblica non può esistervi più virtù. Il popolo vuol far le funzioni dei magistrati: adunque non vi son più rispettati. Le deliberazioni del senato non hanno più peso: adunque non si ha più riguardo pei senatori, e per conseguente pei vecchi. Che se non si ha rispetto pei vecchi, non se ne avrà altrimenti pei padri; i mariti non meritano più deferen-

za, nè i padroni più sommissione. Tutti giungeranno ad amare un tal libertinaggio; la molestia del comando dispiacerà come quella dell'obbedienza. Le femmine, i fanciulli, gli schiavi non vorranno star soggetti a veruno. Più non vi saranno costumi, non più amore dell'ordine, finalmente non più virtù (*a*).

Vedesi nel *Banchetto* di *Senofonte* una pittura vivissima d'una repubblica, in cui abusò il popolo dell'eguaglianza. Ogni convitato dà a vicenda la ragione, ond'egli è di sè pago. « Son contento di me, dice *Camide*, a motivo » di mia povertà. Quando io era ricco, era » costretto a far la corte ai calunniatori, sa- » pendo bene, che mi trovava più in grado » di ricever da essi del male, che farne loro. » La repubblica ad ogn'istante mi richiedeva » una nuova somma di danaro; ed io non » potea negargliela. Da che io son povero, » ho acquistato dell'autorità: niuno mi minac- » cia, io gli altri minaccio: posso andarmene, » o starmi. Già i ricchi si scostano, e mi ce- » dono la strada. Sono un re, ed era schiavo; » pagava un tributo alla repubblica, ed ora

(a) Eccovi una serie di conseguenze molto rapida; veramente tuttochè le medesime non si deducano le une dall'altre, ciò non ostante si trovano con assai frequenza insieme: imperciocchè tale si è la debolezza dell'uomo, che passa con rapidità da un vizio all'altro. (Rifless. d'un anonimo).

» essa mi alimenta: più non temo di perdere, » e spero d'acquistare. »

Cade il popolo in questa sventura, quando coloro in balìa de' quali si dà, occultar volendo la propria corruttela, si studiano di corromperlo. Affinchè non rilevi la loro ambizione, d'altro non parlan loro, che di sua grandezza: perchè non iscorga la loro avarizia, adulano sempre la sua.

S'accrescerà la corruttela fra i corrompitori, e s'accrescerà fra quelli che già sono corrotti. Si dividerà il popolo tutto il pubblico danaro; e siccome avrà unito all'ozio suo il maneggio degli affari, vorrà unire alla sua povertà i divertimenti del lusso. Ma col suo ozio, e col suo lusso non vi potrà essere per esso altro oggetto, che il pubblico tesoro.

Non bisognerà maravigliarsi, se si vedranno vendere i suffragi per danaro. Molto non può darsi al popolo, senza ricavar di vantaggio da esso: ma per ricavar da esso, forz'è rovesciare lo stato Quanto maggior vantaggio gli sembrerà di ritrarre dalla sua libertà, tanto più s'accosterà al momento di perderla. Ei si forma dei piccioli tiranni, che hanno tutti i vizi d'un solo. In breve ora diventa insoffribile tutto ciò che vi resta di libertà: s'alza un solo tiranno, ed il popolo tutto perde, perfino i vantaggi di sua corruttela.

Due eccessi dee adunque schivare la democrazia: lo spirito di diseguaglianza, che la

guida all'aristocrazia, o al governo d'un solo, e lo spirito d'eguaglianza estrema, che la conduce al dispotismo d'un solo, come il dispotismo di un solo termina colla conquista.

Vero si è, che coloro i quali corruppero le greche repubbliche, sempre non divennero tiranni. La ragione si è, perchè erano più addetti all'eloquenza, che all'arte militare, oltredichè regnava in tutti i cuori dei Greci un odio implacabile contro coloro che rovesciavano il governo repubblicano, il che fece degenerar l'anarchia in annientamento, in vece di cangiarsi in tirannia.

Ma Siracusa, che si trovò piantata in mezzo d'un numero grande di picciole oligarchie cangiate in tirannie (*b*): Siracusa, che aveva un senato (*c*), di cui quasi mai non fanno parola le storie, provò de' mali, che non produce la ordinaria corruttela. Quella città, sempre in balìa della licenza (*d*) o nell'oppressione, di

(b) V. *Plutarco*, Vit. di *Timoleonte* e di *Dione*.

(c) È quello di seicento, di cui parla *Diodoro*.

(d) Cacciati avendo i tiranni, fecero cittadini i forestieri, ed i mercenari soldati, il che produsse guerre civili. *Aristotele* Polit. *lib.* V, cap. III. Essendo stato cagione il popolo della vittoria sopra gli Ateniesi, la repubblica fu mutata. *Ivi*, cap. IV. La passione di due giovani magistrati, uno de' quali tolse all'altro un ragazzo, e questi gli corruppe la moglie, fece mutar la forma di questa repubblica, *Ivi*, VII, cap. IV.

pari travagliata dalla sua libertà, e dalla sua servitù, ricevendo sempre l'una e l'altra come una tempesta; e ad onta di sua potenza al di fuori, sempre determinata ad una rivoluzione dalla più picciola forza straniera, aveva nel suo seno un immenso popolo, che mai non ebbe l'alternativa crudele di darsi un tiranno, o d'esserlo esso stesso.

CAPITOLO III.

Dello spirito d'eguaglianza estrema.

Quanto è la terra lontana dal cielo, tanto lo è il vero spirito d'eguaglianza dallo spirito d'eguaglianza estrema. Non consiste il primo nel far sì, che ognuno comandi, o che a niuno sia comandato; ma ad ubbidire ed a comandare a' suoi eguali: non cerca di non aver padroni, ma di aver per padroni i soli suoi eguali.

Nello stato di natura nascono bene gli uomini nell'eguaglianza, ma non vi potrebbero rimanere, poichè gliela fa perdere la società, nè ritornano eguali, se non se per forza delle leggi.

Tal è la differenza che passa fra la democrazia regolata e quella che non lo è; che nella prima non si è eguale, che come cittadini, e nell'altra si è anche eguale come magistrato, come senatore, come giudice, come padre, come marito, come padrone.

Il posto naturale della virtù è accanto alla libertà, ma non si trova più al fianco della libertà estrema, che al fianco della servitù.

CAPITOLO IV.

Cagione particolare della corruttela del popolo.

Le grandi riuscite, massime quelle, nelle quali ha il popolo gran parte, danno ad esso orgoglio tale, che possibile più non è il maneggiarlo. Geloso de' magistrati, ei lo diventa eziandio della magistratura: nemico di chi governa, in breve ora lo è altresì della costituzione. In questa guisa appunto la vittoria di Salamina riportata sopra i Persiani corruppe la repubblica d'Atene (*a*). Così la disfatta degli Ateniesi rovinò la repubblica di Siracusa (*b*).

Quella di Marsiglia non ebbe mai a provare questi grandi passaggi dall'avvilimento alla grandezza; così essa si governò mai sempre con sapienza: così ella conservò i suoi principii.

CAPITOLO V.

Della corruttela del principio dell' aristocrazia.

Si corrompe l'aristocrazia, allorchè il potere dei nobili diventa arbitrario: non può esistere

(a) *Aristotele*. Polit. *lib.* V. cap. IV. (b) Ivi.

più virtù in quelli che governano, nè in quelli che sono governati.

Quando le famiglie regnanti osservano le leggi, ella si è una monarchia che ha più monarchi, e che di sua natura è ottima, perchè tutti questi monarchi sono legati dalle leggi. Ma quando esse non le osservano, è uno stato dispotico, che ha più despoti (*a*).

In tal caso non sussiste la repubblica, se non rispetto ai nobili, e fra essi soli. Ella è nel corpo che governa, e lo stato dispotico è nel corpo che è governato; e questo forma due corpi i più disuniti del mondo.

Allora si è estrema la corruttela, quando i nobili divengono ereditari (*b*); non possono avere più moderazione. Se essi sono pochi, il lor potere è maggiore, ma scema la loro sicurezza: se sono in maggior numero, minore è il lor potere, e maggiore la loro sicurezza: di modo che va crescendo il potere, e scemando la sicurezza sino al despota, sul capo del quale è l'eccesso del potere e del pericolo.

Il numero grande dei nobili nell'aristocrazia ereditaria renderà adunque meno violento il governo; ma siccome vi sarà poca virtù, si caderà in uno spirito di non curanza, d'ozio,

---

(a) Questo passo conferma ciò, che dicemmo altrove (Rifless. d'un anonimo).

(b) L'aristocrazia si cangia in oligarchia.

d'abbandono, il quale farà che lo stato più non avrà nè forza, nè principio (*c*).

Un'aristocrazia può conservar la forza del suo principio, se tali sono le leggi che facciano più sentire ai nobili i pericoli e le fatiche del comando, che le sue delizie; e se lo stato si trova in una tale situazione, che vi sia alcuna cosa da temere, e che la sicurezza nasca dall'interno, e l'incertezza dal di fuori.

Siccome una certa fidanza forma la gloria e la sicurezza d'una monarchia, forza è per lo contrario, che una repubblica tema alcuna cosa (*d*). Il timore dei Persiani conservò le leggi presso i Greci. Cartagine e Roma s'intimorirono l'una l'altra a vicenda, e si fortificarono. Cosa singolare! quanto più sicuri si trovano questi stati, tanto più, non altrimenti che le acque troppo tranquille, soggetti sono a corrompersi (*e*).

(c) Venezia è una delle repubbliche, la quale meglio d'ogni altra abbia corretti colle sue leggi gli inconvenienti dell'aristocrazia ereditaria.

(d) Ascrive *Giustino* alla morte d'*Epaminonda* l'estinzione della virtù in Atene. Non avendo più emulazione, spesero l'entrate loro in festini, *frequentius coenam, quam castra visentes*. Allora i Macedoni uscirono dell'oscurità, *lib.* VI.

(e) Non rilevo la cosa tanto singolare: ogni azione richiede un principio: ciò, che non tende verso il proprio innalzamento, tende verso la sua decadenza: subito che altri si crede sicuro, e che nulla

CAPITOLO VI.

Della corruttela del principio della monarchia.

Siccome le democrazie si dileguano, allorchè il popolo spoglia il senato, i magistrati ed i giudici delle loro funzioni; così corromponsi le monarchie, quando poco a poco si tolgono le prerogative dei corpi, o i privilegi della città. Nel primo caso si va al dispotismo di tutti; nel secondo, al dispotismo d'un solo (*a*).

---

si teme, si trascura: la negligenza guida alla pigrizia, e fa uscir di mente le idee di ciò, che è necessario per la propria difesa; la non curanza è compagna indivisibile dell'ozio: s'allentano le parti del corpo, la forza si distrugge, ed ecco in qual guisa cadono gli stati, e s'inabbissano (Rifless. d'un anonimo).

(a) Aggiungete, che una democrazia si cangia in un'aristocrazia dispotica, quando quegli, a' quali si è affidato il maneggio degli affari, se l'appropriano come un dominio, o come un bene di famiglia, ec. quando annientano i varii ordini stabiliti nelle città, ottenebrano le leggi, tolgono insensibilmente ai corpi le loro prerogative: spiegano i privilegi accordati alle città, alle comunità, ec. come se fossero stati dati ai magistrati. In tal caso s'insinua nello stato un dispotismo d'un cert' ordine di persone, le quali altre mire non avranno, salvo di conservare l'opulenza nelle loro famiglie, per mezzo d'impieghi agiati, ed al coperto di qualsivoglia inquisizione (Rifless. d'un anonimo).

« Quello, che rovinò la dinastia di *Tsin*, e » di *Sovi*, dice un chinese scrittore, si fu, » che in vece di limitarsi, come gli antichi, » ad un' ispezione generale, sola degna del » sovrano, i principi vollero governar tutto » immediatamente essi stessi (*b*). » L'autore chinese ci dà in questo luogo la cagione della corruttela di quasi tutte le monarchie.

Va in rovina la monarchia, quando il principe crede di mostrar di vantaggio la sua potenza col mutar l'ordine delle cose, che col seguirlo; quando toglie le naturali funzioni di quelli per darle arbitrariamente a questi altri; e quando è più vago delle sue fantasie, che de' suoi voleri.

Va in rovina la monarchia, allorchè il principe riportando tutto a sè solo, chiama lo stato alla sua capitale, la capitale alla corte, e la corte alla sua sola persona.

Essa va finalmente in rovina, quando un principe conosce male la sua autorità, la propria situazione, l'amore de' suoi popoli; e quando non è ben persuaso che un monarca dee credersi sicuro, come un despota dee credersi in pericolo.

(b) Compilazione delle opere fatte sotto il *Ming*, riferite dal padre *du Halde*.

CAPITOLO VII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Si corrompe il principio della monarchia, quando le prime dignità sono i segnali della primiera servitù, allorchè si toglie ai grandi il rispetto dei popoli, e che si rendono vili strumenti del potere arbitrario.

Si corrompe altresì di vantaggio, allorchè l'onore è stato posto in contraddizione con gli onori, e che altri non può essere ad un tempo stesso coperto d'infamia (*a*) e di dignità.

Si corrompe qualora il sovrano cangia in severità la sua giustizia; allorchè pone sul suo petto, come i romani imperadori una testa di *Medusa* (*b*): qualora assume quell'aria minac-

---

(a) Sotto il regno di *Tiberio* s'innalzarono delle statue, e dieronsi ornamenti trionfali ai delatori: questa cosa avvilì per sì fatto modo questi onori, che quei tali, che meritati gli aveano, li ripudiarono. Frammento di *Dione*, lib. LVIII, cavato dall' *Estratto delle virtù, e de' vizi* di *Costantino Porfirogenito*. Veggasi in *Tacito*, come *Nerone*, in vista della scoperta e del castigo d'una pretesa congiura, diede a *Petronio Turpiliano*, a *Nerva*, a *Tigellino*, gli ornamenti trionfali. *Annali* lib. XIV. Veggasi ancora, come i generali sdegnarono di far la guerra, perchè ne dispregiavano gli onori, *pervulgatis triumphi insignibus*. Tacito *Annali* lib. XIII.

(b) In quello stato sapeva bene il principe, qual era il principio del suo governo.

ciosa e terribile, che dar faceva *Comodo* alle sue statue (c).

Il principio della monarchia si corrompe quando anime singolarmente vili ritraggon boria dalla grandezza, che aver potrebbe la loro servitù, e che si fanno a credere, che ciò, che fa, che tutto si debba al principe, faccia, che nulla si debba alla sua patria.

Ma, se è vero (il che si è in tutti i tempi veduto) che a misura, che il potere del monarca diviene immenso, diminuisce la sua sicurezza; il corrompere questo potere fino a farlo mutar natura, non è egli un delitto di lesa maestà contro di lui?

CAPITOLO VIII.

Pericoli della corruttela del principio del governo monarchico.

Non è il disordine quando lo stato passa da un governo moderato ad un governo moderato, come dalla repubblica alla monarchia, dalla monarchia alla repubblica: ma bensì quando cade e si precipita dal governo moderato al dispotismo.

La maggior parte dei popoli europei sono ancora governati dai costumi. Ma se per un lungo abuso del potere, se per una gran conquista, il dispotismo si stabilisce a un dato

(c) *Erodiano.*

segno, non vi sarebbero nè costumi, nè clima che tenessero; ed in questa bella parte del mondo, soffrirebbe, almen per un tempo, l'umana natura, gl' insulti che fatti le vengono nelle altre tre.

CAPITOLO IX.

Quanto sia portata la nobiltà a difendere il trono.

Restò sepolta l' inglese nobiltà con *Carlo* I sotto le rovine del trono; e prima d' allora quando *Filippo* II fece risuonare all'orecchie dei Francesi la voce di libertà, fu la corona perpetuamente fiancheggiata da quella nobiltà, che si reputa ad onore l'obbedire ad un re, ma che risguarda come infamia sovrana il dividere col popolo la potestà.

Si è veduta la casa d'Austria senza intermissione studiarsi di opprimere la nobiltà d'Ungheria. Non sapeva quanto le fosse per essere pregiabile un giorno. Cercava presso questi popoli il danaro che non vi era, nè vedeva gli uomini, che vi esistevano. Allorchè tanti principi si dividevano fra di loro i suoi stati, tutte le porzioni di sua monarchia immobili, e senza azione cadevano, quasi dissi, le une sopra le altre. Non vi era vita, se non se in questa nobiltà, che s' inasprì, dimenticò tutto per combattere, e si fece a credere, che la sua gloria consistesse nel perire e nel perdonare.

CAPITOLO X.

Della corruttela del principio del governo dispotico.

Il principio del governo dispotico si corrompe perpetuamente, perchè è di sua natura corrotto. Gli altri governi periscono, perchè ne vien violato il principio da particolari accidenti; perisce questo per interno vizio, quando alcune accidentali cagioni non ne impediscono il suo principio di corrompersi. Adunque non si sostenta, se non quando le circostanze cavate dal clima, dalla religione, dalla situazione o dal genio del popolo, lo costringono a seguire alcun ordine, ed a soffrire alcuna regola. Queste cose violentano la sua natura, senza cangiarla: la sua ferocia rimane: ell'è ammansata per alcun tempo.

CAPITOLO XI.

Effetti naturali della bontà e della corruttela de' principii.

Qualunque volta sono corrotti i principii del governo, ree divengono le migliori leggi, e si rivolgono contro lo stato; quando ne son sani i principii, le ree producono l'effetto

delle buone: tutto tira seco la forza del principio (*a*).

I Cretesi per tenere nella dipendenza delle leggi i principali magistrati si servivano d'un mezzo molto singolare, ed era quello dell' *insorgimento*. Sollevavasi una parte de' cittadini (*b*), poneva in fuga i magistrati e li costringeva a ritornare alla privata condizione. Ciò riputavasi fatto in conseguenza della legge. Somigliante istituzione, che stabiliva la sedizione per impedir l' abuso della potestà, sembrava che rovesciar dovesse qualunque repubblica: e pure non distrusse quella di Creta. Eccovene la ragione (*c*).

Allorchè gli antichi volevano parlare d' un

(a) È questa un'asserzione, la quale richiederebbe d'esser validamente provata. Potrebbe dirsi con più ragione, che le leggi migliori non possono prevenir la caduta d'uno stato, allora quando i principii del governo sono corrotti, tutto seco tirando la forza del principio, non altramente che un rapido fiume, cui nè fermare, nè distornar possono venti contrari; vi si potrebbe aggiungere che le cattive leggi, anzi che *pro lurre l'effetto delle buone*, possono col tratto del tempo non solo infievolire la forza del principio, ma fermarla eziandio e soverchiarla, come può esser fermata una corrente, a forza d'opporle degli argini di terreno, ec. (Rifless. d'un anonimo).

(b) *Aristotele* Politica, *lib.* II, cap. X.

(c) Univasi prima perpetuamente contro gli esterni nemici, e ciò addimandavasi *Sincretismo*. Plutarco, *Moral.* pag. 88.

popolo, che aveva il sommo amor per la patria, citavano i Cretesi: *la patria* diceva *Platone* (*d*), *nome sì tenero a' Cretesi.* Essi la denominavano con un vocabolo che esprime l'amore che ha una madre pe' suoi figliuoli (*e*). Ora l' amor della patria tutto corregge.

I loro insorgimenti hanno parimente le leggi polacche. Ma gli sconcerti che quindi ne derivano, fanno ben vedere, come il solo popolo di Creta era in grado di far uso con riuscita di sì fatto rimedio.

Gli esercizi della ginnastica stabiliti presso i Greci non dipendettero meno della bontà del principio del governo. » Furono i Lacedemo-
» ni ed i Cretesi, dice *Platone* (*f*), che
» apersero quelle famose accademie che li
» segnalarono tanto nel mondo Si spaventò
» alla bella prima il pudore, ma ebbe poi a
» cedere al pubblico vantaggio ». Nel tempo di *Platone* tali istituzioni erano maravigliose (*g*): riferivansi ad un grande oggetto, ch' e-

---

(d) *Repub.* Lib. IX.

(e) Plutarco. *Morali*, nel trattato, *se l'uomo avanzato in età debba ingerirsi ne' pubblici affari.*

(f) *Repub.* Lib. V.

(g) Dividevasi la ginnastica in due parti, la danza, e la lotta. Vedevansi in Creta le danze armate dei Cureti: in Lacedemone, quelle di *Castore* e di *Polluce*: in Atene, le danze armate di *Pallade*,

ra l'arte militare. Ma quando i Greci non ebbero virtù, distrussero la stessa arte militare. Non più calavasi nell' arena per formarsi, ma bensì per corrompersi (*h*).

Ci dice *Plutarco* (*i*) come al tempo suo pensavano i Romani, che quei giuochi stati fossero la cagion principale della servitù, in cui caduti erano i Greci. Per lo contrario la servitù dei Greci quella era che avea corrotti questi esercizi. Al tempo di *Plutarco* (*k*), i parchi, ove si combatteva nudi, e i giuochi della lotta rendevano vili i giovani, gl' inducevano ad un amore infame, e non ne facevano che de' danzatori; ma al tempo d' *Epaminonda* l' esercizio della lotta guadagnar faceva a' Tebani la battaglia de' Leuctri (*l*).

Poche sono le leggi che non sien buone,

---

fatte per coloro i quali non sono per anche in età d'andare alla guerra. È la lotta, dice *Platone*, l'immagine della guerra. *Delle leggi* lib. VII. Loda gli antichi, per non avere stabilito se non due danze, la Pacifica e la Pirrica. Veggasi, come questa seconda danza s'applicasse all'arte militare. *Platone*, ivi.

(h . . . . . *Aut libidinosae*
Ledaeas Lacedaemonis palaestras. Marziale, *Lib.* 4. epig. 55. *Ad Lucium*.

(i) Opere morali, nel trattato *Delle dimande delle cose romane*.

(k) Plutarco, *ivi*.

(l) Plutarco, *Morali*, proposito di tavole, *lib.* II.

allorchè lo stato non ha perduti i suoi principii; e come diceva *Epicuro*, parlando delle ricchezze, non è il liquore quello che è corrotto, ma è il vaso.

CAPITOLO XII.

Continuazione dello stesso soggetto.

Si prendevano i giudici in Roma dall' ordine senatorio. Dai *Gracchi* venne trasferita una tal prerogativa ai cavalieri. *Druso* la diede ai senatori ed ai cavalieri. *Silla* ai soli senatori: *Cotta* ai senatori, ai cavalieri ed ai tesorieri del risparmio. *Cesare* n' escluse questi ultimi. *Antonio* fece delle decurie di senatori, di cavalieri e di centurioni.

Quando una repubblica è corrotta, non puossi por riparo ad alcuno de' mali che nascono, se non se col togliere la corruttela, e col richiamare i principii: qualunque altra correzione, o è inutile o è un nuovo male. Fino che Roma conservò i suoi principii, i giudizi star poterono senza abuso nelle mani dei senatori: ma poichè fu corrotta, in qualunque corpo si trasferissero i giudizi, nei senatori, nei cavalieri, nei tesorieri del risparmio, in due di questi corpi, in tutti e tre insieme, in qualsivoglia altro corpo, la faccenda andava mai sempre male. I cavalieri non avevano più virtù che i senatori, più i tesorieri del risparmio che i cavalieri, e questi così poco come i centurioni.

Allorchè il popolo di Roma ebbe ottenuto d'aver parte alle magistrature patrizie, era naturale il pensare, che i suoi adulatori erano per divenire gli arbitri del governo. Non già: si vede questo popolo che rendeva comuni ai plebei le magistrature, eleggere perpetuamente dei patrizi: perchè era virtuoso, era magnanimo; perchè era libero, sdegnava la potenza. Ma poichè ebbe perduti i suoi principii, quanto più potere ebbe in mano, ebbe meno riguardi; sino a che alla per fine divenuto suo proprio tiranno, e suo proprio schiavo, perdette la forza della libertà, per cadere nella debolezza della licenza.

CAPITOLO XIII.

Effetto del giuramento presso un popolo virtuoso.

Non vi è stato popolo, dice *Tito Livio* (a) in cui la dissoluzione siasi introdotta più tardi, che nei Romani, ed ove la moderazione e la povertà sieno state onorate più lungo tempo.

Tanta efficacia ebbe il giuramento presso questo popolo, che non vi fu cosa, che più di esso lo facesse aderire alle leggi. Fece egli assai fiate per osservarlo, ciò, che fatto mai non avrebbe per la gloria nè per la patria.

(a) Lib. 1.

Il consolo *Quinzio Cincinnato* avendo voluto far leva d' un esercito nella città contro gli Equi ed i Volsci, i tribuni vi si opposero. » E bene, diss' egli, che tutti quelli che » fatto hanno giuramento al consolo dello scor» so anno, marcino sotto i miei stendar» di « (*b*). Indarno esclamarono i tribuni, che non erano più legati per tal giuramento, che quando fu fatto, *Quinzio* era uomo privato: il popolo ebbe più religione di quelli che s' ingerivano a condurlo; nè diede orecchio alle distinzioni, nè alle interpretazioni dei tribuni.

Allorchè lo stesso popolo volle ritirarsi sul monte sacro sentì rattenersi dal giuramento, che fatto aveva ai consoli, di seguirli alla guerra (*c*). Formò il disegno di ucciderli: se gli fece rilevare, come malgrado ciò, il giuramento avrebbe lo stesso vigore. Si può argomentare dal delitto, che commetter voleva, qual idea egli avesse della violazione del giuramento.

Dopo la battaglia di Canne, il popolo sbigottito volle rifuggirsi nella Sicilia. *Scipione* lo fece giurare, che rimarrebbesi in Roma, ed il timore di violare il giuramento la vinse sopra qualunque altro timore. Era Roma un va-

---

(b) *Tito Livio*. Lib. III.
(c) Ivi, lib. II.

scello tenuto saldo nella tempesta da due ancore, la religione cioè, ed i costumi (*d*).

CAPITOLO XIV.

Come il più minuto cambiamento nella costituzione tira seco la rovina de' principii.

Ci parla *Aristotele* della repubblica di Cartagine come d'una repubblica ottimamente regolata. *Polibio* ci dice, che nella seconda guerra punica (*a*) vi era questo disordine in Cartagine, che il senato perduta aveva quasi tutta la sua autorità. Ci fa sapere *Tito Livio*, che quando *Annibale* si restituì a Cartagine, trovò, che i magistrati ed i principali cittadini, arrogavansi le pubbliche entrate, ed abusavano del loro potere. Cadde adunque la virtù de' magistrati coll'autorità del senato, e tutto scaturì dal principio medesimo.

Noti sono presso i Romani i prodigi della censura. Vi ebbe un tempo, cui la medesima

---

(*d*) Ecco una prova della cura che aver bisogna, per conservare un vincolo, dal quale si può ritrarre tanto vantaggio: il renderlo soverchio comune, lo stesso è che distruggerlo: si famigliarizza lo spirito ad un atto, il cui fondamento è preso dall'idea, che altri si forma di sua rilevanza. In Londra sì comune è il giuramento, che si fa fare per le più picciole bagattelle: quindi veggonvisi fare ogni giorno de' falsi giuramenti (Rifless. d'un anonimo).

(*a*) Circa cento anni dopo.

divenne gravosa: ma si sostenne, perchè vi era più lusso, che corruttela. *Claudio* l'indebolì, e per tale indebolimento, la corruttela divenne ancora più grande del lusso; e s'abolì la censura (*b*), quasi dissi, per sè stessa. Disturbata, richiesta, ripresa, abbandonata, venne interamente interrotta, fino al tempo, in cui divenne inutile, intendo di dire, ne' regni d'*Augusto* e di *Claudio*.

CAPITOLO XV.

Mezzi efficacissimi per la conservazione dei tre principii.

Io non potrò farmi intendere, se non se dopo che si saranno letti i quattro capitoli che seguono (*a*).

CAPITOLO XVI.

Proprietà distintive della repubblica.

E' della natura d'una repubblica che non abbia se non un picciolo territorio: senza di ciò non può gran fatto sussistere. In una repub-

(b) Veggasi *Dione* nel lib. XXXVIII. La vita di *Cicerone* presso *Plutarco*. *Cicerone* stesso ad *Attico*, lib. IV, lettere 10 e 15 *Asconio* sopra *Cicerone*: *de divinatione*.

(a) Bisognava egli fare un nuovo capitolo per non dir niente? (Rifless. d'un anonimo).

blica grande, vi sono delle grandi fortune, e per conseguente poca moderazione negli spiriti: vi sono depositi troppo grandi da porsi nelle mani d'un cittadino; gl' interessi si particolarizzano: sente subito un uomo, ch' esser potrebbe felice, grande, glorioso, senza la sua patria; e che in breve ora esser può egli solo grande sopra le rovine della sua patria.

In una vasta repubblica il ben comune è sacrificato a mille considerazioni: è subordinato a delle eccezioni: dipende da accidenti. In una picciola il ben pubblico si rileva meglio, è più conosciuto, si accosta più ad ogni cittadino: meno estesi vi sono gli abusi, e per conseguenza meno protetti.

Quello che fece sussistere per sì lungo tempo Lacedemone, si fu l' esser rimasa, dopo tutte le sue guerre, perpetuamente col suo territorio. Il solo fine di Lacedemone era la libertà: il solo vantaggio della sua libertà era la gloria (a).

Lo spirito delle greche repubbliche fu il contentarsi delle loro terre, come delle loro leggi. Atene diventò ambiziosa, e comunicò l' ambizione ai Lacedemoni: ma ciò anzi fu per comandare a' popoli liberi, che per gover-

(a) E' facile il rilevare, che l'autore ha fatte le sue meditazioni principalmente sopra queste antiche repubbliche, che non rifina mai di citarci (Rifless. d'un anonimo).

nare schiavi: piuttosto per trovarsi alla testa dell' unione, che per disfarla. Tutto fu perduto quando s' innalzò una monarchia: governo, il cui spirito è più rivolto verso l'ingrandimento.

Senza particolari circostanze *(b)*, è difficile che qualunque altro governo, salvo il repubblicano, possa sussistere in una sola città. Un principe d' uno stato sì picciolo, naturalmente cercherebbe d' opprimere, perchè avrebbe gran potestà, e pochi mezzi per goderne, o per farla rispettare: calpesterebbe dunque grandemente i suoi popoli. Per altra parte un principe sì fatto, verrebbe con facilità oppresso da una forza straniera, o anche da una forza domestica: potrebbe il popolo unirsi ad ogni istante contro di lui. Ora, quando un principe d' una città è cacciato, la causa è finita; se ha più città, la causa è soltanto cominciata.

CAPITOLO XVII.

Proprietà distintive della monarchia.

Uno stato monarchico esser dee d' una mezzana grandezza. Se fosse picciolo, si formerebbe in repubblica. S' ei fosse grandemente este-

(b) Come, allorchè un picciol sovrano si conserva fra due grandi stati colla loro vicendevole gelosia: ma la sua esistenza è soltanto precaria.

so, i principali dello stato, grandi per sè stessi, non essendo sotto gli occhi del sovrano, avendo la lor corte fuori della sua corte, assicurati altronde contro le spedite esecuzioni, dalle leggi e da' costumi, lasciar potrebbero d'obbedire: non temerebbero un castigo troppo lento e troppo lontano.

Quindi appena che *Carlo Magno* ebbe fondato il suo impero, gli fu forza il dividerlo: o sia che i governatori delle province non obbedissero, o sia che per farli meglio obbedire, fosse necessario il divider l'impero in più regni.

Dopo la morte d'*Alessandro* il suo impero fu diviso. E come avrebbero potuto obbedire quei grandi della Grecia, e della Macedonia, liberi, o per lo meno capi de' conquistatori sparsi in quella vasta conquista?

Morto *Attila*, sciolto fu il suo impero: tanti re che più non erano tenuti a segno, non potevano riassumere delle catene.

Il pronto stabilimento del potere illimitato, si è il rimedio, che in casi somiglianti può prevenire lo scioglimento: nuova sciagura, dopo quella dell'ingrandimento.

Corrono i fiumi a mescolarsi nel mare; le monarchie vanno a perdersi nel dispotismo.

CAPITOLO XVIII.

Che la monarchia di Spagna si trovava in un caso particolare.

Che non mi si citi l'esempio della Spagna, poichè prova essa piuttosto la mia asserzione. Per custodire l'America, ciò essa fece, che non fa lo stesso dispotismo; ne distrusse gli abitanti: convenne per conservare la sua colonia, che la tenesse nella dipendenza della stessa sua sussistenza.

Provò essa il dispotismo ne' paesi bassi, e tosto che l'ebbero abbandonato, s'accrebbero i suoi imbarazzi. Per una parte i Valloni esser non volevano governati dagli Spagnuoli, e per l'altra i soldati spagnuoli ricusavano d'obbedire agli uffiziali valloni (*a*).

Non si mantenne nell'Italia che a forza d'arricchirla e di rovinarsi, poichè coloro che avrebber voluto sottrarsi dal re di Spagna non si sentivano perciò la voglia di ricusar il suo oro.

CAPITOLO XIX.

Proprietà distintive del governo dispotico.

Un vasto impero suppone in colui che governa una dispotica autorità. Forz'è, che la

(a) Veggasi l'istoria delle Province unite del signor *Le Clerc*.

speditezza delle risoluzioni supplisca alla distanza de' luoghi ov' esse sono mandate: che il timore faccia argine alla trascuratezza del governatore, o del magistrato lontano; che la legge sia in una testa sola, e che cangi perpetuamente, a norma de' casi, che sempre mai si moltiplicano nello stato a proporzione di sua grandezza (*b*).

CAPITOLO XX.

Conseguenza de' precedenti capitoli.

Che se la proprietà naturale ne' piccioli stati è l'esser governati a modo di repubblica, quella de' mezzani l'esser sommessi ad un monarca, quella de' vasti imperi, l'esser dominati da un despota, ne segue, che per conservare i principii del governo stabilito, sia necessario conservar lo stato nella grandezza che già aveva, e questo stato muterà di spirito, a misu-

(b) Questo cap. fa evidentemente rilevare, che gli stati, quali essi siensi, debbon esser limitati nella loro estensione; e per tal rispetto non vi ha differenza fra le monarchie e le repubbliche. La distanza delle parti che debbono ad un tempo obbedire e governare, esige soltanto un certo grado di dispotismo nel governo, e questo grado di dispotismo può aver luogo nelle repubbliche come negli altri stati (Rifless. d'un anonimo).

ra che s'estenderanno, o si ristrigneranno i suoi confini (*a*).

CAPITOLO XXI.

Dell' impero della China.

PRIMA di por termine al presente libro, risponderò ad un' obbiezione, che può farsi intorno al da me detto finora.

(a) Non si comprende, come l'estensione d'un paese possa entrare nelle essenzialità che costituiscono la forma d'un governo: è vero, che in uno stato democratico ove il popolo in corpo dee decidere gli affari, questo stato debb' esser compreso in una città; ma se il popolo può supplirvi per mezzo di rappresentanti, nulla vieta che possa restar in piedi la democrazia, per quanto sia esteso il paese. Vero si è che il governo divien più difficile, a proporzione che le parti dello stato sono dilungate o distanti le une dalle altre; ma questa difficoltà è comune a tutti gli stati. Essendo le facoltà dell'uomo limitate, tutto quello ch' esso abbraccia, lo dee pur essere. Una costituzione formata relativamente al governo d'una certa estensione diverrà insufficiente da che questa estensione verrà ad eccedere la forza di questa costituzione: ecco perchè conviene il conservar lo stato nella sua primiera grandezza, e perchè d'ordinario uno *stato cangia di spirito a misura che si restringono, o si dilatano i suoi confini*. E nè pure questo dee intendersi se non dalle sue parti integranti. La costituzione della romana repubblica non fu alterata dalle sue conquiste, perchè ebbe cura di dir

Ci parlano i nostri missionari del vasto impero della China, come d'un governo ammirabile, che mescola insieme nel suo principio il timore, l'onore e la virtù. Adunque ho io piantata una vana distinzione, allorchè ho stabiliti i principii de' tre governi.

Io non so che siasi quest'onore, di cui si parla presso a' popoli, a' quali nulla si fa fare se non a forza di bastone (*a*).

In oltre vi vuol molto che i nostri commercianti ci diano l'idea di quella virtù, di cui parlano i nostri missionari; si possono inter-

---

stinguerle dal corpo dello stato. Quella parte della repubblica delle Province unite, che addimandasi la generalità, non cagiona la menoma alterazione nei principii di sua costituzione, come nè pure tutte quelle regioni, che gli Olandesi posseggono nell'Indie, ma non sarebbe la cosa medesima, qualora essa si associasse alle province. Ne potrebbe essere scossa la costituzione, e questo cambiamento d'estensione potrebbe alterare altresì la costituzione. Fa tuttavia di mestieri l'osservare per rapporto a' cambiamenti che accadono nel governo degli stati che non dipendono tanto dalla maggiore o minore estensione del paese, quanto dalla maggiore o minore morigeratezza, virtudi e vizi. Ecco onde comincia la caduta degli stati (Rifless. d'un anonimo).

(a) Il bastone è quello che governa la China, dice il padre *du Halde*.

rogare sopra l' estorsioni dei mandarini (*b*). Io m' appello altresì alla testimonianza di quel grand'uomo di milord *Anson*.

Per altro le lettere del padre *Parennin* sopra i processi che fece fare l' imperadore ai principi del sangue neofiti (*c*), che lo avevano disgustato, ci fanno vedere un piano di tirannia seguìto costantemente, e di torti fatti alla natura umana con regola, vale a dire a sangue freddo.

Abbiamo altresì le lettere del signor di *Mairan*, e dello stesso padre *Parennin* intorno al governo della China. Dopo interrogazioni e risposte sensatissime, il mirabile se n' è andato in fumo.

Non potrebbe egli essere che i missionari fossero stati ingannati da un' apparenza d' ordine; che avesse lor fatto colpo quel continuo esercizio del volere d' un solo da cui sono governati essi stessi, e che tanto amano di trovare nelle corti dei re indiani? Conciossiachè non vi si portando essi con altra mira, che di farvi de' grandi cambiamenti, è loro più agevole il convincere i principi, che tutto far possono, che il persuadere a' popoli che tutto possono soffrire (*a*).

(b) Veggasi fra le altre la relazione di *Lange*.

(c) Della famiglia di Sourniama. Lettere edific. 18 raccolta.

(a) Veggasi nel padre *du Halde* come si servis-

Finalmente negli stessi errori vi ha sempre mai alcuna cosa vera. Circostanze particolari, e per avventura anche uniche, possono far sì che il governo della China non sia corrotto, come dovrebbe esserlo. Cagioni cavate per la maggior parte dal fisico del clima hanno potuto forzare le cagioni morali in questo paese, e farvi delle specie di prodigi.

Il clima della China è di tal tempra, che favorisce prodigiosamente la propagazione dell'umana specie. Sì grandemente feconde vi sono le femmine, che non si vede cosa somigliante sulla terra. I progressi della propagazione non vengono troncati dalla tirannia più crudele. Non vi può dire il sovrano come *Faraone, opprimiamoli con prudenza*. Piuttosto sarebbe ridotto a formar la brama di *Nerone*, che il genere umano non avesse che una sola testa. Ad onta della tirannia, la China per la forza del clima si popolerà sempre, e trionferà della tirannide.

La China, non altramente che tutti i paesi che producono il riso (*a*), è soggetta a frequenti carestie. Quando il popolo muore di

---

sero i missionari dell'autorità di Canhi per far tacere i mandarini, i quali sempre dicevano, che per le leggi del paese non potea stabilirsi nell'impero un culto straniero.

(a) Veggasi qui in seguito il libro XXIII, capitolo XIV.

fame si disperde per cercarsi onde campar la vita: si formano per ogni parte delle truppe di tre, di quattro o di cinque ladri. La maggior parte alla bella prima son distrutti: ne crescono degli altri, e sono di pari esterminati. Ma in numero così grande di province, e sì lontane, può darsi, che alcune di queste truppe faccian fortuna. Questa si mantiene, si fortifica, si forma in corpo d'armata, si porta addirittura alla capitale, ed il capo monta sul trono.

Tale si è la natura della cosa, che il mal governo vi è da principio punito. Vi s'ingenera tosto il disordine, perchè manca a quell'immenso popolo la sussistenza. Quello chè fa sì, che in altri paesi si rimedino con tanto stento gli abusi, si è, che non vi producono sensibili effetti: non vi è il sovrano avvertito in una guisa pronta e strepitosa, come lo è alla China.

Non comprenderà, come i nostri principi, che s'ei governa male, sarà meno felice nell'altra vita, meno potente e meno ricco in questa: saprà solo, che se non è buono il suo governo, ei perderà l'impero e la vita.

Siccome, ad onta dell'esporre i figliuoli, il popolo s'aumenta alla China perpetuamente (*b*), v'abbisogna un'instancabil fatica per

(b) Veggasi la Memoria d'un *Tsongton*, perchè si renda coltivabile un terreno. Lettere edificanti 21 raccolta.

far produrre ai terreni di che alimentarlo: questo richiede una grande attenzione per parte del governo. Egli è ad ogn'istante interessato a ciò, che tutti lavorar possono senza timore di veder inutili i propri stenti. Questo debb' esser non tanto un governo civile, quanto un governo domestico.

Eccovi ciò che ha prodotti i regolamenti, che hanno fatto tanto parlare. Si sono volute far regnare le leggi col dispotismo. Ma ciò che è congiunto col dispotismo non ha più forza. Indarno questo dispotismo urtato da' mali suoi ha tentato d'incatenarsi: s'arma delle proprie catene, e diviene eziandio più terribile.

E' adunque la China uno stato dispotico il cui principio è il timore. Può darsi, che nelle prime dinastie, non essendo l'impero così esteso, il governo si dipartisse alquanto da questo spirito. Ma oggi la cosa è diversa.

LIBRO NONO.

DELLE LEGGI NELLA RELAZIONE CHE HANNO COLLA FORZA DIFENSIVA.

CAPITOLO PRIMO.

Come le repubbliche provedessero alla loro sicurezza.

Se picciola è una repubblica, ella è distrutta da una forza straniera; se grande, la distrugge un vizio interiore. Da questo doppio disordine vengono di pari infettate le democrazie e le aristocrazie, o che siensi buone, o che siensi cattive; il male sta nella cosa medesima: non vi ha forma alcuna, che possa apporvi riparo (*a*).

(a) Esige l'ordine delle cose, che ogni stato sia formato in guisa, che possa opporre la forza alla forza, ed anche una forza che quella pareggi, dalla quale esser potrebbe attaccato. Quivi sta il gran fine d'ogni civile associazione, qualunque siasene la forma. Non è dunque necessario che uno stato sia repubblicano, perchè venga distrutto da una forza straniera, quando è picciolo; e che si distrugga per un vizio interiore, quando è grande. Schieratevi alla memoria tutti gli stati che hanno sussistito, e che tuttora sussistono. e troverete, che la loro distru-

Quindi vi è apparenza grande, che gli uomini sarebbero stati costretti alla per fine a viversi perpetuamente sotto il governo d'un solo, qualora immaginata non avessero una foggia di costituzione, che possede i vantaggi tutti interiori del governo repubblicano, e l'estrema forza del monarchico. Io parlo della repubblica federativa.

E' questa forma di governo una convenzione, in virtù della quale più corpi politici consentono di diventar cittadini d'uno stato maggiore, che voglion formare. Ell'è una società di società di, che ne formano una nuova, che può ampliarsi per mezzo di nuovi associati che sonosi uniti.

Queste associazioni quelle furono, che fecer fiorire un tempo il corpo della Grecia. Per esse attaccarono l'universo i Romani, e per esse sole l'universo contro i medesimi si difese; e poi che giunta fu Roma al colmo di sua grandezza, ciò avvenne per via d'associazioni dietro al Danubio ed al Reno, associazioni fatte fare dal terrore, che i barbari potessero farle testa.

Da ciò appunto son riguardate come repub-

---

zione debb'esser ascritta al principio medesimo, alle stesse ragioni, a un difetto di forza, e ad un vizio interiore. Questo doppio disordine infetta di pari le monarchie, le democrazie, le aristocrazie, e gli stati dispotici (Rifless. d'un anonimo).

bliche (*b*) eterne in Europa l'Olanda (*c*), l'Alemagna, e le Leghe svizzere.

Erano un tempo più necessarie le associazioni delle città, di quello sienlo a' dì nostri. Una città senza potere correva rischi maggiori. Facevale perdere la conquista, non solamente la potestà esecutrice e la legislativa, come oggi giorno, ma tutto quello altresì che vi è fra gli uomini di proprietà (*d*).

Questa specie di repubblica atta a far testa alla forza esteriore, può conservarsi nella sua grandezza, senza che l'interiore corrompasi;

(b) Ogni stato dee avere una forza valevole a resistere ad un attacco, ed a sostenere la sua indipendenza e la sua libertà; se questa gli manchi può provedervi in due maniere, con delle alleanze, e con una confederazione: l'ultimo mezzo è il più sicuro perchè le alleanze sono soggette a'cambiamenti, e ad instabilità; ma siccome toglie della libertà dei confederati, gli stati non l'impiegano, se non nel caso d'una debolezza estrema. Ma si può egli intitolare simiglianti associazioni, repubbliche eterne? Esse non ci presentano grado alcuno di sicurezza di più delle altre associazioni civili. Tutto dipende dalla costituzione primitiva, e dalle alterazioni, che possono produrvi le circostanze del tempo (Rifless. d'un anonimo).

(c) Ella è formata da circa cinquanta repubbliche tutte differenti le une dalle altre. Stato delle Province unite del sig. *Janisson*.

(d) Libertà civile, beni, mogli, figliuoli, tempii e gli stessi sepolcri.

dalla forma di questa società son provenuti tutti i disordini.

Chi volesse usurpare non potrebb'essere accreditato egualmente in tutti gli stati confederati. S'ei si rendesse soverchio potente in uno, intimorirebbe gli altri tutti: s'ei soggiogasse una parte, quella che fosse ancor libera potrebbe fargli testa con forze indipendenti da quelle che avesse usurpate, ed opprimerlo prima che avesse finito di stabilirsi.

Se nasce alcuna sedizione presso uno dei membri confederati, gli altri possono acquietarla. Se s'insinuano in qualche parte alcuni abusi, vengon corretti dalle parti sane. Questo stato può perire per una parte, senza perire per l'altra; può la confederazione esser disciolta, e rimaner sovrani i confederati.

Composta di picciole repubbliche, gode la bontà del governo interiore di ciascheduna; e rispetto all'esterno ha, in vigore dell'associazione, tutti i vantaggi delle grandi monarchie (*e*).

(*e*) In niun modo. Le operazioni lente, cosa inseparabile dallo stato confederato, le fanno perdere ciò che le monarchie hanno di migliore, la speditezza (Rifless. d'un anonimo).

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Che la costituzione federativa debb'esser composta di stati della stessa natura, singolarmente di stati repubblicani.

Distrutti furono i Cananei, perchè erano picciole monarchie, che non erano confederate, e che non si difesero in comune: la ragione si è, perchè la natura delle picciole monarchie non è la confederazione (*a*).

La repubblica federativa d'Alemagna è composta di città libere, e di piccioli stati sottomessi ai sovrani. Fa vedere l'esperienza che è più imperfetta di quella d'Olanda e degli Svizzeri.

Lo spirito della monarchia è la guerra e l'ingrandimento: lo spirito della repubblica è la pace e la moderazione. Queste due sorte di governo non possono, se non in una maniera forzata, sussistere in una repubblica federativa.

Quindi veggiamo nell'istoria romana, che quando i Veienti ebbero scelto un re, tutte le picciole repubbliche di Toscana gli abbandonarono. Tutto fu perduto in Creta, allorchè

(a) Una ragione più naturale si è, che non è agevole il ridurre le differenti teste all'unisono, come differenti membri (Rifless. d'un anonimo).

i re di Macedonia ottennero un posto fra gli Anfizioni.

La repubblica federativa d'Alemagna, composta di principi e di città libere sussiste, perchè ha un capo, che è in qualche guisa il magistrato dell'unione ed in qualche maniera il monarca.

CAPITOLO III.

Altre cose che si ricercano nella repubblica federativa.

Nella repubblica d'Olanda una provincia non può fare alleanza, senza il consenso delle altre (a). Ottima è questa legge, ed anche necessaria nella repubblica federativa. Questa manca nella costituzione germanica, ove impedirebbe i mali che accader vi possono a tutti i membri, per l'imprudenza, ambizione o avarizia d'un solo. Una repubblica, che si è unita con una confederazione politica, ha donata tutta sè stessa, nè ha più che donare.

E' difficile, che gli stati, i quali s'associano, sieno d'una stessa grandezza, ed abbiano una potenza eguale. La repubblica de' Licii (b) era

---

(a) Se l'autore si fosse data la briga di consultare le *Quaestiones juris publici* del *Bynchersock*, avrebbe veduto, che avanza qui una cosa, che avrebbe molto stentato a provare (Rifless. d'un anonimo).

(b) *Strabone*, Lib. XIV.

un'associazione di ventitrè città. Le grandi avevano tre voti nel consiglio comune: le mezzane, due, e le picciole un solo. La repubblica d'Olanda è composta di sette province, grandi, o picciole, e ciascuna d'esse ha un voto.

Le città di Licia (c) pagavano i pesi secondo la proporzione de' voti. Le province di Olanda non pagano secondo tal proporzione; forz'è, che seguano quella della loro potenza.

Nella Licia (d), i giudici ed i magistrati delle città erano eletti dal consiglio comune, e secondo la da noi divisata proporzione. Nella repubblica d'Olanda non sono eletti dal consiglio comune, ed ogni città nomina i propri magistrati (e). Se bisognasse dare un modello d'una bella repubblica federativa, presenterei la repubblica della Licia.

CAPITOLO IV.

Come gli stati dispotici proveggono alla loro sicurezza.

Siccome le repubbliche provedevano alla loro sicurezza coll'unirsi, così gli stati dispotici lo stesso fanno separandosi, e standosi, quasi dis-

---

(c) *Strabone.* Ivi. (d) *Strabone* Ivi.

(e) L'elezione delle differenti province della repubblica d'Olanda non si fa egualmente: e nè pure si fa nel modo stesso in tutte le città d'una medesima provincia. (Rifless. d'un anonimo).

si, soli (*a*). Sacrificano una porzione del paese, disertano rovinando le frontiere: il corpo dell' impero diventa inaccessibile (*b*).

Si dà per certo nella geometria, che quanto maggiore estensione hanno i corpi, tanto più picciola si è relativamente la loro circonferenza. Sì fatta pratica di devastar le frontiere, è adunque più tollerabile ne' grandi stati, che ne' mezzani. Tale stato fa contro di sè stesso tutto il male, che far potrebbe un nemico crudele, ma un nemico, che non potrebbe impedire di dare il guasto.

Si conserva lo stato dispotico con un'altra sorta di separazione, la quale si fa col porre le province lontane nelle mani d'un principe,

---

(a) Dicesi, che le famiglie proveggono alla loro sicurezza coll'unirsi in un corpo di stati; e di pari gli stati deboli proveggono alla loro sicurezza col formare una repubblica confederata. Adunque è un esprimersi con somma inesattezza il dire, *che le repubbliche provedevano alla loro sicurezza coll'unirsi, gli stati dispotici col separarsi*; ed è eziandio più inesatto l'opporre in tal modo l'una all'altra queste due forme di governo: conciossiachè l'azione d'unirsi è per le repubbliche anteriore all'esistenza della repubblica, e quella di separarsi è posteriore all'esistenza del dispotismo (Rifless. d'un anonimo).

(b) Ciò accade, ma la nozione d'uno stato dispotico non conduce a queste conseguenze, le quali son false, subito che si piantano in generale (Rifless. d'un anonimo).

che ne sia feudatario (c). Il Mogol, la Persia, gl' imperadori della China, hanno i loro feudatari, ed i Turchi hanno trovato moltissimo conto nell'aver posti fra i loro nemici ed essi, i Tartari, i Moldavi, i Valachi, ed un tempo quei della Transilvania.

CAPITOLO V.

Come provedesse alla propria sicurezza la monarchia.

La monarchia non distrugge sè stessa, come lo stato dispotico: ma uno stato d'una mezzana grandezza potrebb'essere alla bella prima occupato. Ha essa pertanto delle fortezze che difendono le sue frontiere, e degli eserciti per difendere le fortezze (a). Il più picciol tratto di terreno vi vien disputato con arte, con coraggio, con ostinazione. Gli stati dispotici fanno tra essi delle invasioni: non vi ha che le monarchie, le quali facciano la guerra (b).

(c) Ecco un mezzo che conviene indistintamente a tutte le sorte di stati, subito che la costituzione non permette un' estensione di governo necessaria per province lontane (Rifless. d'un anonimo).

(a) Le sagge repubbliche hanno tutto questo: fanno nel modo stesso tutto quello che far possono i più sensati monarchi (Rifless. d'un anonimo).

(b) Nuocersi con invasioni, non è un farsi forse la guerra? Come chiameremo noi dunque le calate

Le fortezze appartengono alle monarchie: gli stati dispotici temono d'averne. Non ardiscono di confidarle a veruno, poichè veruno non ama nè lo stato, nè il sovrano.

CAPITOLO VI.

Della forza difensiva degli stati in generale.

Affinchè uno stato si trovi nella sua forza, fa di mestieri che tale sia la sua grandezza, che abbiavi una relazione della velocità, colla quale puossi eseguire contro esso alcuna intrapresa, e la prontezza ch'ei può adoprare per renderla vana: siccome quegli che attacca, può subito farsi vedere da per tutto, così forz'è, che chi difende possa di pari comparir da per tutto; e per conseguenza, che l'estensione dello stato sia mediocre, affinchè sia proporzionata al grado di velocità, che la natura ha dato agli uomini per trasferirsi da uno ad un altro luogo.

Della grandezza ricercata sono appunto la Francia e la Spagna. Sì a dovere le forze si comunicano, che in un subito colà si portano, dove si vuole: gli eserciti vi si uniscono, e rapidamente passano da una ad un'altra frontiera; nè alcuna di quelle cose vi si teme,

---

inglesi sulle costiere di Francia? Confessiamo, che il signor di *Montesquieu* ha sovente delle idee sommamente singolari (Rifless. d'un anonimo).

che abbisognano d'un certo tempo per essere eseguite.

In Francia per mirabil fortuna, la capitale trovasi più vicina alle diverse frontiere, proporzionatamente a capello della loro debolezza, ed il sovrano vi vede meglio ciascuna parte del suo paese, a misura ch'ella è più esposta.

Ma qualora un ampio stato, come la Persia, è investito, vi vogliono più mesi, perchè unir si possano le truppe disperse; nè si forza per sì lungo tratto di tempo la loro marcia, come si fa in quindici giorni. Se l'esercito che trovasi sulla frontiera è battuto, egli è sicuramente disperso, perchè vicine non sono le sue ritirate. L'esercito vittorioso che non trova resistenza, s'avanza a gran giornate; comparisce innanzi alla capitale, e ne forma l'assedio in tempo, che a mala pena posson essere avvisati i governatori delle province di spedire de' soccorsi. Quelli che giudicano vicina la rivoluzione, l'affrettano col non ubbidire. Imperocchè persone, solamente fedeli, perchè vicino temono il castigo, più non lo sono, quando questo è allontanato: si affaticano pei privati loro interessi. L'impero si discioglie, è presa la capitale, ed il conquistatore disputa le province co' governatori.

La vera potenza d'un principe non tanto consiste nella facilità che ha di conquistare, quanto nella difficoltà che vi ha nell'attaccar-

lo, e se mi è lecito il così esprimermi, nell'immutabilità della sua condizione. Ma l'ingrandimento degli stati fa lor vedere de' nuovi fianchi, pei quali si possono prendere.

Quindi siccome i monarchi aver debbono della prudenza per accrescere la loro potenza, così non debbono averne minore per limitarla. Col far cessare i disordini della picciolezza, fa d'uopo che abbiano sempre l'occhio agl' inconvenienti della grandezza.

CAPITOLO VII.

Riflessioni.

I nemici d'un gran sovrano che ha regnato sì lungamente, lo hanno mille volte accusato piuttosto, a mio credere, su i loro timori, che sulle loro ragioni, d'aver formato e condotto il progetto della monarchia universale. Se vi fosse riuscito, non vi sarebbe stata cosa più fatale all'Europa, a'suoi antichi sudditi, ad esso, alla sua famiglia. Il cielo, cui noti sono i veraci vantaggi, lo ha meglio secondato con le disfatte, di quello che fatto avesse con le vittorie. In vece di renderlo il solo re dell'Europa, lo favorì di vantaggio col renderlo il più potente di tutti.

La sua nazione, la quale ne' paesi forastieri, da altro non sentesi muovere, che da ciò, che ha lasciato: la quale partendo di sua casa riguarda la gloria come il sovrano bene; e

ne' paesi lontani come un intoppo al suo ritorno: che disgusta colle stesse sue buone qualità, perchè mostra d'unirvi il disprezzo: che può sopportar le ferite, i pericoli, le fatiche, e non già la perdita de' suoi piaceri: che null'altro ama, fuorchè il suo brio, e si consola della perdita d'una battaglia, quando ha vituperato il generale, non sarebbe mai rimasa fino al termine d'un' intrapresa, che non può mancare in un paese, senza mancare in tutti gli altri; nè mancare un momento senza mancare per sempre.

CAPITOLO VIII.

Casi in cui la forza difensiva d'uno stato è inferiore alla sua forza offensiva.

Era il motto del signor *de Concy* al re *Carlo* V. « Che gl'Inglesi non sono mai tanto deboli, nè sì facili a superarsi, quanto nel loro paese ». Questo è ciò che dicevasi dei Romani: questo è ciò, che provarono i Cartaginesi, ed è ciò che accaderà ad ogni potenza, che avrà spediti degli eserciti in lontani paesi, per riunire colla forza della disciplina e del poter militare quelli, che in casa loro sono divisi a motivo d'interessi politici o civili. Lo stato si trova debole a cagione del male che resta sempre mai, ed è anche stato indebolito dal rimedio.

La massima del signor *de Concy* è un'ec-

cezione della regola generale, la quale vuole, che non s'intraprendano guerre lontane. E questa eccezione conferma ben la regola, poichè essa non quadra se non se contro coloro che hanno per sè stessi violata la regola.

CAPITOLO IX.

Della forza relativa degli stati.

E' relativa ogni grandezza, ogni forza, ogni potenza. Bisogna ben guardarsi che col cercar d'accrescere la grandezza reale, non diminuiscasi la grandezza relativa.

Verso la metà del regno di *Luigi* XIV, si trovò la Francia al segno più eminente della sua relativa grandezza. Non aveva per anche l'Alemagna i grandi monarchi, ch'ella ebbe di poi. Nel caso stesso si trovava l'Italia. La Scozia e l'Inghilterra non formavano un solo corpo di monarchia. L'Aragona non ne formava uno con la Castiglia: le parti separate della Spagna n'erano indebolite, e la indebolivano. La Moscovia non era più nota in Europa di quello lo fosse la Crimea.

CAPITOLO X.

Della debolezza degli stati vicini.

Allorchè si ha per vicino uno stato che trovasi nella sua decadenza, si dee ben guardarsi d'affrettare la sua rovina, avvegnachè a

tal riguardo si è nella più felice situazione, ch' esser si possa; non essendovi cosa alcuna più comoda per un principe del trovarsi a canto ad un altro, che riceva per esso tutti i colpi e gli oltraggi tutti della fortuna. Ed è cosa rara, che per la conquista d'uno stato somigliante, tanto s'accresca in potenza reale, quanto siasi perduto in potenza relativa (*a*).

LIBRO DECIMO.

DELLE LEGGI NELLA RELAZIONE CHE HANNO COLLA FORZA OFFENSIVA.

CAPITOLO PRIMO.

Della forza offensiva.

Vien regolata la forza offensiva dal diritto delle genti, che è la legge politica delle nazioni considerate nella relazione che hanno l'une coll'altre.

(a) Ciò che si legge intorno a questo capitolo, nello *Spirito delle leggi ridotto in quintessenza*, merita d'esser letto (Rifless. d'un anonimo).

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Della guerra.

E' la vita degli stati, come quella degli uomini. Questi hanno diritto d'uccidere nel caso di difesa naturale: hanno quelli diritto di far la guerra per la loro propria conservazione.

Nel caso della difesa naturale ho diritto di uccidere, perchè la mia vita è mia, come è sua la vita di chi mi attacca: nel modo stesso fa uno stato la guerra, perchè è giusta la sua conservazione, come ogni altra.

Fra' cittadini, il diritto della difesa naturale non chiama seco la necessità dell'attacco. In vece d'attaccare, non altro far debbono che ricorrere ai tribunali. Adunque non possono esercitare il diritto di tal difesa, se non nei casi istantanei, in cui altri perduto sarebbe, qualora aspettasse il soccorso delle leggi. Ma fra le società, il diritto della difesa naturale tira seco talora la necessità d'attaccare, quando un popolo vede, che una più lunga pace porrebbe un altro in istato di distruggerlo, e che in quel momento l'attacco è l'unico mezzo di impedire tal distruzione (*a*) (1).

(a) Questa è una delle più pericolose massime confutata a dovere dall'autore *dello Spirito delle*

(1) *Questo potrebbe avere qualche ragione, se la nazione, che si vuole attaccare, fa delle azio-*

Quindi segue, che le picciole società hanno con maggiòr frequenza il diritto di far la

---

leggi ridotto in quintessenza. Lo fa in questi termini, *tomo* I, pag. 297. « Ecco il luogo dell'equi-
» voco. *Il diritto dell'attacco* ci dice *ha luogo,*
» *quando un popolo vede che una più lunga*
» *pace porrebbe un altro in istato di distruggerlo,*
» *e che l'attacco è in quel momento il solo mezzo*
» *d' impedire questa distruzione*. Ciò sente soverchio di *Macchiavellismo*. L'autore non ha digeriti abbastanza i suoi pensieri, o gli esprime malamente. Ci si dice in seguito, che il diritto della guerra deriva dal *giusto rigoroso*. Or non vi è cosa meno coerente al giusto rigoroso, quanto che un popolo attacchi un altro, allorchè vede che una pace più lunga porrebbe quest' altro popolo a portata di distruggerlo. Egli è permesso ad ogni civil società il profittar de' vantaggi della pace, per mettersi nello stato migliore, ch'ella può, mentre altro ella non fa ch'esercitare i suoi propri diritti, senza nuocere a quei de' suoi vicini, o senza usurparli: adunque un' altra società non ha diritto alcuno d'attaccarla per questo solo, che quella prima società fosse in istato di distruggerla, quando non facesse attualmente de' preparativi di guerra contr'essa. I sospetti, i timori incerti che può cagionare una gran potenza, *ni, onde si vede che aspira a maggior impero. In ogni altro caso è ingiusto l'attacco: e questa dottrina è atta a scombussolare il genere umano. I Francesi dicono che gl'Inglesi attaccano la Francia, come ella comincia a sollevarsi in mare. Un francese sostiene questa politica inglese.*

guerra, che le grandi, perchè con più frequenza si trovano nel caso di temere d'esser distrutte (*b*).

Adunque il diritto della guerra nasce dalla necessità e dal giusto rigoroso. Se quegli, i quali dirigono la coscienza o i consigli dei sovrani, non s'attengono a questo, tutto è perduto; e quando altri si fonderà sopra arbitrari principii di gloria, di civiltà, di vantaggio, fiumi di sangue inonderanno la terra (2).

Che soprattutto non si faccia parola della gloria del sovrano: la gloria sarebbe il suo orgoglio: ell'è una passione, e non già un legittimo diritto.

Vero si è che la riputazione di sua potenza accrescer potrebbe le forze del suo stato; ma nel modo stessissimo le accrescerebbe la riputazione di sua giustizia.

» non bastano. Fa d'uopo, dicono tutti i giudiziosi » scrittori, che la giustizia della guerra, che chia- » masi offensiva, *sia evidente e manifesta, sicchè* » *non abbiavi il menomo dubbio, nè sul fatto,* » *nè sul diritto,* che è quanto dire, che fa di me- » stieri, che questa medesima guerra in fondo sia » puramente difensiva » (Rifless. d'un anonimo).

(b) Questa conseguenza è falsa, perchè il principio, dal quale è cavata, è falso, come abbiamo veduto nella precedente nota (Rifless. d'un anonimo).

(2) *Questo sarà ancora, se si atterranno al principio del nostro autore.*

CAPITOLO III.

Del diritto di conquista.

Dal diritto della guerra nasce quello della conquista, che n'è la conseguenza, e per ciò ne dee seguire lo spirito.

Quando un popolo è conquistato, il diritto che ha sopr'esso il conquistatore, segue quattro sorte di leggi: la legge della natura, la quale fa, che tutto tenda alla conservazione delle specie: la legge del lume naturale, la qual vuole, che ad altri facciamo ciò, che vorremmo, che a noi fosse fatto: la legge formante le società politiche, le quali sono sì fatte, che la natura non ne ha limitata la durata, finalmente la legge cavata dalla cosa medesima. E' la conquista un acquisto: lo spirito d'acquisto porta seco lo spirito di conservazione e d'uso, e non quello di distruzione (*a*).

(a) Il diritto del conquistatore risulta dal diritto di sicurezza, stabilito dal diritto delle genti, che prende a vicenda la sua origine dal diritto naturale, ovvero dalla legge naturale: è adunque ridicolo il dire, che il diritto del conquistatore segue quattro leggi, perchè è fondato unicamente sul gran principio della legge naturale, la quale obbliga il conquistatore a trattare il popolo conquistato secondo le regole dell'umanità; e non avere altro fine, salvo che il ben essere di questo popolo, considerato

Uno stato, che ne ha conquistato un altro, lo tratta in una delle seguenti quattro maniere. Egli continua a governarlo secondo le sue leggi, e non prende per sè, che l'esercizio del governo politico e civile; o gli dà un nuovo governo politico e civile: o distrugge la società, e la disperde in altre, o finalmente distrugge tutti i cittadini.

La prima guisa è conforme al diritto delle genti, che oggi seguiamo: la quarta s'uniforma più al diritto delle genti dei Romani: intorno alla qual cosa lascio che venga giudicato fino a qual punto noi siamo divenuti migliori. Forz'è qui commendare i nostri tempi moderni, la ragione presente, la religione di questo tempo, la nostra filosofia, i nostri costumi.

Gli autori del nostro diritto pubblico fondati sulle storie antiche, essendo usciti da' casi rigorosi, sono venuti a cadere in gravi errori. Hanno dato nell'arbitrario: hanno supposto un diritto ne' conquistatori, non saprei quale, d'uccidere: la qual cosa ha loro fatto tirare delle

---

relativamente alla sicurezza, che ha dovuto proporsi colla conquista: e secondo che le circostanze potranno permetterlo, continuerà egli a governare il popolo conquistato a norma delle sue leggi, ovvero gli darà un nuovo governo politico e civile, o lo ridurrà in ischiavitù, o lo distruggerà, ec. (Rifless. d'un anonimo).

conseguenze orribili, quale appunto si è il principio, e stabilire delle massime, che prese non avrebbero mai gli stessi conquistatori meno sensati. E' evidente, che quando la conquista è fatta, il conquistatore non ha più il diritto di uccidere; poichè più non si trova nel caso della difesa naturale, e della propria sua conservazione.

Quello, che gli ha fatti così opinare, è l'essersi dati a credere, che il conquistatore avesse diritto di distruggere la società: dal che hanno concluso, che possedeva quello di distrugger gli uomini, che la compongono (*b*), che è una conseguenza tratta falsamente da un falso principio. Conciossiachè dall'essere annientata la società non ne seguirebbe, che gli uomini, i quali la formano, dovessero altresì esser distrutti. La società è l'unione degli uomini, e non gli uomini: può perire il cittadino, e restar l'uomo.

Dal diritto di uccidere nella conquista, hanno i politici derivato il diritto di ridurre in servitù: ma è così mal fondata la conseguenza, come lo è il principio.

Non si ha diritto di ridurre in servitù, se

(b) Gli autori non hanno piantato questo diritto, se non se ne' casi di necessità: ne hanno fatto rilevare la forza; ma vi hanno ad un tempo medesimo opposto i doveri morali che lo limitano (Rifless. d'un anonimo).

non quando è necessaria per la conservazione della conquista. L'oggetto della conquista è la conservazione; la servitù non è mai l'oggetto della conquista; ma può darsi, che sia la medesima un mezzo necessario per condursi alla conservazione (c).

In tal caso egli è contro la natura della cosa, che questa servitù sia eterna. Bisogna che il popolo schiavo possa diventar suddito (1). Il servaggio nella conquista è cosa accidentale. Allorchè dopo un certo tratto di tempo tutte le parti dello stato conquistatore sono unite con quelle dello stato conquistato, per costumanze, per matrimoni, per leggi, per associazioni e per una certa uniformità di spirito, cessar dee la servitù. Imperciocchè i diritti del conquistatore non sono fondati se non sopra quello, che le divisate cose non

---

(c) Ecco piuttosto come si è ragionato. Contro un nemico tutto mi è permesso. Posso adunque ucciderlo, ridurlo in servaggio, ec. Tempi più illuminati hanno mutato tal raziocinio in questo: contro un nemico tutto ciò io posso, che tenda alla mia sicurezza: lo uccido s'ei fa della resistenza: lo riduco in servaggio, se temo che non obbedisca da suddito, ec. (Rifless. d'un anonimo).

(1) *Il gran sovrano ama di regnar sugli uomini; e gli schiavi son uomini a metà. Un gran sovrano ama signoreggiare un popolo, dove le scienze e le arti regnano. Tra schiavi non allignano.*

sono, e perchè vi ha un dilungamento fra le due nazioni, per modo che una non può prender fidanza nell'altra.

Così il conquistatore che riduce il popolo in servaggio, dee riserbarsi sempre de' mezzi (e questi mezzi sono innumerabili) per farnelo uscire.

Non dico io già in questo luogo cose vaghe. I nostri padri, che il romano impero conquistarono, così adoperarono. Le leggi che fecero nel fuoco, nell'azione, nell'impeto, nel fasto della vittoria, le addolcirono: erano dure le loro leggi, ed essi le resero imparziali. I Borgognoni, i Goti ed i Longobardi, volevan sempre, che i Romani fossero il popolo vinto: le leggi d'*Enrico*, di *Gondebaldo* e di *Rotario* fecero concittadini il barbaro ed il romano (*d*).

Carlo Magno per domare i Sassoni tolse loro l'ingenuità e la proprietà de' beni. *Luigi il Buono* li liberò dal servaggio (*e*): in tutto il suo regno non fece cosa di questa migliore. Il tempo ed il servaggio addolciti avevano i lor costumi, e gli furono sempre fedeli.

(d) Veggasi il codice delle leggi dei barbari, ed il libro XXVIII qui in seguito.

(e) Veggasi l'autore incerto della vita di *Luigi il Buono* nella raccolta del *Duchesne*. Tomo 2, pag. 296.

CAPITOLO IV.

Alcuni vantaggi del popolo conquistato.

In vece di dedurre dal diritto di conquista conseguenze così fatali, meglio avrebbero fatto i politici a parlare dei vantaggi, che alcuna volta può apportar questo diritto al popolo vinto. Gli avrebber meglio compresi, qualora fosse con esattezza seguito il nostro diritto delle genti, e se fosse stabilito in tutta la terra.

Gli stati che si conquistano, non sono d'ordinario nella forza della loro istituzione. Vi si è insinuata la corruttela: le leggi hanno cessato d'esservi eseguite: il governo è divenuto oppressore. Chi può dubitare, che uno stato somigliante non guadagnasse e non ritraesse alcuni vantaggi dalla stessa conquista, qualora non fosse distruggitrice? Un governo giunto al segno, in cui più non può riformar sè medesimo, e che perderebbe a rifarsi? Un conquistatore, ch'entra in un popolo, ove con mille frodi ed artifizi ha il ricco insensibilmente trovati infiniti mezzi d'usurpare: ove l'infelice che geme, veggendo, che ciò, ch'ei riputava abusi, divengon leggi, si trova nella oppressione, e crede di far male a soffrirla; un conquistatore, io dico, può sconvolger tutto, e la sorda tirannia è la prima cosa che soffra la violenza.

Sonosi, a cagion d'esempio, veduti degli stati oppressi da' finanzieri, esser sollevati da un conquistatore, che non aveva nè gl' impegni, nè i bisogni che aveva il sovrano legittimo (1). Si trovavano corretti gli abusi senza che nè pure il conquistatore li correggesse.

Talora la frugalità della nazione conquistatrice l'ha posta in istato di lasciare a' vinti il necessario, che tolto era loro sotto il principe legittimo.

Una conquista può distruggere i pregiudizi nocevoli, e porre, se mi sia lecito il così esprimermi, sotto un genio migliore una nazione.

Qual bene far non potevano gli Spagnuoli ai Messicani? Dovevano dar loro una religione mite, e vi condussero una furiosa superstizione. Avrebber potuto render liberi gli schiavi e resero schiavi gli uomini liberi. Potevano illuminarli su l'abuso dei sagrifizi umani, ed in vece di questo gli esterminarono. Non finirei mai, qualora narrar volessi tutti i beni che non fecero, ed i mali tutti che fecero.

Sta al conquistatore il riparare una porzione dei mali che ha fatti. Così io definisco il diritto di conquista: un diritto necessario, legittimo e sventurato, che lascia perpetuamente un debito immenso da pagare, per compire le sue parti verso l'umana natura.

---

(1) E certe volte il soverchio. I Tartari nella China.

CAPITOLO V.

Gelone *re di Siracusa.*

Il trattato più bello di pace, di cui abbiaci fatta menzione l'istoria, è, a mio credere, quello, che *Gelone* fece coi Cartaginesi. Volle che abolissero il costume d'immolare i loro figliuoli (*a*). Cosa maravigliosa! Dopo aver disfatti trecentomila Cartaginesi, esigeva egli una condizione, la quale non era vantaggiosa, se non se ad essi medesimi, o piuttosto egli stipulava a pro dell'umana generazione.

I Battriani facevano divorare da grossi mastini i loro vecchi padri. *Alessandro* lo vietò loro (*b*); e fu un trionfo ch'ei riportò sopra la superstizione.

CAPITOLO VI.

D'una repubblica che conquista.

E' contro alla natura della cosa, che in una costituzione federativa, uno stato confederato conquisti sopra l'altro, siccome a' nostri giorni abbiamo veduto presso gli Svizzeri (*a*). Nelle repubbliche federative miste, in cui l'associa-

---

(a) Veggasi la raccolta del signor di *Barbeyrac*. Articolo 112.

(b) *Strabone*. Lib. II.

(a) Per lo Tockembourg.

zione è fra picciole monarchie, una tal cosa è meno disdicevole.

E' altresì contro la natura della cosa, che una repubblica democratica conquisti delle città, ch' entrar non potessero nella sfera della democrazia. Far d' uopo che il popolo conquistato possa godere de' privilegi della sovranità come sul principio stabilirono i Romani. Deesi limitar la conquista al numero de' cittadini, che si fisserà per la democrazia (*b*).

Se una democrazia conquista un popolo per governarlo come suddito, essa verrà ad esporre la propria libertà, perchè confiderà un potere troppo grande ai magistrati, che spedirà ne' paesi conquistati.

In qual pericolo trovata non si sarebbe Cartagine se *Annibale* avesse presa Roma? E che non avrebbe egli fatto nella sua città dopo la vittoria, egli, che vi cagionò tante rivoluzioni dopo la sua disfatta? (*c*) (*d*).

Non avrebbe mai *Annone* potuto persuadere al senato di non mandar soccorsi ad *Annibale*

(b) Questo passo dee intendersi delle parti integranti. Vedi la nota (*a*) del cap. V, lib. IX (Rifless. d'un anonimo).

(c) Era egli alla testa d'una fazione.

(d) Avrebbe egli fatto ciò, che fanno i governatori delle Indie orientali olandesi dopo che son tornati alla patria; sarebbe vissuto come cittadino privato (Rifless. d'un anonimo).

se non avesse fatto parlare altro, che la sua gelosia. Quel senato da *Aristotele* commendato per sì saggio (cosa che evidentemente ci prova la prosperità di quella repubblica), esser non poteva determinato, se non da ragioni sensate. Sarebbe bisognato essere oltremodo stupido per non rilevare, che un esercito lontano dal suo paese trecento leghe faceva delle perdite necessarie, ch'esser dovevano riparate.

Il partito d'*Annone* voleva, che si desse *Annibale* in mano de' Romani (*e*). Non si potevano allora temere i Romani, adunque temevasi *Annibale*.

Non si potevano credere, vien detto, le conquiste d'*Annibale*: ma come mai dubitarne? I Cartaginesi sparsi per tutta la terra ignoravano forse ciò, che accadeva in Italia? Ma appunto perchè lo sapevano, ricusavano di mandar soccorsi ad *Annibale* (1).

Annone sta più saldo nella sua massima, dopo le disfatte di Trebia, del Trasimeno e di Canne. Non è già la sua incredulità che cresce, ma bensì il suo timore.

(*e*) Voleva *Annone* dare in poter dei Romani *Annibale*, come *Catone* voleva, che si desse *Cesare* in potere de' Galli.

(1) *Conquistata l'Italia, era conquistata la Sicilia. E conquistata la Sicilia, Cartagine diveniva provincia de' Cartaginesi italiani: come se il Canadà resta agl' Inglesi, l'Inghilterra può un giorno divenire provincia degli Inglesi Americani.*

CAPITOLO VII.

Continuazione dello stesso soggetto.

Nelle conquiste fatte dalle democrazie vi è altresì un disordine. Il loro governo è sempre odioso agli stati assoggettati. In apparenza è monarchico, ma in sostanza è più duro del monarchico, come lo ha fatto toccar con mano l'esperienza di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Vi stanno i popoli conquistati in una trista situazione, come quelli che non godono, nè de' vantaggi della repubblica, nè di quelli della monarchia (*a*).

Ciò che dicemmo dello stato popolare può applicarsi all' aristocrazia.

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quindi, allorchè una repubblica tiene sotto la sua dipendenza alcun popolo, fa d'uopo che cerchi di por riparo ai disordini che nascono

---

(a) Anche questo capitolo afferma troppo generalmente. Può far precisamente una repubblica tutto quello, che ci dice l'autore al cap. XX. di questo libro, che far debbono le monarchie (Rifless. d'un anonimo).

dalla natura della cosa, con dar un buon diritto politico e delle buone leggi civili (*a*).

Una repubblica d'Italia teneva sotto la sua dipendenza degl'isolani; ma il loro diritto politico e civile rispetto ad essi, era vizioso. Ci sovviene quell'atto d'amnistia (*b*), ch'esprime che non verrebbero più condannati a pene afflittive *sull'informata coscienza del governatore*. Sonosi veduti con frequenza de' popoli richiedere de' privilegi; in questo luogo accorda il sovrano il diritto di tutte le nazioni (1).

(a) È un dovere per tutti gli stati, che ne hanno altri sotto la loro dipendenza (Rifless. d'un anonimo).

(b) Del 18 d'ottobre 1738, stampato in Genova presso *Franchelli*. *Vietiamo al nostro general governatore in detta isola, di condannare in avvenire solamente* ex informata conscientia *persona alcuna nazionale in pena afflittiva: potrà bensì far arrestare, ed incarcerare le persone, che gli saranno sospette, salvo di renderne poi a noi sollecitamente ec. Articolo VI.*

(1) *I popoli della Morea e di Creta desideravano il governo turco. I Corsi sono una viva dimostrazione della presente verità.*

CAPITOLO IX.

D' una monarchia che conquista nelle sue adiacenze.

Se una monarchia può lungo tempo agire prima che sia stata indebolita dall' ingrandimento, diverrà terribile, e durerà la sua forza quanto sarà essa urtata dalle monarchie vicine.

Essa non dee dunque conquistare, se non nel tempo, che rimansi entro i confini naturali al suo governo. Vuole la prudenza, che si fermi subito, chi oltrepassa questi confini.

In tal sorta di conquiste convien lasciare le cose come si son trovate: i medesimi tribunali, le leggi medesime, le stesse costumanze, i privilegi medesimi, e null' altro dee cangiarsi, salvo l' armata ed il nome del sovrano (1).

Quando la monarchia ha dilatati i suoi limiti colla conquista d' alcune province vicine, fa d' uopo che le tratti molto mitemente.

In una monarchia, che molto si è travagliato a conquistare, saranno d'ordinario sommamente angustiate le province del suo antico

---

(1) L' immediato governatore di un popolo è la legge, il tribunale, la religione, il costume. Come questo resta, il popolo non sente di aver cambiato padrone. Egli è perciò tranquillo, e la conquista sicura dalla sua parte.

dominio. Debbon esse soffrire i nuovi ed i vecchi abusi; e con frequenza una vasta capitale, che tutto ingoia, le ha spopolate. Ora, se dopo d'aver conquistato intorno a questo dominio, si trattassero i popoli vinti, come si trattano i suoi antichi sudditi, lo stato sarebbe perduto: quei tributi che spedirebbero alla capitale le province conquistate, più non vi ritornerebbero: rovinate sarebbero le frontiere, e per conseguenza più deboli: i popoli ne sarebbero male affezionati: la sussistenza degli eserciti, che dee restarvi ed operare, sarebbe di vantaggio precaria.

Tale si è il necessario stato d'una monarchia conquistatrice: un lusso orribile nella capitale, la miseria nelle province lontane, l'abbondanza negli estremi. N' è appunto come del nostro pianeta: il fuoco è nel centro, sulla superficie la verdura, fra essi due, un terreno arido, freddo ed infruttifero (2).

CAPITOLO X.

D' una monarchia che conquista un' altra monarchia.

Alcuna volta una monarchia ne conquista un' altra. Quanto più picciola sarà questa, tanto meglio verrà sostenuta con delle fortezze:

(2) *Questo paragone è del fuoco francese: brilla, e non ha valore.*

quanto più sarà estesa, meglio verrà conservata con delle colonie.

CAPITOLO XI.

Dei costumi del popolo vinto.

Non basta in sì fatte conquiste il dare alla nazione soggiogata le leggi sue: è per avventura più necessario il lasciarle le sue costumanze, avvegnachè un popolo conosce, ama e difende sempre più i suoi costumi, che le sue leggi.

Nove volte sono stati cacciati d'Italia i Francesi, per la loro insolenza, dicono gli storici (*a*), rispetto alle donne ed alle fanciulle. E' soverchio per una nazione l'avere a soffrire la fierezza del vincitore, e di più la sua incontinenza; ed in oltre la sua indiscretezza certamente più disgustosa, perchè moltiplica gli oltraggi all'infinito.

CAPITOLO XII.

D'una legge di Ciro.

Non considero per buona legge quella, che fece *Ciro*, che i Lidii non potessero esercitare se non vili professioni, e professioni infami. Si tende al più urtante, si pensa alle ri-

(a) Scorrete l'istoria dell'universo del signor *Puffendorff*.

voluzioni, e non alle invasioni. Ma in brev'ora le invasioni verranno; s' uniscono i due popoli, entrambi si corromperanno. Io amerei meglio conservar con leggi la ruvidezza del popolo vincitore, che mantenere per mezzo di esse la mollezza del popolo vinto.

Aristodemo, tiranno di Cuma (*a*), si studiò di snervare il coraggio della gioventù. Volle che i giovanetti si lasciassero crescere i capelli, come le zittelle: che gli ornassero con fiori, e portasser vesti talari di color vario: che quando si portavano da' loro maestri di ballo e di musica, le donne portasser loro degli ombrelli, de' profumi e de' ventagli: che nel bagno esse loro porgessero pettini e specchi. Tale educazione durava fino all' età di venti anni. Ciò non può convenire che ad un picciolo tiranno, che espone la sua sovranità per difendere la sua vita.

CAPITOLO XIII.

Carlo *XII*.

Questo sovrano il quale fece uso delle sole sue forze, determinò la sua rovina col formar disegni, che non potevano essere effettuati se non con una lunga guerra: il che sostener non potevasi dal suo regno.

Non era già quello, che intraprese di rovi-

(a) *Dionigi d'Alicarnasso*. Lib. VII.

nare uno stato, che piegasse alla declinazione, ma un impero nascente. Servì ai Moscoviti di scuola la guerra, che loro ei faceva. In ogni rotta s'accostavano alla vittoria; e perdendo al di fuori, imparavano a difendersi al di dentro.

Carlo si credeva padrone del mondo ne' deserti della Polonia, ne' quali andava errando, e ne' quali trovavansi come sparsa la Svezia, mentre il principal suo nemico contr' esso fortificavasi, lo serrava, si stabiliva sul mar baltico, distruggeva o prendeva la Livonia.

Rassomigliavasi la Svezia ad un fiume, le cui acque tagliavansi nella sua sorgente, mentre si deviava dal suo corso.

Non fu Pultava, che rovinò *Carlo*: se non fosse stato distrutto in questo luogo, stato lo sarebbe in un altro. Gli accidenti della fortuna agevolmente si riparano; ma riparar non si possono casi, che nascono di continuo dalla natura delle cose.

Ma nè la natura, nè la fortuna furono mai tanto forti contr'esso, quanto esso contro di sè.

Non regolavasi sull'attuale disposizione delle cose, ma sopra un certo modello che si era formato: ed anche questo seguì egli malissimo. Non era egli *Alessandro*, ma sarebbe stato il miglior soldato di *Alessandro*.

Non riuscì il progetto d'*Alessandro* per altro, se non perchè era sensato. Le male riuscite de' Persiani nelle invasioni che fecero

nella Grecia, le conquiste d'*Agesilao*, e la ritirata dei diecimila avevano fatto rilevare a capello la superiorità de' Greci nel loro modo di combattere, e nel genere delle loro armi: e sapevasi bene, che i Persiani erano tanto grandi, da non potersi correggere.

Non potevano indebolir più la Grecia colle divisioni: trovavasi essa allora unita sotto un capo, il quale non poteva aver mezzo migliore per occultarle la sua servitù, dell' abbagliarla colla distruzione de' suoi eterni nemici, e colla speranza della conquista dell' Asia.

Un impero coltivato dalla più industriosa nazione del mondo, e che lavorava le terre per principio di religione, fertile e di tutto abbondante, presentava ad un nemico tutte le facilità per sussistervi.

Poteva argomentarsi dall' orgoglio di questi re, mai sempre mortificati indarno dalle loro disfatte, che affrettavano la loro rovina col dar di continuo delle battaglie; e che l' adulazione non mai permetteva, che dubitar potessero di lor grandezza.

Ma il progetto non era soltanto saggio, ch'ei venne altresì effettuato saggiamente. *Alessandro* nella rapidità delle sue azioni, nel bollore stesso delle sue passioni, aveva, se mi è permesso usar questo termine, un impeto di ragione, che conducevalo, e che coloro i quali hanno voluto fare un romanzo della sua storia, e che avevano la mente più guasta di lui,

non ci hanno potuto involare. Parliamone a tutto nostro bell'agio.

CAPITOLO XIV.

Alessandro.

Non si mise egli in via, se non dopo d'avere assicurata la Macedonia contro i popoli barbari confinanti, terminato d'opprimere i Greci: non si servì di questa oppressione, che per l'effettuazione di sua impresa: rese impotente la gelosia de' Lacedemoni: investì le province marittime: fece alle sue truppe di terra costeggiare il mare per non esser disgiunto dalla sua flotta: fece uso mirabile della disciplina contro il numero: non gli venne meno la sussistenza; e se è vero che la vittoria gli diede tutto, fece anche tutto per procurarsela.

Nel principio della sua impresa, vale a dire, in un tempo in cui una rotta poteva rovesciarlo, egli azzardò poco: quando la fortuna lo fece superiore agli eventi, talora uno de' suoi ripieghi fu la temerità. Allorchè prima di sua partenza, marcia contro i Triballieni e gl'Illirici, voi vedete una guerra (*a*), simile a quella che fece poi *Cesare* nelle Gallie. Quando ritorna in Grecia (*b*), prende e di-

(a) Arriano. *De expedit. Alexandri*, lib. I.
(b) *Ivi.*

strugge Tebe come contro sua voglia: accampato presso la loro città, aspetta che i Tebani voglian fare la pace; essi stessi affrettano la loro rovina.

Allorchè si tratta di combattere (c) le forze marittime de' Persiani, quello che ha dell' audacia, è piuttosto *Parmenione*; e quello che ha della prudenza, è piuttosto *Alessandro*. Consiste la sua industria nell' allontanare i Persiani dalle spiagge del mare, e di ridurgli ad abbandonar per sè stessi la lor marina in cui erano superiori. Tiro era addetta per principio a' Persiani, che far ben potevano di meno del suo commercio, e della sua marina. *Alessandro* la distrusse. Prese l' Egitto, che *Dario* avea lasciato senza truppe, mentre stava mettendo insieme in un altro universo eserciti innumerabili.

Il passo del Granico fece sì, che *Alessandro* s' impadronisse delle Colonie greche: la battaglia d' Isso gli acquistò Tiro e l' Egitto; la battaglia d' Arbelle gli diede tutta la terra.

Dopo la battaglia d' Isso, lascia fuggir *Dario*, ed attende solo a fortificare ed a regolare le sue conquiste: dopo la battaglia d' Arbelle gli è sì alle spalle (d), che non gli lascia alcuna ritirata nel suo impero. Entra *Dario* nelle sue province e città, sol per uscir-

(c) *Ivi.*
(d) Arriano. *De expedit. Alexandri.* lib. III.

ne: sì rapide sono le marce d' *Alessandro*, che credette veder l' impero dell' universo esser piuttosto il prezzo del suo corso, come ne' giuochi della Grecia, che il prezzo della vittoria.

Così ei fece le sue conquiste; veggiamo come conservolle.

Fece testa a coloro, i quali volevano ch'egli trattasse (*e*) i Greci come padroni, ed i Persiani come schiavi: non pensò che ad unire le due nazioni, ed a far perdere le distinzioni del popolo conquistatore, e del popolo vinto; abbandonò, dopo la conquista, tutti i pregiudizi che gli avevano servito a farla: prese i costumi de' Persiani per non desolare i Persiani col far loro prendere i costumi de' Greci, e quindi fu, che dimostrò tanto rispetto per la moglie e per la madre di *Dario*, che comparve tanto continente. E' cosa mai è questo conquistatore pianto da tutti i popoli che ha soggiogati? E cosa è mai questo usurpatore, per la cui morte versa lagrime la famiglia da lui detronizzata? E' un tratto di quella vita, gli storici della quale non ci dicono, che alcun altro conquistatore possa vantarsi.

Non vi ha cosa che più convalidi una conquista dell' unione che si forma de' due popoli

(e) Era il consiglio d'*Aristotele*. *Plutarco*. Oper. morali: della fortuna d'*Alessandro*.

coi matrimoni. Prese *Alessandro* mogli della nazione che aveva soggiogata: volle che i suoi cortigiani (*f*) ne prendessero eziandio; e gli altri Macedoni seguirono questo esempio. I Franchi ed i Borgognoni (*g*) permisero questi matrimoni: i Visigoti li proibirono (*h*) in Ispagna, e poi li permisero: i Longobardi non solo li permisero, ma li favorirono eziandio (*i*). Allorchè i Romani vollero indebolire la Macedonia, vi stabilirono, che non potesse farsi unione matrimoniale fra i popoli delle province.

Alessandro, che cercava d'unire i due popoli, pensò a far nella Persia numero grande di Greche colonie: fabbricò infinite città, e legò sì bene tutte le parti di questo nuovo impero, che dopo la sua morte nello sconvolgimento, e nella confusione delle più orribili guerre civili, dopo che i Greci si furono, per così dire, essi stessi distrutti, non si ribellò provincia alcuna persiana.

Per non ispossare la Grecia e la Macedo-

(f) Arriano. *De expedit. Alexandri*, lib. VII.

(g) Vedi la legge de'Borgognoni, *tit.* XII. art. 5.

(h) Vedi la legge de' Visigoti *lib.* III. tit. V, §. I, che annulla la legge antica, la quale aveva più riguardi (vi si dice) alla differenza delle nazioni, che delle condizioni.

(i) Veggasi la legge de'Longobardi, *lib.* II, tit. VII, §. I e II.

nia, spedì in Alessandria una colonia di giudei (*k*): non badava quali costumi avessero questi popoli, purchè gli fossero fedeli.

Non lasciò egli soltanto ai popoli vinti i loro costumi, ma lasciò loro eziandio le lor leggi civili, ed anche sovente i re ed i governatori che aveva trovati. Poneva i Macedoni alla testa delle truppe (*l*), e le persone del paese alla testa del governo; amando meglio di correre il pericolo d'alcuna infedeltà particolare (il che alcuna fiata gli avvenne) che d'una generale rivoluzione. Rispettò le vecchie tradizioni, ed i monumenti tutti della gloria o della vanità delle nazioni. I re di Persia avevan distrutti i tempii de' Greci, de' Babilonesi e degli Egiziani: egli rimisegli in piedi (*m*): poche nazioni a lui si sottomisero, su i cui altari non immolasse delle vittime. Pareva, ch'ei non avesse conquistato, se non per essere il particolar monarca di ciascuna nazione, ed il primo cittadino di ciascuna città. I Romani tutto conquistarono per tutto distruggere, voleva egli conquistar tutto per conservar tutto; e per quanti paesi scorresse, le sue prime idee,

---

(k) I re di Siria abbandonando il piano de'fondatori dell'impero, vollero obbligare i giudei a prendere i costumi dei Greci, il che diede orribili scosse allo stato loro.

(l) Arriano. *De expedit. Alexandr.* lib. III, ed altri. (m) Arriano. *Ivi.*

le prime sue mire furono di far sempre mai alcuna cosa, che potesse accrescerne la prosperità e la potenza. I primi mezzi li rinvenne nella grandezza del suo genio: i secondi, nella sua economia (*n*): i terzi, nell' immensa sua prodigalità per le cose grandi. La sua mano, ch' era chiusa per le spese private, s' apriva per le pubbliche. Bisognava regolar la sua casa? egli era un macedone. Bisognava pagare i debiti de' soldati, far parte ai Greci della sua conquista. far la fortuna d' ogni uomo del suo esercito? era *Alessandro*.

Due sono le ree azioni che ei fece: arse Persepoli ed uccise *Clito*. Le rese famose col suo pentimento, di modo che si dimenticarono le azioni sue turpi, per ricordarsi del suo rispetto per la virtù: sicchè vennero anzi considerate come cose a lui connaturali: quindi i posteri trovano la bellezza della sua anima quasi allato a' suoi trasporti, ed alle sue debolezze, quindi convenne compiangerlo, nè era più possibile d' odiarlo.

Io lo pongo al paragone di *Cesare*. Allorchè *Cesare* volle imitare i re d' Asia, mise alla disperazione i Romani per una cosa di pura ostentazione: quando *Alessandro* volle imitare i re d' Asia, fece una cosa, ch' entrava nel piano di sua conquista.

(n) Arriano. *De expedit. Alexandri*, lib. VII.

CAPITOLO XV.

Nuovi mezzi di conservare la conquista.

Quando un monarca conquista un grande stato, vi è una pratica prodigiosa atta di pari a moderare il dispotismo, ed a conservar la conquista: ne hanno fatto uso i conquistatori della China.

Per non porre alla disperazione il popolo soggiogato, nè insuperbire il vincitore: per impedire, che il governo degeneri in militare, e per tenere a dovere i due popoli, la tartara famiglia, che al presente regna nella China, ha stabilito, che ogni corpo di truppe nelle province, verrebbe composto di metà chinesi e di metà tartari, affinchè li conservi nel dover loro la gelosia fra le due nazioni. I tribunali parimente sono metà chinesi e metà tartari. Questo produce varii buoni effetti 1. Le due nazioni si mantengono l'una l'altra 2. Custodiscono tutte e due la potestà militare e civile, ed una d'esse non è dall'altra annientata. 3. La nazione conquistatrice può diffondersi per ogni dove, senza indebolire e perdersi: ella diviene atta a resistere alle guerre civili ed alle straniere. Istituzione tanto sensata, che appunto per la mancanza d'una analoga a questa, sonosi perduti quasi tutti quelli che sulla terra hanno conquistato.

CAPITOLO XVI.

D' uno stato dispotico che conquista.

La conquista quando è immensa suppone il dispotismo. In tal caso non basta l'esercito disperso per le province. Forz'è che stia mai sempre intorno alla persona del principe un corpo singolarmente fidato, sempre mai pronto a gettarsi sulla parte dell'impero, che potesse barcollare. Questa milizia dee tenere a segno le altre, e far tremare tutti coloro, a' quali si è stato costretto a lasciare alcuna autorità nell'impero. Intorno all'imperador della China sta un grosso corpo di Tartari sempre pronto al bisogno. Nel Mogol, presso i Turchi, al Giappone, vi è un corpo assoldato dal sovrano, indipendentemente da quello che è mantenuto dalle rendite delle terre. Queste forze particolari mantengono in rispetto le generali.

CAPITOLO XVII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Dicemmo, che gli stati conquistati da un monarca dispotico debbon essere feudatari. Gli storici si sfiatano in fare encomi alla generosità dei conquistatori che hanno restituita la corona a quei principi che aveano debellati. Adunque molto generosi erano i Romani, che

per tutto facevano dei re per avere degl' istrumenti di servaggio (*a*). Azione somigliante è un atto necessario. Se il conquistatore ritiene lo stato conquistato, i governatori ch' ei manderà, non potranno tener a segno i sudditi, nè esso stesso i suoi governatori. Sarà forzato a sguarnire di truppe l'antico suo patrimonio, per difendere il nuovo. Tutte le sventure dei due stati saranno comuni; la guerra civile del primo sarà altresì del secondo Che se per lo contrario il conquistatore restituisce il trono al principe legittimo, egli avrà un alleato necessario, il quale, colle forze che gli saranno proprie, accrescerà le sue. Abbiam veduto *Schach-Nadir* conquistare i tesori del Mogol, e lasciargli gl' Indostan (*b*).

(a) *Ut haberent instrumenta servitutis, et reges.*

(b) Una ragione, alla quale sembra che non abbia badato il signor di *Montesquieu*, si è, che quanto più si dilata l'estensione d'uno stato, tanto più s'espone ad aver da sostenere delle guerre; poichè vi sono più parti, le quali, essendo offese, esigono la nostra assistenza. Ecco perchè conviene meglio il non unire al corpo dello stato le conquiste, che fare si potrebbero, e perchè uno stato non debba aver soverchia estensione: ecco per avventura altresì una delle ragioni, per le quali i grandi imperii distruggono certe date regioni. Si leggerà con piacere sopra questo capitolo *Lo spirito delle leggi ridotto in quintessenza,* ove si rilevano a maraviglia bene varie inesattezze del nostro autore (Rifless. d'un anonimo).

LIBRO UNDECIMO.

DELLE LEGGI CHE FORMANO LA LIBERTA' POLITICA NEL SUO RAPPORTO CON LA COSTITUZIONE.

CAPITOLO PRIMO.

Idea generale.

Distinguo le leggi formanti la libertà politica nel suo rapporto con la costituzione, da quelle che la formano nel suo rapporto col cittadino. Saranno le prime il soggetto del presente libro (*a*); delle seconde tratteremo nel libro seguente.

(a) Contiene questo libro materie rilevantissime, e riflessioni eccellenti. Disgusta che sieno tanto imbarazzate. Chi può intendere *l' idea generale* di questo libro? Il signor di *Montesquieu distingue le leggi* ec. Quai leggi? *le leggi fondamentali*? Ma l'unione di queste leggi forma la costituzione dello stato, e sarebbe assurdo il dire, che si distinguono le leggi fondamentali che formano la libertà politica nel rapporto di questa libertà colle leggi fondamentali, dalle leggi fondamentali che formano questa libertà nel rapporto ch'essa ha col cittadino. Per lo meno tutto ciò è oscuro e sommamente inintelligibile; nè vi si vedrà più chiaro, se si suppon-

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Significati diversi dati alla parola libertà.

Non vi ha parola che abbia ricevuto numero maggiore di diversi significati, che abbia

---

ga, che l'autore abbia avuto in vista in questo luogo le leggi civili. Sviluppiamo questo passo. Le leggi fondamentali quelle sono che regolano l'amministrazione del governo: adunque esse sono che dilatano e limitano il poter supremo, e quindi il grado di libertà che ne risulta pei sudditi. Ora spiegandosi il governo internamente ed al di fuori, le leggi fondamentali d'uno stato possono limitare la potestà di governare, o per gli affari interni, o per gli stranieri; e secondo che sarà limitato ad uso di questi due riguardi, a questo riguardo altresì la libertà de'sudditi sarà maggiore o minore. Ecco la distinzione che ha in veduta il signor di *Montesquieu*, col distinguere *le leggi che formano la libertà politica nel suo rapporto con la costituzione*, vale a dire, col governo degli affari stranieri, *da quelle che la formano nel suo rapporto col cittadino*, cioè, col governo di ciò che forma l'interior dello stato. A cagion d'esempio, se un sovrano è pienamente padrone di far la pace o la guerra, di trattare colle potenze forastiere, ec. la libertà, che il nostro autore denomina *politica*, è nulla nel suo rapporto agli affari stranieri. Se egli è padrone di prescrivere a suo senno leggi tali pei sudditi, che rileva a proposito, questa libertà è nulla nel suo rapporto col cittadino. Ecco l'idea generale del no-

in tanti modi urtate le menti, quanto la parola *libertà*. Alcuni l'hanno presa per la facilità di deporre colui, al quale avevan dato un potere tirannico: altri per la facoltà d'elegger quello, al quale debbono obbedire, altri pel diritto d'essere armati e di potere esercitare la violenza: questi pel privilegio d'esser governati soltanto da un uomo della loro nazione, o dalle loro proprie leggi (*a*). Un certo popolo per lungo tratto di tempo ha intesa la libertà per l'uso di portare una lunga barba (*b*). Questi hanno addetto questo nome ad una forma di governo, e ne hanno escluse le altre. Quelli che gustato avevano il governo di repubblica, l'hanno posta in questo governo: gli altri che avevano goduto del governo monarchico (*c*), l'hanno assegnata alla mo-

---

stro autore sviluppata nella miglior forma possibile; ma vedremo, com'ei non l'ha seguìta, e che fra il numero di cose eccellenti, ch'ei ci espone, regna una confusione perdonabile a mala pena ad uno scolaro (Rifless. d'un anonimo).

(a) « Io ho, dice *Cicerone*, copiato l'editto di » *Scevola*, il quale permette ai Greci il terminare « fra essi le loro vertenze secondo le leggi loro; il » che fa sì che i medesimi si considerano come uo» mini liberi. »

(b) I Moscoviti non potevano comportare che il czar *Pietro* la facesse loro tagliare.

(c) Quei di Cappadocia ricusarono lo stato repubblicano offerto a' medesimi dai Romani.

narchia. Finalmente ognuno ha chiamato libertà il governo, che era conforme alle sue costumanze o alle sue inclinazioni: e siccome in una repubblica non si han sempre dinanzi agli occhi, ed in una maniera sì presente gl'istrumenti de' mali, de' quali uno si lagna, e che anche le leggi par che più vi ragionino, e meno parlino gli esecutori d'esse leggi, si colloca d'ordinario nelle repubbliche, e si esclude dalle monarchie. Finalmente, siccome nelle democrazie pare, che il popolo faccia a un di presso ciò, ch' egli vuole, si è collocata la libertà in questa sorte di governi, e si è confuso il potere del popolo colla libertà d' esso popolo.

CAPITOLO III.

Che cosa si è la libertà.

È vero che nelle democrazie, pare che il popolo faccia ciò ch' egli vuole; ma non consiste la politica libertà nel fare ciò che si voglia. In uno stato che è quanto dire, in una società, in cui vi sono leggi, la libertà in altro non può consistere, che nel poter fare ciò che si dee volere, e nel non esser costretto a fare ciò che non si dee volere.

Fa di mestieri porsi in mente ciò che siasi l' indipendenza, e ciò che siasi la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto quello che permettono le leggi: e se un cittadino far potesse ciò che esse proibiscono, non avrebbe

più libertà, poichè gli altri nel modo stessissimo avrebbero questo potere.

CAPITOLO IV.

Continuazione del medesimo soggetto.

La democrazia e l'aristocrazia non sono stati liberi di loro natura. La libertà politica si ritrova ne' soli governi moderati (*a*). Ma ella non è sempre negli stati moderati. Non vi è se non quando non si fa abuso del potere: ma ell' è un' eterna esperienza, che ogni uomo, il quale ha del potere, sia inclinato a farne abuso; ei s' innoltra fino colà ove trova confini. Chi lo direbbe! ha bisogno di confini la stessa virtù.

Affinchè abusar non si possa del potere, fa d' uopo, che per la disposizione delle cose il potere arresti il potere. Tale esser può una costituzione, che niuno sarà costretto a fare le cose, alle quali non l' obbliga la legge, ed a non far quelle che gli permette la legge.

CAPITOLO V.

Dell' oggetto di diversi stati.

Quantunque tutti gli stati abbiano generalmente un oggetto medesimo, che è di conser-

---

(a) Questo conferma ciò che ho osservato nel capitolo I. del libro II. N. (a) (Rifless. d'un anonimo).

varsi, nulladimeno ogni stato ne ha uno, che gli è particolare. L'ingrandimento era l'oggetto di Roma: la guerra, quello di Lacedemone: la religione, quello delle leggi giudaiche: il commercio, quello di Marsiglia: la pubblica tranquillità, quello delle leggi della China (*a*): la navigazione, quello delle leggi di Rodi; la libertà naturale, l'oggetto della polizia de' selvaggi: generalmente parlando, le delizie del principe, quello degli stati dispotici: la sua gloria, e quella dello stato, quello delle monarchie: l'indipendenza d'ogni privato è l'oggetto delle leggi polacche, e ciò che ne risulta, l'oppressione di tutti (*b*) (*c*).

Vi è altresì nel mondo una nazione, la quale ha per oggetto diretto della sua costituzione la politica libertà. Ci faremo a ponderare i principii sopra i quali essa la fonda. Se essi sono buoni, la libertà vi si farà vedere come in uno specchio.

Per iscoprire la politica libertà nella costituzione, non vi vuol grande stento. Se si può vederla ov'ell'è, o se si è rintracciata, e perchè andarne in cerca?

(a) Oggetto naturale d'uno stato, che non ha nemici al di fuori, o che crede d'averli confinati con delle barriere.

(b) Disordine del *Liberum veto*.

(c) Veggasi ciò che ho notato nel capitolo XI, del libro III. N. (a) (Rifless. d'un anonimo).

CAPITOLO VI.

Della costituzione d'Inghilterra.

Vi sono in ogni stato tre sorte di potere, la potestà legislativa, la potestà esecutrice delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e la potestà esecutrice di quelle che dipendono dal diritto civile (*a*).

(a) Tutto quello che ci viene sminuzzato in questo luogo dall'autore, merita d'essere corretto. Non vi sono in ciascuno stato tre poteri; ma si distinguono nella sovranità, cioè a dire nel potere di governare, tre specie di potestà, secondo l'oggetto, sopra di cui il governo si manifesta: Si chiamano la *potestà legislativa*, la *potestà giudiziaria* e la *potestà esecutrice*. In virtù della prima il sovrano, o il magistrato fa leggi; in virtù della seconda giudica le azioni de' cittadini a norma di queste leggi, e per la terza eseguisce la sua sentenza. Ecco in qual guisa si comprendono queste tre potestà, e noi vedremo come l'autore tratta la sua materia in conformità di ciò che abbiamo asserito, e che si è contraddetto, allorchè ha distinta una *potestà esecutrice delle cose, le quali dipendono dal diritto delle genti, ed una potestà esecutrice di quelle, che dipendono dal diritto civile*, e che ci asserisce come per quella il sovrano fa la pace, o la guerra, spedisce o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni: conciossiachè, secondo che l'oggetto degli affari stranieri si riferisce alla semplice volontà, o all'esecuzione, viene a ca-

In virtù della prima il sovrano o il magistrato fa delle leggi per un tempo o per sempre, e corregge o annulla quelle, che sono fatte. In virtù della seconda fa la pace o la guerra, spedisce o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In virtù della terza punisce i delitti o giudica le vertenze de' privati. Denominerassi quest' ultima la potestà di giudicare, e l' altra semplicemente la potestà esecutrice dello stato.

E' la politica libertà in un cittadino quella tranquillità di spirito, la quale proviene dall' opinione che ha ciascuno di sua sicurezza; ed affinchè abbiasi questa libertà, fa di mestieri, che il governo sia tale, che un cittadino temer non possa un altro cittadino.

Allorchè nella persona medesima, o nello stesso corpo di magistratura, la potestà legislativa è riunita alla potestà esecutrice, non vi ha libertà: poichè si può temere, che il monarca stesso o lo stesso senato non faccia delle leggi tiranniche per tirannicamente eseguirle (*b*).

---

dere sotto la potestà legislativa; ovvero sotto la potestà esecutrice. A cagion d esempio, far la pace, come il trattarla, è un atto di semplice volontà, che non può cadere sotto la potestà esecutrice (Rifless. di un anonimo).

(b) Ecco una dimostrazione evidente di tutto quello che abbiamo detto nelle due precedenti note: imperciocchè il passo del nostro autore, quando

Non vi ha altresì libertà, qualora la potestà di giudicare non è disgiunta dalla potestà legislativa, e dall'esecutrice. Se fosse unita alla

---

si combina con ciò, che precede, vuole in sostanza dir così: « Allorchè la potestà di far leggi per un » tempo o sempre, e di correggere o annullare » quelle che sono fatte, si trova unita nella mede» sima persona o nel medesimo corpo di magistra» tura, alla potestà di far la pace o la guerra, di » spedire, o ricevere ambascerie, di stabilire la si» curezza, di prevenire le invasioni, non vi è li» bertà, perchè si può temere, che lo stesso mo» narca o lo stesso senato non faccia leggi tiranni» che per tirannicamente eseguirle. » Ma in buon ora qual connessione ha mai *la potestà di far leggi, con quella di spedire ambasciadori*, perchè si possa considerar questa come esecutrice di quello, che è dal legislatore stabilito? Come mai *l'atto di spedire ambasciadori*, ec. può tirannicamente operare sopra leggi, alle quali ei non s'estende? La potestà legislativa impone una pena contro le assemblee, supponghiamola una legge tirannica. L'atto di spedire ambasciadori, ec. può egli mai essere un mezzo d'eseguire tirannicamente sì fatta legge. Lo stesso convien che diciamo de' passi, che vengono appresso, e correggerli in questa forma per poterli comprendere. E' la potestà legislativa quella parte del governo, la quale prescrive, dichiarando per legge la volontà del sovrano; la giudiziaria è quella, la quale pronuncia, se le azioni cadano sotto la legge: quella poi si è l'esecutrice, che fa eseguire la volontà del sovrano. Queste tre potestà distinte in sì fatta maniera ci sviluppano il pensiero del nostro

potestà legislativa, il potere sopra la vita e la libertà de' cittadini sarebbe arbitrario, poichè il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unita alla potestà esecutrice, il giudice potrebbe aver la forza d'un oppressore.

Tutto sarebbe perduto, se lo stesso uomo o il medesimo corpo de' principali o de' nobili o del popolo, esercitassero queste tre potestà: quella di far leggi, quella d'eseguire le pubbliche risoluzioni, e quella di giudicare i delitti o le vertenze de' privati.

Nella maggior parte de' regni d'Europa il governo è moderato, perchè il principe, che

---

autore, che in sostanza a questo si riduce. La potestà legislativa proibisce le assemblee o conventicoli privati; sì fatta legge è supposta tirannica. Se la potestà legislativa si trovasse unita alla potestà esecutrice, potrebbe questa eseguire tirannicamente le pene ingiunte da questa legge: avvegnachè in tal caso la volontà si troverebbe congiunta colla forza. Nel modo stesso, se la potestà giudiziaria si trovasse unita alla legislativa, i giudizi non seconderebbero tanto lo spirito della legge, o la sua equità; ma bensì la volontà e le mire particolari di colui che l'ha fatta. Il giudice sarebbe legislatore, come si esprime il nostro autore egregiamente. Interpretando in tal maniera il signor di *Montesquieu*, vi è modo di comprenderlo; e tutto quello ch'ei dice, prova ad evidenza, che non si può esprimerlo in altra forma, senza toglierne tutto il senso, e cadere nell'assurdo (Rifless. d'un anonimo).

ha le due prime potestà, lascia a' suoi sudditi l'esercizio della terza. Presso i Turchi, ove queste tre potestà trovansi unite nella persona del sultano, regna un orribile dispotismo.

Nelle repubbliche d'Italia, nelle quali queste tre potestà sono unite, la libertà si trova meno che nelle nostre monarchie (c). Quindi il governo, per conservarsi, abbisogna di mezzi così violenti come quello de' Turchi; ne sono testimoni gl' inquisitori di stato (d), ed il tronco, dove ogni accusatore può ad ogni momento gettare con una carta la sua accusa.

Quale possa essere la situazione d'un cittadino in queste repubbliche, voi lo vedete. Ha lo stesso corpo di magistratura come esecutore delle leggi tutta la potestà, che si ha data come legislatore. Può smunger lo stato col suo voler generale; e siccome possede eziandio la potestà di giudicare, può colla sua volontà privata distruggere ogni cittadino.

Una è tutta la potestà; e quantunque non vi sia fasto di pompa esteriore, che sveli un principe dispotico, si rileva ad ogni istante.

Quindi i monarchi che hanno voluto rendersi dispotici, hanno sempre cominciato dal riunire nella loro persona tutte le magistratu-

---

(c) Dico in questo luogo ciò che esposi qui sopra nell'ultima annotazione, e tutti i passi che seguono, ne sono altrettante prove (Rifless. d'un anonimo). (d) A Venezia.

re, e varii re d'Europa, tutte le grandi cariche del loro stato.

Io sono d'avviso, e credo di non ingannarmi, che la pura ereditaria aristocrazia delle italiane repubbliche non corrisponda a capello all'asiatico dispotismo. La moltitudine de' magistrati raddolcisce talora la magistratura: tutti i nobili non concorrono sempre a' disegni medesimi. Vi si formano diversi tribunali, i quali si temperano Quindi in Venezia il *maggior consiglio* ha la legislazione: il *pregadi* l'esecuzione: le *quarantie* la facoltà di giudicare; ma il male si è, che questi differenti tribunali sono formati da magistrati del corpo medesimo, il che viene a formare una medesima potestà.

La potestà di giudicare non dee assegnarsi ad un senato permanente, ma debb'essere esercitata da persone prese dal corpo del popolo (e) in certi dati tempi dell'anno, nella forma dalla legge prescritta per formare un tribunale, che duri soltanto fino a che lo richiegga la necessità.

In tal modo la potestà di giudicare sì terribile fra gli uomini, non essendo aderente, nè ad un certo stato, nè ad una certa professione, diviene, quasi dissi, invisibile e nulla. Non si ha di continuo de' giudici innanzi agli

(e) Come in Atene.

occhi, e temesi la magistratura e non i magistrati.

Fa anche d'uopo, che nelle grandi accuse il reo insieme colla legge, si scelga i giudici o per lo meno, che ne possa ricusare numero sì grande, che quegli i quali restano sieno riputati come scelti da esso.

Le altre due potestà piuttosto potrebbero conferirsi a magistrati, o a corpi permanenti, perchè non si esercitano sopra alcun privato, non essendo la prima, che la volontà generale dello stato, e l'altra la sola esecuzione di questa generale volontà (*f*).

Ma se i tribunali non debbon esser fissi, i giudizi debbon esser a un tal segno, che altro mai non sieno, se non un preciso testo della legge. Se fossero una privata opinione del giudice, si viverebbe nella società senza precisamente sapere gl'impegni che vi si contraggono.

(f) Quest'ultime parole confermano altresì l'interpretazione da noi data qui sopra nelle due note precedenti (*a*) (*b*). Imperciocchè se *la potestà esecutrice altro non fa che eseguire la volontà generale*, è manifesto, che quella potestà esecutrice non è in verun modo quella *di spedir ambasciatori*. Del rimanente il signor di *Montesquieu* dà in questo luogo delle generalità, che ricercherebbero un'ampia discussione, se altri volesse prendersi la briga di far vedere a quante dissoluzioni esse vadano soggette, e con quanta poca ragione possan essere universalmente asserite (Rifless. d'un anonimo).

Fa altresì di mestieri che i giudici sieno della condizione dell'accusato, o suoi pari, perchè non possa porsi in mente d'esser caduto fra le mani di persone inclinate a fargli violenza.

Se la potestà legislativa lascia all'esecutrice il diritto d'imprigionar cittadini, che possono dar cauzione di loro condotta, non vi ha più libertà; qualora non sieno arrestati per rispondere sul fatto stesso ad un'accusa dalla legge renduta capitale: nel qual caso sono essi realmente liberi, poichè non sono sottoposti che alla sola potestà della legge.

Ma se la potestà legislativa si credesse in pericolo per alcuna secreta congiura contro lo stato, o per qualche intelligenza co' nemici di fuori, ella potrebbe per un tempo breve e limitato permettere alla potestà esecutrice di far prendere i cittadini sospetti, i quali non perderebbero la loro libertà per un tempo, se non per conservarla per sempre.

Questo è il solo mezzo conforme alla ragione di supplire alla tirannica magistratura degli efori, ed agl'inquisitori di stato di Venezia, che sono anche dispotici.

Siccome in uno stato libero, ogni uomo che è riputato avere un'anima libera, debb'esser governato da sè stesso, bisognerebbe che il popolo in corpo possedesse la potestà legislativa; ma siccome ciò è impossibile ne'grandi stati, ed è soggetto a molti disordini ne' pie-

cioli, fa di mestieri che il popolo faccia per mezzo de' suoi rappresentanti tutto quello che ei non può far per sè medesimo (g).

Si rilevano meglio assai i bisogni della propria città, che quelli delle altre; e meglio si giudica delle capacità de' suoi vicini, che di quella degli altri suoi compatriotti. Non fa d'uopo adunque che i membri del corpo legislativo sieno presi generalmente dal corpo della nazione; ma è dicevole che in ogni luogo principale si eleggano gli abitanti un rappresentante.

Il vantaggio grande de' rappresentanti consiste nell'esser capaci di discutere gli affari. Il popolo non vi è atto in conto veruno, il che forma uno de' difetti della democrazia.

Non è necessario che i rappresentanti, i quali hanno ricevuta da quelli che gli hanno eletti, una generale istruzione, ne ricevano una particolare sopra ciascun affare, come si pratica nelle diete d'Alemagna. Vero si è, che in questa forma la parola dei deputati, verrebbe ad essere di vantaggio l'espressione della nazione; ma questo indurrebbe lunghezze infinite, e renderebbe ciascun deputato padrone degli altri tutti; e nelle occasioni più pressanti tutta la forza della nazione potrebb'essere arrestata da un capriccio.

(g) Da ciò vien parimente confermato quello che qui sopra asserimmo nell'annotazione al capitolo II del libro II. nota (a) (Rifless. d'un anonimo).

Quando i deputati, dice ottimamente il signor *Sidney*, rappresentano un corpo di popolo, come in Olanda, debbono render conto a coloro che hanno lor data la commissione; è tutt'altro allorchè sono deputati dai borghi, come in Inghilterra.

Tutti i cittadini nei varii distretti debbon aver diritto di dare il loro voto per l'elezione del rappresentante, a riserva di quelli che si trovano in istato tale di bassezza, che son riputati come privi della propria volontà

Vi era un vizio grande nella maggior parte delle antiche repubbliche, ed è, che il popolo aveva diritto di prendervi delle risoluzioni attive, e che ricercano alcuna esecuzione, cosa, di cui è egli del tutto incapace. Non dee entrare nel governo, se non per eleggere i suoi rappresentanti, la qual cosa è sommamente alla sua portata. Imperciocchè, se poche persone quelle sono che conoscano il grado preciso della capacità degli uomini, ciascuno è però capace di sapere in generale, se quello, ch'esso sceglie, ha più lumi, che la maggior parte degli altri.

Il corpo rappresentante non debb' essere scelto tanto per prendere qualche risoluzione attiva, cosa ch'ei non farebbe a dovere; ma per far leggi, o per vedere se sieno state a dovere eseguite quelle che ha fatte; cosa, che ei può farlo dirittamente.

Vi sono sempre in uno stato delle persone

distinte per nascita, per ricchezze o per onori; ma se fossero confuse fra il popolo, e se non vi avessero che un voto come gli altri, la comune libertà sarebbe il loro servaggio, nè avrebbero il menomo interesse a difenderla, mentre la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di essi. La parte che hanno nella legislazione essere dee perciò proporzionata agli altri vantaggi che hanno nello stato: il che accaderà, se formino un corpo, il quale abbia diritto d'arrestare gl'intraprendimenti del popolo, come questo ha diritto di troncar i loro.

Quindi la potestà legislativa sarà fidata al corpo de' nobili, ed al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo, che avranno ciascuno le loro assemblee e le loro deliberazioni a parte, e mire ed interessi separati (*h*).

Delle tre potestà divisate da noi, nulla si è in qualche forma quella di giudicare. Non ne restano che due; e siccome abbisognano queste d'una potestà regolante per temperarle, la parte del corpo legislativo, che è composta di nobili, è fatta per produrre questo effetto.

Il corpo dei nobili debb'essere ereditario.

(h) Non è vero: converrà meglio che questi due corpi sieno uniti per moderar le mire, e gl'interessi separati intorno al ben generale (Rifless. d'un anonimo).

Egli lo è primieramente di sua natura, ed inoltre forz'è, ch'egli abbia un interesse grandissimo nel conservare le proprie prerogative, per sè stesse odiose, e che in uno stato libero debbono trovarsi in pericolo. Ma siccome una potestà ereditaria potrebb'essere indotta a seguire i propri interessi privati, e a dimenticare quelli del popolo, fa d'uopo, che nelle cose, in cui si ha un sommo interesse a corromperla, come nelle leggi che riguardano l'esazione del danaro imposto, essa non abbia parte nella legislazione, se non per la sua facoltà d'impedire, e non per la sua facoltà di formare statuti.

Chiamo *facoltà di formare statuti* il diritto d'ordinare da sè stesso, o di correggere ciò che è stato da un altro ordinato. Chiamo *facoltà d'impedire* il diritto di render nulla una risoluzione presa da un altro, ch'era appunto la potestà dei romani tribuni. E quantunque quegli, che ha facoltà d'impedire, aver possa altresì il diritto d'approvare, in tal caso quest'approvazione altro non è che una dichiarazione, ch'ei non fa uso della sua facoltà di impedire, e deriva da questa facoltà.

La potestà esecutrice dee esistere nelle mani d'un monarca, poichè quella parte del governo che ha quasi sempre bisogno d'un'azione momentanea, vien meglio amministrata da uno, che da più: dove ciò che dipende dalla

potestà legislativa, vien con frequenza meglio ordinato da più, che da un solo (i).

Che se non vi fosse monarca, e che la potestà esecutrice fosse affidata ad un certo numero di persone cavate dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perchè unite sarebbero le due potestà, avendo alcuna volta, e potendo aver sempre le persone stesse parte nell'una e nell'altra.

Se il corpo legislativo stesse per un tratto di tempo considerabile senza essersi unito, non vi sarebbe più libertà. Imperciocchè seguirebbe una delle due cose, o che non vi sarebbe più risoluzione legislativa, o lo stato precipiterebbe nell'anarchia: ovvero che queste rivoluzioni verrebbero prese dalla potestà esecutrice, che in tal caso diverrebbe assoluta.

Sarebbe inutile che il corpo legislativo fosse sempre unito. Sarebbe ciò grave pei rappresentanti, ed in oltre occuperebbe soverchio la potestà esecutrice, la quale non penserebbe ad eseguire, ma a difendere le sue prerogative, ed il diritto che ha d'eseguire.

Di più, se il corpo legislativo si trovasse continuamente unito, potrebbe accadere che non si facesse, che supplir nuovi deputati

(i) Non è necessario che la potestà esecutrice si trovi nelle mani del monarca; basta che venga affidata ad un solo incaricato di fare eseguire la volontà del sovrano (Rifless. d'un anonimo).

in luogo di quelli che morissero; ed in tal caso, qualora il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe irrimediabile. Quando diversi corpi legislativi si succedono gli uni agli altri, il popolo che ha cattiva opinione del corpo legislativo attuale, rivolge con ragione le sue speranze a quello che verrà dopo; ma se fosse sempre lo stesso corpo, il popolo vedendolo una volta corrotto, nulla più spererebbe dalle sue leggi; diverrebbe furioso, o caderebbe nell'indolenza.

Non dee il corpo legislativo convocarsi esso stesso: imperciocchè un corpo non è riputato aver volontà, se non quando è convocato; e se non si unisse unanimamente, dir non si potrebbe qual parte fosse veramente il corpo legislativo, quella, che fosse convocata insieme, o quella, che non fosse. Che se avesse diritto di prorogarsi per sè stesso, potrebbe darsi che non si prorogasse mai: il che sarebbe periglioso ne' casi, ne' quali volesse fare qualche attentato contro la potestà esecutiva. In oltre vi sono alcuni tempi più adattati gli uni degli altri per l'assemblea del corpo legislativo; fa d'uopo adunque, che sia la potestà esecutrice quella, che regoli il tempo della convocazione e della durata di queste assemblee per rapporto alle circostanze, ch'essa conosce.

Se la potestà esecutrice non ha il diritto di raffrenare gl'intraprendimenti del corpo legis-

lativo, questo sarà dispotico; poichè, siccome potrà arrogarsi tutto il potere ch' ei può immaginare, ei distruggerà tutte le altre potestà.

Ma non bisogna che la potestà legislativa abbia reciprocamente la facoltà d'arrestare la potestà esecutrice. Imperciocchè avendo l'esecuzione di sua natura i suoi limiti, è inutile il limitarla: oltrechè la potestà esecutrice si esercita sempre sopra cose momentanee. La potestà de' romani tribuni era viziosa, non solamente perchè arrestava la legislazione, ma eziandio l'esecuzione: la qual cosa era cagione di gravissime sventure.

Ma se in uno stato libero la potestà legislativa non dee avere il diritto d'arrestare la potestà esecutrice, ella ha diritto, ed aver dee la facoltà d'esaminare, in qual modo sono state eseguite le leggi ch'essa ha fatte; e questo è il vantaggio, che ha tal governo sopra quello di Creta e di Lacedemone, ove i *Cosmi* e gli *efori* non rendevan conto della loro amministrazione.

Ma qualunque siasi questo esame, aver non dee il corpo legislativo la facoltà di giudicare la persona e per conseguenza la condotta di colui, ch'eseguisce. Sacra esser dée la sua persona, perchè essendo necessaria allo stato, affinchè non divenga tirannico il corpo legislativo, dal momento in cui fosse accusato, o giudicato, non vi sarebbe più libertà.

Nei casi somiglianti non sarebbe una mo-

narchia, ma una non libera repubblica. Ma siccome chi eseguisce, non può male eseguire senz'aver consiglieri pravi, e che odian le leggi come ministri, quantunque esse li favoriscono come uomini, questi posson essere ricercati e puniti. E questo è il vantaggio di tal governo sopra quello di *Gnido*, ove non permettendo la legge di chiamare in giudizio gli *Amimon* (*k*), nè pur dopo la loro amministrazione (*l*), il popolo non poteva mai farsi dar ragione delle ingiustizie che erangli state fatte.

Quantunque, generalmente parlando, la potestà di giudicare non debba essere unita ad alcuna parte della legislativa, ciò è però soggetto a tre eccezioni fondate sul particolare interesse di colui che debb'essere giudicato.

I grandi trovansi sempre esposti all'invidia; e se fossero giudicati dal popolo, potrebbero essere in pericolo, nè goderebbero del privilegio che ha il minimo cittadino in uno stato libero, d'esser giudicato da' suoi pari. Fa d'uopo adunque, che i nobili sieno chiamati non avanti a' tribunali ordinari della nazione,

---

(*k*) Magistrati, che ogni anno il popolo eleggeva. Vedi *Stefano di Bisanzio*.

(*l*) Si potevano accusare dopo la magistratura loro i magistrati romani. *Dionigi d'Alicarnasso*. Lib. IX. ove si rileva l'affare del tribuno *Genuzio*.

ma dinanzi a quella parte del corpo legislativo, che è composta di nobili (*m*).

Potrebbe darsi, che la legge, la quale è a un tempo stesso illuminata e cieca, fosse in certi casi troppo severa. Ma i giudici della nazione altro non sono come dicemmo, che la bocca pronunziante le parole della legge; enti senz'anima, che non ne possono moderare nè la forza nè il rigore. Adunque la parte del corpo legislativo è quella che abbiamo denominata essere in altra occasione un tribunale necessario, che lo è anche in questa: sta alla suprema sua autorità il moderar la legge in favore della legge medesima col pronunziare meno severamente di lei (*n*).

Potrebbe anche darsi, che alcun cittadino ne' pubblici affari violasse i diritti del popolo e commettesse de' delitti, che i magistrati stabiliti non potessero o non volessero punire. Ma generalmente la potestà legislativa non

---

(m) Subito che sono i tribunali stabiliti sopra regole fisse, e che non ne è escluso ordine alcuno, non si tratta di far differenza in pro di chicchessia. Se si temono i giudizi quando i membri non saranno scelti se non da un solo ordine, non basterà stabilire con una legge fondamentale, che i tribunali debbon esser formati di membri presi dagli ordini tutti dello stato (Rifless d'un anonimo).

(n) Non fa di mestieri che ciò si faccia in pro di qualsivoglia ordine. Basta il diritto di far grazia per salvare gl' infelici (Rifless. d'un anonimo).

può giudicare; ed essa lo può ancor meno in questo caso particolare, in cui rappresenta la parte interessata, che è il popolo. Non può dunque esser più che accusatrice. Ma innanzi a chi accuserà ella? Andrà ella ad abbassarsi dinanzi a' tribunali della legge, che le sono inferiori, ed in oltre composti di persone, che essendo popolari com'essa, sarebbero strascinate dall'autorità d'un accusatore così grande? Non già: fa d'uopo per conservare la dignità del popolo e la sicurezza del privato, che la parte legislativa del popolo accusi innanzi alla parte legislativa dei nobili, che non ha nè i medesimi interessi che essa, nè le stesse passioni (*o*).

Questo è il vantaggio che ha un tal go-

(*o*) Queste distinzioni non sembrano gran fatto utili. Che significa quello *andrà ella ad abbassarsi . . . questa dignità del popolo . . .*? Prette chimere. Non vi ha avvilimento nel seguire ciò che ci detta la ragione, nè patisce la dignità del popolo pel dovere d'accusare innanzi ad un tribunale. Nell'Olanda si trovano per ogni dove uffiziali istruiti per denunziare i colpevoli, e per accusarli in nome del sovrano: fa d'uopo, che ciò si faccia dinanzi ai tribunali. L'uffiziale è tenuto a provare la sua accusa, e ad esigere l'esecuzione della legge in nome del sovrano, e rimettono all'uffiziale il fare eseguir la sentenza come è stata pronunziata (Rifless. d'un anonimo).

verno sopra la maggior parte delle repubbliche antiche, ov' era questo abuso, che il popolo fosse ad un tempo stesso e giudice ed accusatore.

La potestà esecutrice, come abbiam detto, dee prender parte alla legislazione colla sua facoltà d' impedire, senza di che resterà in breve ora spogliata delle sue prerogative. Ma se la potestà legislativa ha parte nell'esecuzione, sarà egualmente perduta la potestà esecutrice.

Se il monarca s'ingerisse nella legislazione per la facoltà di stabilire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome forz' è pertanto, che abbia parte nella legislazione onde difendersi, forz' è altresì, che vi s' ingerisca colla facoltà d' impedire.

Quello che cangiò in Roma il governo, fu che il senato, il quale aveva una parte della potestà esecutrice, ed i magistrati che avevano l'altra, non possedevano, come il popolo, la facoltà d' impedire.

Ecco pertanto la costituzione fondamentale del governo, di cui parliamo. Il corpo legislativo essendovi composto di due parti, l'una raffrenerà l'altra colla sua vicendevole facoltà d' impedire. Ambedue saranno legate dalla potestà esecutrice, la quale lo sarà pure dalla legislativa.

Queste tre potestà dovrebbero formare un riposo o una inazione. Ma siccome pel ne-

cessario movimento delle cose, esse sono costrette ad innoltrarsi, esse verranno anche forzate a camminar di concerto.

Non facendo la potestà esecutrice parte della legislativa, se non per la sua facoltà di impedire, ella non potrebbe ingerirsi nella discussione degli affari. Non è tampoco necessario ch'essa proponga, perchè potendo sempre disapprovare le risoluzioni, può ella sempre rigettare le decisioni delle proposizioni, che non avrebbe voluto che fatte si fossero.

In alcune antiche repubbliche, in cui aveva il popolo in corpo la discussione degli affari, era cosa naturale, che la potestà esecutrice li proponesse e li discutesse con lui, senza di che sarebbesi trovata una strana confusione nelle risoluzioni.

Se la potestà esecutrice stabilisce sull'esazione del pubblico danaro in altra guisa che col proprio consenso, non vi sarà più libertà, poichè diverrà essa legislativa nel più rilevante punto della legislazione.

Se la potestà legislativa stabilisce, non di anno in anno, ma per sempre, sull'esazione del pubblico danaro, essa corre pericolo di perdere la sua libertà, perchè la potestà esecutrice non più dipenderà da essa: e quando si tiene per sempre un diritto somigliante, è molto indifferente, che tengasi da sè stesso o da un altro. Lo stesso addiviene, se essa stabilisce, non d'anno in anno, ma per sem-

pre sulle forze terrestri e marittime, cui dee essa affidare alla potestà esecutrice.

Affinchè chi eseguisce non possa opprimere, fa d'uopo che gli eserciti, che se gli affidano, sieno popolo, ed abbiano lo spirito medesimo del popolo, come seguì in Roma sino a' tempi di *Mario*. E perchè ciò sia così, non vi sono che due mezzi: o che quelli che s'impiegano nell'esercito abbiano beni bastanti per assicurare la loro condotta agli altri cittadini, e che non sieno arrolati che per un anno solo, come praticavasi in Roma: o pure, se si ha un corpo di truppe permanente, ed in cui sieno i soldati una delle parti più vili della nazione, fa d'uopo, che la potestà legislativa possa cassarlo quando le aggrada: che i soldati abitino co' cittadini, e che non siavi nè campo separato, nè quartieri, nè piazza di guerra (*p*).

Qualora sia stabilito l'esercito, non dee il

(p) La potestà esecutrice è in questo luogo considerata relativamente agli affari stranieri: e può dirsi in generale, che rapporto a coloro, a' quali vien confidata la potestà militare, bisogna badare di far dipendere assolutamente il corpo militare dalla potestà legislativa, senza di che questo corpo operar potrebbe in guisa contraria al voler del sovrano. Per impedire i disordini, de' quali in seguito fa parola il nostro autore, si possono porre in opera le stesse precauzioni da noi indicate già nella nota (*d*) del lib. II, al cap. IV (Rifless. d'un anonimo).

medesimo dipendere immediatamente dal corpo legislativo, ma dalla potestà esecutrice, e ciò per la natura della cosa, consistendo il suo fatto più in azione, che in deliberazione.

E' proprio della maniera di pensare degli uomini, che facciasi più caso del coraggio che della timidità; dell'attività, che della prudenza; della forza, che dei consigli. L'esercito disprezzerà mai sempre un senato, e rispetterà i suoi uffiziali. Non farà caso degli ordini che gli verranno spediti per parte d'un corpo composto di persone, che riputerà timide ed indegne perciò di comandarli. Quindi subito che l'esercito dipenderà unicamente dal corpo legislativo, il governo diventerà militare: e se mai è accaduto il contrario, è stato l'effetto di alcune straordinarie circostanze. Perchè l'esercito vi è sempre separato: perchè è composto di più corpi, ciascuno de' quali dipende dalla sua particolar provincia: perchè le città capitali sono piazze eccellenti che si difendono colla sola loro situazione, e dove non istanziano truppe.

L'Olanda è anche in maggior sicurezza di Venezia: essa sommergerebbe le truppe ribellanti, le ridurrebbe a morirsi di fame: non sono le medesime nelle città che potessero dar loro la sussistenza; adunque questa sussistenza è precaria.

Che se nel caso, in cui l'armata è governata dal corpo legislativo, particolari circo-

stanze impediscono che il governo divenga militare, si cadrà in altri disordini; accaderà una delle due cose; o che l'esercito distrugga il governo, o che il governo indebolisca l'esercito.

Questo indebolimento poi avrà una cagione molto fatale, nascerà dalla debolezza medesima del governo.

Se si vuol leggere l'opera ammirabile di *Tacito* sopra i costumi (q) de' Germani, si rileverà, come da essi hanno gl' Inglesi tratta l'idea del loro governo politico. Questo bel sistema è stato rinvenuto ne' boschi.

Siccome le umane cose tutte hanno termine, così lo stato, di cui ragioniamo, perderà la sua libertà, egli perirà. Roma, Sparta e Cartagine perirono. Perirà allora che la potestà legislativa sarà più corrotta dall'esecutrice.

Non istà a me l'esaminare, se gl' Inglesi godano attualmente sì fatta libertà o no. Mi basta il dire, che è stabilita dalle loro leggi, nè altro cercherò di vantaggio.

Non pretendo io però d'abbassare con questo gli altri governi, nè dire che questa libertà politica estrema debba mortificar coloro, i quali ne hanno soltanto una moderata. Co-

---

(q) *De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes: ita tamen, ut eu quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur.*

me direi questo, io credo, che l'eccesso stesso della ragione non è sempre desiderabile, e che gli uomini si accomodino sempre meglio alle cose di mezzo, che agli estremi?

Arrington nel suo *Oceana* ha ancora esaminato qual fosse il punto più eminente di libertà, al quale può esser portata la costituzione d'uno stato. Ma di lui si può dire, che non è andato in traccia di questa libertà, se non dopo d'averla mal conosciuta, e che ha fabbricata Calcedonia, avendo innanzi agli occhi la riva di Bisanzio.

CAPITOLO VII.

Delle monarchie a noi note.

Le monarchie a noi note non hanno, come quella, di cui parlato abbiamo, la libertà per loro diretto oggetto: non tendono esse che alla gloria de' cittadini, dello stato e del sovrano. Ma risulta da questa gloria uno spirito di libertà, il quale può fare in questi stati cose egualmente grandi, e contribuir tanto per avventura alla felicità, quanto la libertà stessa.

Le tre potestà non vi sono distribuite, e gettate sul modello della costituzione, di cui abbiam ragionato; ha ognuna di esse una distribuzione particolare, secondo la quale s'accostano più o meno alla politica libertà; e se non vi s'accostassero, la monarchia degenererebbe in dispotismo.

CAPITOLO VIII.

Perchè gli antichi non avevano un'idea ben distinta della monarchia.

Non era a cognizione degli antichi il governo fondato sopra un corpo di nobiltà, e meno eziandio il governo fondato sopra un corpo legislativo, formato da' rappresentanti d'una nazione. Le repubbliche della Grecia e dell'Italia erano città, ciascuna delle quali aveva il suo governo, e che univa i suoi cittadini entro le sue mura. Innanzi che i romani ingoiate avessero tutte le repubbliche, non vi era quasi in niun luogo re, in Italia, nelle Gallie, in Ispagna, in Alemagna: in tutte queste regioni erano picciole popolazioni, e picciole repubbliche. L'Africa stessa era sottomessa ad una grande. l'Asia minore era occupata dalle greche colonie. Non vi era dunque esempio di deputati di città, nè d'assemblee di stati: forz'era andar fino in Persia, per trovare il governo d'un solo.

Vero si è, che vi erano delle repubbliche confederate: più città spedivano dei deputati ad un'assemblea. Ma io asserisco, che non vi era monarchia su tal modello.

Ecco in qual guisa si formò il primo piano delle monarchie a noi note. Le nazioni germaniche, le quali conquistarono il romano impero, erano, come ognun sa, sommamente

libere. Basta sopra di ciò veder Tacito *Dei costumi de' Tedeschi.* I conquistatori si sparsero nel paese: abitavano le campagne, e poco le città. Quando erano in Germania, tutta la nazione poteva convocarsi. Allorchè furon dispersi nella conquista, nol poterono più. Bisognava pertanto, che la nazione deliberasse sopra i suoi affari, come fatto aveva prima della conquista: ed essa lo fece per mezzo di rappresentanti. Ecco l'origine del governo gotico fra noi. Da principio fu un misto d'aristocrazia e di monarchia. Egli aveva questo disordine, che il minuto popolo vi era schiavo: era un buon governo, che in sè conteneva la capacità di diventar migliore. Nacque la costumanza di accordare delle lettere di libertà; ed in brev' ora la libertà civile del popolo, le prerogative della nobiltà e del clero, la potestà dei re, si trovarono in concerto tale, ch'io non credo, che vi sia stato sulla terra governo sì ben temperato, quanto lo fu quello di ciascheduna parte dell'Europa, nel tempo che dominovvi; ed è cosa mirabile, che la corruttela del governo d'un popolo conquistatore formasse la specie migliore di governo, che gli uomini abbian potuto immaginare.

CAPITOLO IX.

Maniera di pensare d' Aristotele.

Comparisce visibilmente l'imbarazzo d' *Aristotele* quando tratta della monarchia (a). Ne stabilisce cinque specie, non le distingue per la forma della costituzione, ma per cose d'accidente come le virtù o i vizi del sovrano; o per cose straniere, come l'usurpazione della tirannia, o la successione alle tirannidi.

Pone *Aristotele* nell' ordine delle monarchie, e l' impero de'Persiani ed il regno di Lacedemone. Ma chi non vede, che il primo era uno stato dispotico, e l'altro una repubblica?

Gli antichi, i quali non conoscevano la distribuzione delle tre potestà nel governo d'un solo, non potevano formarsi una giusta idea della monarchia.

CAPITOLO X.

Maniera di pensare degli altri politici.

Per temperare il governo d' un solo, *Arriba* (*a*) re d' Epiro non immaginò, che una repubblica. Non sapendo i Mososi come limitare lo stesso potere, fecero due re (*b*) con

(a) Politic. *Lib.* III, cap. XIV.
(*a*) Veggasi *Giustino*, Lib. XVII.
(b) *Aristotele*, Politica, Lib. V, cap. IX.

ciò indebolivasi lo stato più che il comando: si volevano de' rivali, ed avevansi de' nemici.

Due re non erano tollerabili se non se in Lacedemone: essi non vi formavano la costituzione, ma erano una parte della costituzione.

CAPITOLO XI.

Dei re de' tempi eroici presso i Greci.

Ne' tempi eroici si stabilì presso i Greci una specie di monarchia che non ebbe durata (*a*). Coloro che inventate avevano delle arti, fatta la guerra del popolo, uniti uomini dispersi, o che dato avevan loro de' terreni, ottenevano il regno per essi, e lo trasfondevano ne' loro figliuoli. Erano essi re, sacerdoti e giudici. E' questa una delle cinque specie di monarchia, delle quali ci parla *Aristotele* (*b*), ed è la sola che possa risvegliare l'idea della monarchica costituzione. Ma il piano di questa costituzione è opposto a quello delle nostre odierne monarchie.

Le tre potestà eranvi distribuite in guisa, che il popolo vi aveva la potestà legislativa (*c*), ed il re la potestà esecutrice, con quella di giudicare: dove per lo contrario nelle monar-

---

(a) *Aristotele*, Politica, *Lib.* III. cap. XIV.

(b) *Ivi.*

(c) Veggasi ciò che dice *Plutarco*, nella vita di *Teseo*. Veggasi anche *Tucidide*, Lib. I.

chie a noi note, il principe ha la potestà esecutrice e la legislativa, o per lo meno una parte della legislativa, ma non giudica.

Nel governo dei re de' tempi eroici, le tre potestà erano malamente distribuite. Tali monarchie non potevano sussistere; imperciocchè subito che il popolo aveva legislazione, poteva pel menomo capriccio annientare la dignità reale, come fece per tutto.

Presso un popolo libero, e che aveva la potestà legislativa, presso un popolo rinchiuso in una città, ove tutto quello che vi ha d'odioso, diviene anche più odioso, il capo d'opera della legislazione consiste nel sapere collocare a dovere la potestà di giudicare. Ma la medesima non lo poteva esser peggio, che nelle mani di colui che già possedeva la potestà esecutrice. Da tal momento diventava orribile il monarca. Ma ad un tempo stesso, siccome non aveva la legislazione, non poteva difendersi contro la legislazione, aveva soverchio potere, e non ne aveva quanto bastasse. Non si era per anche rinvenuto, che la vera funzione del sovrano consisteva nello stabilire dei giudici, e non già di giudicare esso stesso. La politica contraria rese insopportabile il governo d'un solo. Tutti questi re furono cacciati.

I Greci non immaginarono la vera distribuzione delle tre potestà nel governo d'un solo: non l'immaginarono se non nel governo di

più, e denominarono *Polizia* questa sorta di costituzione (*d*).

CAPITOLO XII.

Del governo dei re romani, e come vi furono distribuite le tre potestà.

Il governo dei re romani aveva alcuna relazione a quello dei re de' tempi eroici presso i Greci. Cadde siccome gli altri, a motivo del suo vizio generale, tutto che ottimo fosse in sè stesso, nella sua particolar natura.

Per dar chiara contezza di questo governo, distinguerò quello de' primi cinque re, quello di *Servio Tullio*, e quello di *Tarquinio*.

Elettiva era la corona, e sotto i primi cinque re, ebbe il senato la parte maggiore nell' elezione.

Dopo la morte del re esaminava il senato se si custodirebbe la forma del governo, ch'era stabilita. Se stimava dicevole il conservarla, nominava un magistrato (*a*), preso dal suo corpo, il quale eleggeva un re; il senato approvarne doveva l'elezione; dovevala confermare il popolo; proteggerla gli auspici. Qualora mancasse una di queste tre condizioni, conveniva passare ad altra elezione.

(d) Veggasi *Aristotele*, Politica. *Lib.* IX, cap. VIII.

(a) *Dionigi d'Alicar.* Lib. II, p. 110, e Lib. IV. p. 242 e 243.

Monarchica era la costituzione, aristocratica e popolare; e fu tale l'armonia della potestà, che ne' primi regni non si vide nè gelosia, nè contrasto. Il re comandava gli eserciti, e soprantendeva ai sacrifizi: aveva la potestà di giudicare gli affari civili (*b*) e criminali (*c*): convocava il senato: univa il popolo: lo poneva a parte di certi affari e gli altri li regolava di conserva col senato (*d*).

Grande era l'autorità del senato. Con frequenza prendevano i re dei senatori per giudicare con essi: non portavano alcun affare al popolo, se non erano deliberati (*e*) nel senato.

Il popolo aveva il diritto d'eleggere i (*f*) magistrati, d'acconsentire alle nuove leggi; e

---

(b) Vedi il discorso di *Tanaquil* in *Tito Livio*, Lib. I, dec. I, ed il regolamento di *Servio Tullio* in *Dion. d'Alicarnasso*, Lib. IV, pag. 229.

(c) Vedi *Dionigi d'Alicar.* Lib. II, p. 118, e Lib. III. pag. 171.

(d) *Tullo Ostilio* mandò a distruggere Alba in vigore d'un senato-consulto. *Dionigi d'Alicar.* lib. III. pag. 167 e 172.

(e) *Ivi* Lib. IV, p. 276.

(f) *Dionigi d'Alicarnasso* Lib. II. Bisognava pertanto, che non nominasse a tutte le cariche, mentre *Valerio Publicola* fece la famosa legge, che vietava ad ogni cittadino l'esercitare alcun impiego, se non avesse ottenuto il suffragio del popolo.

quando il re permettevalo, quello d'intimare la guerra e di fare la pace. Egli non aveva la potestà di giudicare. Allorchè *Tullo Ostilio* rimise il giudizio d'*Orazio* al popolo, ebbe delle private ragioni, che si leggono in *Dionigi d'Alicarnasso* (*g*).

La costituzione mutò faccia sotto (*h*) *Servio Tullio*. Non ebbe parte il senato nella sua elezione, ma si fece proclamare dal popolo. Si spogliò de' giudizi civili (*i*), riserbandosi i soli criminali: portò direttamente al popolo gli affari tutti: lo sollevò dalle imposizioni, e pose tutto il carico sulle spalle dei patrizi. Così a misura che infievoliva la regia potestà e l'autorità del senato, cresceva la potestà del popolo (*k*).

Tarquinio non si fece eleggere, nè dal senato, nè dal popolo; considerò *Servio Tullio* quale usurpatore, e prese la corona come un diritto ereditario: esterminò la maggior parte de' senatori: non consultò quelli che rimanevano, nè tampoco li chiamò ai suoi giudizi (*l*). La sua potestà divenne maggiore: ma ciò,

---

(g) Lib. III. p. 159. (h) Lib. IV.

(i) Si privò della metà della potestà regia, dice *Dion. d'Alicar.* Lib. IV, pag. 229.

(k) Credevasi, che se non fosse stato prevenuto da *Tarquinio*, avrebbe stabilito il governo popolare. *Dion. d'Alic.* Lib. IV, p. 243.

(l) Lib. IV.

che in tal potestà vi era d' odioso, lo divenne di più: usurpò il potere del popolo: fece leggi senza esso, e per sino ne fece contro di esso (*m*). Avrebbe unite le tre potestà nella sua persona; ma venne il momento, in cui ricordossi il popolo ch'era legislatore, e *Tarquinio* non fu più.

CAPITOLO XIII.

Riflessioni generali sopra lo stato di Roma dopo l'espulsione dei re.

Non si possono mai lasciar da un lato i Romani: così appunto ancor oggi nella loro capitale si lasciano i nuovi palagi per andare in cerca di rovine: così appunto l'occhio, che si è fermato sullo smalto de' prati, è vago di rimirare le rupi ed i monti.

Godute avevano le famiglie patrizie in ogni tempo grandi prerogative. Sì fatte distinzioni, grandi sotto i re, divennero assai più rilevanti dopo la loro espulsione. Da ciò nacque la gelosia de' plebei, che vollero umiliarli. I contrasti investivano la costituzione senza indebolire il governo; poichè, purchè le magistrature conservassero la loro autorità, era assai indifferente, di qual famiglia fossero i magistrati.

Un' elettiva monarchia, qual era Roma, sup-

(m) *Ivi.*

pone di necessità un potente corpo aristocratico, che la fiancheggi, senza che degenera tosto in tirannide, o in istato popolare. Ma non abbisogna uno stato popolare di questa distinzione di famiglie per conservarsi. Questo fece sì, che i patrizi i quali erano parti necessarie della costituzione nel tempo dei re, ne divennero una parte superflua nel tempo dei consoli: potè il popolo abbassarsi senza distrugger sè stesso, e mutare la costituzione senza corromperla.

Poichè *Servio Tullio* ebbe avviliti i patrizi, Roma dovette cadere dalle mani dei re in quelle del popolo. Ma il popolo con abbassare i patrizi temer non dovette di ricadere in quelle dei re.

Può uno stato cangiare in due modi, o perchè si corregge la costituzione o perchè si corrompe. Se ha conservati i suoi principii, e che la costituzione muti, è perchè si corregge; se ha perduti i suoi principii quando la costituzione venga a cangiarsi, è perchè si corrompe.

Roma, dopo l'espulsione dei re, esser doveva una democrazia. Già possedeva il popolo la potestà legislativa: il suo unanime suffragio era stato quello che avevane cacciati i re; se non persisteva in questo volere, ad ogni istante ritornar potevano i *Tarquinii*. Il pretendere che avesse voluto cacciarli per cadere nel servaggio d'alcune famiglie, non era più

ragionevole. La situazione delle cose richiedeva adunque, che Roma fosse una democrazia, e tuttavia essa non lo era. Fu forza temperare il potere de' primati, e che le leggi piegassero verso la democrazia.

Con frequenza gli stati fioriscono più nell'insensibile passaggio da una in altra costituzione, di quello facessero nell' una o nell'altra di queste costituzioni. Allora sono tese tutte le molle del governo; tutti i cittadini pretendono: o si investe, o s' accarezza, e regna una nobile emulazione fra quelli i quali difendono la costituzione che declina, e quelli che pongono innanzi quella che prevale.

CAPITOLO XIV.

Come la distribuzione delle tre potestà cominciasse a cangiare dopo l' espulsione dei re.

Da quattro cose veniva singolarmente urtata la romana libertà, i soli patrizi conseguivano tutti gl' impieghi sacri, politici, civili e militari: erasi annesso un potere eccessivo al consolato: si facevano oltraggi al popolo: finalmente non se gli lasciava ne' suffragi pressochè veruna influenza. Questi quattro abusi appunto corresse il popolo.

1. Fece stabilire, che vi sarebbero delle magistrature, alle quali potrebbero aspirare i plebei; e tratto tratto egli ottenne d' entrare in tutte, a riserva di quella dell' interregno:

2. Si disciolse il consolato, e se ne formarono più magistrature. Si crearono de' pretori (*a*), ai quali si diede la facoltà di giudicare gli affari privati: si nominarono dei questori (*b*) per far giudicare i delitti pubblici: si stabilirono gli edili, in mano di cui si pose la polizia: si fecero i tesorieri (*c*), che amministrassero il danaro pubblico: finalmente colla creazione de' censori si tolse ai consoli quella parte della potestà legislativa che regola i costumi dei cittadini, e la momentanea polizia dei varii corpi dello stato. Le principali prerogative che loro restarono, furono il presedere ai (*d*) grandi stati del popolo, il convocare il senato ed il comandare gli eserciti.

3. Dalle leggi sacre furono stabiliti i tribuni, che arrestar potessero in ogni istante gl'intraprendimenti de' patrizi, e non impedissero soltanto le ingiurie private, ma le generali eziandio.

Finalmente accrebbero i plebei la loro influenza nelle pubbliche decisioni. In tre maniere era diviso il popolo romano, per centurie, per curie e per tribù; e qualora dava il

---

(a) *Tito Livio*. Decade I. lib. VI.

(b) *Quaestores parricidii*: Pomponius, *Leg.* 2, *ff. De orig. juris*.

(c) *Plutarco* nella vita di *Publicola*.

(d) *Comitiis centuriatis*.

suo voto, trovavasi convocato e formato in una di queste tre guise.

Nella prima i patrizi, i principali, i facoltosi, il senato, ciò, che a un di presso era la cosa stessa, possedevano quasi tutta l'autorità; nella seconda ne avevano meno, e meno ancora nella terza.

Era la divisione per centurie piuttosto una divisione di censo e di mezzi, che una divisione di persone: tutto il popolo era diviso in 193 centurie (*e*), ciascuna delle quali aveva un voto. Dai patrizi e dai primati si formavano la 98 prime centurie, il rimanente dei cittadini trovavasi sparso nelle altre 95. In questa divisione adunque i patrizi erano i padroni dei suffragi.

Nella divisione per curie (*f*) non avevano i patrizi i vantaggi medesimi: ma però ne avevano. Bisognava consultare gli auspici, de' quali eran padroni i patrizi; ma non vi si poteva far proposizione al popolo se prima non fosse stata riferita al senato, ed approvata da un senatoconsulto. Ma nella divisione per tribù, non si trattava, nè d' auspici, nè di senatoconsulto, ed i patrizi non vi avevan luogo.

Ora procurò sempre il popolo di far per curie le assemblee che si solevano far per cen-

---

(e) Veggasi intorno a ciò *Tito Livio* Lib. I, e *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. IV e VII.

(f) *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. IX, pag. 598.

turie, e di far per tribù quelle che si facevano per centurie, il che fece passare gli affari dalle mani de' patrizi in quelle de' plebei.

Quindi allorchè i plebei ebber conseguito il diritto di giudicare i patrizi, il che cominciò dall'affare di *Coriolano* (g), i plebei vollero giudicarli convocati per tribù (h), e non per centurie; e quando si stabiliscono in favor del popolo le nuove magistrature (i) di tribuni e di edili, ottenne il popolo d'unirsi per curie onde nominarli, e poichè la sua potestà fu assicurata, ottenne (k) che sarebbero nominati in un' assemblea per tribù.

CAPITOLO XV.

Come nello stato florido della repubblica perdesse Roma in un colpo la sua libertà.

Nel bollore delle dispute fra' patrizi ed i plebei, chiesero questi, che si dessero leggi fisse, affinchè più non fossero i giudizi l'effetto d'un volere capriccioso, o d'arbitrario potere. Dopo molte resistenze il senato vi si accomodò. Per comporre queste leggi si nominarono dei decemviri. Si credette di dover

(g) *Dionigi d'Alicar.* Lib. VII.

(h) Contro l'uso antico, come si rileva in *Dionig. d'Alicar.* Lib. V, pag. 320.

(i) Lib. VI, pag. 410 e 411.

(k) Lib. IV, pag. 625.

loro accordare un gran potere, perchè dovevan dar leggi a dei partiti ch'erano quasi incompatibili. Restò sospesa la nomina di tutti i magistrati, e nei comizi vennero eletti essi soli amministratori della repubblica. Si trovarono rivestiti della potestà consolare, e della tribunizia. La prima dava loro il diritto di convocare il senato, la seconda quello d'unire il popolo: ma non convocarono nè l'uno, nè l'altro. Dieci uomini nella repubblica ebbero soli tutta la potestà legislativa, tutta la potestà esecutrice, tutta la potestà di giudicare. Roma si vide sottoposta ad una tirannide così crudele, come quella di *Tarquinio*. Allorchè esercitava *Tarquinio* le sue vessazioni, era sdegnata Roma del potere ch'ei s'aveva usurpato: e quando esercitarono le loro i decemviri, rimase stupefatta del potere che aveva essa dato.

Ma e qual era questo sistema di tirannide prodotto da persone, che ottenuto non avevano il poter politico e militare, se non se per la cognizione degli affari civili, e che nelle circostanze di quei tempi avevano bisogno al di dentro della viltà de' cittadini, affinchè si lasciassero governare, e del loro coraggio al di fuori per difenderli?

Lo spettacolo della morte di *Virginia* immolata dal proprio padre al pudore, ed alla libertà, fece svanire la potestà dei decemviri. Ognuno si trovò libero, perchè ognuno fu offeso: tutti divennero cittadini, perchè tutti

erano padri. Il senato ed il popolo ricovrarono una libertà ch' era stata affidata a ridicoli tiranni.

Più che ogni altro il popolo romano veniva posto in movimento dagli spettacoli. Fece finire la regia potestà quello del sanguinoso corpo di *Lucrezia*. Il debitore, che comparve in piazza coperto di ferite, cangiò la forma della repubblica. La vista di *Virginia* fece cacciare i decemviri. Per far condannare *Manlio*, convenne togliere al popolo la vista del campidoglio. La toga sanguinosa di *Cesare* rimise Roma nel servaggio.

CAPITOLO XVI.

Della potestà legislativa nella republica romana.

Sotto i decemviri non vi erano diritti da disputarsi: ma allorchè ricovrossi la libertà, si videro rifiorire le gelosie: fino a che rimasero alcuni privilegi ai patrizi, continuarono i plebei a spogliarneli.

Picciolo sarebbe stato il male, se contentati si fossero i plebei di togliere ai patrizi le loro prerogative, e se offesi non gli avessero nella loro medesima qualità di cittadini. Quando il popolo era convocato per curie o per centurie, era composto di senatori, di patrizi e di plebei. Nelle dispute i plebei guadagna-

rono questo punto (*a*), che soli senza i patrizi e senza il senato far potrebbero leggi, che si chiamarono *Plebisciti*: ed i comizi, ne' quali furono fatte, si dissero comizi per tribù. Così vi furono de' casi, ne' quali i patrizi (*b*) non ebber parte nella potestà legislativa, e ne' quali (*c*) vennero sottoposti alla potestà legislativa d'un altro corpo dello stato. Fu questo un delirio della libertà. Il popolo per istabilire la democrazia, urtò di fronte i principii stessi della democrazia. Pareva, che una potestà tanto eccessiva avesse dovuto distruggere l'autorità del senato: ma Roma aveva prodigiose istituzioni. Essa ne aveva singolarmente due: dalla prima era regolata la potestà legislativa del popolo; veniva limitata dalla seconda.

I censori, e prima d'essi i consoli (*d*) for-

(a) *Dionigi d'Alicarnasso*. Lib. XI, pag. 725.

(b) In vigore delle leggi sacre poterono i plebei fare i plebisciti, soli e senza che i patrizi fossero ammessi nella loro assemblea. *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. VI, pag. 410, e Lib. VII, pag. 430.

(c) In vigore della legge fatta dopo l'espulsione de' decemviri vennero i patrizi sottoposti ai plebisciti, tutto che non vi avessero potuto dare il loro voto. *Tito Livio Lib.* III. e *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. VI. p. 72, e questa legge venne confermata da quella di *Publilio Filone* dittatore nell'anno di Roma 416. *Tito Livio*, Lib. VIII.

(d) L'anno 312 di Roma, i consoli tuttora facevano il censo, come rilevasi da *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. XI.

mavano e creavano, per dir così, ogni cinque anni il corpo del popolo; esercitavano la legislazione sul corpo medesimo che possedeva la legislativa potestà. « *Tiberio Gracco* censore, » dice *Cicerone*, trasferì i liberti nelle tribù della città, non colla forza della sua eloquenza, » ma con una parola e con un gesto: e se » fatto non l' avesse, più non avremmo questa repubblica, che noi a stento teniamo in » piedi.

Per altra parte aveva il senato la potestà di togliere, quasi dissi, la repubblica dalle mani del popolo, col creare un dittatore, innanzi a cui il sovrano piegava la testa, e restavansi sepolte nel silenzio le leggi più popolari (*e*).

CAPITOLO XVII.

Della potestà esecutrice nella medesima repubblica.

Se il popolo fu geloso della sua legislativa potestà, lo fu meno della sua potestà esecutrice. Lasciolla quasi interamente al senato ed ai consoli, nè altro riserbossi, salvo che il diritto d' eleggere i magistrati, e di confermare gli atti del senato e dei generali.

(*e*) Come quelle che permettevano l'appellazione al popolo da'decreti di tutti i magistrati.

Roma, la cui passione era il comando, la cui ambizione era di tutto soggiogare, che mai sempre aveva usurpato, che usurpava tuttora: aveva continuamente grandi affari; i suoi nemici congiuravan contr' essa, o essa congiurava contro i suoi nemici.

Forzata a condursi per una parte con eroico coraggio, e per l'altra con una consumata prudenza, lo stato delle cose esigeva, che in mano del senato fosse la direzione degli affari Disputava il popolo al senato i rami tutti della legislativa potestà, perchè era geloso di sua libertà: non disputavagli i rami della esecutrice, perchè guardava con gelosia la sua gloria.

La parte che prendeva il senato nella potestà esecutrice, era sì grande, che asserisce *Polibio* (*a*), che tutti i forestieri pensavano che Roma fosse un' aristocrazia (*b*). Disponeva il senato dell' erario pubblico, ed affittava le rendite; era l'arbitro degli affari degli alleati, decideva della guerra e della pace, e dirigeva per tal riguardo i consoli; fissava il numero della romana soldatesca e delle truppe alleate; distribuiva le province e gli eserciti, ai consoli o ai pretori; e spirato l'anno del comando, poteva dar loro un successore: decretava i trionfi: riceveva ambascerie, e ne

(a) Libro VI.

(b) Se ne potrebbe dire altrettanto dell'Olanda (Rifless. d'un anonimo).

spediva: nominava i re, li premiava, li puniva, li giudicava, dava, o faceva loro perdere il titolo d'alleati del popolo romano.

I consoli facevano la leva delle truppe, che condur dovevano alla guerra; comandavano le armate terrestri o marittime: disponevano degli alleati: nelle province avevano tutto il potere stesso della repubblica; davano la pace a' popoli soggiogati; ne imponevan loro le condizioni, o le rimettevano al senato.

Ne' primi tempi allorchè il popolo s' ingeriva alquanto negli affari della guerra e della pace, esercitava piuttosto la sua potestà legislativa, che la sua potestà esecutrice. Altro non faceva che confermar quello, che i re, e dopo di essi, i consoli o il senato, avevan fatto. Anzi che il popolo fosse l' arbitro della guerra veggiamo che i consoli o il senato la facevano bene spesso ad onta delle opposizioni de' suoi tribuni. Quindi creò esso stesso (*c*) i tribuni delle legioni, che fino allora erano stati nominati dai generali; ed alcun tempo avanti della prima guerra punica ei regolò, che egli solo avrebbe il diritto di dichiarare la guerra (*d*).

(c) L'anno di Roma 444. *Tito Livio* Dec. I. Lib. IX. Comparendo perigliosa la guerra contro *Perseo*, un senatoconsulto ordinò, che questa legge sarebbe sospesa, ed il popolo vi acconsentì. *Tito Livio*. Decad. V, lib. II.

(d) Lo strappò al senato, dice *Freinshemio*. Decad. II, lib. VI.

CAPITOLO XVIII.

Della potestà di giudicare nel governo di Roma.

La potestà di giudicare venne data al popolo, al senato, ai magistrati ed a certi dati giudici. Bisogna vedere come fu distribuita. Comincerò dagli affari civili.

I consoli (*a*) giudicarono dopo i re, come i pretori dopo i consoli. *Servio Tullio* erasi spogliato della giudicatura degli affari civili: non li giudicarono nè pure i consoli, se non in rarissimi casi (*b*), che per tal motivo si chiamarono *straordinari* (*c*). Si contentarono di nominare i giudici, e di formare i tribunali che doveano giudicare. Apparisce dal discorso d'*Appio Claudio*, presso *Dionigi d'Alicarnasso* (*d*), come nell'anno di Roma 259 era ciò considerato come un costume stabilito

---

(a) Non può dubitarsi, che i consoli prima della creazione de' pretori non avessero la giudicatura civile V. *T. Livio* Decad. I, lib. II, pag. 19. *Dionigi d'Alicarnasso* Lib. X, p. 627, e nello stesso libro, pag. 645.

(b) Con frequenza i tribuni giudicarono soli. Non vi fu cosa che li rendesse più odiosi, che questa, *Dionig. d'Alicar.* Lib. IV, pag. 709.

(c) *Judicia extraordinaria.* V. Institut. Lib. IV.

(d) Lib. VI, p. 360.

presso i romani; e non è un porne l'epoca troppo innanzi, col riferirlo al tempo di *Servio Tullio*.

Formava ogni anno il pretore una lista (*e*) di quelli che eleggeva per far la funzione di giudici nell'anno della sua magistratura. Se ne prendeva il numero sufficiente per ogni affare. Ciò si pratica presso a poco lo stesso in Inghilterra: e ciò ch'era favorevolissimo alla libertà (*f*) è, che il pretore prendeva i giudici di consenso delle parti (*g*). Il numero grande di rifiuti, che oggi può farsi in Inghilterra, si riferisce a un di presso a tal costumanza.

Questi giudici decidevano delle sole questioni di fatto (*h*); a cagion d'esempio, se fosse stata pagata una somma o no; se un'azione fosse o non fosse stata commessa. Ma per le

---

(*e*) *Album judicium*.

(*f*) « Non hanno voluto i nostri antenati, dice » *Cicerone* pro *Cluentio*, che un uomo, le cui » parti non fossero convenute, potesse esser giudice, » non solo della riputazione d'un cittadino, ma » eziandio del menomo affare pecuniario. »

(*g*) Vedi ne' frammenti della legge Servilia, nella Cornelia e d'altre, in quale maniera queste leggi davano giudici ne' delitti, che si proponevano di punire. Con frequenza si prendevano a scelta, talora si tiravano a sorte, o finalmente a sorte mescolata colla scelta.

(h) Seneca *De benef*. Lib. III, cap. VII, sul fine.

questioni di diritto (*i*) siccome richiedevano una certa capacità, erano portate al tribunale de' *centumviri* (*k*). I re si riservarono il giudizio degli affari criminali, ed in questo i consoli lor succedettero: appunto in conseguenza di questa autorità il consolo *Bruto* fece morire i suoi figliuoli, e tutti quelli che avevano congiurato pei *Tarquinii*. Tal potere era eccessivo. Avendo già i consoli la potestà militare, ne ponevano l'esercizio per fino negli affari della città, e le lor procedure prive delle formalità della giustizia, erano, anzi che giudizi, azioni violente.

Ciò diede luogo alla legge Valeria, la quale permise d'appellare al popolo da tutte le ordinazioni de' consoli, che mettessero in pericolo la vita d'un cittadino. Non potettero più i consoli pronunziare una pena capitale contro un cittadino romano, se non per volontà del popolo (*l*).

Si vede nella prima congiura pel ritorno dei *Tarquinii* che il consolo *Bruto* giudica i

---

(i) Vedi *Quintiliano*, Lib. IV, p. 54, in fol. ediz. di Parigi 1541.

(k) *Leg.* 2, ff. *De orig. jur.* Precedevano al giudizio i magistrati detti decemviri, tutto sotto la direzione d'un pretore.

(l) *Quoniam de capite civis romani injussu populi romani, non erat permissum consul.bus jus dicere* V. Pomponio. *Leg.* 2, ff. *De orig. jur.*

colpevoli: nella seconda si convoca il senato, ed i comizi per giudicare (*m*).

Le leggi che furono denominate *sacre*, diedero ai plebei dei tribuni, i quali formarono un corpo, ch' ebbe da principio pretensioni immense. E' ignoto qual fosse maggiore o nei plebei il vigliacco ardimento di domandare, o nel senato la condiscendenza e la facilità d'accordare. La legge Valeria aveva permesse le appellazioni al popolo; al popolo cioè composto di senatori, di patrizi e di plebei. I plebei stabilirono, che le appellazioni verrebbero portate innanzi ad essi. Si mise ben presto in questione, se i plebei giudicar potessero un patrizio; fu questo il soggetto d'una disputa che fece nascere l' affare di *Coriolano*, e che terminò con questo affare. *Coriolano* accusato dai tribuni. innanzi al popolo sosteneva contro lo spirito della legge Valeria, ch'essendo patrizio, esser non poteva giudicato, che dai consoli; i plebei contro lo spirito della stessa legge pretesero, che ei non dovesse esser giudicato, se non da essi soli, ed essi lo giudicarono.

Questo venne modificato dalla legge delle XII tavole. Ordinò la medesima, che non si potesse decidere della vita d' un cittadino, se

(m) *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. V, pag. 322.

non negli stati maggiori del popolo (*n*). Così il corpo de' plebei, o pure, il che è l' istesso, i comizi per tribù, più non giudicarono che i delitti, la cui pena consisteva soltanto in una multa pecuniaria. Vi voleva una legge per imporre una pena capitale; per condannare ad una pena pecuniaria, non vi voleva che un plebiscito.

Sapientissima fu questa disposizione della legge delle XII tavole. Venne essa a formare una prodigiosa conciliazione fra la plebe ed il senato. Imperciocchè la competenza degli uni e degli altri derivò dalla grandezza della pena, e della natura del delitto; fu d' uopo che si concertassero insieme.

Tolse la legge Valeria tutto ciò, che in Roma restava del governo, che aveva relazione a quello dei re greci de' tempi eroici. I consoli trovavansi senza potestà per la punizione de' delitti. Quantunque pubblici sieno tutti i delitti, è però necessario distinguer quelli che più interessano i cittadini fra essi, da quelli che interessano di vantaggio lo stato nel rapporto che ha con un cittadino. I primi sono i delitti privati, i secondi sono i delitti pubblici. Giudicò il popolo per sè stesso i pubblici delitti; ed a riguardo de' privati, ei nominò per

(n) I comizi per centurie. Così *Manlio Capitolino* fu giudicato in questi comizi. *Tito Livio* Decad. I. lib. VI, pag. 68.

ogni delitto, per una particolar commissione, un questore per farne l'inquisizione. Con frequenza era uno de' magistrati, alcuna volta un uomo privato, che sceglievasi dal popolo. Addimandavasi questore del parricidio. Ne vien fatta menzione nella legge delle XII tavole (*o*).

Nominava il questore quello che chiamavasi il giudice della questione, il quale cavava a sorte i giudici, formava il tribunale e presedeva sott' esso il giudizio (*p*).

E' bene il far osservare in questo luogo la parte che aveva il senato nella nomina del questore, affinchè si rilevi, come le potestà fossero a tal riguardo bilanciate. Alcuna volta il senato faceva eleggere un dittatore per far la funzione di questore (*q*); tal altra ordinava che il popolo fosse convocato da un tribuno perchè nominasse un questore (*r*); finalmente il popolo nominava talvolta un magistrato per

---

(o) Dice *Pomponio* nella legge 2, al digesto. *De orig. juris.*

(p) Vedi un frammento d'*Ulpiano*, che ne riferisce un altro della legge Cornelia: si trova nella *Collezione delle leggi mosaiche e romane* Tit. I. *De sicariis et homicidis.*

(q) Questo aveva luogo soprattutto ne' delitti commessi in Italia, ove il senato aveva una principale ispezione. Vedi *Tito Livio*. Decad. I, lib. IX. sulle congiure di Capua.

(r) Ciò fu così nell' inquisizione della morte di *Postumio*, l'anno di Roma 340. Vedi *Tito Livio*.

fare la sua relazione al senato d'un tal delitto, e chiedergli che desse un questore, come si vede nel giudizio di *Lucio Scipione* (*s*) in *Tito Livio* (*t*).

L'anno di Roma 604 alcune di queste commissioni furono rese permanenti (*u*). Si divisero tratto tratto tutte le materie criminali in diverse parti, che denominaronsi *quaestiones perpetuae*. Si crearono diversi pretori, e si attribuì a ciascuno d'essi alcuna di queste questioni. Si diede loro per un anno la potestà di giudicare i delitti, che ne dipendevano; e di poi si portarono al governo della loro provincia.

In Cartagine il senato dei cento, era composto di giudici ch'erano a vita (*x*). Ma in Roma i pretori erano annui, ed i giudici nè pure duravano un anno, come quelli che si prendevano per ciascun affare. Abbiamo veduto nel capitolo VI di questo libro, quanto in certi governi una tal disposizione fosse favorevole alla libertà.

Furono presi i giudici dall'ordine de' senatori fino al tempo dei Gracchi. *Tiberio Gracco*

(s) Questo giudizio fu fatto l'anno di Roma 367.

(t) Lib. III.

(u) Cicerone, *in Bruto*.

(x) Ciò si prova da *Tito Livio*, Lib. XLIII, il quale dice, che *Annibale* rese annua la loro magistratura.

fece ordinare che si prendessero da quello de' cavalieri; cambiamento sì considerabile che il tribuno si vantò d' aver tagliato con una sola *Rogazione* i nervi dell' ordine senatorio.

Conviene osservare come le tre potestà possono esser bene distribuite per rapporto alla libertà della costituzione, tuttochè nol sieno sì bene nel rapporto colla libertà del cittadino. In Roma avendo il popolo la parte maggiore della potestà legislativa, una parte della potestà esecutrice, ed una parte della potestà giudiziaria era quella una gran potestà che faceva di mestieri contrappesare con un'altra. Aveva bene il senato una parte della potestà esecutrice: aveva alcun ramo della potestà legislativa (*y*), ma ciò non bastava per contrappesare il popolo. Bisognava che avesse parte nella potestà di giudicare, e l'aveva allorchè i giudici erano scelti fra' senatori. Quando i *Gracchi* privarono i senatori della potestà di giudicare (*z*), il senato non potè più far testa al popolo: urtarono adunque la libertà della costituzione per favorire la libertà del cittadino. Ma questa si ebbe a perdere con quella (*aa*).

(y) I senatoconsulti avevan vigore per un anno, tuttochè non fossero confermati dal popolo. *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. XI, p. 595, e Lib. XI, p. 735. (z) Nell'anno 630.

(aa) Tornerebbe meglio il dire, che urtarono la

Ne risultarono mali infiniti. Si mutò la costituzione in un tempo, in cui nel bollore delle civili discordie appena vi era una costituzione. Non furon più i cavalieri quell' ordine di mezzo che univa il popolo al senato; e si ruppe la catena della costituzione.

Vi erano altresì delle ragioni particolari, che dovevano impedire il trasferirsi i giudizi ai cavalieri. La costituzione di Roma era fondata su questo principio, che quegli esser dovessero soldati i quali avessero beni sufficienti per assicurar la repubblica della loro condotta. I cavalieri, come i più ricchi, formavano la cavalleria delle legioni. Quando la loro dignità fu ampliata, non vollero più servire in questa milizia: fu forza far leva d' un' altra cavalleria. *Mario* prese ogni sorta di persone nelle legioni, e la repubblica andò in fumo (*bb*).

Di più erano i cavalieri i banchieri della repubblica: erano avidi, seminavano le sventure nelle sventure, e nascer facevano i pub-

---

libertà del corpo, per dilatare la libertà d'una delle sue parti: la costituzione non venne urtata, ma bensì mutata, imperciocchè tutto quello che altera i principii, sopra i quali è stato fondato un governo, ne cangia la costituzione. Il signore di *Montesquieu* l'osserva ne' passi seguenti (Rifless. d'un anonimo). (bb) *Capite censos plerosque.* Sallustio, nella guerra di *Giugurta*.

blici bisogni da' pubblici bisogni. Anzichè dare a persone di tal fatta la potestà di giudicare, sarebbe bisognato che stati fossero sempre sotto gli occhi de' giudici. Forz'è dir ciò in commendazione delle antiche leggi francesi: hanno esse stipulato colle persone d'affari con quella stessa diffidenza, che si ha coi nemici. Quando in Roma i giudizi furono trasferiti ai banchieri, non vi fu più virtù, più polizia, più leggi, più magistratura, più magistrati.

Trovasi una vivace pittura di questo in alcun frammento di *Diodoro* di Sicilia e di *Dione*. » *Muzio Scevola*, dice *Diodoro*, (cc) « volle richiamare gli antichi costumi e viver » del suo frugalmente e con integrità. Imper- » ciocchè avendo fatta i suoi predecessori una » società co' banchieri, che avevano allora in » Roma a giudicatura, avevano riempiuta la » provincia d'ogni razza di delitti. Ma *Sce-* » *vola* fece giustizia de' pubblicani, e fece » incarcerare coloro che gli altri vi strasci- » navano. »

Ci dice *Dione* (*dd*) che *Publio Rutilio* suo luogotenente, il quale non era meno odioso a' cavalieri, fu accusato nel suo ritorno d'aver

---

(cc) Frammento di questo autore, Lib. XXXVI, nella Raccolta di Costantino Porfirogenito, *Delle virtù e de' vizi.*

(dd) Frammento della sua storia cavato dall'estratto *Delle virtù e de' vizi.*

ricevuto de' regali, e venne condannato ad una multa. Fece egli sul fatto la cessione de' beni. Comparve la sua innocenza, nell' essergli stati trovati molto minori averi di quello fosse accusato d' aver carpito, mostrando i titoli delle sue proprietà. Con gente di tal fatta ei non volle più coabitare nella città.

Gl' Italiani, dice pur *Diodoro* (*ee*) compravano in Sicilia delle torme di schiavi per lavorare le loro campagne, ed aver cura de' loro armenti, e loro negavano gli alimenti. Quest' infelici eràn costretti a rubar sulle pubbliche vie, armati di lance e di clave, coperti di pelli di animali, e con grossi mastini al fianco. Fu devastata tutta la provincia, ed i paesani non potevan dire d'avere in proprietà se non ciò che trovavasi nel recinto delle città. Non vi era nè proconsolo, nè pretore che potesse o volesse opporsi a tal disordine, e che ardisse di punire questi schiavi, perchè appartenevano ai cavalieri che avevano in Roma la giudicatura (*ff*). Questa fu per tanto una delle cagioni della guerra degli schiavi. Dirò una sola parola. Una professione, la qua-

---

(*ee*) Frammento del Lib. XXXIV, nell'*Estratto delle virtù e de' vizi.*

(ff) *Penes quos Romae tum judicia erant, atque ex equestri ordine solerent sortito judices eligi in caussa praetorum, et proconsulum, quibus post administratam provinciam dies dicta erat.*

le non ha, nè può avere altro oggetto, che il guadagno: una professione, che sempre chiedeva, ed a cui nulla mai domandavasi: una professione sorda ed inesorabile, che impoveriva le ricchezze e la stessa miseria, non doveva avere in Roma la giudicatura.

CAPITOLO XIX.

Del governo delle romane province.

Così furono nella città distribuite le tre potestà, ma vi vuol molto, perchè di pari lo fossero nelle province. La libertà era nel centro, ed agli estremi la tirannide.

Fino a che Roma dominò nella sola Italia, i popoli vennero governati, come confederati: seguivansi le leggi di ciascheduna repubblica. Ma allorchè conquistò più lontano, quando il senato non ebbe immediatamente l'occhio sulle province, quando i magistrati, i quali erano in Roma, più governar non poterono l'impero, fu forza spedire de' pretori e dei proconsoli. Dileguossi allora l'armonia delle tre potestà. Quelli che si spedivano, avevano un potere che in sè univa quello di tutte le romane magistrature; e che dico io? quello stesso del senato; quello stesso del popolo (a). Erano magistrati dispotici, che molto conve-

(a) Facevano i loro editti nel por piede entro le province.

nivano alla lontananza de' luoghi, ove erano spediti. Essi esercitavano le tre potestà, eran essi, se così mi è lecito esprimermi, i bassà della repubblica.

Dicemmo altrove (b) che gli stessi cittadini avevano nella repubblica per la natura delle cose gl' impieghi civili e militari. Ciò fa, che una repubblica, la quale conquista, non può comunicare il suo governo, e regger lo stato conquistato secondo la forma della sua costituzione. Di fatto il magistrato, ch' essa spedisce per governare, avendo la potestà esecutrice, civile e militare, forz' è che abbia eziandio la potestà legislativa; poichè, e chi farebbe leggi senza esso? Forz' è altresì che abbia la potestà di giudicare; mentre e chi mai giudicherebbe indipendentemente da esso? Fa dunque di mestieri che il governatore che essa spedisce, abbia le tre potestà, come avvenne nelle romane province.

Una monarchia può con più facilità comunicare il suo governo, mentre degli uffiziali che essa spedisce, alcuni hanno la potestà esecutrice civile, ed altri la potestà esecutrice militare: il che non tira dopo di sè il dispotismo.

Era un privilegio d' una conseguenza gran-

(b) Lib. V, cap. XIX. Vedi altresì i Libri II, III, IV e V.

de per un cittadino romano, il non poter esser giudicato, se non dal popolo. Senza di ciò sarebbe stato soggetto nelle province all'arbitrario potere d'un proconsolo, o d'un propretore. Non sentiva la città la tirannide, la quale non esercitavasi che sopra nazioni soggiogate.

Così nel mondo romano, come in Isparta, quelli che erano liberi, erano estremamente liberi, e quelli che erano schiavi, erano estremamente schiavi.

Mentre i cittadini pagavano i tributi, erano questi esatti con somma equità. Si seguiva lo stabilimento di *Servio Tullio*, il quale aveva distribuiti tutti i cittadini in sei classi, secondo l'ordine delle loro ricchezze, e fissata la parte dell'imposizione proporzionatamente a quella che ciascuno aveva nel governo. Quindi seguiva, che soffrivasi la grandezza del tributo a motivo della grandezza del credito; e consolavasi del poco credito colla scarsezza del tributo.

Eravi anche una cosa maravigliosa, ed è, che la divisione di *Servio Tullio* per classi, essendo, per dir così, il principio fondamentale della costituzione, accadeva, che l'equità nell'esazione de' tributi s'atteneva al principio fondamentale del governo. nè poteva esser tolta, se non con quello.

Ma nel tempo che la città pagava i tributi

senza disgusto, o non ne pagava (c), le province erano desolate dai cavalieri, che erano i banchieri della repubblica. Abbiamo parlato delle loro vessazioni, e n'è piena tutta la storia.

» L'Asia tutta m'aspetta qual suo libera-
» tore dicea *Mitridate* (d), tant'odio hanno
» suscitato contro i romani le rapine de' pro-
» consoli (e), l'esecuzioni delle persone di
» maneggi, e le calunnie de' giudizi » (f).

Ecco ciò che fece, che la forza delle province nulla aggiungesse alla forza della repubblica, nè facesse per lo contrario che indebolirla. Ecco ciò che fece, che le province riguardassero la perdita della romana libertà, come l'epoca dello stabilimento della loro (g).

(c) Dopo la conquista della Macedonia, in Roma cessarono i tributi.

(d) Arringa tratta da *Trogo Pompeo*, riferita da *Giustino*, Lib. XXXVIII.

(e) V. Le orazioni contro *Verre*.

(f) E' noto che fu il tribunale di *Varo*, che fece ribellare i Germani.

(g) Io aggiungo un' osservazione generale sopra la divisione delle tre potestà, che ci offre l'autore.

CAPITOLO XX.

Fine del presente libro.

VORREI rintracciare in tutti i governi moderati a noi noti, qual sia la distribuzione del-

---

Essa non ha schivata la censura. L'autore *Dello spirito delle leggi ridotto in quintessenza* non ha lasciato di criticarla, e sento varii giureconsulti, che mi dicono con esso: « che queste tre potestà sono in » fondo una potestà unica, la quale non si tratta » che di modificare nel suo esercizio, per rapporto » a' suoi differenti oggetti, sicchè non sia arbitra- » ria. Non può dividersi in tre potestà se non co- » me per finzione, e tutto per assicurare la libertà » del cittadino ». Leggete gli scrittori che hanno trattata questa materia, e troverete come riguardano le tre potestà, delle quali qui si ragiona, come attributi della sovranità, come parti essenziali, che non possono esserne disgiunte, quantunque esser possano modificate da leggi fondamentali che ne regolano l'esercizio. Intanto se ci prendiamo la briga d'investigare su tal soggetto distinte nozioni, rileveremo, come la distinzione, che pone il signor di *Montesquieu* fra la *potestà legislativa*, la *giudiziaria* e l'*esecutrice*, non solo è fondata, ma anche prescritta dalle regole della politica più sana. Qual è l'oggetto della sovranità? Non è togliere agli uomini la libertà loro naturale; ma è regolare le azioni loro al maggior bene del tutto. Ora il governo che meglio produce questo effetto con por meno limiti alla libertà naturale, è quello

le tre potestà, e quindi farmi a calcolare i

---

che meglio corrisponde alle mire che debbon supporsi in enti ragionevoli, ed al fine che gli uomini si propongono per lo stabilimento delle civili società. Se non si trattasse che di cercare di regolare le azioni degli uomini verso il bene generale, senza consultare la libertà naturale, la cosa sarebbe tosto eseguita: basterebbe sottomettersi all'impero arbitrario d'un solo. Ma tutti quei governi moderati, che sono mai stati, provano che gli uomini per lo stesso esser portati a formare delle società civili, lo sono di pari a conservarsi i naturali diritti della libertà, per quanto può permetterlo il fine della società. Ora questo è ciò, di che si tratta in questo libro, e nel libro seguente. Ad onta del poco ordine e chiarezza che vi si rileva manifestamente, ricerca il signor *di Montesquieu*, in qual costituzione questa libertà sia meglio conservata, e come esser possa attaccata da questa costituzione, dalle leggi e dal maneggio degli affari.

Per rilevare quanto sia giusta la divisione delle tre potestà, di cui parliamo, e quanto sia necessario il distinguerle, e non considerarle come parti inseparabili dalla sovranità, esaminiamo cosa sia la sovranità. Risponderete senza esitanza, che è il diritto di governare, vale a dire, la facoltà di regolare colla nostra volontà quella di tutti i membri d'uno stato: o pure che si riduce allo stesso, il diritto (o se si voglia, la potestà) di determinare le azioni libere de' cittadini secondo la sua volontà. Questa facoltà, questo diritto, o questa potestà, può essere più o meno assoluta secondo che ne avranno di-

gradi di libertà, che goder si può da ciascuno.

---

sposto le leggi fondamentali, e poichè costringe i cittadini ad uniformare le loro azioni agli ordini di colui che comanda, toglie loro la libertà naturale, in virtù della quale erano padroni d'agire a lor senno, e la toglie loro più o meno, secondo che questo diritto di governare è più o meno assoluto. Quanto più limitato sarà questo diritto, tanto meno lo sarà la libertà naturale; e viceversa. Poichè adunque la sovranità, ò potestà suprema consiste nel diritto o potestà di determinare le azioni dei cittadini secondo il suo volere, è evidente, che niuna cosa è tanto essenziale a questo diritto, quanto questa, senza la quale non può sussistere. Donde risulta, che l'essenza del poter supremo unicamente consiste nella facoltà d'enunciare la sua volontà in una guisa, che sia obbligatoria pei sudditi, ed è appunto questa facoltà, o questa potestà, che si denomina *legislativa*. Subito che si può enunciare la sua volontà per regola della condotta degli altri, e che si può farlo in guisa, che sia obbligatoria per quelli ai quali essa si estende, si determinano in uno stato colla sua volontà le azioni libere de' cittadini; ed ecco precisamente il potere ch'esige la sovranità. Ma esige egli questo potere, che si giudichi per sè stesso delle trasgressioni che si eseguisca da sè stesso? In niun modo. Basta, che la società sia stabilita in guisa, che i giudizi e l'esecuzioni abbian luogo, perchè ciò basta per far rispettare la volontà del sovrano. Ora siccome non è necessario che giudichi lo stesso sovrano, ed eseguisca, cioè che possegga colla potestà legislativa, l'esecutrice e la giudiziaria, è evidente, che tali po-

Ma non fa sempre di mestieri per sì fatto modo esaurire un soggetto, che nulla resti a fare a chi legge. Non si tratta di far leggere, ma di far pensare.

Fine del volume primo.

testà non appartengono essenzialmente alla sovranità; che possono esserne separate; che anche debbono esserlo, subito che l'unione di queste tre potestà minacci la sicurezza del cittadino, ed il fine propostosi per la consociazione: ora ciò resta evidentemente provato da quello, che rispetto al presente soggetto ci dice il signore di *Montesquieu* (Rifless. d'un anonimo).

Digitized by Google

INDICE

DEL PRIMO VOLUME.

Il Tipografo.
Elogio di Montesquieu pubblicato da d'Alembert nel V volume dell' Enciclopedia.
Analisi dello Spirito delle Leggi, del sig. d'Alembert, per servir di continuazione al suddetto elogio.
Prefazione dell'Autore.
Avvertimento dell'Autore.

LIBRO PRIMO.

Delle leggi in generale.

CAP.
I. *Delle leggi nel rapporto che hanno coi diversi esseri* . . . . . pag. 1
II. *Delle leggi della natura* . . . . . » 11
III. *Delle leggi positive* . . . . . » 16

LIBRO SECONDO.

Delle leggi che direttamente derivano dalla natura del governo.

I. *Della natura de' tre diversi governi* . » 25
II *Del governo repubblicano, e delle leggi relative alla democrazia* . . . . . » 26
III. *Delle leggi relative alla natura dell'aristocrazia* . . . . . » 35
IV. *Delle leggi nel loro rapporto colla natura del governo monarchico* . . . » 40

V. *Delle leggi relative alla natura dello stato dispotico* . . . . . pag. 48

LIBRO TERZO.

De' principii de' tre governi.

I. *Differenza della natura del governo, e del suo principio* . . . . . » 51
II. *Del principio de' diversi governi* . . » 52
III. *Del principio della democrazia* . » ivi
IV. *Del principio dell'aristocrazia* . . » 58
V. *Che la virtù non è il principio del governo monarchico* . . . . . » 60
VI. *Come venga supplito alla virtù nel governo monarchico* . . . . . » 62
VII. *Del principio della monarchia* . » 64
VIII. *Che l'onore non è il principio degli stati dispotici* . . . . . » 65
IX. *Del principio del governo dispotico.* » 67
X. *Differenza dell'obbedienza ne' governi moderati e nei governi dispotici.* . » 70
XI. *Riflessione sopra tutto ciò* . . . » 73

LIBRO QUARTO.

Che le leggi dell' educazione debbon essere relative ai principii del governo.

I. *Delle leggi dell'educazione* . . . » 74
II. *Dell'educazione nelle monarchie* . » 78
III. *Dell'educazione nel governo dispotico.* » 86
IV. *Differenza degli effetti dell'educazione presso gli antichi, e fra noi.* . » 88

V. *Dell'educazione nel governo repubblicano* . . . . . pag. 89
VI. *Di alcune istituzioni de' Greci.* . » 92
VII. *In qual caso queste singolari istituzioni posson esser buone* . . . . . » 96
VIII. *Spiegazione d'un paradosso degli antichi per rapporto a' costumi* . . . » 97

LIBRO QUINTO.

Che le leggi date dal legislatore debbon essere relative al principio del governo.

I. *Idea di questo libro* . . . . . » 102
II. *Che sia la virtù nello stato politico.* » ivi
III. *Che sia l'amore della repubblica nella democrazia* . . . . . » 104
IV. *Come s'inspiri l'amore dell'eguaglianza e della frugalità* . . . . . » 108
V. *Come le leggi stabiliscono l'eguaglianza nella democrazia* . . . . . » 109
VI. *Come le leggi debbon conservare le frugalità nella democrazia* . . . . » 115
VII. *Altri mezzi per favorire il principio della democrazia* . . . . . » 119
VIII. *Come le leggi debbon riferirsi al principio del governo nell'aristocrazia* » 124
IX. *Come le leggi della monarchia sono relative al loro principio* . . . . » 131
X. *Della speditezza dell' esecuzione nella monarchia* . . . . . » 133
XI. *Dell'eccellenza del governo monarchico* . . . . . » 135

XII. *Continuazione dello stesso soggetto.* pag. 137
XIII. *Idea del dispotismo.* . . . . . » 138
XIV *Come le leggi sieno relative a' principii del governo dispotico.* . . . » 139
XV *Continuazione dello stesso soggetto.* » 148
XVI. *Della comunicazione della potestà.* » 151
XVII *Dei regali* . . . . . » 153
XVIII. *Delle ricompense che dà il sovrano* . . . . . » 155
XIX. *Nuove conseguenze de' principii dei tre governi* . . . . . » 156

LIBRO SESTO.

Conseguenze de' principii de' diversi governi per rapporto alla semplicità delle leggi civili e criminali, alla forma de' giudizi ed allo stabilimento delle pene.

I. *Della semplicità delle leggi civili nei diversi governi* . . . . . » 164
II. *Della semplicità delle leggi criminali ne' diversi governi* . . . . . » 168
III. *In quali governi ed in quali casi dee giudicarsi secondo un testo preciso della legge* . . . . . » 170
IV. *Della maniera di formare i giudizi.* » 172
V. *In quali governi può esser giudice il sovrano* . . . . . » 173
VI. *Che nella monarchia i ministri non debbono giudicare* . . . . . » 180
VII. *Del magistrato unico.* . . . . » 181

VIII. *Delle cose ne' diversi governi* pag.. 181
IX. *Della severità delle pene ne' diversi governi* . . . . . » 183
X. *Delle antiche leggi francesi* . . . » 186
XI. *Che quando un popolo è virtuoso vi vogliono pochi castighi* . . . . . » ivi
XII. *Della possanza delle pene* . . . » 187
XIII. *Impotenza delle leggi giapponesi.* » 190
XIV. *Dello spirito del senato romano.* » 194
XV. *Delle leggi romane rispetto alle pene.* » 195
XVI. *Della giusta proporzione delle pene col delitto* . . . . . » 199
XVII. *Della tortura contro i rei* . . » 201
XVIII. *Delle pene pecuniarie, e delle pene corporali* . . . . . » 202
XIX. *Della legge del taglione* . . . » 203
XX. *Della punizione de' padri pei loro figliuoli* . . . . . » ivi
XXI. *Della clemenza del principe* . . » 204

LIBRO SETTIMO.

Conseguenze de' differenti principii de' tre governi per riguardo alle leggi suntuarie, al lusso ed alla condizione delle donne.

I. *Del lusso* . . . . . » 206
II. *Delle leggi suntuarie nella democrazia.* » 209
III. *Delle leggi suntuarie nell'aristocrazia.* » 211
IV. *Delle leggi suntuarie nelle monarchie.* » 213
V. *In qual caso le leggi suntuarie sono proficue in una monarchia* . . . » 216

VI *Del lusso nella China* . . . pag. 218
VII. *Fatal conseguenza del lusso alla China* . . . . . » 220
VIII. *Della pubblica continenza* . . . » 221
IX. *Della condizione delle femmine ne' diversi governi* . . . . . » 222
X. *Del tribunale domestico presso i romani* . . . . . » 223
XI *Come in Roma le istituzioni si cangiarono col governo* . . . . . » 225
XII. *Della tutela delle donne presso i romani* . . . . . » 227
XIII. *Delle pene stabilite dagli imperadori contro il libertinaggio delle donne.* » 228
XIV. *Leggi suntuarie presso i romani.* » 231
XV. *Delle doti e de' vantaggi nuziali nelle diverse costituzioni* . . . . . » 232
XVI. *Della costumanza de' Sanniti.* . » 233
XVII. *Dell'amministrazione delle donne.* » 234

LIBRO OTTAVO.

Della corruttela dei principii dei tre governi.

I. *Idea generale di questo libro* . . » 236
II. *Della corruttela del principio della democrazia* . . . . . » ivi
III. *Dello spirito d'eguaglianza estrema* » 240
IV. *Cagione particolare della corruttela del popolo* . . . . . » 241
V. *Della corruttela del principio dell'aristocrazia* . . . . . » ivi

VI. *Della corruttela del principio della monarchia* . . . . . pag. 244
VII. *Continuazione del medesimo soggetto.* » 246
VIII. *Pericoli della corruttela del principio del governo monarchico* . . . » 247
IX. *Quanto sia portata la nobiltà a difendere il trono* . . . . . » 248
X. *Della corruttela del principio del governo dispotico* . . . . . » 249
XI. *Effetti naturali della bontà e della corruttela de' principii* . . . . . » 149
XII. *Continuazione dello stesso soggetto.* » 253
XIII *Effetto del giuramento presso un popolo virtuoso* . . . . . » 254
XIV. *Come il più minuto cambiamento nella costituzione tira seco la rovina de' principii* . . . . . » 256
XV. *Mezzi efficacissimi per la conservazione dei tre principii* . . . . » 257
XVI. *Proprietà distintive della repubblica* . . . . . » ivi
XVII. *Proprietà distintive della monarchia* . . . . . » 259
XVIII. *Che la monarchia di Spagna si trovava in un caso particolare* . . » 261
XIX. *Proprietà distintive del governo dispotico* . . . . . » ivi
XX. *Conseguenza de' precedenti capitoli.* » 262
XXI. *Dell' impero della China* . . . » 263

Digitized by Google

LIBRO NONO.

Delle leggi nella relazione che hanno colla forza difensiva.

I. *Come le repubbliche provedessero alla loro sicurezza* . . . . . pag. 269
II. *Che la costituzione federativa debb'esser composta di stati della stessa natura, singolarmente di stati repubblicani.* » 273
III. *Altre cose che si ricercano nella repubblica federativa* . . . . . » 274
IV. *Come gli stati dispotici proveggono alla loro sicurezza* . . . . . » 275
V. *Come provedesse alla propria sicurezza la monarchia* . . . . . » 277
VI. *Della forza difensiva degli stati in generale* . . . . . » 278
VII. *Riflessioni* . . . . . » 280
VIII. *Casi in cui la forza difensiva d'uno stato è inferiore alla sua forza offensiva* . . . . . » 281
IX. *Della forza relativa degli stati* . » 282
X. *Della debolezza degli stati vicini* . » ivi

LIBRO DECIMO.

Delle leggi nella relazione che hanno colla forza offensiva.

I. *Della forza offensiva* . . . . . » 283
II. *Della guerra* . . . . . » 284

III. *Del diritto di conquista* . . . pag. 287
IV. *Alcuni vantaggi del popolo conquistato* . . . . . » 292
V. Gelone *re di Siracusa* . . . . . » 294
VI. *D'una repubblica che conquista* . » ivi
VII. *Continuazione dello stesso soggetto.* » 297
VIII. *Continuazione del medesimo soggetto* . . . . . » ivi
IX. *D'una monarchia che conquista nelle sue adiacenze* . . . . . » 299
X. *D'una monarchia che conquista un'altra monarchia* . . . . . » 300
XI. *Dei costumi del popolo vinto* . . » 301
XII *D'una legge di* Ciro . . . . . » ivi
XIII. Carlo *XII* . . . . . » 302
XIV. Alessandro . . . . . » 305
XV. *Nuovi mezzi di conservare la conquista* . . . . . » 311
XVI *D'uno stato dispotico che conquista.* » 312
XVII. *Continuazione del medesimo soggetto* . . . . . » ivi

LIBRO UNDECIMO.

Delle leggi che formano la libertà politica nel suo rapporto con la costituzione.

I. *Idea generale* . . . . . » 314
II. *Significati diversi dati alla parola libertà* . . . . . » 315
III. *Che cosa si è la libertà* . . . . » 317
IV. *Continuazione del medesimo soggetto.* » 318

V. *Dell'oggetto di diversi stati* . . . pag. 318
VI. *Della costituzione d'Inghilterra* . » 320
VII. *Delle monarchie a noi note* . . » 343
VIII. *Perchè gli antichi non avevano un' idea ben distinta della monarchia* . » 344
IX. *Maniera di pensare d'Aristotele* . » 346
X. *Maniera di pensare degli altri politici.* » ivi
XI. *Dei re de' tempi eroici presso i Greci.* » 347
XII. *Del governo dei re romani, e come vi furono distribuite le tre potestà.* » 349
XIII. *Riflessioni generali sopra lo stato di Roma dopo l'espulsione dei re* . » 352
XIV. *Come la distribuzione delle tre potestà cominciasse a cangiare dopo l' espulsione dei re* . . . . . » 354
XV. *Come nello stato florido della repubblica perdesse in Roma in un colpo la sua libertà* . . . . . » 357
XVI. *Della potestà legislativa nella repubblica romana* . . . . . » 359
XVII. *Della potestà esecutrice nella medesima repubblica.* . . . . . » 361
XVIII *Della potestà di giudicare nel governo di Roma* . . . . . » 364
XIX. *Del governo delle romane province.* » 375
XX. *Fine del presente libro* . . . » 379

PUBBLICATO

IL GIORNO XI SETTEMBRE

M. DCCC. XIX.

768029

Digitized by Google

Google

Digitized by Google